







RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

VOLUME III.

TESORIERATO GENERALE; TASSE DIRETTE, DOGANE DAZJ-CONSUMO ED ESERCIZJ ANNESSI, BOLLO REGISTRO E TASSE RIUNITE, AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE, AMMINISTRAZIONE DE' LOTTI, PRO-PRESIDENZA DELLE RIPE





ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1834

AVVERTIMENTO

Sono, in Appendice, riportate intieramente, o per estratto, le Leggi e Disposizioni emanate anteriormente alla presente Raccolta, e richiamate nella medesima come tuttavia in vigore.

NOTIFICAZIONE

ANTON-DOMENICO, del titolo di s. Prassede,
della S. R. C. Prete CARD. GAMBERINI,
della SANTITA' DI N. S. PAPA GREGORIO XVI
Segretario per gli affari di Stato interni

Introdottesi ne'singoli rami di pubblica Amministrazione quelle salutari istituzioni e riforme che la Santità Sua annunciava a'suoi Popoli ne'primordj del suo Pontificato, era a desiderarsi che le provvide leggi, ed i regolamenti disciplinari emanati per gli atti del suo Governo fossero ordinate e classificate in una ben'intesa Collezione, dalla quale apparisse ad un tratto ciò che fu opera della Sovrana sapienza, intenta sempre a migliorare la sorte de'suoi dilettissimi sudditi e figli.

Nella intima persuasione che questo lavoro sarà per riuscire di pubblico gradimento, non che di comodo e profitto a chi deve conoscere e consultare le varie misure legislative che segnalarono il primo triennio del glorioso suo Pontificato, il Santo Padre si è benignamente degnato di permettere che abbia luogo la completa redazione di tale raccolta, e che ne segua la pubblicazione coi tipi della Stamperia della R. C. A., sotto la di-

pendenza e direzione della Segreterìa per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreterìa per gli affari di Stato interni li 2 marzo 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

TAVOLA CRONOLOGICA

DIVISA PER ORDINE DI MATERIA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto.

TESORIERATO GENERALE

DIREZIONE I.

TASSE DIRETTE

TESORIERATO GENERALE

DIREZIONE I.

TASSE DIRETTE



(N. 1.) *Comunicazione circolare delle facoltà confermate dalla S. Congregazione dell'Immunità per la pubblicazione de' ruoli risguardanti l'esigenza della dativa, e delle altre tasse dovute dagli ecclesiastici.*

14 gennajo 1831.

La Sacra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica avendo a me partecipato con foglio dei 17 mese decorso, che in virtù della speciale autorizzazione riportata con rescritto Pontificio dei 20 novembre 1824, e adesivamente alla richiesta da me rinnovatale, venivano confermate anche per l'anno corrente le facoltà già accordate sotto il giorno 18 dicembre anno predetto 1824 per la pubblicazione de'ruoli, e per l'esigenza delle tasse, e percezioni camerali verso gli ecclesiastici, ed altri privilegiati; se ne porge la notizia ai signori amministratori, ed appaltatori camerali ad opportuna loro intelligenza, e norma, richiamando alla loro memoria per la più stretta osservanza la circolare del Tesorierato dei 29 dicembre 1824 N. 78723 (a), nelle quali sono tracciate le istruzioni, per regolare l'esigenze, delle quali si tratta, ne'modi più

(a) Circolare dei 29 dicembre 1824. Appendice N. 1.

conformi ai concerti già presi dal Tesorierato stesso colla lodata Sacra Congregazione.

Il Tesoriere Generale
M. MATTEI.

(N. 2.) *Disposizioni relative al pagamento de' canoni inscritti nel libro de' censi camerali da eseguirsi nella camera de' tributi.*

12 MAGGIO 1831.

EDITTO

Pier Francesco per la Misericordia di Dio Vescovo di Porto, S. Rufina, e Civitavecchia, Card. Galleffi della S. R. C. Camerlengo.

Approssimandosi il tempo, in cui i feudatarj, investiti, e concessionarj della S. Sede, e R. C. A., inscritti nel libro de' censi camerali debbono pagare i censi, e canoni hella camera de' tributi, che si aduna nel palazzo Vaticano nella vigilia, e festa de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, ad oggetto di precludere loro ogni scusa d' ignoranza sull'adempimento di ciò, che debbono eseguire per la legalità dell'atto del pagamento, e della comparsa da farsi in

detta camera de' tributi, rammentiamo espressamente le loro obbligazioni.

Art. 1. A tal'effetto ordiniamo, ed ingiungiamo, che tutti quelli, che secondo le leggi delle loro investiture e concessioni sono obbligati pagare censi, canoni, livelli, risposte ed altre ricognizioni nella predetta camera de' tributi, siano di qualsivoglia stato, grado, condizione, preminenza e dignità, debbano esibire negli atti de' segretarj, e cancellieri della Camera non più tardi del giorno 15 prossimo futuro mese di giugno, i mandati, giustificazioni ed altre scritture correlative tanto alla persona, che in loro assenza per essi effettuerà la comparsa, e presterà l'omaggio, ed eseguirà il pagamento, quanto alla traslazione delle partite de' canoni, che s'avessero a proporre nella detta camera de' tributi a favore di altri compresi nell'investitura in caso di morte dei precedenti possessori, ed a qualsivoglia altr'oggetto risguardante le medesime investiture e concessioni, affinchè possano accuratamente, e coll'opportuno tempo eseguirsi le necessarie e convenienti annotazioni ne' libri de' censi camerali, che sogliono distribuirsi nella suddetta camera de' tributi.

2. Inoltre affinchè non rimanga occulta alla Reverenda Camera Apostolica la morte dei possessori, dalla quale, se le investiture sono progressive, risultano le traslazioni da farsi, e se temporanee, si rileva, se tuttora durino, o se sieno spirate, cia-

scheduno enfiteuta, o investito, che personalmente non comparisca a prestare l'omaggio nella camera de'tributi, dovrà in ogni decennio esibire la fede della sopravvivenza negli atti de' suddetti segretarj di Camera. Quei pertanto, pei quali nel presente anno ricade il decennio, debbono parimente non più tardi del detto giorno 15 del venturo giugno esibire la fede della loro sopravvivenza, oltre le giustificazioni di sovr'accennate, che per altri rapporti si ricercassero.

3. Premesse queste legalità ciascun' investito, o enfiteuta dovrà nella vigilia, o festa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo del corrente anno 1831 comparire o personalmente, o mediante legittimo procuratore, deputato coll'accennato mandato, nella suddetta camera de' tributi per prestare il dovuto omaggio, e pagare nella medesima il tributo, censo, livello, canone, risposta, od altro dovuto alla Reverenda Camera Apostolica in ricognizione del supremo, e diretto dominio di qualsisiano feudi, ville, tenute, casali, laghi, selve, proprietà, beni, offizj, esenzioni, immunità, privative, ed altri qualsivogliano beni e ragioni, che si ritenessero in feudo, censo, enfiteusi, vicariato, governo, ovvero sotto qualunque altro titolo, giusta le leggi delle investiture e concessioni.

4. Tutti poi quelli, che fra detti enfiteuti, o concessionarj descritti ne'mentovati libri sono abilitati dalla S. Sede, e Camera Apostolica nelle in-

vestiture, e concessioni di pagare i censi, e canoni fuori di Roma, dovranno soddisfarli nel predetto giorno 28 giugno nella cassa dell'amministrazione camerale di quella provincia, in cui essi sono abilitati a pagare il censo, o canone, rimanendo però in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei predetti giorni in camera de' tributi. Questi medesimi enfiteuti peraltro, abbenchè abilitati, come sopra, a pagare il canone nelle provincie, avvertano di non esser punto esenti, come taluno erroneamente opina, dall'obbligo della comparsa nella camera de'tributi per prestare l'omaggio ricercato dalla bolla della santa memoria di Gregorio XIII, emanata pei canoni camerali; e perciò quando essi non compariscano personalmente per tal'atto, debbano deputare il loro speciale procuratore con mandato da esibirsi, come sopra, e rimettere in ogni decennio la fede della loro sopravvivenza, e produrre tutte le traslazioni, ed annotazioni sulle loro rispettive partite ne'libri de'censi camerali, che fossero per occorrere, egualmente che sono tenuti quegl' investiti, che debbono pagare nella camera de'tributi.

5. In caso di mancanza dei sunnominati enfiteuti tanto nell'esibita delle sovraccennate giustificazioni, quanto nella comparsa in camera de' tributi, per prestare l'atto d'omaggio, ed effettuare l'intiero pagamento di canone si procederà immediatamente all'accettazione della devoluzione dei feudi,

beni, e diritti camerali, e d'altro ad essi concesso, ed all'esecuzione delle pene comminate nella bolla di Gregorio XIII (*a*) ed in altre Apostoliche costituzioni, e negli editti Nostri, e de'Nostri antecessori, senz'attendersi veruna scusa di pretesa ignoranza.

6. Siccome poi l'atto del pagamento del tributo ed ossequio dovuto dai sudditi al Sovrano in ricognizione del di lui supremo dominio, si effettua nel giorno della vigilia, o festa dei gloriosi SS. Apostoli Pietro e Paolo, specialissimi protettori di questa dominante, e presso il supremo tribunale della piena Camera, così in riflesso del tempo e luogo, in cui l'atto s'eseguisce, ordiniamo e comandiamo, che tutti gl'investiti e concessionarj, ed i loro legittimi procuratori debbano, secondo il solito, presentarsi nel detto tribunale con quell'abito, e decenza, con cui si costuma comparire nei tribunali collegiali, ed in caso, che taluno ardisse di presentarsi in guisa diversa, non sarà ammessa la di lui comparsa, e si procederà contro il medesimo alla suddett'accettazione, come se niuno si fosse presentato.

7. Finalmente confermando le disposizioni dell' editto del Nostro predecessore dei 15 giugno 1816 (*b*),

(*a*) Bolla 1 giugno 1580. Appendice . . . . . N. 2
(*b*) Editto 15 giugno 1816 . . . . „ 3

dell'articolo 7 (a) degli altri emanati nel maggio dei successivi anni, dichiariamo che debbano rimaner ferme tutte le ragioni della Reverenda Camera riguardo ai censi, o canoni venduti nel cessato Governo, nonostante la continuazione del loro pagamento agli acquirenti, da dedursi in ogni tempo sul titolo degli acquisti, a forma della notificazione dell'Eminentissimo Cardinal Segretario di Stato, emanata li 15 novembre 1817 (b).

Avverta ciascuno d'eseguire esattamente quanto di sovra è stat'ordinato, poichè in caso di trasgressione, si procederà alle pene indicate, volendo e decretando, che il presente Nostro editto affisso, e pubblicato in Roma, e nelle città principali dello Stato obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 12 maggio 1831.

P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. R. C.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

(a) Estratto dell'art. 7.° degli editti del Camerlengato. Appendice . . . . N. 4
(b) Notificazione 15 novembre 1817 . . . . . . „ 5

(N. 3.) *Pubblicazione della vendita de' canoni, e beni camerali, e della riattivazione provvisoria del quarto della dativa reale.*

11 ottobre 1831.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Gl'immensi danni, che le turbolenze dei mesi scorsi, non per anco del tutto ricomposte, produssero nei dominj della S. Sede, vanno di giorno in giorno formando una mole così complicata ed enorme di passività a carico della pubblica amministrazione, che inutilmente si spercrebbe di sostenerla più oltre, senza ricorrere ad alcuno di quei mezzi straordinarj, che l'urgenza suggerisce, e che la necessità sanziona. Commosso il S. Padre da questa verità quanto dolorosa, altrettanto pubblica, notoria ed incontrastabile, Ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue:

Art. 1. Saranno alienati i canoni ed i beni, che rimangono ancora in libera proprietà della Reverenda Camera dopo il compiuto assegnamento per la cassa d'ammortizzazione, e Monsignor Tesoriere generale è incaricato di queste alienazioni.

2. Tali alienazioni saranno fatte con la più esatta formalità, e con la massima pubblicità, onde ognuno possa ottare all'acquisto che gli convenga.

3. I fondi ed i canoni da alienarsi si dovranno suddividere, sempre che ciò possa farsi senza scemarne l'integrale valore.

4. La nota delle proprietà da vendersi colla indicazione precisa delle passività o diritti, di cui sono rispettivamente gravate o investite, non che il capitolato delle analoghe convenzioni, come anche le istruzioni sulle consegne ed aperture delle offerte si diramano contemporaneamente da Monsignor Tesoriere generale a tutte le provincie, nei capo-luoghi delle quali saranno visibili presso i segretarj generali, ed in Roma si depongono presso i segretarj e cancellieri della Reverenda Camera.

5. Il quarto della dativa reale contemplato nella notificazione del 12 novembre 1825 (*a*) è provvisoriamente riattivato su i fondi tanto rustici che urbani, incominciando dal corrente bimestre di settembre e di ottobre.

Dalla Segreteria di Stato li 11 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(*a*) Notificazione 12 novembre 1825. Appendice N. 6.

(N. 4.) *Norme per l'esecuzione dell'ordinata vendita de' canoni, e beni camerali.*

10 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

mario mattei Prelato domestico,
della santita' di nostro signore, *e Sua R. C. A.*
Tesoriere Generale.

In seguito delle disposizioni prese dalla Suprema Segreteria di Stato con notificazione degli 11 ottobre dovendosi venire all'alienazione dei canoni e beni, che rimangono tuttora in libera proprietà della Reverenda Camera Apostolica, affinchè tali alienazioni sieno effettuate con la più esatta formalità, e con la maggiore notorietà, ed ognuno possa ottare all'acquisto, che più gli convenga, si dispone quanto appresso:

Art. 1. Le note dei canoni e beni, che si esporranno alla pubblica vendita, oltr'essere affisse nei luoghi soliti, e consueti, verranno per ben tre volte riportate nel diario di Roma, ed in altri giornali delle provincie in forma di supplemento ai detti giornali, e le vendite si effettueranno analogamente ai metodi prescritti dalla sa. mem. di Benedet-

to XIV. con suo motu-proprio segnato li 23 novembre 1742 (*a*) e successivo dei 27 aprile 1748 (*b*).

2. Nello spazio di un mese a decorrere dalla rispettiva data di ogni nota, che verrà pubblicata, dovranno darsi le offerte, le quali in Roma si riceveranno nell'officio dell'Argenti uno dei segretarj e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica, e nel resto dello Stato dovranno darsi nella rispettiva segreterìa di Legazione, o pro-Legazione, o Delegazione.

3. Le offerte dovranno essere semplici e senza condizioni, e dovranno precisare l'elezione del domicilio dell'offerente in Roma, e la persona di un procuratore.

4. Scorso il termine del mese come sopra prefisso per la presentazione delle offerte, quelle che si rinverranno esibite nelle segreterìe delle Legazioni, e Delegazioni verranno dai Presidi delle provincie stesse immediatamente rimesse a Monsignor Tesoriere generale, affinchè possano riunirsi alle altre presentate in Roma nel luogo indicato presso il nominato segretario, e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, onde aversi tutte in considerazione.

5. Affinchè vi sia un giusto spazio di tempo per

(*a*) Motu-proprio 23 novembre 1742. Appendice . N. 7
(*b*) Id. 27 aprile 1748 . . . . „ 8

la trasmissione delle offerte presentate nelle segreterie delle Legazioni, e Delegazioni, cinque giorni dopo spirato il mese, come sopra stabilito per la esibita delle medesime, o sia nel giorno immediatamente ai detti cinque giorni seguenti, si verrà da Monsignor Tesoriere generale all'apertura delle offerte per atto pubblico, e quindi alla delibera a favore di quelli, che si giudicheranno più utili, e convenienti all'interesse della Reverenda Camera Apostolica.

6. L'atto delle seguite delibere unitamente al processo di apertura delle offerte, non che le offerte stesse rimarranno a tutti ostensibili presso il cancelliere segretario di Camera indicato di sopra.

7. Il deliberatario non acquisterà diritto alla compra del canone, o fondo deliberato in suo favore, se nello spazio di ventiquattr'ore dalla seguita delibera, che gli sarà legalmente intimata, non giustificherà di avere depositato a favore della Reverenda Camera Apostolica la vigesima parte della somma, per la quale è stato a di lui favore deliberato il canone, o fondo da alienarsi. Tuttociò potrà effettuarsi coll'esibita presso il cancelliere segretario di Camera, richiamato di sopra, o di una cedola di deposito corrispondente alla detta somma, eseguito nella depositeria della Reverenda Camera Apostolica, o presso qualche amministratore Camerale, ed anche in un pubblico banco, ovvero con

la consegna di una corrispondente cartella di consolidato.

8. La specifica dei canoni o fondi deliberati con l'indicazione delle somme, per le quali ha avuto luogo la delibera ed i nomi dei singoli deliberatarj verrà immediatamente resa manifesta al pubblico, perchè abbia luogo l'esperimento della vigesima, e quello della sesta a forma di quanto dispone il motuproprio della sa. me. Benedetto XIV. dei 23 novembre 1742 accennato di sopra; e quindi presso nuovo avviso saranno provocate le nuove offerte per la vendita di quei canoni o fondi, su i quali non avesse avuto luogo la delibera nel primo esperimento.

9. Non s'intenderà operativa alcuna offerta di vigesima, se l'offerente entro ventiquattr'ore dopo essergli stata legalmente partecipata l'ammissibilità della sua offerta non giustificherà di avere depositato l'importare, ossia l'aumento della vigesima mediante l'esibita in Roma presso il segretario e cancelliere della Reverenda Camera indicato di sopra, nelle provincie presso il segretario della Legazione e Delegazione o di una cedola di deposito eseguita nella depositeria della Reverenda Camera o nella cassa dell'amministratore camerale, ed anche in un pubblico banco, ovvero con la consegna di una corrispondente cartella di consolidato.

10. Il prezzo dei canoni e beni alienati dovrà essere versato nella cassa della depositeria generale

della Reverenda Camera Apostolica almeno per la metà il giorno avanti la stipolazione dell' Istromento, che verrà dedotto a cognizione dell'acquirente anche con legale intimazione occorrendo, ed ove il deposito non venga effettuato nel modo, e termine suddetto la delibera sarà reputata nulla, e come non avvenuta, e l'acquirente perderà onninamente il ventesimo depositato a garanzia dell'offerta.

11. L'altra metà poi sarà versata nel perentorio termine di due mesi, e durante la dilazione a pagamento non s'intenderà trasferito il dominio, nè accordato il possesso, e gli effetti del contratto resteranno in sospeso. Qualora poi spirasse infruttuosamente il termine di due mesi, il contratto s'intenderà risoluto, e la somma sborsata considerata come un puro prestito irrepetibile, verrà inscritta sul consolidato. Tutt'i termini stabiliti di sopra s'intenderanno perentorj, nè saranno in alcun modo prorogabili, dichiarandosi, che non possa intendersi, che siavi mai luogo a purgazione di mora.

12. Gli acquirenti dei canoni, o beni alienati saranno, dopo stipolato l'istromento, e pagato l'intiero prezzo, immediatamente posti nel diritto, e possesso dell'esigenza dei detti canoni, e dei fondi acquistati ratizzandone per i canoni la rata a decorrere dal giorno della stipolazione, la quale incomincierà a rimanere a profitto dell'acquirente, considerando i medesimi come redditi civili, e per

i fondi, e prodotto dei medesimi verrà dichiarata nel rispettivo elenco la specialità delle condizioni, che richieggono le circostanze.

13. Se i fondi, che verranno alienati si trovassero nell'atto dell'alienazione affittati, dovranno gli acquirenti osservare il contratto di affitto sino alla sua durata. I semi, bestiami, stigli, saranno valutati secondo la stima da farsi da due periti da scegliersi uno per parte, ed in caso di discrepanza da un periziore, deputato dal governo, ed il prezzo che rimarrà per tal modo stabilito, dovrà dagli acquirenti pagarsi contemporaneamente a quello dei fondi stessi.

14. Nelle singole note, che verranno pubblicate dei canoni, e beni da alienarsi, verranno con precisa indicazione designati i pesi, o i diritti, de'quali i medesimi canoni, o beni da alienarsi sono rispettivamente gravati, o investiti; come pure saranno ne'medesimi indicate le condizioni particolari, ove abbiano luogo.

15. Il Governo garantisce con espressa sua mallevadoria la proprietà dei canoni, che si esporranno alla pubblica vendita, non che la libertà dei fondi, che venissero del pari alla medesima vendita esposti, fissando per base, che i pesi inerenti ai primi, e quelli ai quali potessero essere soggetti i secondi, debbano intendersi quelli soltanto, che verranno indicati nelle rispettive note, che si pubblicheranno, cosicchè qualunque altro vincolo, o peso, sarà dal Governo garantito.

16. Tutte le spese per la stipolazione degl'istromenti, e per tutt'altro relativo all'acquisto dei canoni, e beni che si espongono alla pubblica vendita, saranno a carico dell'acquirente. In dett'istromenti sarà fatta espressa, e dettagliata menzione delle formalità osservate nella vendita stessa, comprensivamente a quelle prescritte nella presente notificazione.

Dato dalla residenza di Monte Citorio questo dì 10 novembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere generale.
B. Perfetti pro-Commissario generale della R. C. A.

(N. 5.) *Istituzione degli officj fiscali, ed analogo regolamento.*

15 febbrajo 1832.

REGOLAMENTO

§. I.

In ogni città dello Stato, ove risiede un tribunale civile, vi sarà un'officio fiscale: Quest'officio sarà composto

di un procuratore della Camera Apostolica,
e di un notajo archivista.

§. II.

I procuratori saranno nominati da Monsignor Tesoriere generale : La nomina equivale all'approvazione dei tribunali rispettivi.

Potranno revocarsi ad arbitrio dello stesso Monsignor Tesoriere generale , senza che possano desumere alcun diritto dal servizio prestato.

Sono incaricati di rappresentare in giudizio la Reverenda Camera , di sostenerne i diritti , e difendere tutte le cause attive e passive concernenti l'interesse della medesima sia per azioni civili , sia per contravvenzioni o frodi.

Dipenderanno dall'officio generale residente in Roma , a cui daranno conto delle cause introdotte , o da introdursi , e dello stato di esse , all'effetto d'istruirle , proseguirle , e difenderle , a norma degli ordini e delle istruzioni , che verranno loro comunicate.

Dovranno inoltre ritenere il registro della corrispondenza con l'officio generale.

§. III.

I notaj archivisti saranno pure nominati da Monsignor Tesoriere generale , e revocabili dal medesimo come al §. 2 , essi riterranno il deposito , ed il registro delle carte appartenenti alla Reverenda

Camera, e ne rilasceranno le copie da esibirsi in giudizio, o da rimettersi all'officio generale.

Avranno pure separati e distinti registri per le cause civili, e per le cause di contravvenzioni o frodi.

Saranno addetti alla cancelleria dei tribunali civili, come sostituti, col titolo di vice-Cancellieri speciali per le cause della Reverenda Camera Apostolica.

§. IV.

Vi sarà in Roma un'officio generale fiscale, composto

di Monsignor Tesoriere generale Presidente,

di Monsignor Avvocato generale del fisco e della Reverenda Camera Apostolica vice-Presidente,

di Monsignor Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica

del computista generale,

dei sostituti commissarj,

dell'archivista del commissariato della Reverenda Camera Apostolica, ch'eserciterà le funzioni di segretario.

§. V.

I membri dell'officio generale si raduneranno in ciascuna settimana innanzi Monsignor Tesoriere Presidente, o in caso d'assenza od impedimento del

medesimo, innanzi Monsignor Avvocato del fisco, vice-Presidente.

Questa riunione prende il titolo di consiglio fiscale.

§. VI.

Il consiglio dovrà esaminare e discutere tutte le questioni concernenti l'interesse della Reverenda Camera Apostolica, e delle amministrazioni fiscali: Prescriverà l'attitazione da farsi ed il metodo di difesa da tenersi innanzi i tribunali.

Qualora risulti dall'esame e discussione, che la causa è sommamente dubbiosa, o destituita di appoggio, emanerà un parere motivato sul modo di estinguerla, proponendo una concordia, o desistendo dalla lite.

§. VII.

L'esame delle questioni introdotte o da introdursi nei tribunali di provincia si farà sui fogli, lettere, e rapporti dei procuratori camerali: Il segretario ne darà lettura al consiglio.

Nei casi ch'esiggono maggiore indagine, potrà il consiglio delegare uno de'suoi membri per farne speciale relazione nella seguente adunanza.

Dovrà il segretario comunicare al membro relatore le carte e documenti, che risguardano la controversia, previa di lui ricevuta.

§. VIII.

L'esame delle questioni introdotte o da introdursi nei tribunali di Roma si farà sul rapporto del sostituto commissario, a cui ne appartiene la difesa.

Il sostituto dovrà attenersi al parere ed alle istruzioni del consiglio.

§. IX.

Sarà destinata dal consiglio una sessione in ogni mese per l'esame delle cause sulle contravvenzioni o frodi a danno dell'erario.

§. X.

L'esame delle cause sulle contravvenzioni o frodi si farà sui rapporti del consultore legale delle finanze, che sarà nominato da Monsignor Tesoriere generale.

Il consultore è incaricato di corrispondere coi procuratori camerali delle provincie; di partecipare ai medesimi gli ordini, e le istruzioni, e le risoluzioni del consiglio, che gli verranno comunicate officialmente dal segretario; di sorvegliare l'andamento delle cause e di darne conto nelle sessioni mensuali. La corrispondenza sarà sempre sottoposta alla firma di Monsignor Tesoriere generale.

§. XI.

Il segretario terrà registro dei pareri, delle istruzioni, degli ordini, e di tutte le risoluzioni.

Formerà l'elenco degli affari da discutersi in ciascuna sessione, e ne darà una copia ad ogni membro del consiglio.

§. XII.

Ogni adunanza, o sessione si aprirà con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente.

La lettura si farà dal segretario, il quale dovrà notare le risoluzioni non ancor'eseguite per tenerne proposito nell'adunanza successiva.

§. XIII.

I pareri, e le risoluzioni del consiglio saranno sottoscritte da tutt' i membri presenti alla sessione.

§. XIV.

Appartiene al consiglio fiscale d'adempire alle prescrizioni della bolla di Clemente XII confermata da Benedetto XIV con l'altra bolla, che incomincia *Apostolicae Sedis aerarium* in ordine ai debitori camerali.



S'adunerà specialmente a quest'effetto nelle due ultime settimane di ciascun bimestre, osservando il disposto nell'indicata bolla Benedettina, con le forme e coi metodi in essa stabiliti.

15 febbrajo 1832.

Si approva il presente regolamento, e s'autorizza Monsignor Tesoriere generale a mandarlo ad effetto.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 6.) *DISPOSIZIONI concernenti la sistemazione delle percettorie, e l'esercizio de'cursori.*

4 OTTOBRE 1832.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI Diacono di s. Cesareo, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore, memore di quanto fu enunciato nel §. 17 dell'ultimo titolo dell'editto dei 5 luglio 1831, aveva ordinato, che si preparasse un regolamento per la sistemazione dell'esattorie. Ma poichè l'osservanza dei contratti tuttora

vigenti per la maggior parte delle amministrazioni camerali dello Stato presentemente ne impedisce la pubblicazione, ed è d'altronde Sua sovrana intenzione di conoscere ben anche sul proposito i desiderj delle provincie col mezzo dei loro consigli, non ha voluto intanto, che si differisse ulteriormente a procurare il maggior comodo dei contribuenti, introducendo anche in questo ramo quelle utili riforme, che si rendono ammissibili pel momento. Ci ha quindi coll'oracolo della Sua viva voce espressamente comandato di prescrivere quanto siegue.

Art. 1. I Presidi delle Legazioni e Delegazioni, in concorso delle rispettive Congregazioni governative, saranno solleciti di diramare quindici giorni prima della scadenza bimestrale della dativa reale alle singole comuni un avviso a stampa, nel quale si esprima il quoto preciso delle imposte fondiarie che spettano tanto al pubblico erario, quanto alle provincie, comuni ed ai consorzj, e di compartirne le rate in modo che presentino in ciascun bimestre una somma possibilmente eguale. A tal'effetto i Presidi suddetti prenderanno gli opportuni concerti abbastanza in tempo con i cancellieri del censo, colle rappresentanze provinicali, comunali e consorziali, e queste coi rispettivi esattori.

2. In quelle comuni, nelle quali gli esattori dipendenti dagli amministratori camerali, o dalle provincie, comuni o dai consorzj hanno la loro re-

sidenza, e dove in addietro erano soliti di tenere aperti i loro officj per cinque giorni intieri, cioè dal 1 al 5 del mese, in cui si soddisfano le tasse dirette, si continuerà a pratticare lo stesso. Nelle altre comuni poi, niuna esclusa, e previi sempre gli avvisi di uso, non sarà permesso agli esattori di fare minor dimora di quella di giorni tre intieri.

3. Gli amministratori camerali, per gli atti occorrenti, saranno tenuti a prevalersi dei cursori, che sono già in servizio delle comuni o tribunali, e da essi approvati. I cursori però, che si trovano presentemente in attività presso i detti amministratori camerali potranno continuare nell'esercizio delle loro attribuzioni, purchè ottengano la conferma dal tribunale residente nel capo-luogo, dal quale saranno esaminati i loro requisiti. Sono per ora conservati a favore di ciascuno dei detti cursori gli emolumenti stabiliti nella esecuzione della manoregia per i cursori speciali, secondo la tariffa annessa al motu-proprio dei 5 ottobre 1824 (*a*) esclusa qualunque indennità per i viatici, che abusivamente si fosse fin quì percepita.

4. Resta espressamente stabilito, che nel caso di escussione forzosa i contribuenti non possano esse-

---

(*a*) Estratto dell'art. 53 della tariffa annessa al motu-proprio 5 ottobre 1824. Appendice n. 9.

re gravati, se non dell'importo degli atti effettivamente e realmente eseguiti, e che questi debbano esser tassati nel preciso limite della tariffa sopraccennata. Dovrà poi comprendersi in un solo atto tutto il debito vigente all'epoca dell'escussione, riunendo nel medesimo le scadenze arretrate.

5. Quanto alle spese relative alla forz'armata, non potranno mai figurare a carico dei contribuenti, quante volte la detta forza non siavi in fatto concorsa, e non siansi verificati gli estremi voluti dalla legge per l'intervento di essa. Il compenso dovuto alla detta forza sarà in ragione di un terzo di quello stabilito in tariffa per le esecuzioni comuni.

6. Nel caso, che i contribuenti abbiano titolo a reclamo contro la condotta degli esattori e cursori, se il motivo di gravame si riferisce all'esigenza della fondiaria a favore del pubblico erario, potranno rivolgersi al Preside della provincia, che in concorso della Congregazione governativa deciderà in via amministrativa, riservato alla parte che si credesse aggravata il ricorso in devolutivo a Monsignor Tesoriere generale, e se il gravame fosse occasionato dall'esigenza delle tasse a favore delle comuni e dei consorzj, il reclamo sarà portato in prima istanza avanti la locale magistratura, che deciderà amministrativamente, salvo il ricorso, come sopra, al Preside della provincia, ed alla sua Congregazione governativa.

Restano nel loro pieno vigore le disposizioni in

favore dei diritti e privilegj dell'erario, non che le altre tutte, a cui non si è derogato con la presente.

Roma dalla Segreteria di Stato li 4 ottobre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 7.) *Discipline sui rigattieri, e sui pegni da recarsi al S. Monte di Pietà di Roma.*

11 ottobre 1832.

NOTIFICAZIONE

La mira di recar sollievo alla classe degl'indigenti e di migliorarne per quanto è possibile la condizione è stato sempre pressochè il primo dei pensieri del Governo, e la principal cura e considerazione del nostro amantissimo Sovrano.

Dal pio stabilimento del Sacro Monte di Pietà di questa dominante debbono riconoscere senza meno i poveri non piccolo alleviamento alle loro angustie nelle prestanze, che dallo stesso Monte giornalmente ricevono, e le misure che rapporto alla maggiore regolarità e all'incremento della lodata opera pia si vanno adottando ne danno a sperare, che produrranno certamente al pubblico un più reale ed esteso vantaggio. Siccome però alle determinazioni della volontà non può sempre con pari sollecitudine rispondere l'esecuzione, così fintantochè al propo-

sto non succeda l'effetto non si vogliono infrattanto togliere quei vantaggi qualunque essi sieno, che anche in pendenza delle stabilite misure si sono potuti al pubblico procurare.

In vista di quel momentaneo ajuto, che per mezzo dei negozj de'così detti rigattieri applicatisi a somministrar prestanze sù i pegni ottener potevasi dall'indigente, il quale sia per impotenza o ripugnanza di recarsi personalmente al Sacro Monte di Pietà, sia per la sopravvegnenza del bisogno nei giorni e nelle ore, che non è il pio stabilimento accessibile, si valeva dell'opera intermedia dei rigattieri suddetti; condiscese il Sacro Monte a tollerar provvisoriamente la nominata classe dei rigattieri colla mira d'ampliare in progresso l'opera pia in guisa da non aver più d'uopo dei medesimi, dacchè gli abusi riconosciutisi prevalere in buona parte, di coloro ne avrebbe reclamata l'abolizione.

Pertanto affinchè l'indigente, il quale durante codesta provvisoria tolleranza de'riferiti rigattieri vorrà presso i medesimi ricercar un sollievo nella miseria che lo affligge, non venga da coloro nella percezione dei lucri eccessivamente gravato, o in qualsiasi modo pregiudicato sugli oggett' impegnati; ad ottener in somma che il rigattiere anzichè abusare dell'altrui indigenza le riesca piuttosto di qualche vantaggio; colle presenti disposizioni, che presso nostra relazione approvate dalla Santità di Nostro Signore ci facciamo a pubblicare, vengono ora richiamate

alla più stretta osservanza e nel loro pieno vigore quelle leggi e quei regolamenti, che a frenar gli abusi e a promuovere il pubblico bene furono altre volte provvidamente emanati.

Art. 1. In adesione ed in conferma di quanto nella notificazione dei 17 febbrajo 1821 (a) venne prescritto dalla ch. me. Card. Cristaldi in allora Tesoriere generale si rinnova ai. rigattieri l'espressa proibizione di ripetere dai proprietarj un aggio superiore ai bajocchi quattro per i pegni non eccedenti i paoli dieci, e bajocchi cinque per quelli di somma maggiore. In simil modo l'emolumento ch'essi rigattieri potranno percepire per ogni riscossione, o rinnovazione di pegno fatta dai medesimi al Sacro Monte per conto dei proprietarj non dovrà superare i bajocchi due e mezzo per pegno. Ad ovviar poi, che sotto il titolo di trasporto degli oggetti di grosso volume al Sacro Monte non sieno i suddetti proprietarj indiscretamente gravati, non verrà tollerato che un compenso di bajocchi due e mezzo per ognuno di que'soli pegni, che oltrepassino per lo meno le libre quindici in peso, essendo il complesso di tali lucri più che congruo rispetto al lieve incomodo e all'agenzia dei sunnominati rigattieri.

2. Si conferma del pari nel suo pieno vigore la suddetta notificazione relativamente all'inibizione ai

(a) Notificazione 17 febbrajo 1821. Appendice N. 10.

rigattieri di mandar persone per fila al Sacro Monte con mentito nome e proprietà, o a valersi per tal'effetto di qualunque interposto individuo e di altri mezzi suggeriti dalla malizia, per prevenire i quali si porrà in attività la più accurata vigilanza.

3. Mentre si richiama alla più esatta osservanza la ripetuta notificazione non solo, ma tutte le altre prescrizioni e regolamenti relativi al buon andamento delle operazioni, che hanno luogo nel Sacro Monte sì per la prestanza e regolar vendita de'pegni, sì ancora per quanto concerne le rinnovazioni e riscossioni dei medesimi, non che l'esibizione delle polize da farsi al Sacro Monte in determinato tempo da'predetti rigattieri; s'intima or loro una pront'attivazione d'un registro con la più scrupolosa regolarità impiantato a seconda delle istruzioni e module loro indicate, il qual registro ostensibile ad ogni richiesta superiore, dovendo riunire in se il dettaglio delle rispettive giornaliere partite, sarà lo stato e la base che unitamente alle prove di buona condotta e di altri requisiti, servirà principalmente di norma al Sacro Monte, qualora vi fosse luogo a progressive distribuzioni di pegni in quelle note o liste, che il medesimo ha altre volte condisceso di accordare provvisoriamente ai rigattieri. Di non minor importanza del suddetto registro si è la ricevuta del pegno o rincontro che sono strettamente tenuti detti rigattieri a rilasciare ai proprietarj, finattantochè non abbian questi ritirato le autentiche polize originali

dal Sacro Monte. Sulla regolarità de'quali rincontri, come sull'esatto impianto dei sopr'espressi registri verranno quanto prima somministrati ai rigattieri maggiori schiarimenti e prescritte delle cautele tendenti non meno al buon'ordine delle cose, che al vantaggio e sicurezza de'proprietarj.

4. Parimente a tenore degli obblighi inculcati ai rigattieri in altre notificazioni si rendono nuovamente avvertiti qualmente loro sarà imputato a grave colpa ogni qualvolta si venga in cognizione essersi i medesimi ricusati sotto esagerati pretesti di deficenza di peculio di ricever pegni dai proprietarj in numero almeno corrispondente a quello loro accordato dal Sacro Monte nelle rispettive liste; ciò che sarebbe in piena contradizione collo scopo delle concessioni delle medesime. Come pure non verrà d'ora innanzi più tollerato l'abusivo mercimonio o vendita delle suddette liste, che si è trovato praticarsi dai rigattieri suddetti con non lieve discapito del buon'ordine, e della sicurezza de'proprietarj.

5. Finalmente tutt'i regolamenti già emanati, i quali si è degnata la Santità di Nostro Signore confermare colla sua Sovrana approvazione, sono nuovamente inculcati, e richiamati al loro pieno vigore, sia per ciò che possa concernere altre maggiori provvidenze e disposizioni nella presente non ripetute, siasi per le pene comminate ai trasgressori delle medesime, le quali si è nella ferma risoluzione di mandare ad effetto, con questo di più che ai

rei di ripetute delinquenze non escluse le punizioni suddette, verrà pur tolta ogni facoltà di recar pegni al Sacro Monte e ne sarà fatto chiudere permanentemente il negozio venendo loro contestualmente ritirata la patente dalla Direzione generale di Polizia, nel che giusta i presi concerti S. E. Monsignor Governatore di Roma è di buon grado come a giustissima cosa convenuto. E per venire in cognizione dei rei, ed applicare giustamente tali pene, saranno i rigattieri non solo dal Sacro Monte di Pietà, dal quale immediatamente dipendono, ma dalla suddetta Direzione generale di Polizia ben'anco strettamente sorvegliati, finattantochè godranno di quella tolleranza che s'intende con questa unicamente lor prorogare.

La presente notificazione dovrà tenersi affissa da ogni rigattiere nel rispettivo negozio e sarà multato di scudi dieci in caso di contravvenzione.

Dato dalla nostra residenza li 11 ottobre 1832.

Il Commissario generale della R. C. A.,
e Pro-Tesoriere
ANGELO MARIA VANNINI

(N. 8.) *Diramazione circolare ai Presidi delle provincie di alcune modificazioni portate all'art. 2 delle disposizioni emanate intorno alle Percettorìe.*

7 dicembre 1832.

Avendo alcuni amministratori camerali presentato i loro reclami su di alcune disposizioni della notificazione di Segreterìa di Stato del 4 prossimo passato ottobre con far considerare, che, attesa la già formata statistica delle percettorìe, l'esazione rimarrebbe incagliata per deficienza di tempo, e per altre ragioni di qualche entità; sono venuto nella determinazione di modificare l'articolo secondo di detta notificazione, che prescrive la dimora di tre giorni in ciascun paese indistintamente. Esso articolo rimarrà per ora modificato nel senso, che nelle città, o paesi ove risiede il Governo, debbano gli esattori trattenersi per l'esigenza non meno di tre giorni: non meno di due nei paesi, che superano mille articoli di esigenza: un giorno nei paesi che hanno un ruolo non meno di articoli dugento cinquanta; e negli altri paesi, che non superano i dugento cinquanta articoli, l'esattore debba fare un discreto e ragionevole trattenimento di passaggio.

L'amministratore camerale parteciperà abbastanza in tempo a V. S. Illma l'itinerario dei subalterni

esattori, ed il loro nome e cognome, onde ciascuna popolazione possa conoscere il giorno dell'arrivo dei medesimi, e le loro persone: itinerario, che da lei sarà comunicato alle singole magistrature, le quali lo renderanno pubblico con i metodi di uso.

Tal modificazione, che dovrà però avere soltanto vigore durante i contratti degli attuali amministratori camerali, dovrà da V. S. Illma rendersi notoria a codesti suoi amministratori.

Roma 7. dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 9.) *Disposizioni risguardanti un nuov'ordinamento del Tesorierato, e de'suoi officj.*

29 dicembre 1832.

La Santità di Nostro Signore, volendo dare un migliore ordinamento alla Tesorerìa generale, si è degnata di prescrivere quanto siegue.

Art. 1. Il Tesorierato generale è il ministero in cui si concentrano tutt'i rami delle pubbliche rendite, e dal quale parte il movimento di tutt'i fondi destinati a supplire ai bisogni dello Stato. Esso riunisce ed esamina, nella sfera delle sue attribuzioni, tutte le contabilità dei differenti dicasteri,

direzioni, ed amministrazioni qualunque, che introitano e spendono danaro dell'erario.

2. Il Tesorierato è presieduto da Monsignor Tesoriere, ed in caso di mancanza, o di assenza, dal signor Assessore, che ne fa le veci: questi ha lo speciale incarico di sopraintendere alla segreterìa, alla computisterìa generale, ed alla depositerìa. Il Tesorierato è coadjuvato da un consiglio di finanza, e dal consiglio fiscale.

3. Il Consiglio di finanza, presieduto da Monsignor Tesoriere, è composto del signor Assessore, del Commissario della Reverenda Camera Apostolica; e di tre individui di sperimentata idoneità, e di riconosciuta probità, di nomina sovrana. Il Consiglio è assistito dal Capo d'officio della segreterìa, che ne registra e custodisce gli atti e li verbali.

I Direttori del debito pubblico, e della cassa d'ammortizzazione, quelli delle rendite dello Stato, di cui più sotto, saranno invitati a prendervi parte tutte le volte, che si rendano opportuni i loro consigli.

4. Il Consiglio fiscale è formato dall'Avvocato del fisco, dal Commissario della Reverenda Camera Apostolica, dai sostituti commissarj. Il computista camerale può esser chiamato ad intervenirvi.

5. Tutte le rendite dello Stato si riuniscono in tre direzioni dipendenti dal Tesorierato, oltre all'amministrazione delle poste, e all'impresa dei lotti.

1.° Delle tasse dirette, e delle amministrazioni camerali, in ciò che concerne la dativa sui fondi rustici ed urbani, comprensivamente alle sovraimposte per le strade nazionali, catasti, e simiglianti; all'esigenza dei canoni, e prestazioni nella camera dei tributi; a quella degli arretrati risguardanti i commissariati dei residui nelle Legazioni e nelle Marche, (lo che viene raccomandato specialmente alle sollecitudini di Monsignor Tesoriere); alla tassa degli acquedotti, e dei cavalli di lusso in Roma, all'appalto della Stamperìa camerale, e sue dipendenze; e delle altre fabbriche di spettanza dell'erario.

Questa direzione rimane presso il Tesorierato.

2.° Delle dogane, macinati, dazj di consumo, ed altre privative camerali, unitamente alla regìa dei sali e tabacchi, alle saline di Ostia, Corneto, Cervia, e Comacchio; all'appalto della neve e ghiaccio di Roma, tiro delle bufale, ed ancoraggio nel tevere, pedaggi sui ponti e fiumi, ed altri simili diritti e privative.

3.° Del bollo, registro, ipoteche, a cui si riuniscono la percezione delle tasse dei cursorati Apostolici, e il bollo sulle carte da giuoco.

L'amministrazione delle poste, e l'impresa dei lotti, continuano ad esser rette in separate amministrazioni, dipendenti sempre dal Tesorierato.

6. Sulle norme dei preventivi, ottenuta che ab-

biano la sanzione sovrana, viene aperto dal Tesorierato al proprio officio, ed agli altri singoli dicasteri ed amministrazioni il credito rispettivo, che non potrà essere aumentato sotto qualunque pretesto, ed in casi speciali soltanto a mezzo di preventivi addizionali da sanzionarsi come sopra, onde sia legalmente provveduto alle spese sotto la più stretta responsabilità di Monsignor Tesoriere, da cui vengono firmati i mandati.

7. Essendo fra i principali doveri del Tesorierato l'invigilare colla massima cura sull'esatto versamento dei prodotti lordi camerali, e sulla religiosa custodia del danaro dello Stato, si affida a Monsignor Tesoriere la sorveglianza più attiva delle pubbliche casse, che visiterà di persona, o col mezzo di chi crederà più opportuno, verificando le somme, i registri, i documenti tutte le volte che gli sembrerà utile, e facendosi poi esibire periodicamente gli stati di cassa.

8. L'ingerenza sulle bonificazioni pontine, sui lavori idraulici camerali, e sulle fabbriche parimenti camerali, è conservata momentaneamente al Tesorierato, fino all'attivazione di nuove provvidenze.

Del Consiglio di finanza.

9. Il Consiglio di finanza, di cui all'art. 3, si adunerà una volta la settimana, e più spesso se occorra.

10. Tutti gli affari del Tesorierato meritevoli di esame e di discussione, quelli in ispecie che a termini di legge debbono esser portati alla decisione della Congregazione di revisione, ed alla sanzione sovrana, vengono trattati in detto Consiglio, riportandosi nei verbali da trasmettersi dettagliatamente il parere di ciascuno dei membri che lo compongono, o che sono chiamati ad intervenirvi.

11. I preventivi, i consuntivi, i contratti di appalti, i regolamenti qualunque pel buon andamento delle amministrazioni, i progetti tendenti al miglioramento dei differenti rami finanzieri, saranno assoggettati all'esame del Consiglio.

12. Le istanze per abbuoni, compensi, diminuzioni di corrisposta, anticipazioni di somma, si porteranno a conoscenza del Consiglio, che verrà interpellato sulle informazioni da darsi ai dicasteri superiori, e sui ricorsi dei particolari.

Del Consiglio fiscale.

13. Il Consiglio fiscale, quando il capo del Tesorierato si dispensi dal presiederlo, sarà presieduto dall'avvocato del fisco, e sussidiato in caso di bisogno dagl'impiegati addetti alla segreteria del Tesorierato.

14. Detto Consiglio dovrà prestarsi ad ogni dimanda qualunque, che gli verrà fatta da Monsignor Tesoriere, e dal Consiglio di finanza.

15. Esamina e rettifica per le forme legali i capitolati di appalti e contratti, le minute delle analoghe notificazioni e degl' istrumenti, gli stati di consegne e gl' inventarj, gli atti di cauzione e di fidejussioni a tutela dell'interesse dell'erario, e si occupa di quant'altro gli viene commesso in servizio di esso.

16. Prende in maturo esame tutt'i rapporti e pendenze relative ad affari contenziosi sì attivi che passivi, e propone i motivi, per cui opina che si debbano ammettere, modificare o rigettare le azioni ed istanze promosse.

17. Viene interpellato sulle pretese di abbuoni, compensi, sulle interpretazioni e dubbj del vero senso delle obbligazioni e clausole dei contratti, onde verifichi, e rilevi tutte le più esatte circostanze di diritto e di fatto.

18. Le cause ed atti giudiziarj, sempre sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere e del Consiglio di finanza, sono affidate al Consiglio fiscale, al quale periodicamente viene rimesso dal segretario lo stato di spoglio dei debitori morosi.

19. Il Consiglio fiscale, col mezzo dell'avvocato del Fisco, fa giungere a Monsignor Tesoriere in ciascun bimestre, e più spesso, se occorre per l'importanza della materia, lo stato delle cause introdotte, decise, e pendenti, corredato di quelle avvertenze, voti, ed allegazioni, che si rendono necessarie.

Della Segreteria generale.

20. La Segreterìa generale del Tesorierato è presieduta e diretta dal signor Assessore.

21. Presso la Segreterìa si preparano gli affari da discutersi nel Consiglio del Tesorierato.

22. Il carteggio con tutt' i dicasteri, direzioni, ed amministrazioni si predispone esclusivamente dalla Segreterìa, riservatane l'approvazione e firma a Monsignor Tesoriere.

23. La Segreterìa è responsabile della custodia ed integrità delle posizioni, che per gli usi di officio non potranno essere estratte senza ricevuta.

24. L'officio di Segreterìa è composto di quattro sezioni, due delle quali per i rami d'introito, la terza pei diversi rami di spesa, e la quarta per gli affari contenziosi. Ciascun capo delle medesime dee rispondere dei suoi subalterni, e controfirmare le minute qualunque, che sortono dalla propria sezione.

Della Computisteria.

25. Le attribuzioni della Computisteria del Tesorierato sono esclusivamente dirette a raccogliere e completare i conti di tutt'i dicasteri, ed amministrazioni dello Stato; a fare dettagliati rapporti a Monsignor Tesoriere sull'esattezza e regolarità dei medesimi; a redigere la scrittura generale, e te-

nerla in corrente; ed a compilare a debito tempo, e sotto la più stretta responsabilità, il preventivo e consuntivo generale.

26. La Computisteria del Tesorierato, diretta da un computista generale responsabile dei suoi subalterni, è divisa in cinque sezioni, due delle quali si occupano del ramo degl'introiti diretti ed indiretti, due del ramo spese, e la quinta della scrittura e bilancio generale. Il capo di quest'ultima sezione, come quello ch'è in grado di conoscere tutta l'azienda, disimpegna le funzioni di Computista in caso di malattia o di assenza. Ogni capo sezione poi, chiamato a rispondere de'suoi subalterni, controfirma le rispettive minute dei conteggi, e dei rapporti da conservarsi in archivio.

27. È a cura del Computista del Tesorierato di far richiamare da ogni dicastero ed amministrazione che percepisce rendite dello Stato, le distinte, e gli stati decadali (o di più breve termine a seconda della specialità dei casi) di tutti i versamenti verificatisi, e le distinte e stati analoghi della depositerìa, ed altre casse camerali dove detti versamenti si effettuarono.

28. Qualunque mandato da trarsi, tanto dalle prime quattro sezioni della Computisteria del Tesorierato, quanto da qualunque altro dicastero, od amministrazione autorizzata ad emetterlo, dovrà pienamente corrispondere alle sezioni, titoli ed articoli precisati nei preventivi; cosicchè non possa

mai oltrepassarne le somme, nè confonderne od alterarne in qualsivoglia modo le partite.

29. Per le spese invariabili e determinate, circa la somma ed il tempo, se ne appronteranno i fondi in dodicesimi. Per quelle approvate complessivamente, e che possono riguardarsi com'eventuali per la somma ed il tempo, non potrà disporsene, se non dietro i preventivi bimestrali da presentarsi a Monsignor Tesoriere dai dicasteri, ed amministrazioni.

30. I mandati estesi sopra module possibilmente uniformi, contrassegnati con numero progressivo, e distinti sempre come sopra per sezioni, titoli ed articoli, saranno staccati da matrici a madre e figlia, citandovi le rispettive ordinanze e documenti, a cui sono appoggiati.

31. In bollettarj parimenti a madre e figlia, e contradistinti col numero progressivo, saranno annotati gl' introiti camerali d'ogni specie, che giornalmente si ripeteranno nei registri, secondo le sezioni, titoli, ed articoli cui appartenessero.

32. La Computisteria resta espressamente incaricata di redigere periodicamente, e colla massima precisione e diligenza, lo stato dei nomi dei debitori dell'erario corredato di tutte le avvertenze opportune alla più pronta esigenza, e di riunirvi le fedi di debito. In fine d'anno dovrà presentarne il riassunto generale, come risulta dal bilancio.

Della Depositeria camerale.

33. La Depositeria camerale in Roma, e le amministrazioni, ed altre casse camerali nelle provincie, sono incaricate di ricevere tutt'i prodotti dei dazj diretti ed indiretti dello Stato, e qualunque altro introito spettante all'erario.

34. Essi prodotti debbono versarsi lordi e nella loro integrità alle scadenze determinate, ed in caso di mancanza le singole amministrazioni sono tenute ad emettere in cassa una dichiarazione negativa. I registri presso la Depositeria, e presso le casse camerali resteranno aperti due giorni dopo spirata la decade.

35. A datare dal 1 gennajo 1833 la Depositeria, e le altre casse camerali, estingueranno i regolari mandati tratti sempre dai differenti dicasteri sopra matrici a madre e figlia.

36. La Depositeria camerale in Roma è esercitata da un depositario, o cassiere responsabile, mediante regolare cauzione, tanto dell' integrità delle somme che si depositano nella sua cassa, quanto dei pagamenti che fannosi, e che non debbono mai oltrepassare le somme approvate nei preventivi, secondo le diverse sezioni, titoli, ed articoli.

37. A norma del depositario, e dei cassieri camerali, vengono in principio d'anno abbassati dal Tesorierato i preventivi parziali dei differenti dica-

steri ed amministrazioni, tanto degl' introiti che delle spese, onde conoscano le sorgenti, da cui derivano i primi, ed abbiano per le seconde un dato certo per discernere i titoli, e la legalità dei mandati.

38. Ogni dieci giorni, ed anche più spesso nei casi speciali la Depositeria, e le altre casse innoltrano a Monsignor Tesoriere gli stati di cassa, ed infine di ciascun mese la contabilità mensile.

39. Nei giornali d'introito e d'esito esistenti presso la Depositeria, ed altre casse camerali, saranno sempre riportati i numeri progressivi delle bollette, e mandati, le sezioni, titoli, ed articoli colle rispettive somme classificate secondo le diverse categorie.

40. Tutti gl' introiti, e pagamenti debbono in ultimo figurare nella scrittura di cassa della Depositeria camerale; giacchè quelli che si effettuano nelle casse provinciali restano coperti con fedi di deposito da staccarsi parimenti con bollette a madre, e figlia.

Dalla Segreterìa di Stato 29 dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 10.) *Nuova pubblicazione del motu-proprio di Pio VI sugli enfiteuti, e sugl' illegittimi possessori delle terre pontine, per richiamarne all'osservanza le disposizioni.*

10 gennajo 1833.

NOTIFICAZIONE

Abbenchè la sa. me. di Pio Sesto nelle concessioni enfiteutiche ereditarie benignamente accordate delle terre pontine con rescritto dei 10 maggio 1791 prescrivesse, che da ciascun' enfiteuta dovesse stipularsi il rispettivo istromento colla inserzione della pianta corrispondente alla misura d'eseguirsi sul luogo, pure parecchi concessionarj tralasciarono fin da quel tempo di adempiere una tal legge, che anzi si arbitrarono d'alienare a terzi l'utile dominio di dette terre senza la preventiva approvazione, e consenso della Reverenda Camera Apostolica, e senza il pagamento del corrispondente laudemio.

Per rimuovere questo abuso, e siffatta contravvenzione tanto nocive all' interesse del pubblico erario, la sa. mem. di Pio Settimo analogamente alle prescrizioni del di lui antecessore con suo motu-proprio dei 6 giugno 1804 estesamente, e di parola in parola a maggior chiarezza quì sotto riportato, prescrisse a tutti coloro, che avessero ottenuta l'enfiteusi con semplice rescritto, o che avessero acquistato l'utile dominio delle terre pontine dagli enfi-

tenti originarj, ovvero dai loro successori, il perentorio termine di un mese, per riconoscere, mediante pubblico istromento, il dominio diretto della Reverenda Camera Apostolica, e pagare alla medesima i laudemj pei verificati passaggj sotto pena di caducità, e che altrettanto dovesse pratticarsi costantemente in appresso dai nuovi acquirenti sotto le stesse pene. Ciò nulla ostante ben pochi furono gli enfiteuti, acquirenti, e successori, che si prestarono all'esatto adempimento delle prescrizioni portate dal motu-proprio suddivisato; quindi si sarebbe fin d'allora fatto luogo all'accettazione di devoluzione contro tutti gl'inobbedienti per la caducità dai medesimi incorsa. Pur tuttavia per ulteriore condiscendenza il Pontefice Leone XII di sa. me. volle con altra notificazione dei 10 settembre 1827 richiamare equitativamente al dovere i detentori delle indicate enfiteusi. Questo nuovo eccitamento non avendo prodotto che un ben limitato effetto, avrebbe potuto la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI. ordinare, che senza ulteriore indugio si procedesse immediatamente all'esecuzione della legge indistintamente prescritta nel prelodato motu-proprio dei 6 giugno 1804. Pure volendo seguire le tracce equitative de'suoi gloriosi predecessori, ed usare per l'ultima volta un'ulteriore tratto di Sovrana Clemenza, di suo oracolo ha disposto, e ci ha ordinato quanto siegue.

Viene accordato per grazia speciale a tutti gli en-

fiteuti ordinarj, ed a tutti gl'illegittimi posteriori acquirenti dell'utile dominio delle terre pontine, i quali non hanno ancora adempiuto alle prescrizioni del quì appresso riportato motu-proprio dei 6 giugno 1804 un'ultima, e perentoria proroga di un mese da contarsi dalla data della presente notificazione, per dare ad esso la piena esecuzione, mediante la celebrazione di pubblico istromento o d'investitura, o di ricognizione in dominum, e pagamento dei rispettivi laudemj a forma del disposto nei rescritti della sa. me. di Pio Sesto, ed a forma del citato quì appresso motu-proprio della sa. me. di Pio Settimo con tutt'i patti, e pesi analoghi, colla rinuncia ad ogni defalco, o ad altro bonifico per causa di qualunque inondazione, rotta di argini, o altro caso fortuito.

Passato detto termine, e non adempiuto in tutto, o in parte a quanto sopra, ha prescritto, ed ordinato la Santità Sua (nel caso, del quale si tratta), che il fisco camerale proceda immediatamente senz'ulteriore ritardo all'accettazione di devoluzione per gl'atti del segretario, e cancelliere di Camera Appollonj, come successore del Salvatori, ed alla successiva spedizione dei rispettivi mandati d'associazione sopra le tenute pontine devolute da rilasciarsi, e firmarsi dal vice-Presidente del primo turno del tribunale civile dell'A. C., ed all'esecuzione de'medesimi a carico dei contravventori a forma della costituzione della sa. me. di Gregorio XIII

del primo giugno 1580; qualunque cosa in contrario non ostante.

Data dalla residenza nel palazzo di Monte Citorio questo dì 10 gennajo 1833.

L'Assessore del Tesorierato
GIROLAMO GALANTI
Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Dopo essere stata liberata dalle acque paludose una vasta estensione di terre entro il circondario pontino colla celebre impresa del nostro predecessore Pio VI di gloriosa memoria, furono le suddette concedute in enfiteusi perpetua a molte, e diverse persone per il di lui rescritto dato in Terracina li 10 maggio 1791, e altri rescritti fatti in sequela di quello, con le condizioni quivi espresse, e segnatamente che dovesse da cadauno enfiteuta stipolarsi l'istromento colla insersione della pianta corrispondente alla misura d'eseguirsi sul luogo. Siccome però non non furono celebrati tal'istromenti, essendosi soltanto esibiti i rescritti negli atti del Salvatori segretario di Camera; quindi è addivenuto, che molte di quelle terre sono passate dai primi enfiteuti ad

altre mani o per contratti, o per disposizioni d'ultima volontà, senza che la nostra Camera proprietaria ne abbia conseguito il dovuto laudemio, e senz'esserne stata riconosciuta in padrona diretta da molti nuovi possessori, i quali sono anche all'istessa Camera ignoti, e rendono inoltre maggiore la loro morosità nel pagamento de'canoni, per non trovarsi espressamente obbligati all'osservanza dei regolamenti stabiliti contro i debitori morosi dalle costituzioni Apostoliche, e dallo stile camerale.

Volendo pertanto noi riparare a questo sconcerto, contrario non meno all'intenzione del defonto Pontefice, che all'economia della nostra Camera, avendo nella presente cedola per espresso il tenore del sovraccitato rescritto, e degli altri consecutivi, anch'emanati per mezzo del Tesoriere generale, ed ogn'altra cosa necessaria d'esprimersi, di Nostro motuproprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà ordiniamo, e stabiliamo, come siegue.

Art. 1. Che tutti quelli, ai quali furono concedute le terre suddette, fabbriche, o altri fondi entro il circondario pontino, in sequela dell'esibizione da loro fatta dei rispettivi rescritti ottenuti sino al tempo presente, debbano onninamente intendersi sottoposti non solamente alle leggi ed ordini emanati o da emanarsi sopra la bonificazione, e gli enfiteuti delle pontine, ma ancora alle disposizioni delle costituzioni, e alle regole e stile camerale sopra gli enfiteuti ed altri debitori della Camera Apo-

stolica, e specialmente alla costituzione di Gregorio XIII altro Nostro predecessore di sa. me., che incomincia *ad Romani Pontificis* pubblicata il primo giugno 1580 ed anche alla recente cedola di Nostro motu-proprio del dì 23 aprile 1803, di maniera che non pagando i canoni ogn'anno prima del fine del mese di ottobre in mani del ministro camerale a ciò deputato alle pontine, o in altro luogo, che venisse loro ordinato dalla Camera o dal Tesoriere generale, incorreranno *ipso facto* la caducità, e si devolvano le terre alla medesima nostra Camera, in quel modo ch'è prescritto rapporto agli altri enfiteuti morosi per l'annua solennità de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, ed autorizziamo Monsignor Tesoriere generale a concedere tali terre e fabbriche agli enfiteuti adjacenti, qualora siano idonei, e convengano nei medesimi patti, altrimenti darli ad altri, come giudicherà più espediente alla nostra Camera.

2. Che tutti quelli, i quali hanno acquistato alcuna delle terre pontine dai primi enfiteuti, e dai loro successori, s' intendano soggetti alle medesime leggi, ed inoltre nel perentorio termine di un mese da decorrere dalla pubblicazione della presente Nostra cedola, debbano pagare alla nostra Camera Apostolica i laudemj per i passaggi delle suddette terre, e per pubblico istromento da celebrarsi negli atti dello stesso Salvatori segretario di Camera, riconoscere il diretto dominio della Camera me-

desima con esprimere i patti ed i pesi analoghi a tal contratto, e specialmente la rinunzia ad ogni defalco di canoni, o altro bonifico per causa di qualunque inondazione, rotta d'argini o altro caso, la qual rinunzia peraltro debba intendersi rapporto anche ai primi concessionarj, e lo stesso debba farsi anche da altro, che in avvenire acquistasse qualche terreno pontino, parimenti nel termine di un mese dopochè sarà seguito il nuovo passaggio; altrimenti decorso questo termine, ognuno de'suddetti, che non avrà pagato il laudemio, e celebrato l'istromento, come sopra, si abbia per decaduto dall'enfiteusi, e i terreni devoluti alla Camera, oltre tuttociò che si dispone dalle costituzioni Apostoliche, e dal diritto comune.

3. Quantunque sul principio della bonificazione nel 1777, il commissario Giulio Sperandini deputato dal nostro predecessore facesse alcune convenzioni colle comunità, e coi privati possessori d'alcune porzioni di terre incluse nel circondario pontino, o per altri loro diritti o pretensioni, assegnando alle comunità, ed alcuni altri annui compensi in danaro, preservate le ragioni a favore della nostra Camera di compensazioni contro li stabiliti contribuenti, permettendo ad altri l'uso di quelle porzioni di terreni inclusi, mentre si faceva la bonificazione, nel modo conciliabile cogli attuali lavori e promettendo tra le altre cose, che a bonificazione compita si assegnerebbe loro tanta quanti-

tà di terreno asciutto nel confine del circondario, e tali convenzioni fossero anch' enunciate nel chirografo segnato li 15 luglio 1780 in occasione dell'affitto fatto dalla Camera dei terreni pontini; nondimeno l' istesso Pontefice l'anno 1791 nel concedere in enfiteusi i terreni bonificati a diverse persone, giudicò di variare alquanto, e derogare in parte alle suddette convenzioni, disponendo in altro modo di quelli terreni, ed ordiuando agli enfiteuti di mantenere tutt' i coloni particolari entro i loro fondi, senza gravarli di maggiore risposta, e con facoltà di trasportarli nel confine della rispettiva loro possidenza, come più diffusamente apparisce dal sovra citato rescritto de' 10 maggio 1791. Ora siccome dopo essere state date ad altri in enfiteusi tutte le terre pontine, e dopo i miglioramenti fattivi da molti enfiteuti, ed altre variazioni accadute nel decorso di tanti anni, non potrebbe senza sconvolgimento di cose, e senza grave incomodo e pregiudizio della Camera Apostolica, ritornarsi a dar'esecuzione alle convenzioni del 1777 perciò ordiniamo che tutti quelli, ai quali si pagano i compensi annui in danaro, debbano continuare in avvenire a percepire l'istesso compenso, senza che abbiano ad eccitare pretenzione per averlo in una porzione di terreno; ed i coloni restino sottoposti alla disposizione del lodato rescritto; che debba restar fermo ciò che si dispone dal Nostro predecessore nel rescritto del 1791, e che quei co-

loni, i quali erano soliti di pagare le risposte, debbano continuarle a pagare agli enfiteuti a norma dell'istesso rescritto, senza poter reclamare, nè abbiano alcun'azione per tal'assegna di terreni contro la Camera Apostolica non ostante il loro ricorso da noi già delegato al tribunale della Camera, e non ostante qualunque decreto di Monsignor Uditore, salve soltanto le ragioni per qualunque altra rispettiva pretenzione tra gli enfiteuti, ed i coloni.

4. Che dalla Computisterìa generale della Camera si debba formare e ritener sempre un'esatta e diligente descrizione o sia cabreo di tutte l'enfiteusi pontine con notarvi tutt'i passaggi, che accadessero nel tempo futuro, ed a quest'effetto ordiniamo, che anche quelli successori, i quali non son'obbligati a pagare il laudemio o ad ottenere nuova investitura, nondimeno debbano darne notizia negli atti dell'istesso segretario di Camera entro un mese dopo la morte del loro padre o altra persona, a cui legittimamente siano succeduti, affinchè sia l'enfiteusi intestata alla loro persona, altrimenti incorrano ancor questi la caducità dell'enfiteusi.

Volendo e decretando, che la presente cedola di Nostro motu-proprio ammessa e registrata in Camera a forma della costituzione di Pio IV. *de registrandis* vaglia ed abbia il suo pieno effetto e vigore, senza che si possa opporre vizio di orrezione o surrezione o altro difetto, ancorchè non ci sia stato citato, nè sentito Monsignor Commissario del-

la Camera; nè gli stessi enfiteuti o coloni pontini, o chiunque altro vi avesse o pretendesse averv' interesse: e che così e non altrimenti debba giudicarsi da ogni giudice ordinario, o delegato, Rota, Camera, Rm̃o Camerlengo, Monsignor Tesoriere generale, Monsignor Nostro Uditore, e da qualsivoglia altro tribunale anche composto di Reverendissimi Cardinali, togliendo ad ognuno la facoltà di deferire, o interpretare diversamente, e dichiarando invalido e nullo tutto ciò, che altrimenti si definisse o interpretasse: non ostante il rescritto della Nostra suddetta delegazione, la Nostra costituzione *post diuturnas*; e qualunque altra costituzione, legge, ordine, rescritto, consuetudine, che facesse, o sembrasse fare in contrario, alle quali cose tutte, avendone il tenore qui per inserito, per l'oggetto della presente sufficientemente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale questo di 6 giugno 1804.

PIUS PP. VII.

(N. 11.) *Declaratoria, colla quale si stabilisce l'incompatibilità dell'officio di giudice supplente con quello di procuratore camerale.*

14 marzo 1833.

Essendo insorto il dubbio, se i procuratori della Reverenda Camera Apostolica nominati da Monsignor Tesoriere generale presso i tribunali delle provincie in virtù del regolamento dei 15 febbrajo 1832 possano esercitare l'officio di giudici supplenti nei medesimi tribunali, atteso che il §. 70 del regolamento organico dei 5 ottobre 1831, rende compatibile il suddetto officio di giudice supplente con le funzioni di procuratore, la Santità di Nostro Signore ha dichiarato col mezzo della Sua Segreterìa di Stato, che siccome l'enunciato §. 70 è applicabile soltanto ai procuratori delle cause de' privati, e non già ai procuratori del fisco, che sostengono i pubblici interessi, e ricevono dall'erario uno stipendio mensile, così l'officio di giudice supplente non è compatibile con quello di procuratore camerale.

Presso tal dichiarazione essendo mente della Santità Sua, che i procuratori della Camera, i quali sono attualmente giudici supplenti debbano cessare dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, se ne porge opportuno avviso ai presidi delle provincie per-

chè si compiacciano partecipare questa sovrana' disposizione ai presidenti dei tribunali civili, non meno che ai procuratori della Camera, che risiedono ne' luoghi alla rispettiva provincia soggetti, inculcandone l'esatto adempimento.

G. BRIGNOLE Tesoriere Generale.

(N. 12.) *Istituzione di un'apposita Commissione per richiamare ad esame, e promuovere, e procacciare l'esigenza de' crediti della Reverenda Camera arretrati a tutto l'anno 1831.*

22 luglio 1833.

La Santità di Nostro Signore volendo che all'ordinamento progressivo de' varj rami di pubblica amministrazione quello pure corrisponda de' mezzi che vi sono necessarj, manifestò già col regolamento sul Tesorierato dei 29 dicembre 1832 essere Suo Sovrano volere che si promovesse l'esazione de' crediti arretrati della Reverenda Camera Apostolica.

Richiamata ora sopra quest'oggetto la Sua paterna attenzione dai rapporti dello zelantissimo Monsignor Tesoriere generale, d'onde apparisce l'ingente somma di tali crediti, è discesa la Santità Sua ad istituire a tal fine un'apposita temporanea

Commissione presso il detto Tesorierato, composta di Monsignor Tesoriere generale, delli signori Principe Barberini, Conte Troni, Marchese Solari, Conte Verzaglia, la quale sarà presieduta dallo stesso Monsignor Tesoriere, e sussidiata da un impiegato della sua segreteria per le funzioni di segretario, e la custodia degli atti. Essa verrà convocata da Monsignor Tesoriere entro il prossimo agosto; si adunerà quindi periodicamente, emetterà le sue deliberazioni a maggioranza di voti, e si varrà, occorrendo, degli officj del Tesorierato.

Le incombenze della Commissione sono le seguenti:

I. Procacciarsi gli elenchi, le posizioni, i conteggi, e le fedi di credito, che siano presso la computisteria camerale, i rispettivi sostituti, o la Congregazione di revisione, e stabilire così l'effettivo de' crediti dello Stato, qualunque ne sia la natura o la provenienza fino a tutto il 1831 (*a*).

II. Schiarirne le pendenze, sentito il consiglio fiscale pel suo savio parere.

III. Accordare dilazioni al pagamento per giusti motivi, mediante pur anco la creazione di capitali fruttiferi debitamente ipotecati, e colla facoltà di transigere fino alla somma di cinquemila scudi.

(*a*) Queste incombenze della Commissione sono state prorogate a tutto l'anno 1833 con Sovrano rescritto dei 5 marzo 1834.

IV. Mettere in corso gli atti della mano regia per le partite liquide, dichiarando con opportune diffidazioni cessate tutte e singole le sospensioni accordate fin quì.

V. Conoscere delle pendenze litigiose, che vi si riferissero, presa all'uopo notizia degli stati periodici ordinati cogli articoli 19 e 32 del citato regolamento.

VI. Provocare dalla Congregazione di revisione le decisioni di regola quando l'affare controverso ecceda la somma di scudi cinquemila e riferire di quando in quando l'operato della Segreterìa per gli affari di Stato interni.

Monsignor Tesoriere generale è pregato di concorrere nella sua gentilezza all'adempimento de'premessi sovrani voleri in ciò, che gli appartiene.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 13.) *Comunicazione circolare ai Presidi delle provincie delle massime stabilite intorno agl' indennizzi reclamati dalle diverse comuni per le spese sostenute all'occasione degli avvenimenti del 1831.*

14 agosto 1833.

Le disgraziate e lagrimevoli vicissitudini che travagliarono lo Stato Pontificio nel 1831 portarono

lo squilibrio nell'economia di parecchie provincie, e singolarmente in quella dei comuni. La causa principale fu il passaggio delle orde dei ribelli che s'avanzarono quasi sotto le mura di Roma per metterla in iscompiglio, e susseguentemente la sopraggiunta delle armi ausiliarie Austriache, le quali chiamate da Nostro Signore tolsero l'anarchia, e ristabilirono il legittimo Governo. Ora poichè le circostanze di siffatti dispendj occasionati dai fornimenti occorsi, variano notabilmente, la Santità di Nostro Signore mi ha ordinato, che esposti i differenti casi di quelle somme versate, vi apponga i convenuti rischiaramenti e le risoluzioni, talchè considerando ogni Preside il suo, prenda anche la risposta che vi troverà acconcia e relativa.

I. Si dimanda all'erario Pontificio da alcune comuni la rifusione delle spese sostenute per vettovaglie, foraggi, caserme, vestiario, e tutt'altro provveduto alle orde ribelli, che nel 1831 armate e baldanzose stanziarono o transitarono per molti territorj dello Stato.

II. Si chiede da alcuni particolari un abbono per le somministrazioni fatte ai menzionati ribelli, dietro ordini ricevuti dalle comuni medesime nelle forme governative.

III. Si dimanda da altri particolari il reintegro dei danni recati dall'azione e volontà diretta dei rivoltosi, che con minaccie o prepotenze smungevano chi incontravano.

IV. Si ripetono da altre comuni i rimborsi di razioni, di foraggi e soldo passato a dei carabinieri nei giorni anteriori alla rivolta; e v'è stato l'appaltatore del bagno di Spoleto, che richiede il pagamento del vitto somministrato nei giorni della ribellione ai detenuti a lui affidati colà.

V. Altre comuni affacciano crediti per aver apprestato viveri, alloggi, foraggi, trasporti, caserme alle orde dei rivoltosi ch'erano state già disciolte, che aveano depositato le armi, e che furono munite in Foligno di fogli di via da un Commissario che presiedè al loro discioglimento, e che rilasciò loro ordini per somministrazioni di viveri e pei trasporti.

VI. Nuove comuni richiedono compensi ed abboni per quella parte di spese sostenute da esse all'occasione che nel 1831 le truppe Austriache tragittarono con marcia veloce e numerosa per i loro territorj; per le quali spese o non ottennero boni, o ne ottennero degl'irregolari, che furono quindi rifiutati nella liquidazione eseguita dal Tesorierato.

Premessa la massima inconcussa di pubblico diritto, e l'usanza seguita da tutte le nazioni, che i danni cagionati da casi fortuiti, fra quali si annoverano le grandini, le inondazioni, i terremoti, le pesti, le guerre, sono da caricarsi alle comuni ed ai territorj, che sostennero il flagello; e che le nazioni tutte d' Europa riconoscono che i

tributi ordinarj, i quali si pagano all'erario non tengono veruna correspettività colle spese prodotte da infortunj straordinarj.

Risguardata la notissima Bolla di Sisto V. del 1 luglio 1585, che incomincia = *Hoc nostri Pontificatus initio*, e che riferisce la mente dei predecessori di lui, Paolo II., Sisto IV., Innocenzo VIII., Alessandro VI., Giulio II., Leone X., e S. Pio V. sopra il ricetto dei facinorosi e ribelli.

Considerate poscia in maniera speciale le teorie e le disposizioni contenute nel celebre chirografo della sa. me. di Pio VI. del 7 agosto 1776 (*a*) diretto al Tesoriere di quel tempo Monsignor Pallotta, ove si chiarirono e si svilupparono due questioni uguali alle presenti succennate, cioè del principio in genere sulle spese nei casi fortuiti, e del mantenimento in ispecie dei soldati nei casi medesimi straordinarj.

La Santità di Nostro Signore, per le citate prescrizioni di legge e di avvalorata consuetudine nei dominj della Chiesa, si è degnata ordinarmi, che nel suo nome Sovrano tracci nel presente dispaccio le disposizioni che sieguono, rispondenti alle allegate dimande.

Al I. che si oppone al pubblico diritto ed alla giustizia, che sieno sopportate dal Pontificio erario

---

(*a*) Chirografo 7 agosto 1776. Appendice N. 11.

le spese di vettovaglie, di foraggi ec., e di tutt'altro che nel 1831 fu occasionato dalle orde ribelli in molte comuni, cui incombeva obbligo strettissimo di difendersi; e perciò resta definito, che nel caso dell'art. I. non v'è azione alcuna contro il tesoro del Governo.

II. Ai particolari cittadini che per ordini scritti dei comuni fecero somministrazioni ai ribelli, si serbano le facoltà di presentare ai relativi Consigli comunali i proprj conti, affinchè dietro l'esame degli ordini ricevuti da questi, e la realtà delle somministrazioni fatte, percepiscano il reintegro che si ripartirà con gravezze sul comune, giusta la massima che *unus civium prae altero gravari non debet.* In fatti il danno sofferto da essi particolari avrebbe toccato tutti, se non vi erano quei versamenti imposti dal comune. Debbe dunque a tutti essere ripartito.

III. L'invasione dei rivoltosi si considera come caso fortuito che non dà azione contro chicchessia. Se invero il Governo concedesse direttamente o comandasse alle comuni il rimborso dei danni sofferti per accidente, darebbe un pericolosissimo esempio, e quasi un ansa al sacco e al disordine, fomentando chi sa quali private vendette, e farebbe cessare a pro dei danneggiati l'azione civile e criminale che loro compete contro i danneggianti.

IV. Si considerano liquidabili a carico della Camera le partite di lieve entità, derivanti dagli an-

ticipi fatti da poche comuni di foraggio e soldo ad alcuni carabinieri innanzi la rivolta: e del pari quelle dell'appaltatore del bagno in Spoleto relative al mantenimento dei detenuti nel bagno medesimo, con che provino la regolarità della spesa da giudicarsi sulle norme prestabilite dal Pontificio Governo.

V. Benchè non si possa con precisione definire l'autorità del Commissario, che rilasciò in Foligno i fogli di via a quei ribelli, che disciolti tornavano alle proprie destinazioni, poichè non si hanno sott'occhio i fogli stessi per pesare l'espressione degli ordini di somministrare viveri, nulladimeno quando sia certo che tali ordini partirono da un'autorità, che sia riconosciuta la legalità della loro firma, e delle appostevi sottoscrizioni, e che i comuni ai quali erano i detti fogli indirizzati non potevano rifiutarvisi; conciossiachè sia evidente che dallo scioglimento degli stormi ribelli le provincie, in cui passarono reduci senz'armi restarono libere da gravi calamità sovrastanti, ragion vuole che adempito alle accennate cautele, sia dalle congregazioni governative liquidata al suo giusto la spesa in discorso, e si comparta sopra tutta la provincia rispettiva, cui appartengono le comuni reclamanti.

VI. Monsignor Tesoriere ha giustamente fatto liquidare e sostenuto le spese risultanti da'boni, e dalle contabilità regolari liquidate a termini del voto fiscale dei 22 novembre 1832, occasionate dal-

la presenza e passaggio delle truppe Austriache chiamate dalla Santità di Nostro Signore, delle quali spese, a termini delle succitate leggi, potrà sempre la Camera Apostolica rimborsarsi con istraordinarie gabelle da gravitare sopra tutto lo Stato.

Si stabilisce egualmente che le spese di lumi, casermaggio, e di tutt'altro che abbisognò nel passaggio di truppe, e che si fornì dai comuni, rimangano ad esclusivo carico di questi. In ultimo si avverte, che i boni e le contabilità di questa categoria, quando siano esclusi, perchè mancanti di alcune formalità dalla liquidazione, si restituiscano alle comuni che li richieggono: però le spese risultanti dai boni medesimi e dalle contabilità, dopo averne provata la realtà e verità, non che le altre spese occorse per trattamenti dati ad ufficiali Austriaci, siano equitativamente liquidate e ripartite in sei rate, e se ne sopporti il pagamento da quelle provincie, da cui dipendono le comuni reclamanti.

Se vi fossero dei casi specifici, ch'esigessero parziale e novella risposta, potranno essere chiaramente descritti, ed io mi farò un dovere di soddisfarvi con risentire l'oracolo Sovrano.

V. S. Illma parteciperà a chi lo chieda, o a chi ne faccia d'uopo, queste perentorie decisioni.

Roma 14 agosto 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

(N. 14.) *Pubblicazione delle norme, e dei metodi da osservarsi nel pagamento della tassa addetta alla polizia delle strade di Roma.*

31 agosto 1833.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Brignole Arcivescovo di Nazianzo, della Santita' di Nostro Signore, e Sua R.C.A. Tesoriere Generale.

La tassa addetta alla polizia delle strade di Roma à carico dei possessori de'cavalli e muli tanto di lusso, ossia di proprio uso, quanto di vettura, che secondo l'art. 7 dell'editto della Segreteria di Stato dei 4 ottobre 1823 (*a*) si esige tuttora dalla Reverenda Camera per via di amministrazione; essendo stata definitivamente concessa in appalto per un novennio al signor Conte Giuseppe Giraud, e dovendo detto appalto avere principio col primo del prossimo mese di settembre, fattane relazione alla Santità di Nostro Signore ci ha coll'oracolo della Sua viva voce imposto non solo di richiamare all'esatta osservanza le norme, e i metodi già in vi-

(*a*) Estratto dell'editto 4 ottobre 1823. Appendice N. 12.

gore pel pagamento di detta tassa, ma di aggiungere le opportune dichiarazioni, e modificazioni, onde renderne la percezione più precisa, e più facile, non che meno gravosa per i contribuenti. In adempimento pertanto de' sovrani comandi prescriviamo, ed ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. La tassa da pagarsi indistintamente per ogni cavallo, o mulo sarà di bajocchi 50 per ogni mese.

2. Saranno soggetti alla tassa tanto li cavalli, e muli denominati di lusso, vale a dire di proprio uso, quanto quelli di vettura qualora ritengansi in Roma, o nelle sue adjacenze nella periferia di due miglia da ciascheduna parte della città.

3. Ogni proprietario, o detentore de' cavalli, o muli siano di lusso, o vettura stanziati in Roma, e sue adjacenze come sopra, dovrà nuovamente darne esatta, e fedele assegna all'officio dell'appaltatore nel termine di giorni quindici a cominciare dal 1 fino a tutto il 15 del prossimo mese di settembre.

4. Le assegne dovranno essere sottoscritte dal proprietario, o suo legittimo rappresentante, ed indicanti il domicilio dell'assegnante; esse saranno valide per tutto il tempo, che sarà dichiarato nel darle, non potranno però darsi per tempo minore di un trimestre, ancorchè questo non si esaurisse, e qualora non venga espressamente dichiarato in contrario s'intenderà che il tempo sia progressivo di

trimestre in trimestre, finchè non venga formalmente fatta la disdetta.

5. Le disdette non saranno valide, se non saranno firmate dal proprietario, o suo rappresentante, e se non sarà intieramente saldata la tassa scaduta.

6. Nell'atto dell'assegna i proprietarj, o detentori de'cavalli, o muli dovranno pagare la tassa di un trimestre anticipato, e così proseguire di trimestre in trimestre anticipatamente. I vetturini potranno pagare la tassa anticipata per un solo mese, e così di mese in mese progressivamente. I vetturini dei paesi circonvicini, che tengono stalla fissa in Roma, saranno risguardati com'effettivamente in essa stanziati, e perciò soggetti a tutto quello, che viene ordinato per i vetturini romani.

7. I cavalli, o muli che appartengono a vetturini, o conduttori di ogni specie di vetture provenienti dall'estero, o dallo Stato il terzo giorno dopo il loro arrivo, non compreso quello in cui sono giunti, saranno risguardati come stanziati in Roma, e perciò i suddetti vetturini, o conduttori non più tardi del quarto giorno, dovranno darne assegna nel suddetto officio pagando la tassa di un mese anticipato, ancorchè non si trattenessero un mese intiero, e così di mese in mese progressivamente per tutto il tempo, che resteranno in Roma.

8. In quanto ai cavalli, e muli non di vettura, ma di proprietà, e proprio uso de'forestieri tanto

esteri, che statisti non saranno risguardati come stanziati in Roma, che otto giorni dopo quello del loro arrivo, spirati i quali anche i suddetti forestieri saranno obbligati darne l'assegna, e pagare la tassa in tutto, e per tutto come viene prescritto nel precedente articolo per i vetturini, o conduttori esteri.

9. Essendosi riconosciuto troppo gravoso l'obbligare i locandieri, osti, ed albergatori non solo a denunziare, e dare l'assegna delle vetture presso di loro alloggiate, ma ad essere obbligati in solidum con i vetturini per le tasse, e multe da questi dovute, d'ora innanzi rimangono essi esonerati da tale responsabilità, e viene perciò abolito l'articolo quinto della notificazione del ventotto dicembre 1826, ed in vece ogni forestiere tanto estero, che dello Stato, proprietario o conduttore di cavalli o muli, giungendo in Roma riceverà alla porta una bolletta ove sarà indicato il giorno fino al quale potrà trattenersi, senz'essere obbligato al pagamento della tassa; spirato il detto giorno sarà esso tenuto a dare l'assegna, e pagare la tassa cambiando la bolletta avuta all'ingresso con la ricevuta del fatto pagamento. Nell'atto dell'effettiva partenza, secondo l'epoca in cui questa accadrà, dovrà presentare la stessa bolletta rilasciatagli all'arrivo, o la ricevuta della tassa pagata, in difetto della quale gli sarà impedito di partire senz'avere prima soddisfatto il suo debito per tassa, e multa per non

aver dato l'assegna, come all'articolo 4 della notificazione 28 dicembre 1826.

10. I forestieri tanto proprietarj de'cavalli o muli, che i vetturini menzionati nei precedenti articoli, quando partano dopo pagata la tassa di un mese da decorrere, se torneranno prima che il mese sia compiuto, non saranno tenuti a pagare nuova tassa sino al termine del mese.

11. Saranno esenti dal pagamento della tassa tutti quei cavalli, o muli, che servono al commercio giornaliero della capitale ed ai trasporti dei generi dall'Agro Romano e dalle provincie dello Stato.

12. I cavalli, o muli che promiscuamente si fanno servire dai mercanti di campagna, e da qualsivoglia altra persona ai trasporti ed al lusso (ossia proprio uso) saranno soggetti alla metà della tassa.

13. I mercanti di campagna non godranno del beneficio della metà della tassa, che per quattro cavalli. Per gli altri, che ritenessero saranno soggetti alla tassa intiera.

14. Saranno egualmente soggetti al pagamento dell' intiera tassa senz'eccezione quei cavalli, o muli che si ritengono per farli domare, addestrare, o curare da malattia, non potendo in questi verificarsi l'uso promiscuo.

15. Potendosi verificare in qualche modo l'uso promiscuo rapporto alli cavalli delle vetture stanziate in Roma, i vetturini godranno il bonifico di un mese sopra la tassa di un anno per quei

cavalli, che avranno ritenuto per l'anno consecutivo.

16. Chiunque non avrà data l'assegna, o l'avrà data mancante, o meno fedele sarà considerato in frode, e soggiacerà alla perdita de'cavalli, ed al pagamento del quadruplo della tassa di un anno secondo la sopraccitata notificazione dei 28 dicembre 1826, (a) ed il profitto cederà in favore dell'appaltatore.

17. Nessun proprietario, o detentore de'cavalli, o muli potrà impedire all'ispettore dell'appaltatore di verificare le assegne in qualunque luogo detti cavalli, o muli si ritengano, altrimenti (sopra processo verbale compilato dallo stesso ispettore alla presenza di due testimonj, che lo firmeranno insieme all'ispettore anzidetto) incorrerà nelle multe per la metà di quelle, che s'incorrono da chi defrauda la tassa.

18. Chiunque mancherà al pagamento della tassa, o incorrerà in multe sarà soggetto alla mano regia, che l'appaltatore intimerà, e spedirà nelle forme fiscali, come si è finora pratticato a nome della Reverenda Camera Apostolica.

19. Le convenzioni, e concordati finora per il pagamento delle tasse in avvenire, sebbene formate dall'attuale amministratore, non avranno più vi-

(a) Notificazione 26 dicembre 1826. Appendice N. 13.

gore, se non se per quell'epoca di tempo, per cui fosse stato effettivamente anticipato il pagamento, salvo di rinnovarle coll'appaltatore, se così al medesimo piacerà.

Dato in Roma questo dì 30 agosto 1833.

G. ARCIVESCOVO DI NAZIANZO Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

TESORIERATO GENERALE

DIREZIONE II.

DOGANE, DAZJ-CONSUMO

ED

ESERCIZJ ANNESSI



(N. 15.) *Pubblicazione del permesso della coltivazione de' tabacchi in alcuni designati territorj dello Stato, coll' indicazione delle norme e discipline da osservarsi in esecuzione delle leggi, e dei vigenti regolamenti.*

24 gennajo 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei, della Reverenda Camera Apostolica Tesoriere generale.

Venendo accordato in quest'anno il permesso di coltivare i tabacchi, rendesi necessario di determinare l'estensione di terra da porsi a tal coltura, di assegnare i territorj, ne' quali potrà eseguirsi siffatta coltivazione, e di richiamare all'osservanza le norme, e discipline prescritte dalle leggi, e regolamenti vigenti per la repressione de'contrabbandi. Analogamente pertanto all'editto dell' Eminentissimo Camerlengo dei 17 gennajo 1823 (*a*) viene annunciato al pubblico, quanto siegue.

Art. 1. L'estensione del terreno da potersi coltivare a tabacco è in quest'anno fissata sulla stessa

(*a*) Editto 17 gennajo 1823. Appendice N. 14.

quantità dell'anno ultimamente decorso, maggiore a quella degli anni precedenti, cioè di rubbia dugentoventi capaci a contenere oltre sette millioni di piante da ripartirsi nei territorj quì sotto descritti per la quantità a ciascuno di essi assegnata.

2. L'amministrazione generale de'sali, e tabacchi rimetterà alle Delegazioni, ed ai governi distrettuali, nella di cui giurisdizione sono compresi i territorj quì sotto enunciati, i registri, e bollettarj, per ricevere le dichiarazioni di quegl'individui, che vorranno concorrere alla coltivazione. Tali registri verranno tenuti nel modo indicato nell'articolo 4 nelle segreterie delle Delegazioni pei territorj soggetti ai capo luoghi, e per quei situati nella periferia de'governi distrettuali si riterranno nelle cancellerie de'medesimi.

La stess'amministrazione nel trasmettere i bollettarj unirà l'elenco degl'individui colpevoli di contrabbando nelle coltivazioni precedenti, ovvero resi fondatamente sospetti, onde siano autorizzati alla piantagione del tabacco.

I signori Governatori avranno cura sotto la loro responsabilità, di non ammettere a dichiarazione nè gl'individui descritti sul riferito elenco, nè le persone, che costituiscono la famiglia di essi seco loro coabitanti, onde non venga con tal'artificio ad eludersi l'esclusione de'contravventori. Saranno egualmente esclusi dalla dichiarazione gl'individui, che nell'altro elenco dell'amministrazione

saranno notati come gravemente indiziati di contrabbando.

Saranno attenti i suddetti Governatori, di far inscrivere per la coltivazione quelle persone soltanto, che sono fornite dei requisiti espressi nella legge dei 17 gennajo 1823, cioè possidenti, o affittuarj di provata solidità, e che nè essi, nè i coloni, de'quali vogliono servirsi siano stati inquisiti per contrabbando. Tali requisiti rimarranno giustificati mediante il deposito nell'officio dell'autorità, dalla quale si rilascia il permesso di coltivare, tanto del documento contestante la possidenza, quanto dell'altro comprovante non essersi dai concorrenti contratti pregiudizj in materia di frodi. I possidenti, ai quali si accorderà la coltivazione, saranno responsabili verso l'amministrazione del fatto de'loro subalterni coloni, per mezzo de'quali fanno eseguire l'ottenuta piantagione.

I signori Governatori nell'ammettere giusta il prescritto nell'articolo 3, e 4 della succennata legge a dichiarazione i singoli coltivatori, esigeranno, che sia in essa dai medesimi enunciato il luogo, ed indicate le persone, presso le quali hanno i rispettivi piantinari. Siccome poi i piantinari del tabacco non possono esser permessi, che per effettuare le coltivazioni autorizzate, così quante volte se ne rinvenisse qualcuno, ancorchè appartenente ad individuo ammesso alla coltivazione, quale non fosse stato enunciato nella dichiarazione, il mede-

simo si risguarderà fatto in frode, e l'autore di esso incorrerà nella pena prescritta nell'articolo 11 della legge sopraccitata.

Si ricorda ai signori Governatori, che non vi è luogo alla percezione di qualunque propina, o emolumento, tanto per l'atto di dichiarazione, quanto per la licenza di piantagione, che si rilascia ai coltivatori, dovendo l'una, e l'altra riceversi, e rilasciarsi gratuitamente.

3. Essendosi riconosciuto per esperienza, che la disposizione dell'articolo 4 della menzionata legge, di non ammettersi, cioè, alcuna dichiarazione maggiore di piante ottomila, si è alle volte elusa con accordarsi ad un solo proprietario un numero esteso di licenze sotto le diverse denominazioni de'suoi coloni, o affittuarj, lo che ha formato un'implicita privativa di coltivazione locale a danno, ed esclusione de' minori possidenti, quindi per conciliare l'esecuzione della legge coi compatibili riguardi a favore dei maggiori possidenti, si dichiara, che per quanto si estenda la possidenza, ed il numero de'coloni, o affittuarj di uno stesso proprietario, non possa il medesimo conseguire più di cinque licenze di piante quattromila l'una, che tutte unite non oltrepassino mai il numero di ventimila piante di coltivazione fra tutt'i coloni, o affittuarj di un identifico proprietario, affine di rilasciare un'adito conveniente all'industria degli altri coltivatori. Circa il numero delle licenze d'accordarsi dovrà ben'avver-

tirsi di regolarlo secondo la forza di possidenza de'rispettivi coltivatori.

4. Nel giorno 1 febbrajo prossimo verrà nelle segreterie delle Delegazioni, o nelle cancellerie de'governi distrettuali aperto il registro per le dichiarazioni de' coltivatori; nel medesimo dovranno farsi inscrivere tutti gli aspiranti, che si riconoscono forniti de'requisiti occorrenti, di mano in mano che saranno per presentarsi, finchè non rimanga esaurito dai concorrenti il completo delle piante assegnate ai singoli territorj. Tali registri si renderanno nei sopraddetti officj visibili a tutti, onde possa chiunque vedere i coltivatori, che hanno firmato le dichiarazioni, ed il quantitativo delle piante, che rimane assorbito dalle persone inscritte. All'epoca prefissa nell'articolo 5 della richiamata legge, dovrà immediatamente rimettersi all'agente dell'amministrazione il registro delle bollette madri contenente le assegne ricevute, non meno che tutte le bollette restate in bianco.

5. Dovendo nel dì 30 giugno essere intieramente compiute le piantagioni, nè potendo avere in seguito veruno scopo plausibile l'esistenza de'piantinari, s'ingiunge ai coltivatori l'obbligo di distruggere a tal'epoca que'piantinari, che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione si riputeranno incorsi nelle penali comminate nell'articolo 6 della più volte enunciata legge.

Saranno inoltre i coltivatori obbligati a svellere le piante ripullulanti dalle radici nelle piantagioni anteriori, mentre, rinvenendosi siffatte riproduzioni saranno considerate siccome coltivate in frode, e resteranno i contravventori sottoposti alle stabilite penali.

6. Fintantochè le foglie raccolte non saranno in istato di essere trasportate ne' magazzeni dell'amministrazione, dovranno dal coltivatore conservarsi e custodirsi entro il predio, nel quale sono state coltivate, e quante volte per mancanza di locale, o per qualunque altra causa il coltivatore fosse in caso di trasportarle altrove, dovrà preventivamente dichiarare il locale, ove intende di trasportarle, e riportarne il permesso in iscritto, che servirà di giustificazione nel trasporto, e nella ritenzione delle foglie: Qualora si trovassero trasporti di foglie senza l'accompagno del detto permesso, ovvero si trovassero in locale diverso da quello, ove si è fatta la coltivazione, dovranno ritenersi come trasportate, o traslocate per oggetto di contrabbando, ed i proprietarj, detentori, e coltivatori saranno sottoposti alla corrispondente multa.

7. Essendosi sempre più esteso in ogn'anno nella classe de'coltivatori l'artificio di eludere l'amministrazione nella consegna del prodotto col pretesto di simulato furto, di cui riesce loro facile far apparire qualche fittizio vestigio, e darne denuncia al tribunale, si dichiara, che continuerà sempre ad

essere tenuto il coltivatore del prodotto per l'intiera quantità addebitatagli, non ostante qualche furto rappresentato, fintantochè non sia questo giustificato dal tribunale colla condanna del ladro.

8. Dovendosi dopo il raccolto risguardare le case de'coltivatori, come magazzeni di deposito degli oggetti di proprietà dell'amministrazione, cessano le medesime in tal caso di avere il diritto all'esenzioni accordate per le abitazioni di particolari; ma sarà in libertà della stess'amministrazione d'esercitare senza veruna pratica di formalità nelle case suddette, come in luogo proprio, ma con decenza, ed urbanità, tutte quelle visite, ed ispezioni, che crederà occorrenti per tutelare il suo interesse.

9. Ciascun genere di foglia resta classificato in tre qualità, cioè: ottima, buona, e mediocre, come nello scorso anno. Il prezzo della prima sarà di bajocchi quattro la libra; quello della seconda di bajocchi due e mezzo; quello della terza bajocco uno e mezzo.

10. Ai prezzi surriferiti l'amministrazione de'sali e tabacchi riceverà tutte le foglie, che perverranno dalla coltivazione del presente anno ai magazzeni di ritiro, che saranno aperti nel capo luogo di ciascuna delegazione, dichiarandosi, che nel prezzo suddetto s'intende compresa la spesa del trasporto della foglia, che debbe restare a tutto carico del coltivatore fino al magazzeno di ricevimento

della rispettiva Delegazione, come si è sempre praticato.

11. Si riserba l'amministrazione di accordare un premio d'incoraggimento a chi nel recare al magazzeno di ritiro il prodotto della coltivazione consegnasse foglie di virginia, seghedino, e brasile di tal bontà da stare a giudizio dei periti a confronto colle foglie esotiche delle suddette qualità, in modo da poter supplire alle medesime nella fabbricazione de' tabacchi.

12. Per tutelare l'interesse dei coltivatori tanto nella classificazione della qualità delle foglie, quanto nel peso di esse, vi sarà in ogni magazzeno di ritiro, oltre gli agenti, ed il perito dell'amministrazione, anche un perito nominato da Monsignor Delegato Apostolico della provincia, a spese però della suddett' amministrazione, il quale per parte dei coltivatori, e di concerto col perito della stess' amministrazione dovrà procedere alla classificazione del genere, che verrà recato al magazzeno, ed invigilare sull'esattezza del peso.

13. A quei coltivatori, i quali appena compiuto il primo raccolto si daranno cura di svellere, e bruciare intieramente gli steli, osiano gambi delle piante, e documenteranno un tale svellimento, ed abbruciamento, verrà dato a titolo di premio un dieci per cento di più del prezzo, come sopra, stabilito per tutte le foglie, che recheranno al magazzeno di ritiro: premio tanto più per essi valutabi-

le, in quanto che il termine dei 30 novembre prefisso dalla legge alla consegna delle foglie ne'rispettivi magazzeni non lascierebbe luogo, per aspirare al secondo raccolto.

14. Quei, che volessero coltivare il tabacco con obbligo di esportarne il prodotto all'estero, dovranno presentare a noi entro il mese di febbrajo la relativa istanza, onde prenderla secondo le circostanze in considerazione; ben'inteso, che tanto il postulante, quanto il colono siano immuni da pregiudizj per frode di tabacco, e che debbano uniformarsi al vigente regolamento relativo a siffatte coltivazioni per l'estero, che dovrà servire di legge.

Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio li 24 gennajo 1831.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

NOTA DEI TERRITORJ

Ne' quali è permessa la piantagione del tabacco, e delle quantità di rubbia di terreno e di piante assegnate a ciascun Distretto.

PROVINCIE DI PRIMA RICUPERA

DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE ENTRANTI
ROMA e sua COMARCA	*Roma*	Roma ed Agro Romano Cori Frascati e Grotta Ferrata	11	352000
	Subiaco	Subiaco	2 1/2	80000
	Tivoli	Gallicano Genazzano Palestrina Piglio Zagarolo	3	960000
GOVERNO DELL'EMO DECANO	*Velletri*	Velletri	0 1/2	16000
FROSINONE	*Frosinone*	Frosinone Alatri Ceprano Ferentino Filettino Guarcino Pofi Torre	18	576000

PROVINCIE DI PRIMA RICUPERA

DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE ENTRANTI
FROSINONE	*Frosinone*	Trivigliano Vallecorsa Veroli Vico	18	576000
	Anagni	Anagni Carpineto Giulianello Montelanico Valmontone	1 1/2	48000
	Terracina	Terracina Sermoneta Sezze	0 1/2	16000
SPOLETO e RIETI	*Rieti* *Terni*	Rieti Castel vecchio Castel piccolo Contigliano Greccio Labro Ponticelli Scandriglia Piediluco	23	736000

MARCHE				
DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE ENTRANTI
ANCONA	*Ancona*	Ancona Monte Marciano Camerata Castel Ferretti Chiaravalle Falconara Monte Santo Vito Paterno	93	2976000
	Jesi	Jesi Castel Bellino Castel Planio Majolati Massaccio Monte Carotto Monte Roberto Mosciano Rosora Staffolo	30	960000
	Osimo	Osimo Agugliano Castel Fidardo Offagna	12	384000

MARCHE				
DELEGAZIONI	DISTRETTI	TERRITORJ DESTINATI	RUBBIA DI TERRENO ASSEGNATE	PIANTE ENTRANTI
MACERATA e CAMERINO	*Macerata*	Macerata Cingoli Appignano Civita nuova Monte Cassiano Monte Cosaro Monte Milone Montolmo Petriolo Morrovalle	16	512000
	Loreto	Loreto	3	96000
	Recanati	Recanati Filottrano Monte Fano Monte Lupone Monte Santo Porto di Recanati	6	192000

(N. 16.) *Diminuzione di dazj, e soppressione di tasse in alcuni articoli della vigente tariffa doganale.*

16 febbrajo 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato Domestico, della santita' di N. S. Papa Gregorio XVI., *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

La Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. coerentemente alle benefiche intenzioni manifestate nel Sovrano di Lui editto emanato il giorno 9 del corrente mese, è venuta nella determinazione di mandare sollecitamente ad effetto quelle provvidenze, che si erano già preordinate dall'augusto di Lui predecessore Pio Papa VIII. di sa. me. per migliorare la condizione dell'industria, e del commercio. Ci ha quindi prescritto di pubblicare l'elenco degli articoli della vigente tariffa doganale, nel dazio dei quali si è ravvisata utile una modificazione, e di notificare, che le merci nello stesso elenco enumerate, e che ancora non fossero state sottoposte al pagamento de' dazj, verranno trattate nelle dogane colle norme daziarie stabilite nell'elenco medesimo.

Ci ha parimenti ordinato di pubblicare, che, a

datare dalla presente, rimane abolita in tutto lo Stato Pontificio per benefica disposizione della Santità Sua, tanto la tassa così detta *del peso del popolo romano*, o anche semplicemente chiamata *emolumento del peso*, quanto l'altra del mezzo bajocco per ciaschedun bollo, che si appone alle merci estere e nazionali che ne sono suscettibili, ferma soltanto rimanendo la detta percezione pei bolli di suddivisione dei tessuti.

Verranno inoltre quanto prima pubblicate coi tipi della R. C. A., acciò abbiano effetto di legge, le correzioni alle istruzioni preliminari, ed altre parti della vigente tariffa, che risultano, o da errori materiali occorsi nell'edizione, o dalle variazioni dei dazj, che oggi si annunciano (*a*).

Penetrata poi la stessa Santità Sua dal sano principio, che alla tutela, e al prosperamento delle manifatture dello Stato, siano più efficacemente conducenti gl'incoraggimenti diretti dei premj, che il mezzo indiretto de'dazj, ed avendo inoltre a cuore la condizione della classe benemerita dei lavoratori statisti, singolarmente di quelli addetti alle fabbriche dei tessuti di lana, Ci ha espressamente ordinato di dichiarare, essere Sua Sovrana mente, che la somma intiera dei dazj, che dal giorno del-

(*a*) Correzioni, e schiarimenti alla tariffa daziaria 28 aprile 1830. Appendice N. 15.

la pubblicazione della presente sarà per incassarsi nelle dogane sui panni di ogni specie, esclusi i nominati a parte nella tariffa, sui castorini, casimiri, circassi e simili, e finalmente sulle saje, flanelle, camellotti, e simili; venga erogata in generosi premj ai fabbricatori dei tessuti nazionali della suddetta specie, colle norme prescritte in apposito regolamento, che andrà tra poco a pubblicarsi, al qual'effetto si procederà alla destinazione di un consiglio, in cui interverranno anche i rappresentanti delle fabbriche anzidette, onde la distribuzione, e il riparto dei premj siegua trimestralmente in concorso delle parti, che vi hanno il primario interesse.

Dalla massa totale poi del prodotto degli altri dazj d'introduzione sulle merci estere si prelevará una ragguardevole annua somma, la quale verrà erogata in premj generosi ai proprietarj ed intraprendenti di forni fusorj, e di ferriere, agl'istitutori di nuovi opificj, ed ai fabbricatori di nuove manifatture principalmente in sete, cotone, canapa e lino, ad imitazione dei somiglianti articoli esteri di commercio.

La Santità di Nostro Signore mentre ha imposto di mandare ad effetto, come si fa colla presente, le sovraenunciate provvidenze daziarie, non abbandona la vista di passare in progresso a quei miglioramenti, che saranno suggeriti dalle circo-

stanze, e dai bisogni dell'agricoltura, delle manifatture, e del commercio.

La presente pubblicata ed affissa nei consueti luoghi avrà la sua piena esecuzione, come se fosse stata a ciascheduno personalmente intimata.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio li 16 febbrajo 1831.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
PESCAGIONE	SOSTANZE ANIMALI		*Sc. baj.*	*Sc. baj.*
Pesce fresco	Pesce di mare, o d'acqua dolce	— —	Esente	Esente
	Testacei, e crostacei di qualunque specie	— —	Esente	Esente
SPOGLIE E PRODOTTI ANIMALI				
Spoglie				
Pelli	Pelli grezze d'animali piccoli eccettuate le pelli di lepre (15) . . .	Libre 100 lorde	» 20	1 »
Pelliccerìa (16)	Pelliccerìa di 1.a classe grezza .	L. 100 nette	50 »	6 »
	Pelliccerìa di 2.a classe grezza .	id.	15 »	3 »
	Pelliccerìa di 3.a classe da nominare grezza	id.	6 »	2 »
Penne	Penne, o piume qualunque per ornamento grezze (20) . .	L. una netta	» 50	» 01
PRODOTTI				
Butiro	Butiro fresco, o salato . . .	L. 100 lorde	1 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRO-DUZIONE	ESTRA-ZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Formaggi	Formaggi di qualunque sorta (24). . . .	L. 100 nette	3 »	» 01
Uova	Uova di pollame (25). . . .	L. 100 lorde	» 01	» 01
	SOSTANZE VEGETALI			
Riso	Riso, tanto nelle provincie del Mediterraneo, che in quelle dell'Adriatico. N.B. Questa nuova disposizione sulla introduzione del riso incomincierà ad aver'effetto dall'epoca del prossimo raccolto.	L. 100 lorde	1 20	» 01
GENERI COLONIALI				
Articoli diversi	Caccao. . . .	id.	1 »	» 01
	Caffè	id.	1 75	» 01
	Cannella (61). .	id.	5 »	» 01
	Garofani . . .	id.	5 »	» 01
	Noci moscade (63)	L. 100 nette	8 »	» 01
	Pepe (64). . .	L. 100 lorde	» 75	» 01
	Tè.	id.	8 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
Articoli diversi	Zuccaro raffinato in pani intieri . . .	L. 100 lorde	6 »	» 01
	Zuccaro di qualsivoglia qualità, tanto grezzo quanto raffinato, escluso soltanto quello in pani intieri	id.	2 »	» 01
	N. B. I zuccari colorati a termini della nota (65) che si troveranno nelle dogane all' atto della pubblicazione della presente, andranno soggetti al pagamento di un solo scudo per ogni cento libre.			
TINTE, E CONCIE				
Radici	Robbia in radici fresche o secche (107) . .	id.	» 10	» 01
	Robbia macinata	id.	» 50	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
	Curcuma in radici (108) . .	L. 100 lorde	» 10	» 01
	Curcuma in polvere (108). .	id.	» 50	» 01
Scorze	Scorze diverse per concie da nominare. . .	id.	» 10	» 01
Frutti o semi oleaginosi	Mandorle senza scorza . . .	id.	» 70	» 01
FRUTTI, STELI, E FILAMENTI				
Filamenti	Canapa grezza (134) . . .	id.	» 30	» 10
	Canapa graffiata (135) . . .	id.	» 60	» 01
	Canapa pettinata (136) . . .	id.	1 20	» 01
	Stoppe di canapa (137) . .	id.	» 15	» 01
PRODOTTI, E RESIDUI DIVERSI				
Residui diversi	Stracci bianchi (145) . . .	id.	» 03	» 70
	Stracci colorati (145) . . .	id.	» 03	» 70

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
PIETRE, TERRE, ED ALTRI FOSSILI	SOSTANZE MINERALI		*Sc. baj.*	*Sc. baj.*
Zolfo	Zolfo sublimato (159) . . .	L. 1000 lorde	2 »	» 01
METALLI				
Ferro	Ferro grezzo, o ferraccio nelle provincie del mediterraneo (164) . . .	L. 100 nette	» 05	» 01
	Ferro grezzo, o ferraccio nelle provincie dell' adriatico (164)	id.	» 02½	» 01
	Ferro semigrezzo nelle provincie del mediterraneo (164) . .	id.	2 »	» 01
	Ferro semigrezzo nelle provincie dell' adriatico (164).	id.	» 75	» 01
	Lamiere, o bande di ferro nero, ossia naturale (164) .	id.	» 50	» 01
	Lamiere, o bande di ferro stagnate . . .	id.	» 60	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Ferro carburato	Acciajo grezzo in barre, o verghe sciolte o in fasci nelle provincie del mediterraneo (165)	L. 100 nette	2 »	» 01
	Acciajo grezzo in barre, o verghe sciolte, o in fasci nelle provincie dell' adriatico (165)	id.	» 75	» 01
Rame con lega di zinco	Ottone in lastre battuto, o laminato (169).	id.	1 »	» 01
PRODUZIONI CHIMICHE	MANIFATTURE			
Alcali (200)	Potasse di ogni sorta (201). .	L. 100 lorde	» 06	» 12
Sali	Tartrato acido di potassa impurissimo (feccia di vino) liquido, o diseccato (218). .	id.	» 03	» 30
	Tartrato acido di potassa impuro (tartaro grezzo) (218) . . .	id.	» 03	» 50

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRO-DUZIONE	ESTRA-ZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
Carbonati di piombo (235)	Carbonato di piombo puro, o mescolato (biacca cerusa, o bianco di piombo (235) . . .	L. 100 nette	4 »	» 01
PREPARAZIONI DIVERSE				
Colori	Lacca naturale (248) . . .	L. 100 lorde	» 50	» 01
	Lacca preparata (249) . . .	id.	» 50	» 01
FILATI				
Filo di seta	Bavella filata, o torta compresa quella tinta (272) . . .	L. 100 nette	10 »	» 01
Filo di canapa o lino	Filo di canapa, o di lino grezzo tanto svolto che torto (273) . .	id.	5 »	» 01
Filo di cotone	Filo di cotone svolto non tinto	id.	1 »	» 01
	Filo di cotone torto, o tinto anche svolto .	id.	3 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
TESSUTI (274)			*Sc. baj.*	*Sc. baj.*
Tessuti di seta misti anche con altre materie (275)	Tessuti di tutta seta lisci, od operati . . .	L. una netta	1 »	» 01
	Tessuti di seta misti con altre materie escluso l'oro, e l'argento . . .	id.	1 »	» 01
	Tessuti di seta misti con oro od argento . .	id.	2 »	» 01
	Tessuti di seta ricamati (276)	id	2 »	» 01
	Veli, tulli e filossi di qualsiasi specie esclusi i ricamati (276) . .	id.	1 20	» 01
	Veli, tulli, e filossi di qualsiasi specie ricamati, comprese le blonde, ed i merletti (276). .	id.	2 »	» 01
	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili (277) . . .	id.	1 »	» 01
	Lavori a maglia	id.	1 »	» 01
	Tessuti di bavella tanto asso-			

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRO-DUZIONE	ESTRA-ZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
	luta che mista con filo, o cotone (278). .	L. una netta	» 50	» 01
Tessuti di seta misti anche con altre materie	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili come sopra .	id.	» 25	» 01
	Lavori a maglia come sopra .	id.	» 50	» 01
Tessuti di lana, o pelo misti anche con filo di lino canapa o cotone (279)	Panni di ogni specie esclusi i nominati a parte	L. 100 nette	30 »	» 01
	Castorini, casimiri, circassi e simili (280)	id.	30 »	» 01
	Fazzoletti di saja, circasse, e simili (280).	id.	30 »	» 01
	Merinos, barese, e simili tessuti leggieri, o velati (281) .	id.	50 »	» 01
	Fazzoletti di merinos, barese, e simili tessuti leggieri o velati (282). .	id.	50 »	» 01
	Cachemire (283)	id.	50 »	» 01
	Fazzoletti di cachemire (283)	id.	50 »	» 01
	Tessuti di lana ricamati con			

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Tessuti di lana, o pelo misti anche con filo di lino canapa o cotone	qualunque materia . . .	L. 100 nette	60 »	» 01
	Pannetto denominato zagorà, marcone caravano, e simili (284) . .	id.	4 »	» 01
	Saje, flanelle, cammellotti, scotti, e simili (285) . .	id.	20 »	» 01
	Lanette miste (286) . . .	id.	20 »	» 01
	Velluti, o felpe (287) . . .	id.	15 »	» 01
	Tappeti felpati (288) . . .	id.	15 »	» 01
	Tappeti non felpati (288) . .	id.	7 50	» 01
	Coperte di pelo grigio schiavine, e simili (289) .	id.	4 »	» 01
	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili (290) . . .	id.	5 »	» 01
	Tessuti di lana, o pelo misti anche con filo di lino, canapa o cotone da nominare (292) . . .	id.	30 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
Tessuti di cotone misti anche con filo di lino o canapa (293)	Tele bianche operate, o damascate per tovaglie, salviette, e simili (294) . . .	L. 100 nette	10 »	» 01
	Tele di cotone colorate, rigate, operate ec. alla piana, o a spina (296)	id.	15 »	» 01
	Fazzoletti di cotone colorati rigati, operati ec. alla piana o a spina (297)	id.	15 »	» 01
	Fustagni, bassini e dimiti .	id.	12 »	» 01
	Basins, torquas, dobletti, trapunti, e simili (298) . .	id.	15 »	» 01
	Mussoli bianchi lisci, rigati, o spolinati, e simili (299). .	id.	15 »	» 01
	Fazzoletti di mussolo bianchi lisci rigati, o spolinati, e simili (300). .	id.	15 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj
Tessuti di cotone misti anche con filo di lino o canapa	Mussoli stampati (301) . .	L. 100 nette	15 »	» 01
	Fazzoletti di mussolo stampati .	id.	15 »	» 01
	Mussoli velati a giorno lisci rigati, o spolinati, tanto bianchi, che colorati (302). .	id.	20 »	» 01
	Fazzoletti di mussolo velati a giorno, lisci, rigati, o spolinati tanto bianchi, che colorati (303). .	id.	20 »	» 01
	Tessuti di cotone ricamati con qualunque materia (304). .	id.	20 »	» 01
	Tulli e filossi di ogni specie, esclusi i ricamati (305) . .	L. una netta	1 20	» 01
	Tulli, e filossi di ogni specie ricamati . .	id.	2 »	» 01
	Velluti, e felpe di qualsiasi specie (306) . .	L. 100 nette	15 »	» 01
	Tappeti . . .	id.	10 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Tessuti di cotone misti anche con filo di lino o canapa	Coperte qualunque (307) . .	L. 100 nette	15 »	» 01
	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili (308) . . .	id.	5 »	» 01
	Lavori a maglia (308) . . .	id.	15 »	» 01
	Tessuti di cotone misti anche con filo di lino, o canapa da nominare (309) . . .	id.	15 »	» 01
Tessuti di lino, o canapa (310)	Tele bianche operate, o damascate per tovaglie, salviette, e simili . . .	id.	10 »	» 01
	Tralicci (311) .	id.	10 »	» 01
	Tele tinte in pezza (312) . .	id.	5 »	» 01
	Tele stampate, o tessute a colori (313) . .	id.	10 »	» 01
	Fazzoletti di tela stampati, o tessuti a colore .	id.	10 »	» 01
	Tele bianche, o colorate a spina (314) . .	id.	10 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
Tessuti di lino, o canapa	Tele tanto grezze che bianche escluse le nominate a parte (315) . .	L. 100 nette	10 »	» 01
	Fazzoletti tanto grezzi, che bianchi esclusi i nominati a parte (316) .	id.	10 »	» 01
	Tele battiste bertagnine, e linoni (317). .	id.	40 »	» 01
	Fazzoletti di tela battista, bertagnina, e linoni anche spolinati (317) .	id.	40 »	» 01
	Tessuti di lino, o canapa ricamati con qualunque materia (317) . .	id.	40 »	» 01
	Tulli, e filossi d'ogni specie, esclusi i ricamati (318). .	L. una netta	1 20	» 01
	Tulli, e filossi d'ogni specie ricamati . .	id.	2 »	» 01
	Merletti fini (319) . . .	id.	2 »	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE Sc.	baj.	ESTRAZIONE Sc.	baj.
Tessuti di lino, o canapa	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili (320) . . .	L. 100 nette	5	»	»	01
	Tessuti di lino o canapa da nominare (321) .	id.	10	»	»	01
	Balle vecchie di canevaccio .	id.	2	50	»	01
Tessuti di crine misti anche con altre materie	Fettuccie, passamani, cordoni, e simili .	id.	20	»	»	01
	Cappelli, caschetti, e simili .	per dozzena	3	»	»	01
	Tessuti di crine, misti anche con altre materie da nominare. . .	L. 100 nette	20	»	»	01
Tessuti di paglia, scorze, ed altri vegetali semplici, o misti	Cappelli di paglia di grano comune non rifiniti. . .	per dozzena	8	40	»	15
	Detti di paglia di grano di speciale coltura non rifiniti .	id.	8	40	»	30
	Detti di paglia qualunque di grano rifiniti .	id.	8	40	»	01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Cordami	Corde di canapa.	L. 1000 nette	30 »	» 01
	Corde di altri vegetali . . .	id.	12 »	» 01
	Reti per pesca, caccia, pastori, e simili .	L. 100 nette	5 »	» 01
MANIFATTURE DI PIETRE, TERRA E VETRO				
Pietre, o marmi	Lavori da scalpellino in pietre, o marmi qualunque (325) . . .	id.	4 »	» 01
Terra in vasellami	Lavori di terra cotta fina (327) . . .	id.	2 »	» 01
	Lavori di porcellana (327) .	id.	10 »	» 01
Vetri	Lastre da finestre (328) . .	L. 100 lorde	4 »	» 01
	Campane di vetro	id.	2 »	» 01
Cristalli	Vetrificazioni diverse (332) .	L. 100 nette	» 15	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
MANIFATTURE DI METALLI DIVERSI			*Sc. baj.*	*Sc. baj.*
Manifatture di oro	Oro lavorato in qualunque manifattura escluse le trine, galloni, merletti e simili (333).	L. una netta	2 »	» 01
Manifatture di ferro	Lavori di latta, o banda stagnata naturale (336) . . .	L. 100 nette	10 »	» 01
	Lavori di latta, o banda stagnata verniciata pitturata in qualsiasi modo (336) .	id.	10 »	» 01
Manifatture di rame	Lavori di rame inverniciati, indorati, o inargentati (338) . . .	id.	10 »	» 01
	Lavori di rame con lega di zinco (ottone).	id.	10 »	» 01
	Lavori di rame con lega di zinco (ottone) inverniciati, in-			

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Manifatture di rame	dorati, o inargentati. . .	L. 100 nette	10 »	» 01
	Lavori di rame con lega di stagno (bronzo).	id.	10 »	» 01
	Lavori di rame con lega di stagno (bronzo) inverniciati, indorati, inargentati. . .	id.	10 »	» 01
	Lavori qualunque di rame, o di altro metallo con lega non nominata.	id.	10 »	» 01
ISTRUMENTI E UTENSILI				
Istrumenti rurali	Istrumenti rurali, esclusi i nominati a parte (340) . . .	id.	2 »	» 01
	Falci, fienali, vomeri, vanghe, pale, forcine, e forbici per tosar pecore . . .	id.	» 50	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	Sc. baj.
Istrumenti, e utensili per le arti, e manifatture (341)	Istrumenti di ferro	L. 100 nette	2 »	» 01
	Istrumenti di ferro sopraccaricati di acciajo.	id.	2 »	» 01
	Istrumenti di acciajo . . .	id.	2 »	» 01
	Seghe di qualunque sorta (343) . . .	id.	2 »	» 01
	Cardi da cardare, e loro forniture . . .	id.	2 »	» 01
	Pettini da tessere . . .	id.	2 »	» 01
	Istrumenti di chirurgia, e simili. . . .	id.	2 »	» 01
ARMI				
Armi da caccia, o di lusso (348)	Archibugj da caccia	per ciascuno	» 80	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRO-DUZIONE	ESTRA-ZIONE
MANIFATTURE DI LEGNO			*Sc. baj.*	*Sc. baj.*
Mobili, ed utensili	Legno lavorato in opere non ordinarie (353).	L. 100 nette	6 »	» 01
Giuocattoli	Giuocattoli diversi (354).	id.	6 »	» 01
Carrozze, e vetture per le persone (355)	Legni qualunque a due ruote	per ciascuno	12 50	» 01
	Legni qualunque a quattro ruote scoperti.	id.	25 »	» 01
	Legni qualunque a quattro ruote coperti (356).	id	50 »	» 01
Carta, e sue applicazioni *Libri*	Libri sciolti, o legati alla rustica (373).	L. 100 nette	1 »	» 01
	Libri legati in carta pecora, o in cartoncino anche col corpo, e coi pizzi di pelle.	id.	3 »	» 01
	Libri legati in qualsiasi altro modo (373).	id.	8 »	» 01
Orologi	Orologi da tavolino (377).	per ognuno	3 20	» 01

TITOLO	ARTICOLI SOGGETTI A DAZIO	BASE DI PERCEZIONE	INTRODUZIONE	ESTRAZIONE
			Sc. baj.	*Sc. baj.*
Effetti d'uso	Biancheria esclusa la nominata a parte (385).	L. 100 nette	15 »	» 01
	Biancheria di tela battista, o bertagnina .	id.	40 »	» 01
Mercerìa	Mercerìa di prima classe (387).	id.	15 »	» 01
	Mercerìa di seconda classe (388) . . .	id.	10 »	» 01
	Mercerìa di terza classe (389) .	id.	5 »	» 01
			Introd.	*Estraz.*
Belle arti (390)	Pittura (391) . Scultura (392) . Architettura (393) Arazzi (394). . Incisioni (395) . Mosaici (396) . Articoli diversi da nominare (397) . . .		Se moderni il 20 per 100 del valore; se antichi un baj. di registro per ogni lib. 100	Se antichi il 20 per 100 del valore; se moderni un baj. di registro per ogni lib. 100

N. B. I numeri, che si trovano presso molti de' suddetti articoli richiamano le note della vigente tariffa generale.

(N. 17.) *Divieto d'introduzione nello Stato Pontificio del vino ordinario, e dell'acquavite in fusti di estera provenienza.*

15 marzo 1831.

NOTIFICAZIONE

mario mattei Prelato domestico, della santita' di nostro signore, *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

La Santità di Nostro Signore avendo particolarmente a cuore la utile industria delle vigne, che prospera con tanto successo nello Stato Pontificio, e prendendo uno speciale interesse a vantaggio dei proprietarj delle medesime, gran parte de'quali, in ispecie in Roma, e nei vicini castelli trovansi in possesso di copiose quantità tuttora invendute di vini, e d'acquavite, ci ha con l'oracolo della Sua viva voce prescritto di render noto che dal giorno della pubblicazione della presente, e fino a nuove disposizioni, rimarrà proibita nei dominj Pontificj l'importazione del vino ordinario in fusti, e dell'acquavite in fusti, l'uno, e l'altra d'estera provenienza.

Simile disposizione non è applicabile a quei de'citati due articoli, che si trovassero di già introdotti nello Stato Pontificio.

Tutti gl'impiegati, e guardie addetti all'amministrazione delle dogane sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente, la quale pubblicata, ed affissa ne'consueti luoghi si avrà come a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla solita nostra residenza di Monte Citorio li 15 marzo 1831.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.
F. Gasparri Commissario generale della R.C.A.

(N. 18.) *Pubblicazione del permesso accordato anche nel corrente anno della piantagione de'tabacchi nel territorio del principato di Ponte Corvo, e delle relative regole e discipline.*

16 marzo 1831.

NOTIFICAZIONE

mario mattei Prelato Domestico,
della santità' di N. S. *PAPA GREGORIO XVI*,
e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

Venendo permessa nel corrente anno 1831 la piantagione de'tabacchi nel territorio del Principato di Ponte Corvo colle regole e discipline capaci a ga-

rantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi, che si tentassero da taluni a pregiudizio de'diritti della privativa, si rende necessario di richiamare alla memoria dei coltivatori del succennato territorio le prescrizioni vigenti, onde siano da ciascuno osservate. Analogamente pertanto a quanto trovasi stabilito dovrà nelle piantagioni di tabacco osservarsi quanto siegue.

Art. 1. Tutt'i coltivatori, che vorranno piantare in quest'anno tabacco nel territorio di Ponte Corvo, dovranno prima del giorno 15 del prossimo mese di aprile inclusive dare l'assegna nella cancelleria di quel governo distrettuale, ove si riceveranno senza verun pagamento di dazio, e saranno inscritte ne'registri appositamente spediti dall'amministrazione generale de'sali, e tabacchi le assegne di quegli aspiranti, che si riconosceranno forniti degli occorrenti requisiti, e non si troveranno affetti di pregiudizj per esser'esclusi dalla piantagione. Nell'assegna dovrà dichiararsi da ciascuno il numero delle piante, che si propone di coltivare, quello delle foglie, da educarsi in ogni pianta, come pure se voglia fare la seconda coltivazione

2. Nel ricevimento di tali assegne si avrà la cura, che venga espressamente dichiarato il quantitativo del terreno, che si pone a coltura, l'ubicazione precisa del medesimo, ed il sito, in cui si ritengono i rispettivi piantinari: e siccome tali piantinari non possono essere permessi, che per effettua-

re le coltivazioni autorizzate, così quante volte se ne rinvenisse qualcuno non dichiarato, ancorchè appartenente ad individuo ammesso alla coltivazione si risguarderà fatto in frode, e si procederà a titolo di contravvenzione contro l'autore di esso.

3. Chiunque vorrà essere ammesso alla coltivazione dovrà giustificare la proprietà del fondo, ovvero presentare la solidale cauzione di un fidejussore, che si riconosca dal ricevitore di solidità capace di potere rispondere delle contravvenzioni, che si commettessero nella piantagione del suo cauzionato.

Non vi verranno ammessi poi quelli resi colpevoli, o gravemente indiziati di contravvenzione nelle precedenti coltivazioni, nè quei prevenuti in qualunque modo di contrabbando di tabacco.

4. Ai concorrenti forniti de'requisiti predetti verrà distaccata la bolletta firmata dal governatore, e ricevitore, e si consegnerà a ciascuno il regolamento contenente le discipline della coltivazione, e gli obblighi de'coltivatori, onde niuno ignori quel tanto, ch'è tenuto di fare.

Nell'epoca dei 15 aprile cessando il tempo utile per dare le assegne si chiuderà formalmente dal governatore, e ricevitore il registro, quale nello stato in cui trovasi, sarà passato al detto ricevitore ad oggetto di prendere nota dei permessi accordati, ed indi trasmetterlo immediatamente al Tesorierato, ad effetto di passarlo all'amministrazione generale.

5. Dopo il giorno 30 giugno dovendo essere in-

tieramente compiute le piantagioni, nè potendo aver scopo plausibile i piantinari che si lasciano in essere, s'ingiunge ai coltivatori l'obbligo di distruggere quelli, che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione saranno condannati alla penale di scudi 25 da ripartirsi secondo le solite regole. Saranno inoltre obbligati i coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle piantagioni degli anni antecedenti, mentre rinvenendosi siffatte riproduzioni, saranno considerate come coltivate in frode, ed incorreranno i contravventori nella suddetta penale di scudi 25.

6. Fintanto che le foglie prodotte dalla coltivazione non saranno in istato di portarsi al magazzeno di ritiro, dovranno dal coltivatore conservarsi nel locale approvato dal verificatore dell'amministrazione, percui ne sarà rilasciata bolletta dallo stesso verificatore, e quante volte dovessero per qualunque causa trasportarsi altrove, dovrà farsi annotare nella mentovata bolletta, che servirà di giustificazione nel trasporto, e nella ritenzione della foglia suddetta; qualora si trovassero trasporti di esse senza l'accompagno della bolletta, ovvero si rinvenissero in sito diverso da quello in essa descritto, dovranno ritenersi come trasportate, e traslocate per oggetto di contrabbando, e i coltivatori, ed i detentori saranno assoggettati alla relativa procedura.

7. Tutt'i coltivatori dovranno ben diseccare le fo-

glie, che raccoglieranno in modo, che non sieno soggette ad alcun pericolo, o sospetto di riscaldamento, altrimenti potranno essere rifiutate ed in questo caso bruciate a loro danno, ed interesse.

8. È proibito ai coltivatori d'intromettere, e mischiare nei mazzi delle foglie superiori quelle della qualità inferiore; In tal caso la foglia così mal preparata, e non ben assortita sarà periziata per l'infima qualità.

9. Giunto il tabacco allo stato di perfetto diseccamento, ed atto a riceversi, dovranno i coltivatori nel giorno, che verrà loro indicato dall'ispettore col mezzo del verificatore, recarlo tutto esclusivamente al magazzeno di ritiro, ove ciascun genere di foglia verrà classificata in tre qualità, cioè ottima, buona, e mediocre, e pesata alla presenza del coltivatore, cui dal detto ispettore si rilascierà ricevuta dichiarante la quantità, e qualità del tabacco consegnato.

Le foglie, che si giudicheranno non ricevibili per difetto contratto nelle concalde, o per altra causa, che le abbia rese inservibili, saranno immediatamente bruciate alla presenza del coltivatore, o di chi per esso le avrà recate al magazzeno.

10. Per eseguire con regolarità il ritiro, dovrà il medesimo farsi dal ricevitore coll'assistenza del perito dell'amministrazione generale, e di un altro perito per parte de'coltivatori, che da Monsignor Delegato di Frosinone verrà prescelto nella classe de'col-

tivatori di Ponte Corvo, e sarà compensato dai medesimi, onde procedere di concerto con quello dell'amministrazione alla classificazione del genere, al di lui peso, imballaggio, e spedizione, le di cui bollette saranno firmate anche dal perito de'coltivatori.

Le foglie saranno tenute nel magazzeno divise qualità per qualità, ond'essere in tal modo imballate, e trasmesse al luogo, che colla regia di Napoli verrà concertato per la consegna.

La classificazione, e peso, che verrà effettuato in Ponte Corvo dovrà risguardarsi in via provvisoria, e per rettificarsi dalla consecutiva perizia del peso che se ne farà dai ministri della suddetta regia di Napoli, quale determinerà definitivamente la somma dovuta ai coltivatori.

Sarà cura del Governo di fare affiggere in cancelleria uno stato delle quote di danaro appartenenti a ciascun coltivatore per prezzo delle foglie consegnate, e di farne seguire col mezzo del ricevitore più sollecitamente che sia possibile il pagamento.

11. Per compensare intanto l'integrità de'coltivatori si dispone, che a tutti quelli, dai quali verrà recato fedelmente al magazzeno di ritiro l'intiera quantità del genere raccolto, sarà presso il ricevimento di esso anticipata in conto del prezzo una somma corrispondente alla quarta parte del valore del genere desunto dall'estimo fattone nello stesso magazzeno: quelli poi, che si mostreranno infedeli coll'occultazione di una parte del prodotto, oltre

che non conseguiranno tale anticipazione, e saranno rimessi al tribunale unitamente al verbale di contravvenzione da redigersi sull'istante, per essere assoggettati alle pene comminate dalle leggi vigenti, verranno privati in appresso del diritto di fare la piantagione.

12. Si rammenta in tale incontro ad ogni particolare la proibizione di ritenere presso di se tabacco di qualunque qualità, e quantità che non sia della fabbrica della regìa di Napoli, per non incorrere nelle multe prescritte dal regolamento 16 marzo 1820. (a) La presente affissa, e pubblicata nel Principato di Ponte Corvo, e luoghi dipendenti obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 16 marzo 1831.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

(a) Regolamento 16 marzo 1820. Appendice N. 16.

(N. 19.) *Pubblicazione del permesso per la coltivazione de' tabacchi nel Ducato di Benevento, e delle norme, e discipline da regolarne l'esecuzione.*

5 maggio 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Ad effetto che la coltivazione de' tabacchi da farsi in quest'anno nel Ducato di Benevento venga eseguita colla debita regolarità, si rendono note le regole da osservarsi dai coltivatori, onde siano mantenute in regola le coltivazioni, restino garantiti gli onesti riproduttori, e rimangano impediti gli abusi de' dolosi speculatori in pregiudizio della privativa; a tal'effetto viene stabilito quanto siegue:

Art. 1. Tutti quelli, che vorranno piantare in quest'anno il tabacco nel territorio di Benevento, dovranno prima del giorno 30 aprile dare l'assegna o rivela nell'officio della Delegazione Apostolica, ove si riceveranno, o saranno inscritte ne' registri appositamente spediti dall'amministrazione generale de' sali e tabacchi le assegne di quegli aspiranti,

che si riconosceranno forniti degli occorrenti requisiti, e non si troveranno affetti di pregiudizj, o indizj di frode da esser'esclusi dalla piantagione. Dovrà nell'assegna dichiararsi distintamente la qualità, ed ubicazione del terreno, che vorrà porsi a coltura, come pure se intenda farsi il secondo raccolto a termini dell'art. 16 del regolamento 16 marzo 1820. Non verranno ammessi alla coltivazione coloro conosciuti colpevoli, o prevenuti in qualunque modo di contrabbando di tabacco, e non verrà accordata la coltivazione a quelli, che volessero eseguirla in terreno, che non sia di loro proprietà, o che non lo posseggono almeno mediante qualunque titolo legale, e rimanendo fisso quanto è stabilito ne'regolamenti in vigore in riguardo al quantitativo del tomolaggio da addirsi a questa coltura; a solo fine di agevolare l'industria dei più indigenti potrà tollerarsi, che una sola coltivazione si eseguisca da varj, purchè per parte di ognuno si coltivino almeno sei misure di terreno.

2. Ai concorrenti forniti de'predetti requisiti verrà distaccata la bolletta firmata da Monsignor Delegato, dal ricevitore, e dal rinconiro camerale, e sarà consegnata a ciascuno copia della presente notificazione, con istruzioni analoghe stampate, onde niuno ignori quel tanto, ch'è tenuto di fare. Chiunque si permettesse di eseguire la coltivazione senza aver prima ottenuto la sovraindicata bolletta si risguarderà fatta in frode, e come tale sarà distrutta,

ed il contravventore sarà condannato alla multa non minore di scudi otto pari a ducati dieci, e non maggiore di scudi ventiquattro pari a ducati trenta, secondo le circostanze, dipendentemente dal parere del giudice.

3. All'epoca dei 30 aprile cessando il tempo utile a dare le assegne, verrà formalmente chiuso nell'officio della Delegazione il registro, per rimettersi al Tesorierato, dopo che il ricevitore, ed il rincontro avranno presa la nota dei permessi che sono stati accordati.

4. Dopo il giorno 30 giugno dovendo essere intieramente compiute le piantagioni, nè potendo avere scopo plausibile i piantinari che si lasciano in essere, si aggiunge ai coltivatori l'obbligo di distruggere quelli, che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione saranno condannati alla penale di scudi quattro da ripartirsi secondo le solite regole. Saranno inoltre obbligati i coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle piantagioni degli anni antecedenti, mentre rinvenendosi siffatte riproduzioni, saranno considerate come coltivate in frode, ed incorreranno nella suddetta penale di scudi quattro.

5. Nelle verifiche si farà distinzione della foglia riccia, della foglia detta brasile, e così sarà separatamente addebitata.

6. È vietato il diseccamento della foglia riccia, con terra, e trovandosi sarà sottoposta a confisca,

ed il coltivatore in avvenire non potrà più coltivare foglia di questa qualità.

7. Durante la coltivazione si riserva l'amministrazione di far'eseguire dal rincontro camerale, e da altri suoi agenti tutte quelle ispezioni, che crederà occorrenti per verificare la coltivazione di ciascuno, e lo stato di esse, onde stabilire il debito di ognuno sul quantitativo pel prodotto, che dovrà recare al magazzeno.

8. I coltivatori dovranno prestarsi colla dovuta subordinazione alle operazioni degli agenti dell'amministrazione per quello riguarda verifica, ed altre ispezioni di loro istituto, e nel caso di qualunque benchè minima insubordinazione saranno puniti con un mese di carcere, salvo le maggiori pene, che potessero meritare, a seconda dei casi, avvertendosi, che si procederà sommariamente con prova privilegiata, e d'officio.

9. Dovranno i coltivatori firmare, o crocesegnare gli atti di verificazione, e di addebito delle foglie, ed in caso di renuenza per parte de'medesimi la sola firma dell'impiegato, e dei periti agrimensore ed agrario, come nominati da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Delegato saranno bastanti a costituirgli il debito.

10. Fintanto che le foglie prodotte dalla coltivazione non saranno in istato di portarsi al magazzeno di ritiro, dovranno dal rispettivo coltivatore conservarsi presso di se, ritirandone l'atto di verifica

per autorizzazione , e quante volte dovessero per qualunque causa trasportarle altrove, dovrà presentarsi dal rincontro per averne la bolletta di autorizzazione, che sarà l'unica giustificazione pel trasporto, mentre qualora si trovassero trasporti di esse senza l'accompagno della bolletta, ovvero in sito diverso da quello descritto nell'atto della verificazione dovranno ritenersi come trasportate, e traslocate per oggetto di contrabbando, e tanto i coltivatori, quanto i detentori saranno assoggettati alla confisca del genere, ed alla multa di scudi cinque.

11. In caso di sofferto furto in frode di tabacco sarà tenuto il coltivatore derubato di darne denuncia in termine di due giorni non solo al tribunale competente, ma ancora all'agente dell'amministrazione del circondario, avvertendosi, che corre l'obbligo al derubato stesso di giustificare il seguito furto coi mezzi di prove volute dalla legge, altrimenti sarà tenuto, come sottrattore del genere addebitatogli, e perciò soggetto alle corrispondenti pene.

12. In caso, che per esecuzione debbasi sequestrare tabacco, in luogo di essere trasportato alla depositeria sarà consegnato al ricevitore della privativa, il quale cautelando l'interesse della regalia in ordine al peso per il calo ec. ne rilascierà ricevuta al cursore a cautela del medesimo, verso la parte, ad istanza della quale ha avuto luogo l'esecuzione; avvertendosi, che il genere di regalia non potrà mai essere venduto all'asta pubblica, ma a prima aper-

tura del magazzeno di ritiro sarà periziato formalmente, ed il creditore colla ricevuta rilasciata dal ricevitore al cursore, e che gli verrà da esso esibita a sua esonerazione, potrà percepirne l'importo, che si sarebbe dato al coltivatore.

13. Tutt'i coltivatori dovranno ben diseccare le foglie che raccoglieranno, in modo che non sian soggette ad alcun pericolo di riscaldamento, altrimenti dovranno essere in questo caso bruciate a loro danno ed interesse.

14. Si rammenta ai coltivatori di non intromettere, e mischiare nei mazzi delle foglie superiori, quelle della qualità inferiore, poichè in tal caso si perizieranno per infima qualità.

15. Giunto il tabacco nello stato di perfetto diseccamento, ed atto a riceversi, dovranno i coltivatori nel giorno che verrà loro indicato dal ricevitore, e dal rincontro, recarlo tutto esclusivamente al magazzeno di ritiro, ove coll'assistenza de'periti indicati nel susseguente articolo, verrà ciascun genere di foglia classificata per prima, seconda, e terza sorte, e così pagata ai prezzi corrispondenti, cioè se di prima sorte ducati dieci, se di seconda ducati sette, se finalmente di terza ducati quattro per ogni cantajo, senz'altra rilevazione, eccetto che del calo per ogni cantajo rotoli sei, se si consegna nel mese di settembre, di cinque, se in ottobre, di quattro, se in novembre, di tre, se in dicembre, giusta l'articolo 18 dell'anzidetto regolamento del 16 mar-

zo 1820; le foglie poi, che si giudicheranno irricevibili, che saranno quelle riconosciute dai periti affatto inservibili, verranno immediatamente bruciate in presenza del coltivatore, o di chi per esso le avrà recate al magazzeno.

16. Per eseguire con regolarità il ritiro, dovrà il medesimo farsi dal ricevitore, e rincontro, coll'assistenza del perito dell'amministrazione generale, e di altro perito per parte de'coltivatori, che verrà scelto da Monsignor Delegato nella classe de'coltivatori medesimi, onde procedere di concerto con quello dell'amministrazione alla classificazione del genere, al di lui peso, ed alla definizione delle questioni che potessero insorgere fra i riproduttori, ed il ricevitore. Le foglie saranno tenute nel magazzeno, divise qualità per qualità, ond'essere in tal modo imballate, e trasmesse alla Real fabbrica di Napoli per la consegna.

17. Mentre il Governo per compensare l'integrità dei coltivatori, che con esattezza osserveranno le succennate regole, e le altre che nel tratto avvenire pel maggior perfezionamento di tale industria si crederà opportuno di prescrivere, si addossa il peso di anticipare una parte del pagamento nell'atto della consegna, e sollecitare possibilmente il pagamento del prezzo residuale ai riproduttori subordinati, ed onesti, gli altri che si mostreranno poco subordinati alle discipline prescritte, ed infedeli coll'occultazione di una parte del prodotto, oltrecchè non conseguiranno l'anticipazione, e favore sa-

ranno rimessi al tribunale assessoriale unitamente al verbale da redigersi nel momento, per essere irremisibilmente assoggettati alla perdita del genere consegnato, ed inoltre alla multa di scudi cinque, o a venti giorni di carcere in caso di conosciuta inabilitazione al pagamento.

18. Si proibisce espressamente a quei che non sono coltivatori approvati, di ritenere qualunque qualità, e quantità di foglia sotto la irremisibil pena di scudi cinque di multa da estendersi fino a scudi trenta secondo le circostanze, che potranno aver luogo, avendo riguardo principalmente alla quantità del genere che si ritiene, alla qualità della persona, ed all'uso, nel qual caso, se sarà riconosciuto, che il detentore fosse fabbricatore de'tabacchi da naso, e da fumo, sarà soggetto alle pene prescritte nell'art. 20 dell'accennato regolamento delli 16 marzo 1820, quale oltre la perdita del genere importa la multa non minore di scudi cinquanta, e non maggiore di dugento, ed a tutte le spese, ed in caso d'impotenza al pagamento, ogni scudo sarà escomputato con quattro giorni di carcere.

La presente affissa, e pubblicata nei soliti luoghi obbligherà ciascuno come se fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 5 maggio 1831.

M. MATTEI Tesoriere generale.
F. Gasparri Commissario gen. della R. C. A.

(N. 20.) *Disposizioni risguardanti la celebrazione della fiera franca nella città di Senigallia.*

7 maggio 1831.

NOTIFICAZIONE

mario mattei Prelato Domestico, della santita' di nostro signore, e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI si è degnata nella sua somma clemenza di concedere anche in quest'anno alla città di Senigallia la celebrazione della solita fiera; quindi è che colle facoltà attribuiteci da Sua Beatitudine notifichiamo le seguenti disposizioni.

Art. 1. A termini delle prescrizioni ordinate dalla sa. me. di Pio VII. sulla invariabile durata della fiera con motu-proprio de'22 luglio 1818 (*a*), la fiera avrà principio nel giorno 20 del prossimo futuro luglio, e durerà soli venti giorni, cioè fino alla mezza notte degli 8 agosto successivo ultimo giorno di fiera, compreso il tempo dell'imballaggio, senza proroga alcuna.

(*a*) Motu proprio 22 luglio 1818. Appendice N. 17.

2. Pel buon ordine, ed a maggior comodo del commercio, resteranno aperte in Senigallia ne' tre giorni consecutivi 9, 10, e 11 agosto le dogane di porta Colonna, e porta Cappuccina per l'unico oggetto delle spedizioni di quelle merci, che si trovassero tuttora nei rispettivi magazzeni sotto la sorveglianza della finanza. Resta però vietato in detti tre giorni tanto la vendita, quanto la più piccola sdoganazione di esse.

3. Durante la predetta fiera tutt' i negozianti, che saranno per accorrervi, godranno di quei vantaggi, privilegj, e franchigie, de' quali i medesimi, non che gli abitanti della città stessa di Senigallia, hanno goduto negli anni precedenti in conformità dell'editto dell' Emo Ruffo de' 26 febbrajo 1787 (*a*), del quale si richiama la piena osservanza in tutto ciò, che non si oppone alle presenti disposizioni.

4. Sarà anche in Senigallia, durante il tempo della franchigia, pienamente osservato quanto rimase prescritto dalla notificazione del predecessore nostro dei 22 febbrajo 1825 (*b*), e dall'art. 6 dell'editto di Segreterìa di Stato dei 4 dicembre 1826 (*c*) rispetto alla dichiarazione de' generi di privativa e relative discipline, essendo assolutamente vietata,

---

(*a*) Editto 26 febbrajo 1787. Appendice N. 18.

(*b*) Notificazione 22 febbrajo 1825. Appendice N. 19.

(*c*) Estratto dell'articolo 6 dell'editto di Segreterìa di Stato dei 4 dicembre 1826. Appendice N. 20.

senza superiore permesso, l'introduzione de'sali, tabacchi, allume, vetriolo, carte da giuoco. Le sole lastre di vetro di piccola dimensione potranno esserv' introdotte, previo però il vincolo dell'assegna, in causa del divieto d' introduzione, e sotto lo stesso vincolo dell'assegna potranno esserv' introdotti anche i generi cereali compresi nel divieto d' introduzione.

5. A maggior vantaggio del commercio resta abolita anche in quest'anno qualunque propina, che tanto nel decorso dell'anno, quanto nel tempo di franchigia si esigeva dagl' impiegati doganali, e dalla forza armata di finanza a titolo di licenza d'imbarco, e sbarco, dovendo soltanto pagarsi baj. uno per il taglio della medesima. Rimane, durante il tempo della franchigia, egualmente soppressa qualunque altra propina, che da prima si conseguiva da dett' impiegati, e forza armata, tanto a titolo d'assistenza, quanto sotto qualunque altro aspetto, eccettuata la consueta tassa de'bolli da passo di provento camerale.

6. Per rendere poi più spedite le operazioni doganali della fiera si esentano dall'obbligo della dichiarazione tutte le merci non suscettibili di bollo e tutte le piccole sdoganazioni, tanto per introduzione, quanto per estrazione di qualunque genere esse siano, purchè per altro il genere, o più generi riuniti insieme, e compresi nell'unica bolletta da spedirsi a ciascun proprietario, non eccedano il

dazio di scudi dieci; Siccome ancora per meglio provvedere al comodo de'particolari di breve trattenimento nella fiera, rimarrà aperta la dogana dell'ampliazione anche nelle ore pomeridiane per i daziati delle merci da bollo ad uso soltanto de'particolari, e verranno eseguiti i daziati de'generi non soggetti a bollo nelle due dogane presso le porte Colonna, e Cappuccina fino alle libre 100, escluse però per qualunque quantità le droghe medicinali, le mercerie, ed altri generi consimili.

7. Nelle dogane di fiera si osserveranno tutte le vigenti leggi, e discipline daziarie, che sono in attività in tutto il rimanente delle dogane dello Stato, e segnatamente la nuova tariffa doganale già pubblicata con editto dei 28 aprile 1830 (*a*) colle modificazioni pubblicate con notificazione dei 16 febbrajo del corrente anno.

8. Attesa la franchigia, di cui godrà la città di Senigallia durante la fiera, essendo secondo la nuova vigente tariffa sottoposti a dazio d'estrazione, o a diritto di registro tutt'i generi grezzi e prodotti nostrali, dovranno questi sottoporsi nell'ingresso delle porte di detta città al pagamento de'dazj d'estrazione, o al diritto di registro prescritto nella nuo-

(*a*) Si crede inutile riportare nell'Appendice questa voluminosa tariffa, sapendosi esserne già provveduti tutti gli officj, e le persone cui possa appartenere.

va tariffa, ed a quest'effetto nel detto ingresso saranno scortati alla dogana che sarà a ciò destinata, ed ivi i proprietarj, o soddisferanno li detti dazj o diritto di registro, o lascieranno un deposito equivalente, o presteranno una idonea cauzione per l'importo dei medesimi, salvo il rimborso, o lo svincolo della sicurtà per le quantità de'medesimi generi non venduti in fiera, che volessero riintrodursi nello Stato, o trattenersi in Senigallia dopo la franchigia, ne'quali casi dovrà farsi l'effettiva verificazione de'generi dalla dogana.

9. La stessa disposizione è applicabile ai generi grezzi e prodotti nostrali esistenti in Senigallia anteriormente alla franchigia. Questi però dovranno essere dichiarati nelle regole alla dogana ne'15 giorni precedenti la fiera. I generi non dichiarati cadranno in confisca.

10. Le merci e prodotti nazionali destinati alla fiera dovranno nel trasporto essere accompagnati da regolare bolletta doganale di circolazione vincolata a discarico, da rilasciarsi dalle dogane di fiera. Se le dette merci, e prodotti partiranno da luogo, ove non sia dogana, saranno scortate da certificato della comune, o del parroco, indicante la qualità e quantità delle merci, la provenienza di esse, lo stradale che sono tenute a percorrere, e l'obbligo al conduttore di cambiare lo stesso certificato con bolletta di circolazione della prima dogana, che incontrerà nel viaggio.

11. I proprietarj dei generi grezzi, e prodotti nostrali, che si trasportano in fiera per la via di mare dovranno munirsi nella dogana del luogo, da cui partono, della bolletta di circolazione vincolata a discarico come sopra, adempiere gli obblighi in essa enunciati, e nel loro ingresso in Senigallia presentarsi alla dogana per farne eseguire la verificazione, assoggettandosi a tutte le regole espresse nell'articolo 8.

12. Le manifatture nostrali, che per la via di terra si volessero introdurre nella fiera, ed essere per tali riconosciute, dovranno essere munite del certificato del segretario della comunità, d'onde la manifattura proviene, e dovranno dalle porte della città di Senigallia essere accompagnate direttamente alla dogana del porto, se giungono in tempo anteriore al principio della franchigia, e nel corso della franchigia dovranno essere accompagnate al l'officio delle assegne, ove, rincontrata la legittimità della provenienza, saranno prese in assegna, affinchè possano le medesime godere della libera rintroduzione nello Stato. Le manifatture nostrali poi suscettibili di bollo dovranno inoltre essere munite del bollo doganale di nazionalità, o in deficienza di questo, del bollo comunitativo, ovvero del bollo della rispettiva fabbrica. Trovandosi mancanti degli enunciati contrassegni saranno le dette manifatture considerate com'estere, e andranno soggette ai relativi effetti penali.

13. Potranno egualmente trasportarsi per mare in Senigallia le manifatture nostrali soggette a bollo, purchè venga esattamente adempiuto quanto è prescritto nell'articolo 9 dell'editto del primo aprile 1818 (*a*) ed a condizione, che all'arrivo in Senigallia siano presentate alla dogana le bollette di circolazione vincolate a discarico, insieme ai colli in esse descritti per l'esecuzione dell'assegna.

14. Volendosi altresì favorire particolarmente, a riguardo della città di Senigallia, i ricevitori delle merci, che vengono dirette in detta città antecedentemente alla fiera, e destinate per essa, si permette che questi ricevitori, qualora non vogliano servirsi dei magazzeni della dogana, possano racchiudere le loro merci nei magazzeni particolari, previa l'ispezione da farsi dagl' impiegati doganali, onde riconoscere, che questi magazzeni siano ben sicuri, e non abbiano altro eccesso, se non quello della porta, che dovrà esser chiusa a doppia diversa serratura, e chiave, una delle quali sarà tenuta dal regolatore della dogana, e l'altra dal proprietario delle merci, o suo agente. Le merci che si vorranno dai commercianti esteri ritenere in Senigallia dopo la fiera dovranno essere depositate soltanto nei magazzeni della dogana, registrate prima

---

(*a*) Estratto dell'articolo 9 dell'editto 1 aprile 1818. Appendice N. 21.

del termine della fiera stessa nel libro di portata, che si conserva nella dogana di Senigallia, ed andranno, terminata la medesima fiera, soggette a tutte le leggi doganali, come generi introdotti fuori del tempo della fiera stessa. In caso di contravvenzione all'enunciate disposizioni le merci cadranno *in commissum* come fraudolentemente o introdotte prima della fiera, o ritenute dopo la medesima. Per usare poi una maggior considerazione in favore del commercio saranno esenti dal pagamento del diritto del magazzenaggio quelle merci di rimanenza di fiera, che verranno estratte dalla dogana entro il termine di due mesi dopo spirata la fiera, cioè a tutto il giorno 7 ottobre prossimo; decorso il qual termine tutte le merci restate in dogana anderanno soggette al diritto di magazzenaggio da computarsi dal giorno 8 ottobre.

15. Per ulteriore condiscendenza poi, verrà permesso ai proprietarj, e loro agenti di avere in loro potere le rispettive merci cinque giorni avanti la franchigia, e precisamente dal giorno 15 luglio, ad effetto soltanto che i medesimi possano situarle, o disporle ne'loro fondachi senza poterne però effettuare contratti di vendita, o sdoganazione sino al giorno 20 del mese medesimo in cui comincia la franchigia.

16. Si dichiara, che i negozianti domiciliati in Senigallia possessori di generi esteri non soggetti a bollo di gia sdaziati dovranno, dieci giorni prima

che cominci la fiera, denunciare in dogana la quantità, e specie de'generi suddetti, da verificarsi dagl'impiegati della dogana nella quantità, e qualità tanto prima della fiera, quanto terminata la medesima. Mancando di dare detta denuncia, tutt'i detti generi, che si troveranno presso loro dopo la fiera, cadranno in confisca, ed il prodotto sarà ripartito a norma delle leggi. La perquisizione sarà effettuata dagl'impiegati della dogana dopo la fiera anche nei fondachi de'negozianti, che non avessero prima della medesima denunciato per mancanza reale di generi esteri allora presso di essi esistenti; e sarà eseguita ancora in qualunque altro luogo della città, in cui si avesse fondato sospetto di essersi occultate merci estere non nella quantità corrispondente ad una limitata provvista pel consumo dell'acquirente, ma in quantità superiore al presuntivo consumo del medesimo, e perciò tale da supporsi destinata a farne commercio. Un tal beneficio di assegna essendo stato accordato, per giusti riflessi ai soli negozianti domiciliati in Senigallia, viene per conseguenza vietato a tutti gl'impiegati delle altre dogane di rilasciare bolletta di circolazione diretta alle dogane della fiera franca in detta città per generi esteri già sdaziati non suscettibili di bollo.

17. Dovendo poi li sopraddetti regolamenti essere in oggi del tutto analoghi alle disposizioni, che vengono prescritte nel predetto editto del primo apri-

le 1818 si rende necessario di dichiarare, che quei negozianti domiciliati in Senigallia, oltre l'assegna che debbono dare alla dogana dieci giorni avanti il principio della fiera di tutte le merci sdaziate non suscettibili di bollo, sono tenuti indicare nell'assegna stessa anche quelle che possederanno bollate con qualunque sorta di bollo inclusivamente alle nazionali.

18. Ogni fabbricatore, o detentore di manifatture nostrali suscettibili di bollo domiciliato in Senigallia sarà tenuto di far munire di bollo dalla dogana prima del giorno dieci luglio prossimo quelle tra le predette manifatture, che non ne fossero fornite, affinchè possano godere del beneficio di nazionalità.

19. Resta esentato il commercio dal pagamento del dazio di transito per tutte quelle merci, che per via di terra vengono introdotte nello Stato per essere trasportate alla fiera di Senigallia, fermo rimanendo però l'adempimento di tutte le leggi, e discipline doganali, per lo che nell'introduzione delle merci destinate per questa fiera dovranno i proprietarj, e conduttori munirsi all'ingresso dello Stato nella dogana di frontiera di una bolletta di transito esente dal diritto relativo a destino della fiera di Senigallia, la quale sarà loro rilasciata dagl'impiegati doganali premesse le consuete regole, ed eseguito il deposito, o prestazione d'idonea sicurtà per sicurezza del dazio.

20. Ad oggetto di usare al commercio le possibili agevolezze si esenta dall'obbligo di dare la dichiarazione per tutte quelle merci, che dopo la fiera, o durante la medesima vorranno spedirsi per transito, o per accompagno ad altre dogane. Conseguentemente non avrà luogo nelle bollette relative la descrizione delle merci in dettaglio, ma soltanto l'indicazione in genere delle medesime. Vengono bensì confermate in tutta l'estensione le vigenti leggi, e discipline doganali relativamente alla dichiarazione in dettaglio delle merci destinate alla sdoganazione nelle dogane della fiera di Senigallia, salva l'eccezione contemplata all'articolo 6.

21. Essendo già stata abolita anche in Senigallia la pesa coattiva delle contrattazioni, siccome fu disposto, ed annunciato dall'Emo Sig. Cardinal Camerlengo con apposita notificazione dei 21 maggio 1825 (*a*), rimarrà perciò il commercio esonerato da questo vincolo; i negozianti però che per sicurezza delle loro contrattazioni vorranno valersi d'una pesa pubblica potranno profittare dell'officio di pesa spontanea, che verrà conservato in Senigallia durante la fiera nel modo pratticatosi nei precedenti anni, e sotto le norme, che sono prescritte nella succitata notificazione.

22. Resta anche in quest'anno confermato a fa-

(*a*) Notificazione 21 maggio 1825. Appendice N. 22.

vore de'soli religiosi mendicanti l'abbono di tre paoli a testa da conseguirsi, previa l'esibita del certificato del rispettivo capo della religiosa famiglia, sull'importare del dazio per la provvista in detta fiera de'soli salumi, e droghe, escluso per modo di regola ogn'altro articolo qualunque contemplato nella tariffa daziaria.

23. Si concede anche in quest'anno ai contadini, ed altri poveri abitanti di Senigallia, e suo contado il permesso di provvedersi nella fiera senz'alcun pagamento di dazio delle piccole quantità de'seguenti commestibili cioè salacche, tonnina, sardelle, baccalari, ed aringhe, purchè le dette quantità non superino per ciascheduno degli enunciati commestibili il valore di scudi tre. Restano però prevenuti gl'individui i quali vorranno profittare di questa concessione, che dovranno presentarsi alla dogana muniti del certificato del Gonfaloniere di Senigallia da rilasciarsi *gratis* a tutt'i capi di famiglia della classe indigente, e de'contadini di Senigallia, e suo contado, giacchè soltanto presso l'esibizione del medesimo certificato sarà concessa, previo lo stacco della bolletta d'introduzione, l'esenzione del dazio per le quantità sopra enunciate.

24. Essendo tutt'ora in pieno vigore la privativa fabbricazione delle spille ad uso di Francia, introdotta fin sotto il Pontificato della sa. me. d'Innocenzo XIII, e con ordine del di lui successore Benedetto XIII stabilita nella città di Urbino, resta

perciò proibita l'introduzione delle spille estere nello Stato Pontificio, anche col mezzo delle dogane di fiera durante la franchigia, conforme già resta vietato in tutte le altre dogane dello Stato, e ciò a tenore ancora di quanto trovasi espresso nell'editto pubblicato dal nostro antecessore li 28 giugno 1814 (*a*).

25. In seguito dei concerti presi con sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinal Camerlengo di S. Chiesa si è riconosciuto conveniente, che per un maggior comodo del pubblico, e per sicurezza del commercio, durante la franchigia della fiera di Senigallia, siavi permanente un officio di bollo per le manifatture d'oro, e d'argento, affinchè chiunque voglia cautelarsi nell'acquisto, e vendita di dette manifatture possa farle verificarle, e bollare; e perchè i trafficanti, e manifatturieri di metalli preziosi possano con maggior comodo uniformarsi alle disposizioni ordinate dal predetto Eminentissimo Camerlengo, e colle quali viene espressamente ingiunto, che tutt'i lavori d'oro, e d'argento provenienti dall'estero debbano essere considerati del pari agli altri lavori fabbricati nello Stato Pontificio, e come tali soggetti alla verificazione, ed a tutte le disposizioni, e pene comminate in caso di contravvenzioni, a quest'effetto la lo-

(*a*) Editto 28 giugno 1814. Appendice N. 23.

data Eminenza Sua Reverendissima andrà a dare gli ordini opportuni, affinchè, durante il periodo della citata fiera, l'officio del bollo di Jesi da esso Porporato dipendente venga trasferito nella città di Senigallia. In conseguenza di queste disposizioni chiunque vorrà introdurre dalla fiera franca di Senigallia nell'interno dello Stato Pontificio manifatture d'oro, o d'argento; ovvero ritener queste nella città stessa di Senigallia, spirato il termine della fiera, sarà obbligato di farle verificare, e bollare all'officio a tal'uopo ivi esistente, mentre senza il bollo suddetto non ne verrà permesso dalla dogana lo sdazio, e ne resterà perciò vietata l'introduzione nell'interno dello Stato, ed egualmente la ritenzione in Senigallia cessata la fiera.

26. A tenore poi di quanto trovasi prescritto all'articolo 1 della nostra notificazione dei 30 dicembre 1829 (*a*) sulle visite personali, dovranno queste aver luogo anche in Senigallia durante il periodo della fiera, ed anche dopo la medesima per quello spazio di tempo, che si crederà necessario a forma in tutto e per tutto della notificazione suddetta, e dei successivi regolamenti disciplinari da noi emanati sull'oggetto.

Affinchè quanto si contiene nella presente notificazione pervenga subito a notizia di tutti, ordi-

(*a*) Notificazione 30 dicembre 1829. Appendice N. 24.

niamo, che la medesima venga non solo pubblicata, ed affissa nei siti soliti di questa capitale, ma ancora in tutte le altre città, e luoghi principali dello Stato ecclesiastico, e particolarmente in quelli situati lungo i due littorali dell'adriatico, e del mediterraneo, e tal'affissione avrà forza di personale intimazione fatta a ciascuno.

Data in Roma dalla nostra residenza questo dì 7 maggio 1831.

MARIO MATTEI Tesoriere, e Direttore generale delle dogane, e de'dazj di consumo.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

(N. 21.) *Disposizioni risguardanti la circolazione del ferro semi-grezzo introdotto, e daziato nelle provincie dell'Adriatico.*

28 GIUGNO 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Il provvedimento adottato con nostra notificazione del 16 febbrajo prossimo passato di applicare una

diversa misura di dazio all' introduzione del ferro semi-grezzo nelle provincie dell'Adriatico da quella stabilita per simile introduzione nelle altre del Mediterraneo a riguardo della diversa condizione in che trovansi le ferriere in esse provincie , raggiunger non potrebbe il suo scopo , qualora non venisse impedito , che fosse trasportato al di quà il ferro daziato al di là degli Appennini ; quindi è che previo l'espresso oracolo di Sua Santità coll'autorità del nostro officio di Tesoriere generale ordiniamo quanto appresso.

Art. 1. Il ferro semi-grezzo introdotto, e daziato nelle provincie dell'Adriatico non potrà oltrepassare la linea del *ponte della Scheggia* sulla strada del Furlo, e della *terra di Colfiorito* sulla strada delle Marche.

2. Tutte quelle partite di ferro semi-grezzo, che dal giorno 4 luglio prossimo in avvenire si trovassero sui diversi stradali, procedenti dall' indicata linea degli Appennini, si considereranno come introdotte in frode , e dovrà il proprietario , e il conduttore soggiacere alle pene comminate dalle vigenti leggi sul contrabbando.

3. In seguito di tali disposizioni rimane puranche proibito il trasporto per la via di mare alle provincie del Mediterraneo del ferro semi-grezzo daziato nelle provincie dell'Adriatico, al qual'effetto è vietato a tutte le Dogane poste al di là degli Appennini di rilasciare bollette di circolazione per ferro semi-grezzo ivi daziato.

Tutti gl'impiegati, e guardie addetti all'amministrazione delle dogane sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente, la quale pubblicata, ed affissa nei consueti luoghi, si avrà come a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla solita nostra residenza di Monte Citorio li 28 giugno 1831.

M. MATTEI Tesoriere generale.
Fabrizio Gasparri Commissario generale della R. C. A.

(N. 22.) *Attivazione di un officio di pesa volontaria nella dominante.*

10 settembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, *e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.*

Fra le altre benefiche disposizioni, che la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. ci ordinò con l'espresso oracolo della Sua viva voce di pubblicare mediante la notificazione del 16 pre-

corso febbrajo, volle ancora, che si dichiarasse fin da quel giorno abolita in tutto lo Stato Pontificio la così detta tassa del peso del popolo romano, e ciò al plausibile oggetto di rendere più libere, e spedite le commerciali operazioni, e di esonerare il pubblico dal corrispondere un coattivo emolumento.

Ha però rilevato Sua Santità, che se per l'una parte era espediente di togliere la tassa anzidetta, è utile per l'altra di attivare nella capitale una pesa spontanea, come si prattica nella città di Ancona, di Civitavecchia, e di Senigallia in tempo di fiera, onde in ogni caso di dubbio, e per sicura garanzia delle contrattazioni di compra e vendita, di permuta, e simili, che avvengono tra sudditi Pontificj, o tra statisti ed esteri, vi sia un pubblico officio, presso il quale possa a richiesta dei commercianti, o particolari legalmente verificarsi il peso delle merci cadute in esse contrattazioni. Ci ha quindi prescritto, in seguito anche di alcune istanze promosse sull'oggetto, di far noto quanto appresso.

Dal giorno 15 corrente mese verrà attivato in Roma un officio di pesa volontaria, che di spettanza del Magistrato Romano, sarà provvisoriamente amministrato dalla R. C. A.

Il medesimo a maggiore comodo del pubblico si eserciterà in due distinti locali, l'uno cioè nelle vicinanze della dogana alla Ripa-grande, e l'altro in quelle della dogana di terra.

In amendue i locali esisterà apposito ministero

per prestarsi alla pesa legale, sempre a richiesta di chi crederà profittarne, e tale pesa potrà effettuarsi o nei locali stessi, o nei magazzeni dei negozianti, o al domicilio.

Dovrà corrispondersi ai pesatori per la loro opera un discreto emolumento o mercede, giusta le norme stabilite nella sottoposta tariffa.

L'enunciato emolumento si pagherà all'atto della pesa di ciascun articolo da chi avrà invitato, o fatto invitare il pesatore.

Eseguita la pesa, si rilascierà dal pesatore medesimo una bolletta, o certificato estratto dal registro di officio da poter valere per tutti gli effetti di ragione.

Rimane proibito al ministero di dimandare propine, o regalie, oltre la mercede stabilita nella predetta tariffa.

La presente pubblicata, ed affissa ne' consueti luoghi della città avrà la sua piena esecuzione, come se fosse stata ad ognuno personalmente intimata.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 10 settembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere, e Direttore generale delle dogane, e dazj di consumo.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

TARIFFA

Se la pesa seguirà nei locali a ciò destinati, o in prossimità dei medesimi si esigerà sulla pesa di ciascun articolo,

Un bajocco e mezzo per ogni cento libre sopra qualunque peso lordo non maggiore di libre duemila.

Un bajocco per ogni cento libre sopra qualunque peso lordo superiore alle libre duemila fino alle ventimila.

Un mezzo bajocco per ogni cento libre sopra qualunque peso lordo eccedente le libre ventimila fino a qualsiasi quantità.

Se la pesa sarà richiesta ed eseguita in distanza dai suddetti locali, oltre la mercede al saggio quì sopra espresso, si corrisponderà al pesatore dal contribuente un emolumento di *bajocchi venti* per ciascun accesso.

(N. 23.) *Temporanea esenzione del dazio di estrazione sulle legna da ardere, e sui carboni impostati lungo la spiaggia del Mediterraneo.*

27 settembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della santita' di nostro signore, e Sua R. C. A. Tesoriere, e Direttore generale delle dogane.

Intenta sempre la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. a favorire, e proteggere la classe dei commercianti, e dei possidenti dello Stato, e principalmente quelli, ne' quali concorrono circostanze meritevoli di speciale riguardo, si è benignamente degnata di annuire alle dimande dei proprietarj, e conduttori dei boschi presso la spiaggia del Mediterraneo, con accordare, che dal primo del prossimo mese di ottobre, e fino a nuove disposizioni, tanto la legna da ardere, quanto i carboni i quali saranno impostati, e spediti all'estero lungo l'anzidetta spiaggia del Mediterraneo, debbano andare esenti dal dazio di estrazione, di cui sono rispettivamente tassati nella vigente tariffa.

Inerentemente ai Sovrani voleri rendiamo nota questa benefica provvidenza in virtù della presente,

che pubblicata, ed affissa ne' consueti luoghi avrà la sua piena esecuzione.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 27 settembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere, e Direttore generale delle dogane.

F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

(N. 24.) *Prefissione di termine al ritiro delle merci depositate nella dogana di Ripagrande, e modificazione al diritto di magazzenaggio.*

5 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della santità di nostro signore, e Sua R. C. A. Tesoriere, e Direttore generale delle dogane.

Essendosi verificato, che il magazzeno della dogana di Ripagrande, nonostante la sua ampiezza, rigurgita di merci, e per la lunga giacenza di quelle, che vi si trovano depositate, e per la moltiplicità delle altre, che giornalmente vi sopraggiungono,

si è riconosciuto necessario di prendere un idoneo provvedimento all'oggetto di rimuovere il ristagno, e i disguidi ch'effettivamente derivano, e che derivar potrebbero maggiori alle operazioni commerciali, non che all'oggetto di dare un impulso pel più pronto ritiro delle merci medesime.

Quindi è, che in virtù del nostro officio, e delle facoltà superiormente impartiteci, ed inteso il parere della camera di commercio di Roma, specialmente interpellata in proposito, ordiniamo:

Art. 1. Tutte le merci che sono giacenti nel riferito magazzeno della dogana di Ripagrande, o che vi fossero depositate fino al giorno 7 andante inclusivamente, ovvero che fossero state rassegnate alla dogana di Fiumicino a tutto il giorno medesimo, saranno trattate a norma delle istruzioni di già date al regolatore della predetta dogana con foglio ostensibile da noi sott'oggi firmato.

2. Quelle merci poi, che dal successivo giorno 8 saranno dichiarate nella prefata dogana di Fiumicino, e quindi discaricate nella stessa dogana di Ripagrande, dovranno sino a nuove disposizioni essere assoggettate al diritto di magazzenaggio all'antica ragione di un quattrino per ogni cento libre.

3. Il prenunciato diritto incomincerà a decorrere dal giorno dell'ingresso delle merci in dogana, siccome veniva pratticato anteriormente alla nostra notificazione dei 28 aprile 1830 (*a*).

(*a*) Notificazione 28 aprile 1830. Appendice N. 25.

4. Saranno esenti dallo stesso diritto quelle sole merci, le quali verranno daziate e levate dalla dogana entro il termine di giorni quindici computabili dal giorno dell' ingresso.

La presente pubblicata ed affissa ne' consueti luoghi avrà la sua piena esecuzione, come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 5 novembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere, e Direttore generale delle dogane, e dazj di consumo.
B. Perfetti pro-Commissario generale della R. C. A.

(N. 25.) *Disposizioni concernenti la sistemazione del banco di pescheria.*

7 dicembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico, della Santità di Nostro Signore, e Sua R. C. A. Tesoriere, e Direttore generale delle dogane.

Essendosi per la lunga esperienza riconosciuta l'utilità del banco di pescheria, la di cui antichis-

sima istituzione consigliata dalla necessità, e dal ben pubblico, giustificata da notabili suoi vantaggj, e dalla repressione de' disordini, che in addietro esistevano in questo ramo di amministrazione, è stata in seguito ognor più autenticata dall'uso, e dall'osservanza sempre costante, e pacifica di qualche secolo, la Santità di Nostro Signore sempre intenta ad animare, e proteggere gli utili stabilimenti, ha voluto anche sul banco di pescheria estendere le provvide sue cure. Facendosi quindi carico al tempo stesso nella somma Sua clemenza di alcune istanze umiliate a nome di taluni dei proprietarj del pesce, per l'effetto di veder rimossa dal banco suddetto la pretesa coattiva del di lui esercizio, e presso il più maturo, e ponderato esame dell'oggetto, è venuta nella determinazione di emanare alcune provvidenze modificative dell'attual sistema del ripetuto banco, per le quali, considerata la cosa, siccome ella è, nell'aspetto di un beneficio, sia in facoltà di ognuno che si applica alla negoziazione del pesce, il profittarne, o rinunciarvi, secondo le viste particolari del proprio interesse.

Ci ha quindi espressamente autorizzato a pubblicare quanto appresso:

Art. 1. L'esercizio del banco di pescheria rimane conservato privativamente, e in favore del Governo, e continuerà a risiedere presso l'amministrazione condotta per conto di Camera, e presso chiunque altro fosse in rappresentanza del Governo medesimo

sotto qualsivoglia titolo, destinato a presiedere all'azienda della pescheria.

2. Si proseguirà quindi ad esigere in correspettività dell'esercizio anzidetto, il premio del due e mezzo per cento dai proprietarj, e personali, per tutti coloro che richieggono, ed ottengono di esser messi al godimento del *fido*.

3. Rispetto a quelli che non godono di tale beneficio, e che nell'atto della compra seguita al pubblico incanto, sborseranno contestualmente l'ammontare del prezzo del genere acquistato, fatte sullo stesso prezzo le ritenzioni del dazio in favore del Governo, e le altre consuete e di regola, non avrà più luogo la enunciata percezione del due e mezzo per cento, e si rilascierà in mano dell'acquirente la bolletta figlia comprovante il saldo.

4. Per gli altri infine, i quali non essendo dall'amministrazione ammessi al godimento del *fido*, verranno garantiti da personali, previa di loro dichiarazione da farsi settimanalmente in iscritto, tanto per il pagamento del dazio correspettivo al valore del pesce, e degli altri consueti pesi a carico dei proprietarj, quanto per il pagamento del prezzo, non si farà luogo alla percezione del due e mezzo per cento, ma rimarrà in tal caso a pieno ed esclusivo carico dei personali medesimi, ogni responsabilità per l'esigenza dell'uno, e dell'altro, senza che l'amministrazione debba punto immischiarsi, o assumere veruna ingerenza su tale particola-

re. Saranno bensì tenuti i suddetti padronali a soddisfare in giornata l'importo del dazio, e degli altri pesi come sopra, altrimenti si procederà contro di loro coi consueti mezzi fiscali a tenore dei regolamenti in corso, e verranno altresì inabilitati ad accordar *fidi* per loro conto fino a che non abbiano posto in perfetto pareggio coll'amministrazione, la partita del dazio suddetto.

5. Le presenti disposizioni incominceranno ad aver'effetto dal giorno 11 del corrente mese. Con queste, non rimangono punto alterate tutte le prescrizioni contenute nei bandi generali, regolamenti, ed altro relativo all'azienda di pescheria, in tutto ciò, che non ha rapportò colla presente notificazione.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle disposizioni medesime, le quali pubblicate, ed affisse nei consueti luoghi si avranno come se fossero personalmente intimate.

Data dalla nostra residenza li 7 dicembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere, e Direttore generale delle dogane, e dazj di consumo.

B. Perfetti pro-Commissario generale della R. C. A.

* (N. 26.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso della coltivazione de' tabacchi in alcuni designati territorj dello Stato, e sono richiamate all'osservanza le norme, e discipline prescritte dalle leggi, e dai regolamenti vigenti per la repressione de' contrabbandi in tutto e per tutto, a tenore delle notificazioni pubblicate negli anni precedenti, tranne qualche leggiero cambiamento richiesto dalle circostanze, ed esigenze del servigio* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale dei 10 febbrajo 1832.

---

* (N. 27.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso della piantagione de' tabacchi nel territorio del Principato di Ponte Corvo colle regole, e discipline capaci a garantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi, che si tentassero da taluni a pregiudizio de' diritti della privativa, richiamandosi alla memoria de' coltivatori, ed a rigorosa osservanza le prescrizioni vigenti, e pubblicate nelle analoghe precedenti emanazioni* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale del 1 marzo 1832.

* (N. 28.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso per la coltivazione de' tabacchi nel Ducato di Benevento colle regole, e discipline proprie a garantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi, che da taluni si tentassero a pregiudizio dei diritti della privativa, richiamandosi alla memoria de' coltivatori, ed a rigorosa osservanza le prescrizioni vigenti, e pubblicate nelle analoghe precedenti emanazioni* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale dei 5 marzo 1832.

(N. 29.) *Permesso di estrazione dallo Stato dello straccio bianco, e brunello, e fissazione del dazio.*

28 aprile 1832.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei Prelato domestico,
della santita' di nostro signore, e Sua R. C. A.
Tesoriere generale.

Andando a terminare col corrente mese di aprile la temporanea sospensione all'estrazione dai Pon-

tificj dominj dello straccio bianco e brunello, e riconoscendosi opportuno di venire ad una disposizione, che possa viemaggiormente mantenere, e proteggere la fabbricazione della carta nazionale; quindi è, che previo l'oracolo della Santità di Nostro Signore, e valendoci delle facoltà inerenti al nostro officio ordiniamo quanto siegue.

Dal primo del venturo mese di maggio rimane permessa, come in passato, l'esportazione fuori Stato dello straccio bianco, e brunello, presso però il pagamento del dazio in ragione di scudi dieci per ogni mille libre lorde.

Restano ferme le sanzioni penali relative all'estrazioni, che si tentasse di commettere in contravvenzione alla legge.

Gl'impiegati e guardie doganali sono incaricati dell'esecuzione della presente, la quale pubblicata ed affissa ne' consueti luoghi si avrà come a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 28 aprile 1832.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

* (N. 30.) *È accordato anche nell'anno corrente il solito permesso della celebrazione della fiera franca nella città di Senigallia, e sono richiamate alla memoria, ed alla più stretta osservanza le norme, e discipline prescritte, e pubblicate nelle precedenti relative notificazioni, con quelle variazioni, che le diverse circostanze, gl'interessi dell'amministrazione, e il maggior comodo del commercio han potuto rendere necessarie* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale dei 19 giugno 1832.

(N. 31.) *Circolare ai Sopraintendenti e Regolatori delle dogane sulla diminuzione del dazio imposto sulle canne, giunchi, e vimini.*

4 agosto 1832.

Quantunque il diritto di registro di bajocco uno le libre 100 imposte dalla vigente tariffa all'estrazione delle *canne*, *giunchi*, *e vimini da nominare*, sia per se stesso assai moderato, la ridondanza nullameno di questi indigeni prodotti, e l'industria dell'esportazione di essi, cui si dedicano molti abitanti de'confini dello Stato Pontificio hanno consigliato a ridurre il diritto stesso ad un bajocco per

ogni mille libre da aver principio dal giorno primo settembre prossimo.

Sarà cura di V. S. Illma di diramare copia conforme della presente a tutti gli officj, che da lei dipendono, affinchè venga mandata ad effetto, e trascritta nel registro degli ordini e circolari.

Il Visitatore delle dogane e dei dazj di consumo

G. GALANTI.

(N. 32.) *Dichiarazione circolare agl' impiegati superiori delle dogane sul dubbio insorto relativamente all' introduzione del vetriolo di Cipro.*

19 settembre 1832.

Quantunque dalla pagina 51 della vigente tariffa, e più chiaramente ancora dalle due note alla medesima annesse 214 e 215 risulti, che il vetriolo propriamente detto, cioè il *solfato di ferro*, (*copparossa o vetriolo verde*) è proibito all' introduzione, e che altronde è permessa l' introduzione nello Stato del vetriolo di Cipro, ossia del *solfato di rame* (*copparossa o vetriolo torchino*), ciò nulla ostante in seguito dell'editto dell' Eminentissimo Camerlengo del 30 novembre 1831, col

quale all'art. 9 s'inibisce d'introdurre dall'estero nello Stato vetriolo d'ogni sorta, è nato a taluno il dubbio, che simile disposizione comprenda anche il vetriolo di Cipro.

A schiarimento adunque della cosa, e ad evitare ogni mala intelligenza, si è stimato opportuno di significare, che il divieto espresso nel citato editto è riferibile a qualunque specie e qualità del solo vetriolo propriamente detto, cioè *del solfato di ferro* (*copparossa o vetriolo verde*), perchè simile a quello prodotto dal nostro suolo, ed accordato in privativa, e non comprende altrimenti il ripetuto *vetriolo di Cipro*, ossia, *il solfato di rame* (*copparossa*, *o vetriolo torchino*), che per la sostanza, ed anche per molti usi diversifica dal prefato vetriolo verde, e del quale continua in conseguenza ad essere permessa l'introduzione a senso della suddetta nota 215.

Si compiacerà V. S. Illustrissima diramare agl'impiegati da lei dipendenti tale schiarimento ad opportuna loro norma e governo, facendo trascrivere la presente nel registro degli ordini e delle circolari.

Il Visitatore delle dogane, e dei dazj di consumo

G. GALANTI.

(N. 33.) *Prefissione di termine perentorio alla bollazione dei pesi e delle misure.*

1 ottobre 1832.

NOTIFICAZIONE

Sebbene a termini dell'editto dell'Eminentissimo Signor Cardinal Camerlengo dei 16 giugno 1818 (*a*) sarebbero di già caduti in contravvenzione tutti quegl'individui di ogni arte, esercizio, o professione, che sono soliti vendere, comprare, o comunque contrattare con pesi e misure, e colle stadere tanto in Roma, che nell'estensione dell'Agro Romano, i quali non hanno fin qui presentato all'officio de'pesi, e misure, situato nella piazza di pietra in Roma, le stadere, pesi da bilancia, quarte, scorzi, quartucci, mezze canne, misure di vetro da olio, ed altre espressamente contemplate nella legge suddetta, ad eccezione soltanto dei barili, mezzi barili, quartaroli, copelloni, e copelle, sia da vino, sia da olio, la bollazione de'quali recipienti ricorre nel principio del prossimo mese di novembre; nulla ostante si è determinato che fino al giorno 15 del corrente mese non possano aver luogo perqui-

(*a*) Editto 16 giugno 1818. Appendice N. 26.

sizioni degl' indicati pesi, e misure illegali, nella certezza, che in questo spazio di tempo ciascun detentore di tali articoli li presenterà all' officio suzidetto, perchè vengano regolarmente campionati, e bollati.

Decorso poi il citato termine si procederà immediatamente alle dette perquisizioni per tutti gli effetti voluti dalla menzionata legge.

Dalle stanze di Monte Citorio questo dì 1 ottobre 1832.

Il Visitatore dell' amministrazione delle dogane, e de'dazj di consumo
GIROLAMO GALANTI.

(N. 34.) *Circolare ai sopraintendenti delle dogane, colla quale si autorizzano a spedirsi in transito i colli, che provengono dall'estero direttamente alle dogane di deposito.*

8 novembre 1832.

Con circolare 18 ottobre prossimo passato N. 5164 venne inibita alle dogane di deposito, ai magazzeni di assegna in Bologna, ed alle dogane delle fiere d'assegna la spedizione per transito di tutti quei colli, il cui peso non giungesse alle libre dugento cinquanta.

Furono esentati da questa prescrizione i colli, che venivano spediti in transito di prima intenzione per mezzo delle dogane di confine autorizzate alla formazione de'transiti, onde lasciare al commercio la libertà di questo traffico, e siccome tali spedizioni possono talvolta abbisognare puranco a taluni negozianti col mezzo delle dogane di deposito, si dispone quanto appresso.

. Tutti quei colli di qualunque siasi peso, che giungeranno direttamente dall'estero alle dogane di deposito con bolletta d'accompagno, potranno continuare ad essere spediti in transito per l'estero. Tali colli però dovranno o essere rimasti intatti nella dogana, ovvero aperti e visitati, bene inteso però, che non vi sia stata rimossa quantità alcuna di merci.

La citata circolare 18 ottobre prossimo passato cogli schiarimenti enunciati nella presente avrà effetto per tutti quei colli, i quali giungeranno nelle dogane di deposito dopo il giorno 10 corrente, mentre tutti quelli sebbene suddivisi, che si trovassero giunti in esse dogane a tutto il giorno predetto potranno godere della spedizione per transito come in passato.

La presente sarà trascritta nel registro degli ordini, e delle circolari.

Il Visitatore delle dogane, e dei dazj di consumo
G. GALANTI.

(N. 35.) *Ripristinazione del dazio del macinato, e del prezzo del sale al saggio, in cui era prima degli avvenimenti del 1831.*

24 dicembre 1832.

NOTIFICAZIONE

Omissis ec.

1. A contare dal primo gennajo 1833 il dazio del macinato verrà percetto in quelle provincie, nelle quali è in uso, allo stesso saggio praticato avanti la notificazione dei 19 febbrajo 1831. Il prezzo nella vendita del sale sarà pure ripristinato come avanti la dett'epoca.

Omissis ec.

Dalla Segreteria di Stato li 24 dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 36.) *Circolare ai sopraintendenti delle dogane sull'obbligo de'viaggiatori muniti di lasciapassare vincolati alla visita in casa di rilasciar deposito, o cauzione pei colli contenenti oggetti di loro pertinenza.*

14 febbrajo 1833.

È non rade volte accaduto che presentatisi ad alcune delle dogane di confine viaggiatori o persone qualunque munite *di lasciapassare con visita in casa*, non sieno stati essi chiamati a rilasciare il competente deposito, od a prestare idonea cauzione pei colli contenenti oggetti di loro pertinenza, ma si è creduto bastante dagl'impiegati di bollare i detti colli, e scortarli con bolletta di accompagno, di cui si è bene spesso verificato lo smarrimento.

Esigendo la regolarità e sicurezza dell'amministrazione, che tutto sia restituito in questa parte all'osservanza delle leggi e regolamenti in corso, incarico V. S. Illma a porre in avvertenza gl'impiegati delle singole dogane di confine soggetti a codesta sopraintendenza, ad effetto, che inerentemente al disposto con la notificazione 8 aprile 1822 (*a*), ed istruzioni relative del 15 maggio dello stesso

(*a*) Notificazione 8 aprile 1822. Appendice N. 27.

anno (b), si diano cura di esigere il deposito, o esibita di conveniente cauzione anche dai viaggiatori e persone qualunque munite di lasciapassare con visita in casa, eccetto il caso, in cui le persone medesime preferissero di far seguire nella dogana d'ingresso tanto l'apertura dei loro colli, quanto la verifica del contenuto.

Sarà di lei debito il vigilare, che venga esattamente eseguito quanto è prescritto con la presente, la quale dovrà trascriversi nel regolamento degli ordini e delle circolari.

Roma 14 febbrajo 1833.

Il Visitatore delle dogane e dei dazj di consumo

G. GALANTI

(b) Istruzioni 15 maggio 1822. Appendice N. 28.

* (N. 37.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso della coltivazione dei tabacchi in alcuni designati territorj dello Stato, e sono richiamate all'osservanza le norme, e discipline prescritte dalle leggi, e dai regolamenti vigenti per la repressione de' contrabbandi in tutto, e per tutto a tenore delle notificazioni pubblicate negli anni precedenti, tranne qualche leggiero cambiamento richiesto dalle circostanze, ed esigeuze del servizio* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale 15 febbrajo 1833.

---

* (N. 38.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso della piantagione de' tabacchi nel territorio del Principato di Ponte Corvo colle regole, e discipline capaci a garantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi, che si tentassero da taluni a pregiudizio dei diritti della privativa, richiamandosi alla memoria de' coltivatori, ed a rigorosa osservanza le prescrizioni vigenti, e pubblicate nelle analoghe precedenti emanazioni* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale del 16 febbrajo 1833.

(N. 39.) *Circolare, colla quale si partecipa ai sopraintendenti delle dogane l'erezione della dogana della città della Pieve in dogana di riscossione, e lo stabilimento di una dogana di riscossione in S. Angelo in Vado.*

9 marzo 1833.

Nelle viste dell'amministrazione, e all'oggetto di favorire le commerciali operazioni si è riconosciuto conveniente di elevare al grado di riscossione l'attuale dogana di bollettone di città della Pieve, che dipenderà dalla sopraintendenza di Perugia; e così di stabilire in S. Angelo in Vado una dogana parimenti di riscossione, che sarà soggetta alla sopraintendenza di città di Castello.

Le dette due dogane andranno in attività col primo del venturo mese di aprile, e godranno dell'esercizio di tutte quelle facoltà, che in virtù delle leggi e regolamenti in corso si competono alle altre dogane di riscossione.

Rendo intesa V. S. Illma di tale disposizione a suo opportuno governo, e affinchè si dia cura diramarla a tutt' i di lei dipendenti.

La presente sarà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 9 marzo 1833.

Il Visitatore delle dogane e dei dazj di consumo
G. GALANTI.

(N. 40.) *Circolare ai sopraintendenti delle dogane portanti le discipline da osservarsi nella spedizione dalla capitale nelle provincie dei generi non suscettibili di bollo.*

14 marzo 1833.

Prese in esame le due notificazioni dei 9 febbrajo (*a*) e 25 aprile 1825 (*b*), si è riconosciuto conveniente a buona intelligenza degl'impiegati doganali, ed a speditezza delle commerciali operazioni il dichiarare, che i favori accordati con la detta notificazione 25 aprile alla spedizione da Roma per circolazione nelle provincie de' vini e liquori, del ferro semi-grezzo, e de' generi coloniali, si estendono anche a simile circolazione di tutti gli altri generi non suscettibili di bollo, non ostante il generale art. 5 della precedente notificazione 9 febbrajo anno suddetto.

Quindi è, che tutt'i prenunciati generi non suscettibili di bollo, che da questa capitale si spediscono nelle provincie, in luoghi però non compresi nel raggio di divieto, potranno circolare con la scorta soltanto del certificato del negoziante vendi-

---

(*a*) Notificazione 9 febbrajo 1825. Appendice N. 29.
(*b*) Id. 25 aprile 1825. Id. N. 30.

tore, come appunto pei vini, liquori ec. è letteralmente prescritto con l'art. 3 della ripetuta notificazione 25 aprile 1825.

Quante volte poi i generi medesimi si trasmettano da Roma a qualche luogo esistente nella fascia bimiliare di divieto, dovranno in questo caso, pure a somiglianza dei detti vini e liquori ec., ed a senso del detto art. 3 di essa notificazione in fine, scortarsi con bolletta di circolazione, la quale oltre esprimere la qualità, e quantità della merce, il nome del conduttore, e del negoziante ec., dovrà esser corredata, per ritenersi valida, del visto uscire e del sigillo de' ministri del dazio consumo alla porta d'egresso da Roma.

Comunico a V. S. Illma l'indicata dichiarazione, perchè siano posti in avvertenza tutt'i di lei dipendenti ad oggetto che nel primo caso di spedizione, cioè dei ripetuti generi non suscettibili di bollo dalla città di Roma in qualche luogo interno, ne sia considerata legale la circolazione con la sola scorta del certificato del negoziante venditore; nel secondo caso poi di spedizione sempre da Roma dei medesimi generi in luoghi compresi nel raggio suddetto, si osservi se sono accompagnati da bolletta munita del divisato visto uscire, e del sigillo della rispettiva porta di Roma, altrimenti se ne contesti il fermo nelle solite regole.

La presente verrà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.
Roma 14 marzo 1833.

Il Visitatore delle dogane, e dei dazj di consumo
G. GALANTI.

---

* (N. 41.) *È accordato anche nell'anno corrente il permesso per la coltivazione de' tabacchi nel Ducato di Benevento colle regole, e discipline proprie a garantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi che da taluni si tentassero a pregiudizio dei diritti di privativa, richiamandosi alla memoria dei coltivatori, ed a rigorosa osservanza le prescrizioni vigenti, e pubblicate nelle analoghe precedenti emanazioni* = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale dei 19 marzo 1833.

---

* (N. 42.) *È accordato anche nell'anno corrente il solito permesso della celebrazione della fiera franca nella città di Senigallia, e sono richiamate alla memoria, ed alla più stretta*

osservanza le norme, e discipline prescritte e pubblicate nelle precedenti relative notificazioni con quelle variazioni, che le diverse circostanze, gl' interessi dell'amministrazione, ed il maggior comodo del commercio han potuto rendere necessarie = Notificazione di Monsignor Tesoriere generale 18 aprile 1833.

(N. 43.) *Concessione di ribasso al prezzo del sale in favore dei salatori dei pesci di mare.*

1 maggio 1833.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Brignole Arcivescovo di Nazianzo, della Santita' di Nostro Signore, e Sua R.C.A. Tesoriere generale.

Nella vista di animare la salagione nazionale dei pesci di mare venne con notificazione dei 5 febbrajo 1825 (*a*) accordato agl' intraprendenti della medesima il rimborso di tre quarti del prezzo del sale erogato nella medesima, e per dare a siffatta

(*a*) Notificazione 5 febbrajo 1825. Appendice N. 31.

industria un più efficace impulso con altra notificazione del primo maggio 1830 (*a*) furono sgravati tal' intraprendenti dal peso di tenere sborsata la somma occorrente per la valuta del sale a prezzo di tariffa dall'epoca dell'acquisto fino al termine della salagione, facendo loro godere l'abbono dei succennati tre quarti nell'atto stesso della leva del genere. Quest'ampliazione di favore concessa per tre anni ha corrisposto allo scopo di far vieppiù prosperare l' industria, e ripromette il progressivo incremento di essa. Nell' impegno quindi di contribuire con tutt' i mezzi al sostegno dell' industria nazionale, la Santità di Nostro Signore coll'oracolo della Sua viva voce ci ha ordinato nell'udienza dei 27 aprile caduto di pubblicare quanto siegue.

Art. 1. Rimane confermata per altri tre anni avvenire la disposizione presa colla notificazione del nostro antecessore del primo maggio 1830. relativamente al modo di far godere dell'abbono di tre quarti del prezzo del sale accordato per via di rimborso colla notificazione dei 5 febbrajo 1825 ai salatori de'pesci di mare, i quali per ciò pagheranno nell'atto della leva dai magazzeni dell'amministrazione la sola quarta parte del prezzo di tariffa pel genere, che dichiareranno di voler impiegare nella salagione de'pesci di mare.

(*a*) Notificazione 1 maggio 1830. Appendice N. 32.

2. Ogni salatore nel ricevere il sale al quarto del prezzo, dovrà fare in favore dell'amministrazione l'obbligo garantito da solida cauzione di pagare gli altri tre quarti per quella porzione del genere, che finita la salagione non si provasse erogata a tal uso mediante le giustificazioni prescritte nella suddetta notificazione dei 5 febbrajo 1825 da esibirsi nel modo espresso nell'articolo 5 della stessa notificazione, ond'essere esonerati dall'obbligazione fatta, e svincolare la cauzione prestata.

3. Per ricevere il sale col pagamento del solo quarto del prezzo dovrà ciascun'intraprendente esibire al sopraintendente del magazzeno, nel quale prenderà il sale, il certificato del luogotenente del porto, nel cui distretto vorrà farsi la salagione, di essere in caso di esercitare tale industria. Dovrà inoltre dichiarare il luogo, ove intende d'eseguire la salagione, e quello, ove riterrà il sale preso, perchè possano farsi le occorrenti verifiche.

4. In uno de'magazzeni tanto del primo, quanto del terzo circondario marittimo si formerà un deposito di sale granito di Comacchio, affine di contribuire alla perfezione della manifattura.

5. Ad impedire le collusioni, che con abuso del presente favore si potessero commettere in danno della regalìa de'tabacchi, ci riserbiamo di formare i regolamenti, e stabilire le discipline, che si riconoscessero occorrenti a reprimerle.

6. Le regole pubblicate colla surriferita notifica-

zione dei 5 febbrajo 1825, e le altre disposizioni contenute nella medesima, che non sono in opposizione alla presente, vengono confermate, e dovranno osservarsi.

Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 1 maggio 1833.

G. ARCIVESCOVO DI NAZIANZO Tesoriere generale.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

(N. 44.) *Norme per regolare l'introduzione nello Stato de' generi agrarj provenienti dalle possidenze dei sudditi Pontificj nel Regno delle due Sicilie, e nella Transpadana.*

18 maggio 1833.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la Misericordia di Dio Vescovo di Porto, S. Rufina, e Civitavecchia, Card. Galleffi della S. R. C. Camerlengo.

Siccome l'equità sembra richiedere che a quei sudditi Pontificj, i quali stabilmente domiciliati nel-

lo Stato posseggono terre fruttifere lungo i confini toccanti il Regno unito delle due Sicilie, e quella parte di territorio del Regno Lombardo-Veneto, che si appella volgarmente la *Transpadana*, sia mantenuto il permesso conceduto loro fino a questo dì per grazia speciale dietro particolari istanze di poter introdurre nello Stato una certa porzione de' loro prodotti agrarj; così giusto e necessario è che venga stabilito per tal'introduzioni un metodo fisso, uniforme, spedito e nel tempo stesso efficace ed opportuno ad impedire ogni abuso, e i danni che possono per tal via arrecarsi all'industria interna, ed all'erario pubblico. Perciò la Santità di Nostro Signore Gregorio XVI. felicemente regnante ne ha comandato di ordinare e promulgare, come noi per oracolo della sua viva voce, e per il nostro officio di Camerlengato ordiniamo e pubblichiamo le cose seguenti.

Art. 1. È permessa, senza pagamento di dazio e non ostante divieto, la libera introduzione nello Stato della metà dei prodotti agrarj, raccolti ne' fondi di loro rispettiva proprietà, a tutt'i sudditi Pontificj stabilmente in esso domiciliati, i quali da tempo anteriore all'anno corrente li posseggono o nel Regno unito delle due Sicilie in distanza non maggiore di dodici miglia romane dai confini dello Stato ecclesiastico, o nel territorio, chè una volta facea parte della Legazione Pontificia di Ferrara, ed ora rimane riunito al Regno Lombardo-Veneto denomi-

nato volgarmente *Transpadana*, nei soli casi però, che i fondi indicati di sopra o siano coltivati intieramente a conto proprio, o dati a colonìa con divisione di prodotti, o affittati a determinata corrisposta in generi.

2. D'ora in poi non potranno godere del permesso conceduto nell'articolo precedente, se non quelli, che verranno in avvenire in possesso dei fondi situati ne'sopraddetti luoghi in qualità di eredi legittimi.

3. I possidenti, che vorranno ottenere il permesso conceduto ne'due precedenti articoli saranno non più tardi di un mese, terminata che sia la raccolta dei prodotti da introdursi, obbligati a provare:

I. Lo stabile domicilio loro e della maggior parte della propria famiglia nello Stato Pontificio per via di autentico e legale certificato della magistratura della comune, ove sono domiciliati.

II. La libera ed assoluta proprietà da tempo anteriore all'anno corrente, la natura, qualità ed estensione dei loro fondi, per via di autentico e legale certificato fatto dall'officio del censo del luogo, ove questi si trovano situati, e per i possidenti nel regno unito delle due Sicilie, la distanza eziandio dei fondi loro non maggiore di dodici miglia romane dai confini dello Stato ecclesiastico.

III. La qualità, e quantità consueta de'prodotti de'sopraddetti loro fondi, e la qualità e quantità, ch'essi debbono per patto ritrarre, e quella che

in ciascuna raccolta ne ritrarranno in effetto, secondo che importa o la coltivazione fattane intieramente a conto proprio, o l'averli dati a colonìa o ad affitto con la condizione di dividerne i frutti raccolti, o averne una determinata corrisposta in generi, per via di autentico e legale certificato della magistratura della comune, ove i fondi sono situati.

IV. Finalmente i soprannominati possidenti dovranno far certificare la verità delle cose e la legalità delle firme espresse nei documenti enumerati negli antecedenti §§. II. e III. dal rispettivo Capo della provincia (Delegato o intendente).

4. I possidenti, che vorranno ottenere il permesso conceduto dalla presente legge, dovranno esibire nell'officio del sopraintendente alle dogane del circondario, ove si proporranno d'introdurre i loro prodotti agrarj, un'istanza sottoscritta di proprio pugno, nella quale siano riuniti, enumerati e indicati i documenti prescritti ne' §§. I. II. III., e notata la dogana, a cui intenderanno di presentare, e la strada, per cui faranno condurre i generi da introdurre nello Stato.

5. Sarà cura dell'ammiuistrazione generale delle dogane e de'dazj di consumo di stabilire con regolamento a stampa da servir di norma ai ministri delle dogane ed ai supplicanti, il metodo disciplinare, secondo il quale dovrà farsi la verificazione delle istanze e documenti prescritti, diriggere l'in-

troduzione de'prodotti permessi, e dare le convenienti disposizioni anche penali, perchè siano osservate le leggi doganali relative.

6. I sopraintendenti doganali terranno esatto conto e registro delle istanze e dei documenti presentati dai possidenti, delle licenze concedute e della qualità e quantità dei generi agrarj introdotti, e ne trasmetteranno ogni trimestre un diligente prospetto tanto a noi, che all'amministrazione generale delle dogane, corredato di quelle osservazioni, che crederanno più opportune.

L'amministrazione generale delle dogane e de'dazj di consumo, i sopraintendenti, ministri e guardie doganali sono incaricati, ciascuno nella parte che gli spetta, della esecuzione della presente notificazione.

Data in Roma in Camera Apostolica li 18 maggio 1833.

P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. R. C.

Angelo M. Vannini Commissario generale della R. C. A.

Filippo Apollonj Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

(N. 45.) *Regolamento disciplinare risguardante l'introduzione nello Stato de' generi agrarj provenienti dalle possidenze de' sudditi Pontificj nel Regno delle due Sicilie, e della Transpadana.*

2 luglio 1833.

Art. 1. Le dimande da presentarsi alle sopraintendenze doganali dai possidenti domiciliati nello Stato per godere del beneficio della libera introduzione della metà dei prodotti agrarj raccolti nei fondi di loro proprietà situati all'estero, secondo il disposto dagli articoli 1 e 2 della notificazione dell'Emo Camerlengo dei 18 maggio 1833 dovranno essere corredate di tutt' i documenti voluti dall'art. 3 di detta notificazione, e nei modi, e termini in esso chiaramente espressi.

2. Perchè il sopraintendente poss'avere un tempo congruo per quelle indagini, e verifiche, che talvolta gli potessero occorrere per assicurarsi della regolarità, e validità dei suddetti documenti, l'esibizione di essi dovrà farsi appena seguito il raccolto, e conosciuta dal proprietario l'entità del medesimo. Un mese dopo terminato il raccolto le dimande non saranno più ammesse.

3. Le istanze, che non saranno fatte nei termini voluti dalla sopraccitata notificazione, i documenti

che non si riconosceranno regolari, e le cui firme non fossero debitamente certificate dall'autorità governativa della provincia, com'è stabilito al §. IV. dell'art 3 di detta notificazione, non saranno accettate.

4. Assicuratosi il sopraintendente con quei modi, ch'egli giudicherà i più opportuni, della regolarità dei detti documenti, e della verità delle cose in essi esposte, e null'avendo in contrario, autorizzerà il regolatore doganale, nel di cui circondario si troverà la dogana del luogo da cui il petizionario avrà dichiarato, a seconda dell'art. 4 della sopraccitata notificazione, di volere introdurre i suoi prodotti, a dare le opportune disposizioni per il libero ingresso nei modi prescritti nei susseguenti articoli, e nella qualità e quantità, che dovrà essere indicata nella lettera di autorizzazione.

5. L'introduzione dovrà seguire entro un termine discreto, che verrà pure accennato dal sopraintendente nella stessa lettera, ma che in ogni caso non potrà mai eccedere i tre mesi, contando dall'epoca del raccolto. Scorso detto termine la dogana non permetterà più introduzione alcuna.

6. Il proprietario dei generi, o chi lo rappresenta, quando gli sarà comodo di farn'eseguire l'introduzione, si presenterà alla dogana accennata nella di lui istanza, e prima di muovere i detti generi dichiarerà alla medesima in iscritto il giorno preciso, in cui avrà luogo l'introduzione; il no-

me e cognome del conduttore, il luogo di partenza, la strada che vorrà tenere, la precisa qualità e quantità de' generi, e finalmente ove intenda depositarli. Sopra i dati risultanti da detta dichiarazione sarà rilasciata una corrispondente bolletta di circolazione con una valitura possibilmente la più ristretta, e vincolata a discarico alla dogana più vicina al luogo, ove si dovrà depositare il genere.

7. Se per giungere in detto luogo, potrà presentarsi il conduttore col genere alla dogana stessa, sarà ivi fatta la verifica della qualità e quantità, e ne verrà discaricata in corrispondenza la bolletta; diversamente il proprietario avvertirà in tempo il regolatore, o il primo ministro della dogana perchè possano mandare un impiegato, o un graduato al luogo di ammasso per eseguire in esso la suddetta verifica nei debiti regolari modi.

8. Se il genere si tratterrà più di tre giorni nel raggio bimigliare, qualunque ne sia il motivo, la dogana dovrà soggettarlo alla disciplina dell'assegna nei modi prescritti dalle circolari a stampa della Tesoreria generale in data 29 agosto 1817, e 28 detto 1822 basandola sulla prelevata bolletta di circolazione, e corrispondente verifica, non ostante il disposto per i cereali dalla notificazione del Camerlengato in data 28 giugno 1823, e per il vino, formaggio, e grascine dalla notificazione della Tesorerìa generale del 23 dicembre 1824

9. Se il genere non si tratterrà nel raggio sud-

detto, ma si vorrà trasportare nell'interno dopo eseguita la suddetta verifica, e trovato il tutto a dovere, sarà allora munito di un'altra bolletta di circolazione vincolata a discarico alla dogana più prossima del luogo di destino, ed in amendue i suddetti casi il ministro avrà l'obbligo di dar parte al regolatore, e questi al sopraintendente di ogni seguita introduzione in qualità e quantità, citando sempre la bolletta, da cui fu scortata. Il sopraintendente poi dovrà dar conto tanto all'Eminentissimo Camerlengo, quanto alla Direzione generale delle dogane, delle dimande, e delle introduzioni eseguite nei modi stabiliti dall'art. 6 della sopraccitata notificazione.

10. Le condotte dei generi territoriali provenienti dal confine estero in qualunque luogo si trovassero senza la regolare bolletta di circolazione, di cui trattano gli articoli 6, 7 e 9, o anche con bolletta fuori della strada in essa prescritta, o in valitura scaduta, o in quantità, o in qualità non corrispondenti alle indicazioni della bolletta stessa, saranno dichiarate in contrabbando, ed a suo tempo vendute al pubblico incanto.

11. Il discarico, a cui saranno vincolate le bollette di circolazione non potrà farsi a tergo delle medesime, ma sarà levato dall'apposito bollettario il certificato, alla cui matrice sarà contraposta la bolletta stessa a lume della revisione generale. Niun ministro doganale potrà rilasciare la detta bolletta

di discarico, ossia certificato, se la bolletta di circolazione non è esibita in valitura, e se il genere non corrisponde in qualità e quantità.

12. Nel caso che il luogo di destino dei prodotti fosse molto distante da una dogana, si vincolerà allora la bolletta di circolazione al discarico del più prossimo picchetto di guardie di finanza, o in mancanza dell'autorità locale. La bolletta però così discaricata sarà riportata alla dogana, dalla quale era stata rilasciata, e questa, nulla avendo in contrario, distaccherà il corrispondente discarico dall'apposito libro dei certificati, contraponendo alla sua matrice la suddetta bolletta, come si è detto di sopra.

13. La mancanza di discarico porta la pena al proprietario del genere, o sua cauzione, di una multa corrispondente al valore del genere stesso, desunto dai prezzi correnti in commercio all'epoca del rilascio della bolletta di circolazione.

14. Il ricavato dalla vendita dei generi caduti in commesso nel caso dell'art. 10, sarà diviso per due terzi fra gl'inventori, e per un terzo alla Reverenda Camera Apostolica; il valore poi di essi generi secondo il disposto dall'articolo precedente, sarà intieramente devoluto alla Reverenda Camera Apostolica.

15. I picchetti delle guardie di finanza veglieranno attentamente perchè non s'introducano, e non circolino prodotti agrarj, non coperti da bolletta di circolazione in piena regola, al qual' og-

getto durante l'epoca del loro movimento raddoppieranno le perlustrazioni, ed appostamenti.

16. Sarà cura dei rispettivi sopraintendenti di far tenere un esemplare del presente regolamento a tutti coloro, che potessero avere interesse all'introduzione, della quale si tratta, ritirandone analoga ricevuta da conservarsi negli atti di officio.

I detti sopraintendenti, il ministero, e le guardie doganali sono incaricati ciascuno nella parte che li risguarda dell'esecuzione del divisato regolamento.

Dalle stanze di Monte Citorio questo dì 2 luglio 1833.

Il Tesoriere generale
G. ARCIVESCOVO DI NAZIANZO.

(N. 46.) *Prescrizioni di cautele intorno alla circolazione de' cereali, che dall'estero si recano a macinare nelle mole dello Stato Pontificio.*

18 settembre 1833.

Secondo il disposto con l'articolo 5 dell'editto del Camerlengato in data 21 agosto 1828 (*a*) ri-

(*a*) Estratto dell'art. 5 dell'editto 21 agosto 1828. Appendice N. 33.

mane permesso agli abitanti in esteri dominj di portare a macinare il grano, ed altri cereali nei molini dello Stato Pontificio adjacenti verso il confine, per essere quindi riestratti, e consumati all'estero, con che però debbano osservarsi dai conduttori del genere le relative prescrizioni doganali.

Queste principalmente consistono nell' obbligo di distaccare la bolletta di manifesto per rimettere alla dogana d' ingresso per la precisa quantità del genere introdotto, e di dover riprodurre la detta bolletta, in un col prefato genere macinato, alla medesima dogana.

Se non che da qualche tempo a questa parte si è permesso, che per quelle quantità di grano, le quali non eccedono il mezzo rubbio, e che si portano alla macinazione nei molini del territorio Pontificio, possano, in luogo di essa bolletta, scortarsi soltanto di certificato del parroco del luogo di provenienza, in cui sia indicata la causa del trasporto del genere, e l'obbligazione del conduttore di ritornarlo all'enunciato luogo di provenienza, macinato che sia.

Ad onta però delle divisate cautele ha l' esperienza dimostrato, che varie frodi si commettono nell' introduzione dei cereali, sotto il titolo della macinazione, avvenendo bene spesso che lungi dall'essere riestratti, dopo moliti, si vendano, e si pongano in circolazione nell' interno dello Stato Pontificio.

Onde ovviare a simile abuso si è deliberato quanto appresso

1. Resta ferma la disposizione, che per le piccole quantità dei cereali, non eccedenti il mezzo rubbio, le quali si portano dall'estero a macinare nelle mole dei Pontificj dominj sia sufficiente la scorta del certificato parrocchiale del luogo, da cui provengono, nel quale certificato sia espressa la causale del trasporto del genere, e l'obbligo di ritornarlo colà, ridotto che sia in farina.

2. Questo certificato però, che debb'essere sottoscritto di pugno del parroco, e dal medesimo munito del proprio suggello, dovrà altresì esser corredato della firma, e del timbro del sindaco, o priore locale.

3. Tradotti che siano i cereali alla mola con la scorta del certificato in discorso, e dopo macinati, dovrà il ministro della mola o l'incaricato dell'appaltatore annotare in detto certificato la seguita macinazione, ed apporvi l'espressione = il presente vaglia pel solo effetto del regresso all'estero =.

4. Ove i conduttori esimer si vogliano da tali prescrizioni, in luogo di munirsi del relativo certificato di scorta, potranno invece, anche per le piccole quantità, delle quali si tratta, distaccare alla dogana Pontificia del confine la bolletta di manifesto per rimettere nelle solite regole.

5. Per la quantità poi dei cereali superiori al mezzo rubbio dovrà continuarsi nel sistema, che gl'in-

troduttori abbiano a distaccare, come sopra, la bolletta di manifesto per rimettere, che dovranno in seguito riprodurre, in un col genere macinato, alla dogana, che l'ha rilasciata, e che dopo l'opportuna verifica emetterà a favore degli stessi introduttori il conveniente certificato di discarico, il quale servirà anche di scorta alle farine della detta dogana al luogo di ritorno.

6. Qualora siano incontrate delle partite di cereali senza la scorta del certificato, o della bolletta di manifesto per rimettere, secondo la rispettiva loro quantità, cadranno *in commissum.*

7. Si fermeranno del pari in frode quelle, non eccedenti il mezzo rubbio, che fossero accompagnate dal certificato del parroco, non però nelle forme espresse nei paragrafi 1 e 2.

8. Finalmente, se nel regresso saranno trovate le farine non sullo stradale, che direttamente conduce all'estero, e precisamente al luogo di destino, ma in via diversa e sospetta, dovrà contestarsene l'invenzione a forma dei veglianti regolamenti.

9. Gl'impiegati, e guardie doganali sono incaricati, ciascuno nella parte che li riguarda, di curare l'esatta esecuzione delle presenti disposizioni.

Il Tesoriere generale
G. ARCIVESCOVO DI NAZIANZO.

(N. 47.) *Disposizioni risguardanti la Direzione generale delle dogane, dei dazj di consumo, ed esercizj annessi.*

28 settembre 1833.

Monsignor Giacomo Luigi Brignole Arcivescovo di Nazianzo Nostro, e della Nostra Camera Apostolica Tesoriere generale.

Mentre nella sincerità del Nostro cuore abbiamo per il bene de'Nostri sudditi, e per la prosperità dei Nostri dominj procurato di regolare con economia di mezzi, e con semplicità di metodo le principali tra le amministrazioni dello Stato, ci avete voi rappresentato, che sarebbe della paterna Nostra sollecitudine l'ordinare, che gli stessi principj venissero applicati, ed adottati nella Direzione generale delle dogane, ed annessi esercizj. Convinti Noi sempre, che nella pubblic'amministrazione l'uniformità di metodo, e d'ordine è strettamente connessa con il pubblico bene, abbiamo di buon grado ricevuto questa testimonianza del vostro zelo per il Nostro servigio, e del pubblico erario, ed abbiamo preso a maturo esame quanto nei fogli di regolamento per la detta Direzione generale delle dogane, ed esercizj alla medesima annessi ci avete proposto. Avendo quindi alla Nostra considera-

zione presenti il chirografo della sa. me. Leone XII Nostro predecessore dei 21 dicembre 1828 (*a*) sull'istituzione della Direzione generale delle dogane, e dazj di consumo, le disposizioni sul Tesorierato generale della Nostra Camera dei 29 dicembre 1832 la circolare dei 27 dicembre detto anno emanate le une, e l'altra per organo della Nostra Segreteria di Stato, il contenuto della vostra relazione; ed avendo per espressa, e riportata ogni altra cosa necessaria ad esprimersi, e ad essere individualmente espressa con il presente Nostro chirografo di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà ordiniamo a voi, che in Nostro Nome diate piena esecuzione a tutte le disposizioni proposte, ed espresse nei fogli di regolamento da voi alla Nostra considerazione presentati, e che sono del tenore seguente

---

ISTRUZIONI

Per la Direzione generale delle dogane,
dazj di consumo,
macinato, ed altri annessi esercizj.

Art. 1. La Direzione generale delle dogane dipende dal Tesorierato, e per l'articolo 5 del rego-

(*a*) Chirografo 21 dicembre 1828. Appendice N. 34.

lamento organico 29 dicembre 1832 le appartengono i macinati, i dazj di consumo, e le altre privative camerali unitamente alla regìa de'sali, e tabacchi, alle saline di Ostia, Corneto, Cervia, e Comacchio, all'appalto della neve e ghiaccio di Roma, tiro delle bufale, ed ancoraggio nel tevere, pedaggi sui porti, e fiumi, ed altri simili diritti, e privative.

2. Vi presiede un direttore di nomina sovrana colle facoltà, ed attribuzioni conferitegli dalla sa. me. di Leone XII mediante il chirografo dei 21 dicembre 1828, che viene espressamente confermato in tuttociò, che non si oppone alle presenti disposizioni.

3. Il ministero, e la forz'armata doganale ricevono gli ordini dal direttore sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere, dal quale ha egli delle udienze settimanali.

4. Il conto generale viene compilato in nome della Direzione. I depositi dei prodotti lordi, che si effettuano nelle casse camerali sono portati a credito della Direzione stessa pei rami di sua competenza.

5. I mandati, che si traggono dal direttore debbono corrispondere esattamente sotto la sua più stretta responsabilità alle sezioni, titoli, ed articoli precisati nella tabella preventiva debitamente approvata.

6. Per rispetto alle misure d'istantanea urgenza, le quali non alterino le spese autorizzate con l'approvazione della citata tabella preventiva, potrà il

direttore provvedervi, rendendone però subito informato Monsignor Tesoriere per le successive disposizioni di regola.

7. Il consiglio d'amministrazione, e di disciplina, di cui parla l'articolo 45 del sullodato chirografo, e che dovrà tenersi innanzi Monsignor Tesoriere una volta la settimana, sarà presieduto in caso di mancanza o di assenza di lui, dall'assessore del Tesorierato; esso è composto del prefato assessore, del direttore, dell'ispettore in capo della forz'armata, del computista generale del Tesorierato, del segretario della direzione, che terrà registro degli atti del consiglio, e del computista della direzione medesima. Potranno pure esservi chiamati da Monsignor Tesoriere li signori regolatori di terra, e di ripa.

8. Oltre le attribuzioni contemplate dall'articolo 50 dell'accennato chirografo, dovrà il consiglio dare il suo parere sulle variazioni, che il pubblico servigio potesse consigliare utili da introdursi nella pianta normale degl'impiegati avuti sempre a norma gli articoli 5, 6 e 7 dell'ordine circolare di Segreterìa di Stato 27 dicembre 1832 num. 30881. Prenderà parimenti conoscenza di tutt'i contratti, prima che vengano assoggettati alla competente approvazione superiore, e conoscerà della loro osservanza.

9. Fra i regolamenti, di cui debbe occuparsi il consiglio in addizione agli enunciati nel detto arti-

colo 50, evvi quello di un metodo disciplinare per le operazioni doganali, l'altro della sistemazione della forz'armata comprensivamente al servigio marittimo, e più specialmente ancora l'ordinamento di quanto concerne le cause di fraudi, e contrabbandi preso in attenta considerazione il punto, se, o nò convenga preferire la trafila della conciliazione a quella dei giudizj, e fermo il principio di promuovere in tutto la maggiore semplicità come quella, che tanto contribuisce alla economìa.

10. Tutt'i rami formanti parte della Direzione delle dogane giusta l'articolo 1 delle present' istruzioni fanno centro presso il segretario di dett'officio, e le sue sezioni, cessando qualunque altra disposizione, che si fosse temporaneamente adottata contro il prescritto dall'enunciato chirografo.

11. La divisione della computisteria delle dogane, come pure la dipendenza delle differenti sezioni dal capo computista rimangono ferme, quali vennero stabilite dall'articolo 31 del chirografo; quanto alla sezione di revisione si dichiara, che le disposizioni dell'articolo 37 risguarderanno altresì la sindacazione di tutt'i conti dei cassieri, e quella dei daziati, delle ispezioni delle truppe doganali, e di ogni qualunque operazione contabile, che poss'aver luogo nella scrittura delle dogane, dazj di consumo, macinati, ed altri introiti, e spese dipendenti dalla Direzione generale.

12. Il computista, e ciascun capo di sezione,

nella parte che li risguarda, sono chiamati a rispondere dei loro subalterni, di cui debbono controfirmare le minute dei rispettivi conteggi, e rapporti, e s'intende che sieno quì riportati sotto la più scrupolosa vigilanza del direttore generale gli articoli 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13 del precitato ordine circolare dei ventisette dicembre 1832 num. 30881, onde gli affari vengano disimpegnati con tutta regolarità, e speditezza, e la scrittura si trovi sempre in corrente.

13. Tanto i bollettarj d'introito, che i mandati di pagamento estesi sù module uniformi, e contradistinti col numero progressivo, come già si prattica, saranno staccati in matrice a madre, e figlia con tutte le indicazioni, ed annotazioni relative.

Volendo, e decretando, che al presente Nostro chirografo, ancorchè non esibito, nè registrato in Camera, e ne'suoi libri non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, e orrezione, nè di alcun'altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia giudice, o tribunale, benchè collegiale, e congregazione composta di Reverendissimi Cardinali, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che scientemente o ignorantemente fosse giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizio-

ne del presente Nostro chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debb'avere il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, nè sentito Monsignor Commissario della Nostra Camera, nè qualsivoglia altra persona, o corpi ancorchè privilegiati, privilegiatissimi, che vi avessero, o pretendessero di averv'interesse e che per comprendersi fosse bisogno di speciale menzione, non ostante la bolla di Pio IV Nostro predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra cancellerìa *de jure quaesito non tollendo*, e qualunque altra costituzione, ed ordinazione Apostolica Nostra, e de'Nostri predecessori, bandi, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, e qualsivoglia altra cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il di loro tenore quì per espresso, e registrato, e supplendo Noi colla pienezza della Nostra suprema potestà a qualunque vizio, o difetto, che potesse intervenire, per questa volta sola, ed all'effetto premesso ampliamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale questo di 28 settembre 1833

GREGORIUS PP. XVI.

TESORIERATO GENERALE

DIREZIONE III.

BOLLO REGISTRO IPOTECHE

E

TASSE RIUNITE



n 2

(N. 48.) *Regolamento per le tasse giudiziarie nella parte risguardante il bollo e registro.*

15 novembre 1831.

Omissis etc.

§. 27.

Il protocollo generale, l'indice alfabetico relativo, i ruoli per l'iscrizione delle cause ordinarie, e sommarie, ed il registro dei motivi, o ragioni di dubitare saranno tenuti in carta libera.

§. 28.

Il registro delle udienze sarà in foglio grande di carta di bollo: il registro delle sentenze definitive sarà in foglio intero del prezzo di baj. dieci.

Omissis etc.

§. 73.

Per determinare il valore della causa, si osserveranno i metodi e le regole, che sono stabilite nel titolo I. del regolamento di procedura nei giudizj civili.

§. 74.

Non potranno duplicarsi le percezioni dei diritti di cancelleria nè fissi, nè progressivi, quantunque siano molt'i capi di lite che si definiscono, o si discutono in un solo giudizio, più, e varie le persone che sono comprese nella causa, divers'i titoli di debito, diverse le persone, contro le quali è diretta la formola esecutoria; più d'una le disposizioni de' rescritti di segnatura.

§. 76.

Le cause economiche non superiori agli scudi cinque trattate e definite con le forme economiche sono e continuano a rimanere esenti dai diritti di Governo.

Sono egualmente esenti le cause degli operaj e giornalieri. Nelle une e nelle altre non si dovranno che gli emolumenti fissati in favore de' cancellieri.

CAPITOLO II.

Modi di percezione e verifica.

§. 77.

L'amministrazione delle tasse di cancellerìa si riterrà dall'amministrazione del registro, come la riteneva nel sistema piano.

§. 78.

Il pagamento delle tasse di cancelleria non ha niente di comune con l'esazione delle tasse di registro.

Queste continuano a pagarsi direttamente nelle mani dei preposti, onde assicurare la data certa degli atti: le tasse di cancelleria saranno pagate nelle mani dei cancellieri, i quali non debbono, nè possono da alcuno essere costretti a ricevere, stendere, spedire o rilasciare la spedizione o la copia dell'atto senza prima averne conseguito il pagamento.

§. 79.

Per i soli decreti, e sentenze, e per i rescritti della segnatura, come atti che i giudici e tribunali pronunciano indipendentemente dai cancellieri, essi sono autorizzati a consegnare dentro dieci giorni dalla data del decreto, sentenza, o rescritto la nota specifica degli atti stessi al preposto del registro, onde rimanere esonerati di ogni responsabilità.

§. 80.

La nota ch'essi consegnano al preposto del registro debbe contenere la parte di sentenza, che stabilisce la tassa, l'importo della tassa, la data della

sentenza, il nome cognome e domicilio del procuratore, che n'è responsabile, se la causa ammette il ministero del procuratore, o questo ministero ha avuto luogo.

Nel caso, che la causa non ammetta il ministero del procuratore, e che questo effettivamente non abbia avuto luogo, il cancelliere dovrà dare in nota il nome cognome e domicilio della parte litigante, ch'è debitrice della tassa.

Il preposto trascriverà immediatamente queste partite di credito, una separata dall'altra, e con numero progressivo, nel sommario dei diritti di cancelleria.

§. 81.

I cancellieri di volta in volta che percepiranno un diritto di Governo, o un emolumento di cancelliere al quale il Governo partecipi, ne registreranno l'importo in un bollettario a ciò destinato, conforme a quello stabilito per la percezione delle tasse, e condanne criminali con editto di Segreterìa di Stato del 9 giugno 1821, (*a*) e quivi preordinato all'articolo 7 per la registrazione dei prodotti di cancellerìa nelle cause civili.

Nel registrare nel bollettario la percezione degli emolumenti dei cancellieri, ai quali il Governo par-

(*a*) Editto 9 giugno 1821. Appendice N. 35.

tecipa per un terzo, designeranno la totalità della tassa, e non porteranno fuori di linea che la sola terza parte spettante al Governo.

§. 82.

Nella registrazione in bollettario dell'importo della partita dovranno enunciare

I. La data dell'incasso, che corrisponde a quella dell'atto,

II. I nomi delle parti litiganti,

III. La qualità specifica dell'atto,

IV. Il valore, se darà luogo a diritto progressivo,

V. L'importo del diritto di Governo in tutte lettere, che poi porteranno in cifra fuori di linea.

§. 83.

I cancellieri, eccetto gli atti tassativamente considerati nel §. 105, non potranno ricevere o stendere atti soggetti alli diritti di Governo o rilasciarne copia, senz'avere in precedenza esatta e registrata la partita d' incasso corrispondente nel bollettario.

§. 84.

La disposizione dell'articolo 20 del regolamento di Segreteria di Stato del 9 giugno 1821, con la

quale si ordina il rilascio della bolletta figlia nelle mani di chi paga, sarà osservata dai cancellieri in tutte le percezioni delle tasse, e diritti di Governo in materia civile.

§. 85.

I cancellieri indipendentemente dalle penali stabilite qui appresso, sono responsabili del proprio verso l'erario pubblico delli diritti di Governo, che non percipissero dalle parti o dai difensori a forma dell'art. 49 del regolamento 9 giugno 1821.

I procuratori sono responsabili del proprio al Governo dei diritti sui decreti, sentenze e rescritti ottenuti col loro ministero.

Solidalmente con essi, o in difetto del loro ministero, lo saranno le parti.

§. 86.

I procuratori o le parti non potranno giustificare l'effettuato pagamento di diritti di Governo, che con l'esibizione della bolletta figlia riportata dal cancelliere.

Non ne sarà loro abbonato il rimborso nella tassa delle spese dai tribunali, che a vista di esse bollette.

§. 87.

I cancellieri residenti nel luogo, ov'è un'officio di registro verseranno di rigore ogni quindici giorni l'integrità dei prodotti dei diritti di Governo, e tasse alle quali esso partecipa nelle mani del preposto del registro.

Quelli residenti fuori del luogo, ov'è l'officio di registro faranno il loro versamento integralmente come sopra nelle mani del preposto nel cui distretto d'officio esistono, in tutto a forma degli articoli 29 e 30 del regolamento 9 giugno 1821.

§. 88.

È attribuito ai cancellieri il premio del due per cento sui prodotti dei diritti di Governo, e pel terzo attribuito al Governo in alcune tasse di cancellerìa.

Essi hanno diritto a prelevare questo premio nell'atto, che fanno il versamento nelle mani del preposto del registro, purchè non siano debitori verso l'erario di multe pronunziate dal presente regolamento, nel qual caso saranno tenuti a soddisfarle sul prodotto del loro premio.

§. 89.

Il preposto del registro verificate le somme incassate dal cancelliere, e le addizioni, e fuori linea del bollettario, nella prima casella bianca dopo l'ultima empiuta dal cancelliere, gli rilascierà in tutte lettere la ricevuta, e ripeterà per duplicato questa stessa ricevuta nella bolletta figlia firmando l'una, e l'altra alla data corrente, e addebitandosene sul libro a ciò destinato.

La ricevuta sulla bolletta madre rimarrà sempre a presidio degli atti della cancellerìa.

La bolletta figlia potrà essere staccata dal cancelliere, che n'è proprietario a propria giustificazione.

§. 90.

Per l'esazione dei diritti di Governo dovuti dai procuratori, o in loro difetto dalle parti sui decreti, sentenze e rescritti di Segnatura, i quali fossero passati in nota dal cancelliere al preposto, questo dovrà entro dieci giorni dal ricevimento della nota avere intimata la mano regia al debitore, ed entro dieci giorni dovrà averla fatta eseguire, e non più tardi.

§. 91.

Il diritto di mano regia, salva l'azione penale, compete al preposto contro il cancelliere moroso nel

pagamento oltre il termine prefisso. Potrà esercitarsi senza che s'intenda rinunciato per questo all'azione penale.

§. 92.

I preposti del registro dovranno ogni tre mesi aver verificato in cancellerìa sul bollettario, e sugli atti se l'applicazione fatta dai cancellieri dei diritti di Governo è regolare.

Il cancelliere essendo personalmente responsabile della regolarità della percezione sarà cauto nell'applicazione delle tasse o emolumenti.

Compete alla parte contribuente il diritto di ripetere dall'erario entro un'anno, quello che avesse pagato di troppo pei diritti di Governo, esercibile economicamente.

§. 93.

La restituzione sarà discussa e risoluta nel Congresso amministrativo del registro sopra dimanda del contribuente: la risoluzione sarà eseguita immediatamente s'è pronunciata all'unanimità.

Se vi è discrepanza di voti, ne apparterrà la decisione a Monsignor Tesoriere generale sentito in ciò ch'è di massima l'Avvocato generale del Fisco.

§. 94.

Gl' ispettori dovranno nel giro e termine di tre anni avere verificata l'esatta e regolare percezione dei diritti di Governo in tutte le cancellerie dei giudici singolari della loro divisione, secondo i metodi che verranno loro prescritti dall'amministrazione generale, o dall'ispettore generale di questo ramo.

§. 95.

I cancellieri dei giudici singolari, che nel termine di un mese non daranno comunicazione ai preposti del registro delle sentenze e decreti sottoposti ai diritti di Governo, incorreranno nell'ammenda di bajocchi dieci per ogni sentenza, o decreto.

Se ometteranno senza che l'omissione sia dolosa di allibrare nel bollettario in giornata alcun diritto del Governo, incorreranno nell'ammenda di bajocchi venti per ogni omissione.

Se non verseranno all'epoche prescritte l'integrità dei prodotti dei diritti di Governo, incorreranno nell'ammenda di bajocchi cinquanta per ogni settimana di ritardo.

I cancellieri dei tribunali collegiali incorreranno nella stess'ammenda duplicata, quanto alla somma, per ognuna delle contravvenzioni.

§. 96.

I preposti del registro, che non giustificheranno al loro ispettore ordinario di aver fatto eseguire la mano regia contro i debitori entro il mese dalla comunicazione della nota, o rilievo della verificazione saranno considerati come debitori del proprio, salvo ad essi di valersi in nome del Governo della mano regia verso i debitori.

Ai medesimi è accordato il premio del due per cento, sia che godano stipendio fisso, sia che abbiano una provvisione sull'esigenza, proporzionata agl'incassi.

§. 97.

Gl'ispettori del registro, che avranno lasciati correre due giri di ricupero, senz'avere forzati in riscossione i preposti, che si fossero resi debitori dei diritti come al §. precedente, si renderanno debitori del proprio nella verificazione che ne farà l'ispettore generale.

§. 98.

L'ispettore generale dovrà ogni anno visitare personalmente le cancellerie di un tribunale di appello, e di tutt'i tribunali collegiali, che sono compresi nel distretto di esso così per l'esatta esecuzione della disciplina, come per l'esatta applicazione delle tasse giudiziarie spettanti all'erario.

§. 99.

Nell'esercizio delle sue incombenze risguardanti la disciplina delle cancellerìe, e tribunali, darà il rapporto alla Segreterìa di Stato diviso in due parti, cioè personale e materiale.

In quelle risguardanti le tasse, oltre il rapporto alla Segreterìa di Stato, lo darà a Monsignor Tesoriere generale, dal quale in questa parte dipende.

§. 100.

Sui luoghi visitati procedendo unitamente ai Capi dei tribunali, farà che siano immediatamente soppressi gli abusi, e riparate le trascuranze, applicate le pene comminate dai regolamenti.

Farà istanza ai Capi dei tribunali per la sospensione immediata dei cancellieri, che si fossero resi colpevoli di mal versazione de'prodotti delle tasse o di debito verso l'erario.

Rileverà, se avessero luogo gli addebiti degl'ispettori di registro, che avessero trascurato il forzamento dei preposti.

§. 101.

Potrà fare le stesse operazioni nelle cancellerìe de'giudici singolari.

Coordinerà coll'amministrazione generale del re-

gistro le misure opportune, perchè tutte le cancellerie dei giudici singolari siano nel senso sopraesposto visitate dagl'ispettori del registro; e terrà corrispondenza con essi, affine che le prescrizioni date dall'amministrazione siano eseguite.

La conoscenza di tuttociò che risguarda questo ramo è a lui attribuita esclusivamente, oltre le incombenze del suo officio.

§. 102.

Nella visita personale delle cancellerìe guarderà specialmente che non siano gravati i contribuenti nella percezione dei diritti di Governo.

Prenderà rilievo degli aggravj, che fossero accaduti. Di concerto col Capo del tribunale impedirà, che continui ad aver luogo l'aggravio rilevato prendendone le misure opportune prima di abbandonare la cancellerìa, ove fossero rilevati aggravj di tal natura.

§. 103.

L'ispettore generale sarà incaricato di altre operazioni sugli officj di registro, preposti, ispettori, nell'esecuzione delle quali dipenderà dagli ordini di Monsignor Tesoriere, al quale ne farà rapporto.

§. 104.

I rapporti per cose urgenti possono essere da lui dati anche durante il giro. Altrimenti saranno dati quando terminato il giro rientrerà a Roma.

§. 105.

L'ispettore generale sarà nominato da Sua Santità per mezzo della Segreteria di Stato secondo l'istituzione fattane dalla sa. me. di Pio VII. nell'articolo 110 del regolamento sul registro 6 luglio 1816 e farà parte del Congresso amministrativo con voto deliberativo.

Omissis etc.

Dalla Segreteria di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 49.) *Esenzione di alcune cause dal pagamento dei diritti di Governo.*

28 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Al §. 76 del regolamento per la disciplina e per le tasse giudiziarie in data del 15 novembre corrente debbe aggiungersi quanto siegue

Sono egualmente esenti dai diritti di Governo

Le cause sulle evacuazioni di case contro inquilini, che non pagano più di scudi due mensuali,

E quelle meramente pecuniarie, che in capitale non oltrepassano il valore di scudi cinquanta: Questo valore dovrà determinarsi con le norme stabilite nel Tit. I del regolamento di procedura nei giudizj civili.

Dalla Segreteria di Stato li 28 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 50.) *Risoluzione intorno alla questione risguardante il registro dei documenti, che si producono nei giudizj.*

29 novembre 1831.

A relazione del signor Cardinali ispettore generale.

Sulla dimanda dell' ispettore in attività sig. Onesti, e degli attuarj dell'A. C. tendente a far dichiarare se i documenti, che i difensori sono autorizzati a produrre in copia dal §. 68 articolo 2 del regolamento di procedura 31 ottobre muniti della firma di essi difensori per copia conforme, debbano o nò essere registrati.

Visto l'articolo invocato che dice ,, nel termine ,, a comparire il procuratore costituito dall'attore ,, produrrà ec. 2.° Gli originali di tutt'i documen- ,, ti in esso ènunciati, o le copie autentiche, dei ,, medesimi si ritengono come copie autentiche fin- ,, chè non sono impugnate le copie fatte e sotto- ,, scritte dal procuratore.

Considerando, che nessun documento può essere prodotto e far fede in giudizio se non è registrato.

Che null'ostante questa misura generale di legge, alla quale niente è innovato col predetto articolo, le copie degl' istromenti, che secondo la procedura Piana i difensori erano obbligati a pro-

durre, non per questo andavano assoggettate ad un particolare dazio di registro.

Che non debbe presumersi aggiunta maggiore autorità alle copie dei patrocinatori, di quella che alle copie autentiche, le quali quando l'originale è registrato possono dal rogante spedirsi senz'alcun nuovo registro.

Che in fatti possono tali copie firmate dai difensori essere impugnate, secondo le parole della legge ed allora cessano di avere alcun'autorità.

Che la vera ed unica discretiva per rispondere nel caso concreto è il distinguere tra i documenti che sono, e quelli che non sono registrati nell'originale, del quale i difensori esibiscono le copie.

Il congresso amministrativo all'unanimità è di parere.

I. Che quante volte nella copia firmata dal difensore vi sia copiata letteralmente, senza abbreviatura, e in tutte lettere la registrazione del documento originale inclusivamente alla firma del preposto, possano tali copie così firmate dai difensori riceversi da'cancellieri senza nuovo registro senza contravvenire alla legge sulla registrazione.

II. Che quante volte manchi la copia letterale della registrazione come sopra, ancora che l'originale documento sia registrato, non possano i cancellieri riceverle, e ricevendole cadano in contravvenzione.

Copia conforme del presente sarà rimessa ai signori cancellieri dell'A. C.

Dall'amministrazione del bollo e registro 29 novembre 1831.

1 dicembre 1831.

Si conviene nel parere del congresso.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

(N. 51.) *Riforma di tasse, o diritti di cancellerìa che si esigono in favore dell'erario.*

5 gennajo 1832.

EDITTO

Omissis etc.

CAPITOLO I.

Diminuzione dei diritti di cancellerìa.

§. 1.

Saranno esenti da ogni tassa o diritto di cancelleria in favore dell'erario

I. Le cause introdotte o da introdursi innanzi i governatori ed assessori nelle provincie, o innanzi i giusdicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi di Legazione, e nella capitale.

II. Le cause non maggiori di cinquanta scudi introdotte o da introdursi innanzi qualunque tribunale di Roma e dello Stato, in primo grado di giurisdizione.

§. 2.

Le tasse o diritti di cancellerìa, che si esigono in favore dell'erario, saranno uniformi in tutt' i tribunali inferiori o superiori, residenti nelle provincie e nella capitale. Ogni differenza od aumento è cessato.

§. 3.

Sono sottoposti alle tasse o diritti di cancellerìa in favore dell'erario i seguenti atti:

I. L' iscrizione delle cause nel protocollo generale.

II. Gli esami dei testimonj e le prestazioni dei giuramenti.

III. La spedizione, ossia copia autentica in forma esecutoria delle sentenze definitive, che decidono il merito principale

IV. Gli atti particolari enunciati nel §. 16.

Ogni altra tassa o diritto di cancellerìa è abolito.

§. 4.

L' iscrizione di ciascuna causa nel protocollo sarà soggetta ad una tassa di bajocchi venti.

§. 5.

Negli esami dei testimonj si esigerà la tassa di bajocchi venti per ogni testimonio esaminato.

Si esigerà la medesima tassa per la prestazione di qualunque giuramento.

§. 6.

Nelle cause superiori ai cinquanta scudi, e non maggiori di dugento si esigerà a profitto dell'erario sulla spedizione ossia copia autentica in forma esecutoria della sentenza o decreto definitivo, che decide il merito principale la tassa di bajocchi sessanta.

Nelle cause non maggiori di cinquecento scudi si esigerà la tassa di scudo uno.

Nelle cause non maggiori di scudi mille si esigerà la tassa di scudi due.

Nelle cause non maggiori di scudi duemila si esigerà la tassa di scudi tre.

Nelle cause non maggiori di quattromila scudi si esigerà la tassa di scudi quattro.

Nelle cause non maggiori di scudi ottomila si esigerà la tassa di scudi otto.

Nelle cause non maggiori di scudi dodicimila si esigerà la tassa di scudi dodici.

Nelle cause maggiori di scudi dodicimila sino a qualunque somma si esigerà la tassa di scudi sedici.

Si esigerà lo stesso dritto in seconda ed in terza istanza, ed in grado di restituzione in intiero, se avrà luogo.

§. 7.

Nelle cause decise in prima istanza dai governatori o dai giusdicenti che ne fanno le veci, si esigerà sulle sentenze o decreti definitivi come sopra in secondo, terzo, ed ulterior grado di giurisdizione la tassa di bajocchi sessanta.

§. 8.

Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi decise in primo grado da qualunque giudice e tribunale si esigerà in seconda ed in terza istanza la tassa di bajocchi trenta.

§. 9.

Si esigerà il massimo diritto sulla spedizione delle sentenze o decreti definitivi nelle cause di valore indeterminato e della maggiore entità, contemplate dal §. 18 numero I del regolamento di procedura nei giudizj civili.

§. 10.

Si esigerà sui rescritti definitivi del pieno tribunale di Segnatura nelle cause superiori a cinquanta scudi, e non maggiori di dugento la tassa di bajocchi quaranta.

Nelle cause maggiori di dugento scudi sino a qualunque somma si esigerà la tassa di bajocchi ottanta.

Sono definitivi i rescritti, che vengono emanati dopo l'opinamento e la nuova discussione, a forma del regolamento di procedura §. 160.

Non sarà percepita veruna tassa sui decreti dell'uditore del tribunale, e dell'uditore della prefettura.

§. 11.

Sarà luogo alla percezione di una sola tassa sopra ogni sentenza, decreto, o rescritto definitivo, a norma del disposto nel §. 74 del regolamento in data del 15 novembre 1831, ancorchè si tratti di graduatoria, o concorso universale e particolare. È derogato al §. 75 dello stesso regolamento.

§. 12.

I cancellieri e procuratori, che avranno anticipato del proprio il pagamento delle tasse di cancellerìa, divengono di diritto cessionarj della mano regia competente all'erario contro le parti.

§. 13.

Si esigerà sui seguenti atti particolari un diritto egualmente uniforme in tutt'i tribunali:

I. Sugli atti, che debbono essere redatti ed inseriti nel registro di cancelleria enunciato nel regolamento del 15 novembre §. 22 num. VI, per ogni atto bajocchi venti.

II. Sugli atti di rinuncia alla lite in qualunque grado di giurisdizione bajocchi trenta.

III. Sulla produzione dell'atto di ricorso al tribunale di Segnatura.

Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi bajocchi trenta.

E nelle cause superiori sino a qualunque somma bajocchi ottanta.

IV. Sulla produzione dei rescritti Pontificj, che rimettono le cause alla rota con la clausola *de aperitione oris*, scudi tre.

§. 14.

Gli emolumenti dei cancellieri sono conservati: È ceduto ai medesimi il terzo di alcuni emolumenti riservato all'erario nella tassa Piana e nel regolamento del 15 novembre, §. 110 num. IV.

Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze o decreti definitivi inappellabili nelle cause, che in

capitale non oltrepassano il valore di scudi dieci conterranno la sola dimanda, e la parte dispositiva, con la formola esecutoria.

In tutte le cause non maggiori di cinquanta scudi l'emolumento accordato ai cancellieri dal §. 110 num. III del regolamento in data del 15 novembre 1831 per le spedizioni esecutorie è ridotto alla metà.

§. 15.

Qualunque controversia sull'applicazione o percezione delle tasse di cancelleria o degli emolumenti accordati ai cancellieri e cursori sarà decisa inappellabilmente, in Roma dal primo turno della congregazione civile dell'A. C., e nelle provincie dai tribunali civili.

La decisione si emanerà in camera di consiglio sopra semplici memorie delle parti, e senza forma di procedura.

Se la controversia risguarda i diritti che si esigono a profitto dell'erario, dovrà essere inteso per iscritto in Roma Monsignor Avvocato generale del fisco, e nelle provincie il legittimo rappresentante della Camera Apostolica.

§. 16.

È derogato al Cap. III. Tit I. part. II. del regolamento in data del 15 novembre 1831. Nel re-

sto sarà eseguito in tutto ciò che non si oppone al disposto nel presente editto.

Omissis etc.

§. 18.

Le cause introdotte e pendenti innanzi gli assessori dell'A. C. che oltrepassano i limiti della giurisdizione stabilita dal §. precedente, saranno riassunte e decise dall'uno o dall'altro turno della congregazione civile.

Quelle introdotte e pendenti innanz' i giudici singolari capitolini, compreso il giudice delle mercedi, saranno riassunte e decise dal tribunale collegiale di Campidoglio.

Nella riassunzione di tali cause si osserveranno le norme del §. 244 del regolamento di procedura nei giudizj civili.

Non sarà pagata la tassa di cancelleria in favore dell'erario per l'iscrizione delle stesse cause nei protocolli della congregazione civile dell' A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio.

Omissis etc.

Dalla Segreteria di Stato il 5 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 52.) *Dichiarazione degli atti de'giudici economici, che possono scriversi in carta libera.*

7 gennajo 1832.

NOTIFICAZIONE

Omissis etc.

§. 16.

Tutti gli atti dei giudici economici nelle cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque, compresi quelli di pignoramento, d'incanto, e di vendita, si scrivono in carta libera.

Omissis etc.

Dalla Segreterìa di Stato li 7 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 53.) *Circolare ai Vescovi dello Stato portante la cessione a profitto de'medesimi delle tasse, che si esigono nelle cancellerìe delle rispettive curie, per erogarle siccom'è indicato.*

12 gennajo 1832.

La Santità di Nostro Signore, prese in benigna considerazione le istanze di molti Vescovi dello Stato relative al maggiore dispendio, ch'esige l'andamento de'loro tribunali con le nuove forme, avuto riguardo specialmente all'abolizione delle propine, ha ordinato quanto siegue:

Art. 1. Nei tribunali o curie ecclesiastiche di qualunque grado ed in qualunque causa di prima ed ulteriore istanza non è luogo a pagamento di alcuna sportula e propina.

2. I diritti di cancellerìa, che nei tribunali laici si esigono a vantaggio dell'erario, si esigeranno egualmente nelle cancellerìe vescovili o arcivescovili. Il prodotto di tali dazj è ceduto a profitto dei Vescovi o Arcivescovi rispettivi, perchè venga erogato nelle maggiori spese delle loro curie, per l'amministrazione della giustizia civile, e criminale a forma dei nuovi regolamenti.

3. I cancellieri delle curie vescovili e arcivescovili noteranno nel registro bollettario le partite di

esigenza uniformandosi al regolamento del 15 novembre 1831; ed all'editto del 5 gennajo corrente. Nel finire di ciascun semestre dovranno consegnare al preposto dell'amministrazione del registro il bollettario colla ricevuta delle somme esatte.

Si partecipa questa sovrana provvidenza a V. S. Illma per sua intelligenza.

Roma 12 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 54.) *Circolare colla quale si dichiara estesa alle tasse di cancellerìa, che si esigono a profitto dell'erario, l'esenzione accordata ai poveri del dazio del registro a termini delle richiamate disposizioni.*

19 gennajo 1832.

Essendo insorto il dubbio, se l'esenzione dal dazio di registro accordata ai poveri dalle leggi vigenti debba estendersi alle tasse di cancellerìa, che si esigono a profitto dell'erario, si dichiara che le tasse o diritti di cancellerìa debbono essere comprese in tal'esenzione. A quest'effetto si dovrà osservare il disposto nella notificazione di Segreterìa di

Stato in data del 10 ottobre 1818 sino al §. che incomincia = *dovendo però* = inclusivamente (*a*).

Questa dichiarazione si partecipa ad opportuna intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

Dalla Segreterìa di Stato li 19 gennajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 55.) *Risoluzione colla quale resta approvata un' istruzione da diramarsi per la retta ed uniforme applicazione delle tasse di Cancellerìa a seconda delle nuove legislative emanazioni.*

31 gennajo 1832.

Sulla istanza avanzata da diversi ispettori, e preposti del Registro intorno all' interpretazione, ed applicazione dei §§. 1 e 3 n. IV, e §. 13 n. I. dell'editto 5 gennajo 1832.

Si propone dal relatore al Congresso amministrativo la seguente istruzione, che risguarda le tasse e diritti di Cancellerìa, che si percepiscono dal Governo, da spedirsi a tutti i signori ispet-

---

(*a*) Notificazione 10 ottobre 1818. Appendice N. 36.

tori, e preposti per l'uniforme applicazione dell'editto sopra citato.

ARTICOLO I.

Delle cause assoggettate alle tasse, e di quelle esenti.

I. La riforma dei diritti di Cancellerìa contenuta nell'editto 5 gennajo 1832, considera le cause così rispetto alla somma, come rispetto ai tribunali, avanti i quali le cause si attitano.

II. Rispetto ai tribunali avanti i quali le cause si attitano, dispone al §. 1, che siano esenti da ogni tassa o diritto di cancellerìa le cause introdotte o da introdursi innanzi i governatori ed assessori nelle provincie o innanzi i giusdicenti, che ne fanno le veci nei capo-luoghi di Legazione, e nella capitale.

III. Quindi ne siegue, che i giudici conciliatori esercitando nei capo-luoghi di Legazione le funzioni giudiziarie attribuite ai governatori, per il disposto nel §. 14 del regolamento organico 5 ottobre 1831 le cause attitate avanti di essi, sono esenti dalle tasse di cancellerìa.

IV. Ne siegue similmente, che la giurisdizione degli assessori dell'A. C.,

Quella dei giudici singolari del tribunale di Campidoglio,

Quella del giudice delle mercedi in Roma per il disposto del §. 17 dell'editto 5 gennajo 1832 essendo ristretta alle sole cause di competenza dei governatori, queste cause attitate avanti di essi sono esenti dalle tasse di cancellerìa.

Quanto al tribunale del Vicariato di Roma il §. 6 del regolamento 5 ottobre 1831 per le cause civili nell'ecclesiastico attribuendo ai due Prelati Vicegerente, e Luogotenente la facoltà di giudicare in prima istanza le cause senza limitazione di somma, non sembrano doversi escludere dall'esenzione dalle tasse quelle, le quali in capitale non oltrepassano gli scudi dugento; nè sembrano doversi dir'esenti dalle tasse quelle, che superano gli scudi dugento, ancorchè giudicate in prima istanza.

V. Le cause, che per il disposto del regolamento organico 5 ottobre 1831 §. 15 possono conoscersi, e giudicarsi avanti i giudici, e tribunali dichiarati esenti, sono:

1. Quelle che non oltrepassano il valore di scudi dugento, eccetto le riservate come nel citato articolo.

2. Quelle di alimenti dovuti *officio judicis*, e *jure actionis*.

3. Quelle di mercedi dovute agli operaj giornalieri domestici, ed altre persone di servizio.

4. Quelle dei danni dati.

5. Quelle di sommarissimo e momentaneo pos-

sessorio avuto riguardo al solo e nudo fatto senza facoltà di cumulare il petitorio.

6. E in forza del §. 16 dello stesso regolamento organico quelle sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, ove non siede un tribunale di commercio.

VI. Ma non perchè queste cause sono esenti dalle tasse di cancelleria avanti i governatori, assessori, o chi ne fa le veci, continuano ad esser'esenti dalle tasse se si attitano avanti altri tribunali fuori che i designati ai precedenti articoli 2, 3 e 4. Imperciocchè l'editto 5 gennajo §. 1 non le dichiara esenti dalle tasse in ragione della somma, ma in ragione del giusdicente, che le giudica.

VII. In fatti nel §. 6 si stabilisce la tassa di bajocchi sessanta per le cause non maggiori di scudi dugento nel §. 7 si stabilisce la stessa tassa per le cause, che avendo esaurito il primo grado di giurisdizione avanti i governatori, assessori, o chi ne fa le veci, sono decise in secondo, terzo, o ultimo grado di giurisdizione.

VIII. Dal che ne siegue, che le tasse di cancelleria negli atti giudiziarj si debbono percepire sotto il rapporto de'tribunali, che le giudicano ne'tribunali civili delle provincie, ne'tribunali di commercio, ne'tribunali di appello, nel tribunale collegiale di Campidoglio, nella congregazione civile dell'A.C., nel tribunale della piena Camera: in quello del Vicariato di Roma, nella Rota romana, e nella Segnatura.

IX. Rispetto poi alla somma l'editto 5 gennajo §. 1 N. II. esenta dalle tasse di cancelleria le cause non maggiori di scudi cinquanta innanzi qualunque tribunale: ma quest'esenzione non se gli accorda, che nel solo primo grado di giurisdizione, come ivi letteralmente si legge.

X. In conseguenza se i tribunali civili giudicano in primo grado di giurisdizione in forza del §. 20 N. III. e IV. del regolamento organico 5 ottobre 1831 una causa non superiore a scudi cinquanta risguardante l'interesse di una comunità, un cancellamento d'ipoteca, o una restrizione non superiore ai scudi cinquanta, e se i tribunali di commercio in forza del §. 24 dello stesso regolamento organico, come tribunali di eccezione, giudicano in primo grado di giurisdizione le cause di loro attribuzione non maggiori di scudi cinquanta, queste cause sono esenti dalle tasse di cancelleria. E appunto perchè così i tribunali di commercio, come i tribunali civili hanno una speciale giurisdizione in alcune specie di cause, anche non superiori agli scudi cinquanta, il §. 1 N. II. dell'editto ha dichiarate esenti queste cause non in ragione del tribunale, ma in ragione della somma, sempre però nel limite del primo grado di giurisdizione.

XI. Ma se le cause non superiori agli scudi cinquanta si deferiscono ad un'altro giudice o tribunale per esperimentare il secondo, o terzo, o ulterior grado di giurisdizione, allora divengono sog-

gette alle tasse di cancelleria. Quindi tutte le cause anche inferiori a scudi cinquanta, giudicate dai governatori, assessori, o chi ne fa le veci, che si deferiscono in appello al tribunale civile: o quelle indicate all'art. 10 precedente giudicate dai tribunali civili, e di commercio, che si deferiscono in secondo grado ai tribunali di appello pel disposto del §. 30 del regolamento organico 5 ottobre; sono, e divengono soggette alle tasse di cancelleria ancora che non superiori a scudi cinquanta.

XII. E non solo sono soggette alla tassa sulla sentenza pronunziata letteralmente dal §. 8 dell'editto 5 gennajo 1832, ma eziandio alle tasse stabilite al §. 4 e 5 dello stesso editto per l'iscrizione in protocollo, esami de' testimonj, e prestazioni di giuramenti. Imperciocchè il §. 1 N. II. che ne stabilisce l'esenzione parla in genere di tutte le tasse di cancelleria. E mentre il rimanente delle tasse sono comuni a queste cause, come a tutte le altre: nella sola sentenza, che dà luogo a diritto progressivo pagano una tassa speciale stabilita al §. 8 dell'editto, la quale tassa appunto è speciale, perchè in cause così piccole il legislatore ha voluto imporre un piccolo aggravio.

ARTICOLO II.

Degli atti particolari assoggettati alle tasse di cancellerìa.

XIII. Il §. N. IV. dell'editto 5 gennajo sottopone alle tasse o diritti di cancellerìa gli atti particolari enunciati nel §. 16. Il richiamo del §. 16 è un'errore di stampa, perchè doveva dirvisi *gli atti particolari enunciati nel* §. 13.

XIV. In fatti il §. 16 porta l'annullamento espresso delle tasse imposte col regolamento 15 novembre 1831 laddove il §. 13 dice per appunto *si esigerà su i seguenti atti particolari una tassa uniforme ec.*

Ora questo §. 13 al N. I. dispone, che sono soggetti alla tassa di bajocchi venti gli atti, che debbono essere redatti ed inseriti nel registro di cancellerìa enunciato nel regolamento del 15 novembre §. 22 N. VI.

XV. In conseguenza i seguenti atti sono soggetti alla tassa di cancellerìa di bajocchi venti per ogni atto.

1. L'ordine del giudice o tribunale per l'immissione al possesso delle eredità vacanti.

2. Le accettazioni semplici dell'eredità testata ed intestata.

3. Simili accettazioni con beneficio d'inventario.

4. Gli atti di astenzione dall'eredità.

5. Gli atti di ripudia dell'eredità.

6. Le dichiarazioni, o atti per le disdette di locazioni e di altri contratti progressivi.

7. Le allegazioni dei requisiti castrensi.

8. Qualsiasi altro atto che non dipenda da giudizio introdotto.

E vi sono soggetti, perchè il §. 22 N. VI. del regolamento 15 novembre 1831 ordina ai cancellieri di ritenere un registro per inserirvi, e redigervi ivi, e non in altro, tutti gli atti sopra enunciati.

Il Congresso amministrativo viste le dimande degl'impiegati.

Considerando ch'è dell'interesse, così de'contribuenti, come dell'erario, il rimuovere ogni equivoco nell'applicazione del regolamento.

Che l'istruzione proposta si forma integralmente dal raffronto delle disposizioni contenute nell'editto 5 gennajo 1832 con quelle delle altre leggi, che vi hanno rapporto.

Alla unanimità delibera:

1. Che sia spedito agl'ispettori, e preposti del registro copia conforme del presente atto del Congresso, col quale rimane approvata l'istruzione proposta acciò serva ai suddetti impiegati di regola nell'esecuzione dell'editto 5 gennajo 1832.

2. Che sia pregata Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale, perchè si degni provocare presso l'Eminentissimo Segretario di Stato

la comunicazione officiale della stessa istruzione a tutt'i cancellieri, come quelli che sono incaricati dell'esigenza delle tasse: ed ai tribunali civili, che in caso di 'questione sono incaricati di decidere sull'applicazione dell'editto 5 gennajo.

Dall'Amministrazione del bollo e registro 31 gennajo 1832.

19 *febbrajo* 1832.

L'istruzione concernente l'esecuzione dell'editto 5 gennajo scorso, proposta al Congresso amministrativo del registro dall'ispettore generale, che Monsignor Tesoriere ha sottoposta all'approvazione del Cardinal Segretario di Stato con biglietto dei 9 corrente, è stata trovata corrispondente allo spirito della legge, ed al bisogno d'impedire ogni equivoco ed arbitrio nell'applicazione di essa. Rimane in conseguenza approvata, e perciò che risguarda la comunicazione ai tribunali, cancellieri, ed impiegati dell'amministrazione, si compiacerà lo stesso Monsignor Tesoriere generale di farla nello stesso modo e forma, nella quale sono stati comunicati in istampa ai diversi impiegati gli atti del Congresso amministrativo del registro, e bollo; non senz'aggiungervi la presente approvazione.

Dalla Segreteria di Stato li 19 febbrajo 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Remissione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale.

19 *febbrajo* 1832.
Agli Amministratori generali del bollo, e registro per provvedere analogamente.

Riferito nel Congresso il 21 *febbrajo* 1832.

CONTE VINCENZO PIANCIANI } amministratori generali.
CAV. VINCENZO COLONNA }
Giacomo Petti assessore.
Luigi Cardinali ispettore generale.
Tommaso Grifi ispettore.
Gaetano Stolz verificatore.

(N. 56.) *RISOLUZIONE circa la registrazione degli atti delle aggiudicazioni comunitative allorchè vengono poste ad effetto.*

21 FEBBRAJO 1832.

Sopra la questione proposta dal signor conte Vincenzo Pianciani primo amministratore intorno a varie emergenze, che si sono presentate in diversi luoghi :

Quando decorra il termine di rigore per la registrazione degli atti di aggiudicazioni comunitative, le quali siano soggette per legge all'approvazione superiore nell'ipotesi ch'essi atti nè abbiano ricevuta la superiore approvazione, nè questa sia stata negata: ed intanto l'aggiudicazione abbia il suo effetto?

La ragione di dubitare è, che l'art. 88 del regolamento 29 dicembre 1827 ordina, che non siano registrabili tali atti, se non dopo approvati: L'articolo 89 prescrive che il termine decorra dalla partecipazione di questa approvazione. L'art. 90 (a) dichiara non registrabili gli atti che vengano dalla Superiorità disapprovati; senza considerare il caso che l'aggiudicazione abbia effetto anche senza l'approvazione.

Il Congresso amministrativo

Visti gli articoli 88, 89 e 90 del regolamento:

Considerando che gli articoli 88 e 89 preveggono il caso dell'intervenuta approvazione della superiorità:

Che l'art. 90 mentre prevede il caso della negata approvazione, dichiara la ragione, per la quale la legge in tal caso fa esenti gli atti dal registro, ed è che questi restano vuoti di effetto

(a) Estratto degli art. 88, 89 e 90 del regolamento Appendice N. 37.

= ivi = *quando l'approvazione viene negata restando tutti gli atti di niun effetto non sarà necessario di farli registrare.*

Che il medesimo articolo fa conoscere chiaramente, che quando gli atti abbiano un qualunque effetto, benchè non approvati, debbono registrarsi, ed in fatti dopo le citate parole soggiunge = *a meno che volesse farsene uso in giudizio.*

Che quindi nel caso in cui la superiore approvazione non sia nè concessa, nè negata, ed intanto l'atto abbia la sua esecuzione, non può ritenersi concessa l'esenzione, e ciò perchè il solo caso nel quale il legislatore dichiara, che non sia necessaria la registrazione, è quello nel quale si verifichi la negativa dell'approvazione superiore, e la circostanza che l'atto di aggiudicazione resti senz'alcun'effetto.

Considerato inoltre quanto alla decorrenza del termine, che questa nelle aggiudicazioni ch'eseguisconsi senza l'approvazione superiore debbe farsi dipendere dal fatto dell'esecuzione, e però debbe contarsi dal giorno in cui l'aggiudicatario comincia ad eseguire l'atto;

A unanimità opina:

1.° Che quando gli atti di aggiudicazioni comunitative si eseguiscono anche senza che sieno in precedenza approvati dalla superiorità, siano soggetti al registro;

2.° Che il termine di registrazione incominci

a decorrere dal giorno in cui l'esecuzione dell'atto comincia ad aver luogo;

3.° Che in ipotesi che venga disapprovato l'atto dalla superiorità; sarà fatto luogo alla restituzione qualora si reclami entro l'anno dal giorno della disapprovazione;

4.° Che spirato il termine e non registrato l'atto di aggiudicazione il segretario comunitativo cada nella pronunciata multa dalla legge.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale, e dopo che sarà stata da essa approvata, sarà comunicata a tutt'i preposti e ispettori del registro, con ingiunzione di passarla a tutt'i segretarj comunitativi, perchè non possano allegarne ignoranza.

Dall'amministrazione generale del bollo e registro 21 febbrajo 1832.

Li 16 Marzo 1832.

Si conviene nel sentimento dichiarato dal congresso.

MARIO MATTEI Tesoriere generale.

(N. 57.) *Risoluzione colla quale si dichiara non essere soggette a nuovo pagamento delle tasse di cancellerìa le spedizioni di decreti e sentenze, che vi siano già state assoggettate nell'originale.*

14 marzo 1832.

Sulla domanda del sig. ispettore del registro residente in Ancona portata dalla lettera n. 4211 tendente a far dichiarare se quei decreti e sentenze, che nell'originale o minuta hanno pagate le tasse prescritte dall'articolo 18 del §. 107 regolamento 15 novembre 1831 debbano sottostare al pagamento della tassa identica trasferita sulle spedizioni munite di ordine esecutorio del §. 6 della riforma 5 gennajo 1832.

Il congresso amministrativo visto il silenzio del legislatore a questo articolo.

Ritenuto che si tratti di una spedizione dell'identico atto, ch'è stato assoggettato nell'originale alla tassa di cancellerìa del regolamento 15 novembre.

Visto il §. 18 dell'editto 5 gennajo, col quale si esentano dal pagamento della nuova iscrizione in protocollo avanti la congregazione civile all'A. C. quelle cause, che avevano pagata l'iscrizione in protocollo avanti gli assessori, e che per nuova dispo-

sizione di legge debbono riassumersi avanti il tribunale collegiale.

Considerando, che sono perfettamente eguali le ragioni a deliberare così sul caso proposto, come su quello deciso del §. 18 sopra invocato.

All'unanimità delibera.

1. La spedizione di quella stessa sentenza, o decreto definitivo, che abbia pagata la tassa di cancellerìa imposta sull'originale dal regolamento 15 novembre, è esente dal pagamento della tassa di cancellerìa imposta sulle spedizioni coll'editto 5 gennajo articolo 6.

2. Copia conforme della presente deliberazione sarà assoggettata all'approvazione di S. E. Rma Monsig. Tesoriere generale, e quando sia approvata, sarà spedita al sig. ispettore di Ancona: e quindi sarà inserita alla futura distribuzione delle massime a diligenza del relatore.

Dall'amministrazione generale del bollo e registro 14 marzo 1832.

Li 16 marzo 1832.

Si conviene.

M. MATTEI Tesoriere generale.

(N. 58.) *Disposizioni concernenti le spese di giustizia punitiva nella parte che risguarda l'amministrazione del bollo e registro.*

30 giugno 1832.

Omissis etc.

§. V. Le indennità dovute ai testimonj si pagheranno in virtù di mandati del presidente del tribunale diretti al preposto locale del registro.

Per ottenere il mandato dovranno i testimonj esibire la copia delle citazioni o intimazioni loro presentate.

Il mandato sarà scritto in fondo delle copie e sarà firmato dal presidente e dal cancelliere.

Omissis etc.

Roma 30 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 59.) *Disposizioni risguardanti il bollo degli affissi ed inviti pei lavori pubblici, che in luogo delle Delegazioni si amministrano ora dai consigli provinciali.*

11 agosto 1832.

Il Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica ha ricevuto dall'Eminentissimo signor Cardinale Segretario di Stato un venerato foglio in data 8 corrente del seguente tenore.

,, Hanno rappresentato alcune Delegazioni, che ,, le dichiarazioni emesse dalla Tesoreria in favore ,, degl'inviti, e affissi pei lavori pubblici, che in ,, luogo delle Delegazioni si amministrano oggi dai ,, consigli provinciali, non vogliono dagli agenti del ,, bollo, e registro ammettersi, stante la diversità ,, della forma data dall'editto del 5 luglio 1831 a ,, questa parte dell'amministrazione. Ora essendosi ,, conosciuto che nella sostanza militano in favore ,, degli atti, che fanno li consigli provinciali, quel- ,, le stesse considerazioni che militano in favore ,, delle Delegazioni, Monsignor Commissario farà ,, conoscere all'amministrazione del registro, che ,, gli avvisi dei consigli provinciali, o dei consigli ,, d'arte da essi incaricati per invitare gli oblato- ,, ri ai lavori loro affidati in amministrazione, so- ,, no esclusi dal bollo, come altresì le perizie, ,, piante, disegni, e profili, che si fanno allo stes-

,, so scopo, e i scandagli, preventivi, e capitolati
,, corrispondenti, sino a tanto che per l'incanto
,, e aggiudicazione non si è fatto diritto al parti-
,, colare offerente di stipolarne il processo verbale.
,, Imperciocchè da quando debbono inserirsi nei
,, verbali di aggiudicazione divengono soggetti co-
,, sì gl' inviti, affissi, come i spaccati, piante, pro-
,, fili, scandagli, preventivi, e capitolati alla vidi-
,, mazione per bollo, ed al pagamento delle tasse
,, competenti di bollo, e registro; siccome pure in
,, addietro lo divenivano gli atti delle Legazioni,
,, e delle Delegazioni.

,, Le stesse distinzioni dovranno farsi, e le di-
,, chiarazioni stesse applicarsi agli atti, che si fan-
,, no dalle congregazioni consorziali delle acque nel-
,, le Legazioni.

,, La riserva che fosse apposta nel verbale di ag-
,, giudicazione dell'approvazione superiore, o della
,, vigesima, e sesta, non debba punto ritardare che
,, vengano nell'atto dell'aggiudicazione pagate le tas-
,, se, salvo all'aggiudicatario di ripeterne l'impor-
,, to da chi ottenesse il lavoro per aumento di vi-
,, gesima, e di sesta, e non in altro caso.

,, Contemporaneamente si spedisce avviso alle Le-
,, gazioni, e Delegazioni di questa declaratoria, e
,, dell'esecuzione affidatane a Monsignor Commis-
,, sario della Reverenda Camera Apostolica.

Dalla Segreteria di Stato 8 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.

Si affretta quindi il Commissario scrivente a darne partecipazione alle SS. VV. Illustrissime per propria intelligenza non meno, ma perchè possano diramare ai singoli preposti del bollo, e registro le determinazioni contenute nel citato foglio.

Dalle stanze di Monte Citorio 11 agosto 1832.

Il Commissario gen. della R. C. A.
ANGELO M. VANNINI.

(N. 60.) *Deliberazione colla quale si dichiarano esenti dal bollo le copie delle risoluzioni consiliarie comunitative, le quali rimettonsi per l'approvazione alle autorità superiori.*

7 settembre 1832.

Le risoluzioni che si prendono nei pubblici consigli comunali, tanto in vista delle precedenti disposizioni, quanto delle recenti non possono avere alcun'effetto, se non dopochè il superiore dicastero della provincia ne abbia conosciuta la regolarità. Nasce da ciò l'obbligo che corre alle singole magistrature di rassegnargli le copie di dette risoluzioni, e tali copie debbano essere autenticate dai rispettivi segretarj comunali, perchè la superiorità possa esser certa, che sono conformi all'originale.

Ora quanto è conveniente che gli atti originali del consiglio siano distesi sopra carta munita di bollo, altrettanto è inconveniente di esigere lo stesso per le copie di tali atti, che le magistrature sono obbligate di rassegnare per l'unico oggetto dell'esame, e della sanzione sopradetta, sebbene siano autenticate dai segretarj: tanto più che si è avuta sempre, e seguita tuttora la prattica di stendere le dette copie in carta libera per tutte quante le provincie.

Piaccia ora all'amministrazione generale del bollo e registro di dare in questi termini a chi occorre le sue disposizioni, onde cessi l'aggravio, di cui si è querelato l'Emo Legato di Urbino e Pesaro.

Dalla Segreteria di Stato li 7 settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 61.) *Ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni, successioni ed atti di liberalità, salve alcune espresse modificazioni e restrizioni.*

24 dicembre 1832.

NOTIFICAZIONE

Omissis etc.

3. Verrà ripristinato il sistema del registro, iscrizioni e trascrizioni proporzionali stabilite dalla sa.

me. di Pio VII ed anche la tassa sulle successioni ed atti di liberalità com'era imposta col regolamento del 6 luglio 1816; conservati però alcuni dei principali beneficj contenuti nella riforma ordinata dalla sa. me. di Leone XII. In conseguenza dal primo gennajo 1833 è abolita la tassa attualmente in corso, e vi è sostituita la tassa di registro, iscrizione e trascrizione proporzionale secondo le norme, la capitalizzazione, i termini, le quotità portate ed espresse nel regolamento del 6 luglio 1816, salve le restrizioni e modificazioni seguenti.

Tutti gli atti particolari dichiarati esenti dal registro in un espresso capitolo del regolamento di riforma del 27 dicembre 1827 continueranno a godere della stessa esenzione.

Gli atti de'cursori, i quali secondo la riforma del 27 dicembre 1827 furono dichiarati esenti dalla registrazione continueranno ad esserlo.

La riforma indotta negli atti giudiziarj collo stesso regolamento del 27 dicembre 1827 e l'annullamento delle tasse proporzionali sulle condanne, sono conservati in tutte le loro parti, tanto che e per la qualità degli atti e per la quotità delle tasse, niente rimanga innovato a questo riguardo.

Le donazioni, successioni ed altri atti di liberalità a favore di ospedali, orfanotrofi ed altre opere pie, non saranno soggetti alla tassa com'estra-

nei, ma soggiaceranno soltanto a quella stabilita pel primo grado.

Saranno riunite in un sol corpo e ristampate le parti dei regolamenti e delle leggi che restano o o sono richiamate in vigore.

Omissis etc.

Dalla Segreterìa di Stato li 24 dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 62.) *Riunione in un sol corpo delle disposizioni risguardanti il registro, e le successioni contenute nei regolamenti Piano e Leonino nelle parti richiamate, e mantenute in vigore.*

24 dicembre 1832.

In esecuzione di quanto viene prescritto nella contemporanea notificazione art. 3 rimangono abolite col giorno 31 dicembre le tasse di registro progressive stabilite col regolamento 26 dicembre 1827 (*a*),

---

(*a*) Di tal regolamento si riporta in appendice la parte ritenuta in osservanza, che risguarda il bollo, con che si ha il compimento della vigente legislazione in questo ramo. Appendice N. 38.

e dal 1 gennajo 1833 sono ripristinate le tasse proporzionali di registro sugli atti, contratti e successioni secondo le norme, modalità, capitalizzazioni e quotità portate nel regolamento 6 luglio 1816 dalla sa. me. di Pio VII. Intorno agli atti giudiziarj rimane ferma la riforma della sa. me di Leone XII. Restano altresì conservati alcuni de'principali benefizj contenuti nella riforma stessa. Ora dovendo riunirsi in un solo corpo le parti principali di ambi i regolamenti, che sono conservate o ripristinate; la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. a maggior comodo de'contribuenti ha voluto che le dichiarazioni in materia di successioni emesse nel corso di varj anni e riunite nel regolamento Leonino fossero altresì aggiunte alla ristampa.

Premessa pertanto l'espressa conferma di quanto già trovasi in piena osservanza in ordine alla registrazione in generale ed agli effetti della medesima, non che alla riunione di queste tasse sotto un medesimo dazio ed una stess'amministrazione le seguenti disposizioni di ambi i regolamenti serviranno principalmente di norma agli officiali di registro per la percezione delle tasse, cioè:

CAPITOLO I.

Degli atti esenti.

I.

Regolamento Leonino

(*) Sono esenti dalla registrazione:

1.° Gli atti, che risguardano l'esercizio delle autorità superiori, e che contengono disposizioni generali.

2.° Gli atti di Governo, e di Polizia, fra i quali comprendonsi i certificati dei gonfalonieri, e governatori per l'oggetto dei passaporti, e licenze d'armi, quando vi è espresso che sono rilasciati a quest'uso; e tutti gli avvisi pubblici, e le ordinanze dei gonfalonieri, ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste, fiere, o mercati, pel buon regolamento di essi, e per qualunque altr'oggetto, che non abbia relazione agl'interessi comunitativi.

3.° Gli originali di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni delle amministrazioni pubbliche; come anche gli estratti, copie, e spedizioni, che si fan-

(*) NB. Il numero interlineare continua dal principio al fine del presente.

Il numero marginale corrisponde a quello del regolamento Piano, e di quello Leonino.

no, o rilasciano da un'amministrazione, o funzionario pubblico ad altr'amministrazione, o funzionario pubblico.

4.° Le suppliche ed i memoriali, che si presentano al Principe, ai ministri, ed alle pubbliche autorità, e le carte in esse inserite, quando non se ne faccia altr'uso.

5.° I rescritti firmati dal Sovrano.

6.° I rescritti de'ministri per sovvenzioni caritative.

7.° Le carte, che si presentano alla Penitenzieria, alla Dataria, alla S. Inquisizione, alla S. Visita, alla S. Congregazione sull'Immunità, alla Segreteria delle Indulgenze, a quella de'Brevi per lo stess'oggetto delle indulgenze, e tutt'i rescritti, che si emanano; e generalmente tuttociò che risguarda il culto, e le autorità ecclesiastiche in oggetti puramente spirituali, e di coscienza. Le bolle della Dataria, e gli atti de'Vescovi per le collazioni dei beneficj ecclesiastici, o pel conferimento di titoli, e dignità ecclesiastiche, meno gli atti di possesso.

8.° Le fedi di povertà rilasciate dai Vescovi, dai Parrochi, dai Delegati, dai gonfalonieri, e dalle due pie congregazioni di S. Ivo, e di S. Girolamo della Carità per la difesa delle cause de'poveri.

9.° Gli atti fiscali risguardanti le procedure criminali, e gli atti e carte, che servono alla difesa dei rei.

10.° Gli atti, che si fanno dalla forza pubblica per officio, ed in servigio del Governo.

11.° Tutti gli atti nelle cause economiche di qualunque specie esse siano, quando si tratti di un valore non eccedente gli scudi cinquanta, calcolando il valore colle regole date nel regolamento sulla procedura civile.

12.° Tutti gli atti delle cause economiche per alimenti avanti il tribunale del Cardinal Vicario; delle cause pel pagamento di cattedratici, di tasse per gli ospedali, seminarj, ed altri pubblici stabilimenti, di decime ecclesiastiche, e di prestiti dei monti frumentarj, e di pietà, fino a qualunque somma; delle cause privilegiate di mercedi, e dei giudizj di fallimento.

13.° Gli atti dei cursori, dei cancellieri, e dei giudici in qualsivoglia causa, e giudizio, meno quelli espressamente assoggettati alla registrazione, e specificati nel capitolo XI. della presente ristampa.

14.° Tutte le copie conformi degli atti pubblici registrati sull'originale; e quegli di tali atti, che secondo le attuali leggi sarebbero registrabili sull'originale, e furono celebrati prima dell'attivazione del registro. Se però la copia non è estratta dallo stess'officiale pubblico, o suo successore, sarà soggetta al registro in ragione del certificato che l'altr'officiale fa di averla desunta dall'originale e collazionata.

15.° Li doppj originali di atti e contratti, quando l'altr'originale è stato registrato.

16.° Le certificazioni della firma di pubblici officiali rilasciate dai Vescovi, dai Capi de' tribunali, e dai Consoli, e Ministri esteri estensivamente alle declaratorie in osservanza riguardo agli atti de' consolati.

17.° Tutti gli effetti commerciali, ossia le cambiali trajettizie soggette obbligativamente al bollo proporzionale, purchè abbiano i requisiti voluti dalle vigenti leggi commerciali per poter'essere considerate vere cambiali trajettizie, e le girate delle medesime.

18.° Le girate, e cessioni delle cambiali così dette di piazza, o biglietti di pagamento all'ordine S. P., quando siasi usata la carta bollata di giusta proporzione.

19.° Le quietanze per una somma, che non ecceda gli scudi quattro, purchè non sia parte o residuo di somma maggiore.

20.° Gli atti già registrati sotto i cessati Governi francese ed italico, e gli atti, che abbiano acquistata data certa anteriormente alla legge del registro.

CAPITOLO II.

Delle diverse specie della tassa, e della maniera di applicarle.

II.

Regolamento Piano

13. La tassa di archiviazione è di due specie, cioè *fissa* e *proporzionale*. L'una e l'altra è regolata secondo la natura degli atti.

III.

14. La tassa *fissa* comprende gli atti giudiziarj, e gli atti civili, che non contengono nè traslazione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni stabili, o mobili, nè obbligazione, o liberazione, o quietanza, ovvero liquidazione di somme, e valori.

IV.

15. La tassa *proporzionale* comprende tutti gli atti, ne'quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne, e liquidazioni espresse di sopra.

V.

16. La tassa proporzionale non sarà mai minore della tassa fissa.

VI.

17. Qualora dall'atto non risulti la liquidazione della somma precisa, e non vi siano basi certe per dedurla, si richiederà la *dichiarazione* della parte, che comparisce per la registrazione, salve le verificazioni da farsi a diligenza dell'amministrazione.

VII.

18. Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l'importo di ciascuna separatamente, si percepirà la tassa maggiore, a cui l'atto dà luogo.

VIII.

19. Nella vendita, o in altro contratto portante passaggio di beni, la nuda obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente non dà luogo ad una diversa tassa di registro, e lo stesso dovrà osservarsi in tutti gli altri atti contestuali, i quali non portano, che l'esecuzione del contratto principale.

IX.

20. Allorchè in un medesimo atto, o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non

derivanti necessariamente le une dalle altre, si debbe per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.

X.

21. Gli atti civili e stragiudiziali, de' quali si conservano gli originali presso i notari, ed altri officiali pubblici, dovranno essere registrati negli stessi originali a diligenza dei detti notari, od altri officiali pubblici.

Le copie pubbliche estratte da questi originali dovranno far menzione dell'archiviazione seguita; e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall'originale.

I notari, ed altri officiali non potranno dare fedi succinte, e neppur copie semplici di tali atti, se non dopo eseguita la formalità dell'archiviazione degli originali suddetti.

Se le copie autentiche si vorranno registrare senza far costare dell'archiviazione seguita sugli originali, saranno soggette ad una nuova tassa, come se fosser'originali, salve le azioni dell'amministrazione contro i notari, ed altri officiali, che non avessero nei prescritti termini adempiute le lor'obbligazioni.

XI.

22. Negli atti privati la formalità dell'archiviazione, e del seguito pagamento della tassa, dovrà essere apposta nell'originale.

XII.

23. Gli atti giudiziarj si registreranno parte sugli originali, e parte sulle spedizioni, come viene appresso stabilito al cap. XI.

XIII.

27. Gli atti criminali, allorchè vi è l'accusatore, o l'aderente al fisco, non sono sottoposti all'archiviazione, che sulle spedizioni, e per quelle sole spedizioni, che vengono richieste dalla parte.

XIV.

28. Le spedizioni degli atti registrati sull'originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa, sotto le cautele del §. I. art. 14.

CAPITOLO III.

Dei modi di fissare il valore, sul quale è dovuto il diritto proporzionale.

XV.

29. Il valore della proprietà dei beni stabili, e mobili, delle obbligazioni pecuniarie, delle rendite Regolamento Piano

perpetue, e vitalizie, degli affitti, e dell'usufrutto viene determinato per la liquidazione, e pagamento della tassa proporzionale, come siegue:

1.° Nei contratti di vendita, di permute, ed altri, che importino traslazioni di dominio dei beni stabili, o mobili a titolo oneroso, si misura dal prezzo espresso, e dal capitale dei pesi, che costituiscono parte del prezzo medesimo, ovvero dalla valuta, che si darà dalle parti agli oggetti caduti in contrattazione.

Nella ricompra fatta in virtù del patto di redimere apposto in un contratto di vendita, o altro simile, per cui sia stato già pagato il diritto di registrazione proporzionale, non avrà luogo alcuna nuova tassa proporzionale.

2.° Per la creazione de'crediti a termine, e loro cessioni, e trasporti si misura dal capitale espresso nell'atto costitutivo del credito.

3.° Per le creazioni dei censi, ed altre rendite perpetue, o vitalizie, e per le pensioni a titolo oneroso, come pure per le cessioni, e passaggj di dette rendite, e pensioni si misura dal capitale costituito per la creazione, qualunque sia il prezzo stipolato per la cessione, e trasporto.

Gli atti portanti estinzione, e ricompra di dette rendite o perpetue, o vitalizie, non soggiaceranno a tassa proporzionale quando nella creazione l'abbiano pagate.

4.° Per le rendite, risposte, annue prestazio-

ni, compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni, e passaggi, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d'altronde il prezzo stipolato nelle cessioni, e traslazioni.

Quanto alle rendite, e pensioni vitalizie non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa e quelle create sopra più teste.

5.° Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore.

Se vi è patto di riconduzione indeterminata, si valuterà per venti anni.

Non vi è oltre questo termine più forte valutazione.

6.° Per l'enfiteusi, e locazioni perpetue, il capitale sarà valutato per venti volte il valore dell'annua risposta, e dei pesi, che ne fanno parte.

Con la stessa valutazione si procederà nelle vendite, cessioni, e trasporti dei diritti suddetti.

Si avrà come perpetua l'enfiteusi, o locazione progressiva a più linee, o a più gradi.

7.° In quanto ai canoni, e risposte convenute in generi per contratti tanto perpetui, che temporanei, se ne formerà la valuta mediante il prezzo del genere corrente nel luogo, e tempo in cui se ne fa la registrazione, ed incontrandosi in ciò difficoltà,

le parti dovranno farne una dichiarazione estimativa.

8.° L'usufrutto trasmesso a titolo oneroso si valuterà sul prezzo, per cui n'è fatta la trasmissione: quello trasmesso a titolo gratuito durante la vita dell'usufruttuario si valuterà la metà del valore intiero, o sia dieci volte il fruttato annuale dei beni stabili, su i quali ne cade la riserva.

Nella cessazione dell'usufrutto, o sia nella riunione del medesimo con la proprietà, non si pagherà tassa proporzionale, quando sia stata pagata nella creazione.

9.° Per le quietanze, ed ogni altro atto di liberazione il valore sarà formato dal totale delle somme, o capitali, de'quali il debitore si trova liberato, purchè per altro la quietanza, o la liberazione non sia conseguenza, ed adempimento del di lui contratto ordinario debitamente registrato, nel qual caso non ha luogo la tassa proporzionale.

10.° Per gli atti importanti liquidazione di somme, il valore si desumerà dal prezzo degli effetti, e dall'importare delle somme, uniti gl'interessi, e le spese liquidate.

In quelle parti, nelle quali mancherà la liquidazione, questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa.

XVI.

30. L'amministrazione del registro, qualora riconosca, che le dichiarazioni fatte dalle parti possano essere fraudolenti, o che i valori espressi siano minori del vero, potrà far stimare l'importo degli effetti dichiarati per mezzo di periti, il qual diritto durerà per il corso di un anno, contando dal giorno della registrazione del contratto o dalla dichiarazione della donazione, o successione dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto.

A quest'effetto l'amministrazione nominerà il suo perito, e la parte, appresso l'intimazione, che le ne sarà fatta, potrà entr'otto giorni dalla presentazione dell'intimazione, nominare anche il suo. Non nominandolo, dovrà starsi alla relazione del perito destinato dall'amministrazione. In caso di discrepanza tra i due periti, si dovrà ricorrere al tribunale per la nomina di un terzo perito. I periti dovranno riferire entro un mese dalla data della loro nomina, ovvero nel secondo mese in caso, che abbia avuto luogo il terzo perito.

XVII.

31. Le spese di perizia andranno a carico della parte, che ha richiesta l'archiviazione o fatta la dichiarazione, allorchè la stima eccederà di una metà

il prezzo espresso nel contratto, o di una quarta parte quello aggiunto nella dichiarazione estimativa; e sul quale si è calcolata la tassa. In caso diverso la spesa resterà a carico dell'amministrazione.

In tutti i casi però il contraente erede o donatario ec. sarà tenuto pagare la tassa di supplemento, se vi è accrescimento di valore risultante dalla stima de'periti.

CAPITOLO IV.

Del pagamento delle tasse, e a chi spetti.

XVIII.

Regolamento Piano

32. Le tasse si pagheranno nell'atto, in cui ne vien'eseguita la formalità.

XIX.

33. Non se ne potrà diminuire, o differire il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione, se ha luogo.

XX.

34. Le tasse di registrazione saranno pagate

Dai notari per gli atti rogati avanti di essi,

Dai cursori per quelli del loro ministero, che secondo la riforma vi rimangono soggetti,

Dagli attuarj, e cancellieri per gli atti, decreti, e sentenze, che debbono essere registrate sull'originale, e per gli estratti, copie, e spedizioni, che rilasciano, dei decreti, ed altri atti non registrati sull'originale, in tutto a tenore della riforma,

Dai segretarj delle comunità in tutto come sopra,

Dalle parti per le scritture private, e per le decisioni degli arbitri, se questi non le hanno fatte registrare,

E dagli eredi, legatarj ec. per i testamenti, ed altri atti di liberalità in caso di morte.

XXI.

35. Gli officiali pubblici, che avessero anticipato per le parti il pagamento della tassa di registrazione, godranno per la ricupera di questi pagamenti i medesimi privilegj dell'amministrazione.

XXII.

36. Le tasse degli atti civili, e giudiziarj, che contengono obbligazione, liberazione, o trasmissione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili, o immobili saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti saranno pagate dalla parte, alla quale questi atti sono di profitto.

Nei contratti misti ognuna delle parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita, o della convenzione, ch'è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse dalle parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

CAPITOLO V.

Fissazione delle tasse.

XXIII.

Regolamento Piano

37. Le tasse di archiviazione sono fissate nel seguente modo:

XXIV.

38. Sono soggetti alla tassa fissa di bajocchi venti,

2.° Le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni, ed altri atti di simil natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni mobili e stabili.

La tassa si esige per ogni persona, a di cui nome l'atto si eseguisce, ben'inteso, che più persone rappresentate sotto un nome collettivo, e non espresso individualmente s'intendono formare una sola persona.

Se sono più, e separati gli oggetti compresi in questi atti la tassa sarà pagata per ogni oggetto.

3.° Le copie, o duplicati degli atti privati già registrati.

4.° Le dichiarazioni di nomina di persona, allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell'atto di aggiudicazione, o nel contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico nel termine di tre giorni dalla data del contratto, ovvero per atto privato presentato però alla registrazione entro il detto termine.

5.° Gli atti fatti dai notari dello Stato, o per scrittura privata, e che trasmettono la proprietà, o l'usufrutto dei stabili situati nei paesi stranieri.

6.° I contratti fatti in forma autentica nei paesi stranieri che contengono obbligazioni, vendite, e passaggj di oggetti mobili, o di valori, l'effettuazione de'quali è convenuta, ed è stata consumata fuori dello Stato Pontificio, quand'occorra quì farne uso.

7.° Tutti gli atti amministrativi del Governo (non compresi quelli, che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale) che vorranno dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un'istromento pubblico, saranno registrati colla di sopra stabilita tassa fissa, sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale: come per esempio; i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle casse dello Stato, e le loro girate,

e quietanze di contribuzione, diritti, crediti, e rendite pagate al Governo; i saldi de' conti, rescritti di riduzioni, condonazioni, o diminuzioni d'imposizione, ed altri di simil natura.

XXV.

39. Sono soggetti alla tassa fissa di bajocchi trenta.

1.° Gl'inventarj, per i quali la detta tassa si paga per ogni sessione.

2.° Gli atti di apposizione, e remozione di biffe.

3.° Le nomine dei tutori, e curatori fatte, ed omologate in giudizio.

XXVI.

40. Sono sottoposti alla tassa fissa di bajocchi cinquanta.

2.° I contratti di matrimonio in quanto contengono la costituzione di dote, che fa la sposa a se stessa, o che l'è fatta dagli ascendenti dell'uno e dell'altro lato, ovvero dai collaterali aventi l'obbligo di dotarla, qualora la detta dote non oltrepassi il valore di scudi mille.

Le doti costituite dalle persone di sopra espresse sono soggette alla tassa proporzionale, secondo le prescrizioni, che verranno indicate a suo luogo.

Le sopraddoti promesse dai futuri mariti, come

anche le doti, o aumenti di dote promessi dai collaterali non obbligati a dotare o da estranei, e le donazioni fatte o all'uno, o all'altro dei conjugi ad intuito, e contemplazione del matrimonio, benchè contenute nei contratti matrimoniali rimangono tutte sottoposte alla tassa proporzionale, che sarà in appresso stabilita.

La quietanza dello sposo per il ricevimento della dote o contemporanea, o successiva, non soggiace mai ad altra tassa.

Non si paga mai tassa per le rinunzie ai diritti futuri, ed eventuali, interposte nel contratto di matrimonio a favore degli ascendenti, e dotanti, o a favore dei collaterali obbligati alla costituzione della dote.

3.° La divisione dei beni mobili, e stabili fra i comproprietarj.

Se vi è sopra più in una porzione, si esigerà sull'eccedente la tassa proporzionale stabilita per le vendite.

4.° Gli atti di società, e scioglimenti di società, che non portano nè obbligazione, nè quietanza, nè trasmissioni di beni fra gli associati, o altre persone.

5.° Le congregazioni in seguito delle convocazioni dei concorsi dei creditori.

Se per altro esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati verso uno, o più fra loro, o verso altre persone incaricate di agire

per il corpo de'creditori, si riscuoterà anche la tassa proporzionale corrispondente all'obbligazione.

6.° Gli atti di ricompra in vigore di precedente patto di redimere, com'è dichiarato al §. XV. numero 3.

7.° Gli atti importanti riunione dell'usufrutto alla proprietà, e consolidazione dell'utile dominio con il diretto per spirazione dell'enfiteusi, o di altro contratto di simil natura come al §. XV. n. 8.

8.° Gli atti di compromesso.

XXVII.

41. Sono soggette alla tassa fissa di scudo uno:

1.° Le cessioni de' beni.

2.° Gli atti di emancipazione, o di adozione per ogni emancipato, o adottato, o che siano fatti separatamente, o che siano compresi in altri atti.

XXVIII.

42. Sono soggette alla tassa proporzionale di un quarto per cento ossia di bajocchi venticinque per ogni cento scudi.

1.° Le doti costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, e quelle costituite alle medesime dalle persone obbligate a dotarle, qualora superino la somma di scudi mille, e non eccedano quella di scudi cinquemila.

2.° Gli affitti di erbe, o fida de'bestiami.

La tassa si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulato dagli anni dell'affitto.

3.° Gli affitti di bestiame, o soccite.

La tassa si riscuoterà sulla corrisposta; o in mancanza, sulla valuta che si farà del bestiame.

4.° Gli atti, e contratti d'assicurazione.

La tassa si debbe sul valore del premio.

5.° Le transazioni fra debitori in istato di fallimento e creditori.

La tassa si esige sulle somme, che il debitore si obbliga pagare.

6.° Tutt'i contratti mercantili non soggetti alla tassa del bollo proporzionale.

8.° Le rinuncie alle liti, e le accettazioni dei giudicati, con cui si terminano i giudizj. La formalità della registrazione, ed il pagamento si eseguirà su gli originali a diligenza degli attuarj, qualora tali rinuncie, ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà a carico delle persone interessate, qualora vengano emesse in altra forma.

9.° I cambj marittimi.

10.° Le quietanze, e rimborsi d'ogni specie, ed ogni altro atto, e scrittura, che porti liberazione di somme, e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già assoggettato alla formalità del registro proporzionale.

XXIX.

43. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bajocchi cinquanta ogni cento scudi.

1.° Le doti, o aumenti di doti costituite da altri, fuori che dalle stesse donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopraddoti promesse dal marito.

2.° Quelle costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, o dalle persone aventi l'obbligo di dotarle, qualora accedano la somma di scudi cinquemila, e solo per la somma eccedente, rimanendo fino a quella somma la tassa stabilita di sopra di bajocchi venticinque per ogni cento scudi.

3.° Le transazioni, e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date, e rimesse da una parte, e dall'altra; gli obblighi di somme, e promesse di pagamento: le approvazioni di conti; gli ordini, o siano mandati, i trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni del prezzo stipolato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senz'enunciativa di titolo registrato, salva per questo la restituzione, se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato con tassa proporzionale, le confessioni di debito; quelle de'depositi di somme, ed

ogni altro atto, o scritto, che contenga obbligazioni di somme, e valori senza liberalità, senza stipolazione, o promessa, d'interessi, e senza che l'obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de'mobili o stabili con registrazione proporzionale.

4.° Le aggiudicazioni, ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del Governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvigionamenti, e forniture, il cui prezzo vien pagato dal Governo.

La tassa per l'esigenze si debbe sulla totalità del premio convenuto per l'esigenza, e se il premio non è convenuto, sul decimo dell'intiera corrisposta: e sul totale della somma pattuita per le costruzioni, assenti, e forniture.

5.° Le aggiudicazioni, ed i contratti, come al numero precedente fatti tra particolari, che non conterranno nè vendita, nè promessa di rilasciare mercanzie, derrate, o altri oggetti mobili.

6.° Gli affitti, o locazioni di beni mobili, e stabili.

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulato degli anni di affitto convenuti. Se il tempo non è limitato si considererà per dieci anni.

Li subaffitti, cessioni, e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell'affitto primitivo.

XXX.

44. Alla tassa dell'uno per cento saranno sottoposte

1.° Le creazioni di cambj, e costituzioni di crediti fruttiferi, o qualunque altra obbligazione legittima di somme, e valori portant'interesse.

2.° Le aggiudicazioni, vendite, e rivendite, cessioni, retrocessioni, ed ogni altro atto sia civile, sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili, e stabili, frutti pendenti, tagli di alberi cedui, e di alto fusto, ed altri oggetti qualsisiano.

3.° I canoni, e costituzioni di rendite siano perpetue, siano vitalizie, e di pensione a titolo oneroso, le cessioni, trasporti, e delegazioni, che sono fatte di simili rendite, e pensioni egualmente per titolo oneroso, ed i contratti enfiteutici.

4.° Le permute de'beni stabili. La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore, se non sono eguali.

5.° Le dichiarazioni di buona fede, che si fanno a favore di un terzo dai venditori, o acquirenti de'beni mobili, o stabili, qualora queste dichiarazioni non si oppongono a ciò, ch'è prescritto nel §. CXIX. articolo 84, e manchino nelle cautele indicate nel §. XXIV. articolo 38 num. 4.

6.° Il pegno de'beni stabili, ovvero le cessio-

ni de'frutti di detti beni per la soddisfazione di un debito, o siano i contratti di Salviano convenzionale.

CAPITOLO VI.

Della tassa di successione, e donazione, ed altri atti di liberalità.

XXXI.

45. Gli atti di liberalità siano tra vivi, siano per causa di morte, siano per donazione irrevocabile, siano a titolo di legato, siano universali, siano particolari, siano derivanti da disposizioni libere, ossiano da disposizioni fidecommissarie, sono tutti sottoposti ad una tassa proporzionale, ed uniforme di archiviazione, come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni o intestate o testamentarie, purchè l'emolumento, derivante da tali atti di liberalità sia conferito a persone, che non siano congiunte tra loro di sangue nella linea diretta o ascendentale, o discendentale, rispetto alle quali persone questa tassa proporzionale non avrà mai luogo. Regolamento Piano

XXXII.

46. La tassa relativa agli atti di liberalità sarà:

Del due per cento nel primo grado di consanguineità collaterale, ossia nel secondo grado civile

in linea trasversale: e per i luoghi pii, e corporazioni religiose, e per le disposizioni a causa pia soggette a tassa.

Del tre nel secondo grado.

Del quattro fra consanguinei di terzo grado, fra conjugi, e fra affini del primo grado di affinità diretta.

Del cinque in quarto grado di consanguineità.

Del sei in quinto grado.

Del sette in sesto grado.

Dell'otto per i parenti più remoti; per gli affini di affinità trasversale, e per gli estranei.

XXXIII.

47. Questa tassa comprende le università laiche, comunità, e qualunque corpo, e ceto laicale.

Sono però eccettuati i legati, ed altre disposizioni per celebrazioni d'anniversarj, d'ufficj, come pure le prestazioni di elemosine, di sussidj dotali per li poveri, le giubilazioni ai famigliari, ed altre lascite, e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.

Sono anch'eccettuat'i legati compensatorj dei debiti, purchè siano strettamente tali, quei di dote costituite da persone, che ne hanno l'obbligo, com'anche quelli ordinati per le restituzioni delle dette doti, e dei lucri dotali, rispetto ai quali legati, e disposizioni, benchè fatte per atto di ulti-

ma volontà, o comprese in un atto di donazione, si dovrà solo la tassa imposta per le obbligazioni, o per le liberazioni della suddetta natura.

Sono pure eccettuat' i legati di usufrutto, o di alimenti lasciati da mariti alle vedove sotto condizione di mantenere lo stato vedovile, o quando siano superstiti i proprj figli.

XXXIV.

48. Nella computazione dei gradi dovranno sempre osservarsi le regole della ragione civile.

XXXV.

49. Tra i figli, i nipoti, e discendenti non compresi in questa tassa s'intendono solo *i legittimi*, *e naturali*, *o i legittimati per susseguito matrimonio*, *e non mai gl' illegittimi*, *o legittimi per rescritto di Principe*, o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare com'estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni o paterne, o derivanti da lato paterno.

Solo nel succedere alla madre i *naturali* si considerano per figli, ad effetto d'evitare il pagamento della tassa.

Gli *adottivi*, e gli *arrogati*, e molto più i semplicemente *affigliati* non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa secondo il

grado della loro cognazione naturale, senz'attendere la civile.

Tutto ciò, ch'è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedano, s'intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè, che si tratti di succedere a loro.

XXXVI.

50. Nei fidecommissi di qualunque specie o rimasti in vigore, o da istituirsi in appresso, qualora siano fondati da un *ascendente*, non si pagherà la tassa nel caso, in cui la successione attuale passi direttamente dal possessore nel di lui figlio, o in mancanza di questo nel di lui nipote, o in difetto di amendue nel pro-nipote. Nel caso poi, che la successione attuale in mancanza di prole del possessore si devolva a collaterali del medesimo, o ad estranei, si dovrà sempre pagare il dazio, computando nel regolarlo i gradi di congiunzione, relativamente alla persona dell'erede gravato, o sia del possessore; e non mai relativamente a quella del gravante, o sia del testatore: e ciò sebbene per altri effetti legali la computazione si dovesse fare diversamente.

XXXVII.

51. Nelle disposizioni fatte in favore di più *coeredi*, o di più *collegatarj*, e *condonatarj*, che

siano realmente, e verbalmente congiunti, o disgiunti, sempre la tassa dovrà regolarsi nella porzione di ciascuno, secondo il grado, in cui egli troverassi congiunto o al testatore, o a quello, a cui dovrassi succedere, e per morte di uno facendosi luogo all'altro nella porzione del defonto, dovrà del pari pagarsi la corrispondente tassa, senz'attendere i diritti di *accrescere*, o di *non decrescere.*

XXXVIII.

52. Nelle prestazioni vitalizie sopra una, o sopra più teste stabilite con atto di liberalità, o tra vivi, o per causa di morte, la valutazione del capitale sarà formata nella stessa maniera, che si è di sopra prescritta per gli atti di questa natura.

XXXIX.

53. Lo stesso avrà luogo nei legati, o altre prestazioni perpetue a titolo lucrativo, il di cui capitale sarà egualmente valutato nelle maniere di già prescritte.

XL.

54. Nelle disposizioni universali o tra vivi, o per causa di morte, alle quali sia chiamato uno nella proprietà, ed un altro nell'usufrutto; per evitare la moltiplicità delle operazioni, la tassa si percepirà

immediatamente sull'intero patrimonio, su cui cade la disposizione, regolandola secondo il grado di congiunzione dell'erede proprietario; giacchè in questa guisa si rende comune anche all'usufruttuario durante la sua vita.

Sc peraltro il donante si riserva l'usufrutto a vita, la tassa sull'asse patrimoniale si pagherà per una sola metà dal donatario.

XLI.

55. Nelle lascite, o altre disposizioni risguardanti l'usufrutto particolare, la valutazione del capitale, per esigerne la tassa prescritta nel presente capitolo, si farà con gli stessi metodi, che sono stati stabiliti di sopra.

XLII.

56. Nelle disposizioni di liberalità in virtù delle quali si deferisce l'uso, l'abitazione, o altra simile comodità, non si dovrà pagare cos'alcuna da quello, a cui favore è fatta tale disposizione; bensì l'erede dovrà pagare l'intiera tassa ereditaria, anche per i capitali soggetti a questa servitù, senza fare alcuna detrazione.

XLIII.

57. Si procederà del pari con i metodi stabiliti per valutare gli effetti, o mobili, o immobili non

contenenti espressioni di valore, pe' quali sarà disposto a titolo gratuito per mezzo della valutazione estimatoria, o colla riserva della perizia.

XLIV.

58. I legati lasciati sotto condizione, o pagabili dopo un certo tempo, dovranno essere immediatamente soggetti alla tassa, senz'aspettare la purificazione della condizione, o l'arrivo del tempo, e questa tassa si pagherà dall'erede, il quale nel momento della consegna del legato la riterrà al legatario.

Parimente nei legati litigiosi la tassa per l'intiero si pagherà dall'erede, il quale la riterrà al legatario nel caso, che questi ottenga la vittoria; e vicendevolmente se la vittoria si conseguirà dall'erede, potrà questi in tal caso ripetere quella porzione di tassa, che per ragione del legato avesse pagata di più di quello, che importasse la sua tassa ereditaria.

Si osserverà lo stesso nelle lascite, che saranno a carico dell'erede anomalo, o sia del donatario universale.

XLV.

59. Le rinuncie, che si faranno dalle persone dell'uno, e dell'altro sesso per ingresso nella Religione si dovranno considerare come altrettanti modi

di deferire la successione, e perciò saranno soggette a questa tassa, ed alle stesse regole, e metodi di percezione.

XLVI.

60. Nel caso, che il regolare non faccia rinuncia prima della professione, cosicchè al medesimo succeda l'ordine religioso, sarà obbligo dei superiori regolari di denunciare a suo tempo la seguita morte del religioso, e dare l'esatte assegne degli effetti, nei quali per la persona del medesimo sarà succeduto l'ordine religioso, con pagarne la tassa alla ragione del due per cento.

XLVII.

61. Se poi nel progresso qualunque donatario, o rinunciatario universale, e qualunque corpo regolare, per i diritti trasfusi rispettivamente in lui dal donante, rinunciante, o regolare professo, ed in rappresentanza della di lui persona acquisterà qualsivoglia eredità, legato, o altra successione, dovrà darne la denuncia, e pagarne la tassa qualunque sia la causa, della quale derivi il diritto di succedere.

XLVIII.

62. Tutti gli atti qualificati col titolo di donazione sono soggetti alla presente tassa, sebbene impor-

tino reciprocità, assunzione di qualche peso, o espressione di rimunerazione; come pure alla presente tassa sono soggetti gli atti, che sebbene, non qualificati espressamente col titolo di donazione, in realtà però contengono un atto di liberalità o nella totalità, o nella parte, che superi la metà di quella, in cui l'atto contiene una vera correspettività.

XLIX.

63. Gli eredi, i fiduciarj, e gli esecutori testamentarj non potranno procedere alla tradizione, o al pagamento dei legati soggetti alla tassa, se non verrà giustificato di essere stata eseguita la formalità, e pagato il diritto dell'archiviazione.

L.

64. Entro il termine di quattro mesi dal giorno della morte del testatore, l'erede testato, o intestato dovrà dare l'assegna di tutti gli effetti ereditarj conosciuti, eccettuati quelli, che sono stati esentati nell'art. 207 del motu-proprio 6 luglio 1816.

Quest'assegna sarà data, o mediante l'esibizione dell'inventario legale, il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso, e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora l'eredità venga adita col beneficio della legge; o mediante una nota distinta dei capita-

li, ed effetti creditarj soggetti alla tassa, e dei debiti detraibili dall'asse ereditario.

Tanto all'inventario, quanto alla notula dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotto dal prezzo di stima, quando questa esista, oppure dalla dichiarazione estimativa dell'erede, riservata sempre all'amministrazione la facoltà di procedere alla verificazione dei valori stimati, o dichiarati per mezzo di periti da scegliersi nelle forme di sopra indicate.

LI.

65. Gli eredi, ed altri, che scientemente, e con dolo avranno occultato effetti ereditarj soggetti alla tassa, oltre il pagamento della tassa tripla su tali oggetti, potranno anch'essere, a diligenza degl' impiegati nell'amministrazione, ai quali incombe l'adempimento della formalità dell'archiviazione e l'esigenza della tassa, tradotti in giudizio criminale per essere puniti come fraudatori dei diritti fiscali.

LII.

66. Venendosi a scuoprire effetti creditarj tassabili, i quali fossero rimasti occulti senza dolo, e senza frode, si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare.

LIII.

67. Si detrarranno dall' asse patrimoniale i debiti, che lo gravano, purchè per altro siano certi, puri e liquidi, o da potersi liquidare. I debiti eventuali, incerti, e non liquidabili non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa. Potrà solo l'erede nell'atto di tal pagamento riservarsene la ripetizione per il caso, in cui il debito venisse a verificarsi, e rispettivamente a purificarsi, e liquidarsi, ond'egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento.

LIV.

68. Nelle disposizioni fiduciarie dovrà l'erede, a cui è commessa la fiducia, esibire l'inventario, o la notula dell'asse nelle forme di sopra prescritte, e pagare la tassa dell'otto per cento, qualora o sia stato esentato dall'obbligo di palesare la fiducia, o il tempo, in cui è obbligato a palesarla, passati i quattro mesi computabili dalla morte del testatore: In quelle parti per altro, nelle quali avrà palesato la fiducia entro questo termine, la tassa sarà dovuta secondo le proporzioni fissate nel §. XXXII. art. 46 in ragione della congiunzione.

LV.

69. Dovranno dai notari darsi le copie dei testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà per depositarli negli archivj dell'amministrazione nella stessa guisa, ch'è prescritta per tutti gli atti, nei quali ha luogo questa misura tutelare.

LVI.

70. Nell'eredità, che rimarranno giacenti, sarà a carico del curatore, che dovrà deputarsi per le medesime, l'esecuzione di tutte le formalità prescritte all'erede.

LVII.

71. Non potranno farsi divisioni fra coeredi, nè assegne di fondi, o di effetti ereditarj, o procedersi ad alcun altr'atto, se non saranno prima adempite entro il termine prefisso le formalità di sopra descritte: Niun notaro potrà rogarsi di tali atti, e saranno nulli quelli, che fossero stati fatti privatamente.

LVIII.

72. Non si potrà agire in giudizio in forza di qualunque disposizione testamentaria, se non che facendo costare dell'adempimento delle formalità, e

del pagamento della tassa con il conveniente certificato del preposto dell'amministrazione.

LIX.

73. Per facilitare all'amministrazione l'adempimento delle sue incombenze, i parrochi di tutt' i luoghi dello Stato Ecclesiastico dovranno alla fine di ciascun mese dare una nota di tutte le persone *sui juris* dell'uno, e dell'altro sesso, morte nella loro parocchia, specificando il nome, la condizione, l'abitazione, e la professione del defonto.

La Santità Sua incarica specialmente gli Ordinarj d'invigilare su i parrochi di città, e di campagna, acciò adempiano esattamente questo incarico.

LX.

74. I notari dovranno tenere un registro a parte, in cui siano per ordine cronologico notati i testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà tanto riguardo alla consegna, quanto riguardo all'apertura, per esibirli alla fine di ciascun trimestre ai preposti dell'amministrazione dei rispettivi distretti.

LXI.

75. I preposti useranno tutte le diligenze per procurare appresso queste nozioni, ed altre, che

potranno acquistare, che i diritti, ed interessi dell'amministrazione siano posti in salvo incaricandosi di promuovere tutti gli atti conservatorj, ed esecutorj conducenti a quest'oggetto.

CAPITOLO VII.

Dichiarazioni per l'applicazione della tassa di successione, e degli atti di liberalità.

LXII.

Regolamento Leonino

106. Sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita per gli atti di liberalità, le fondazioni di prelature, dignità ecclesiastiche, canonicati ed altri beneficj ecclesiastici, salva la detrazione dei pesi infissi, colle regole che si danno in appresso.

LXIII.

Questa disposizione è applicabile ad ogni caso, nel quale abbia luogo una successiva trasmissione di beni, e specialmente nelle cappellanie meramente laicali, e nell'enfiteusi familiari, che per la morte del possessore passano per legge del contratto ad altro della famiglia, che non sia congiunto in linea retta col possessore defonto.

LXIV.

114. Sono altresì comprese le costituzioni di patrimonio sacro, che ai chierici ordinandi facciansi da un congiunto in linea trasversale, o da un estraneo, qualora però il capitale assegnato, o costituito superi il patrimonio, che necessariamente debbe avere il chierico per ordinarsi, e solo per la parte in ch'eccede. Le costituzioni di patrimonio sacro fatte dai chierici a se stessi, o dai loro parenti in linea retta, soggiacciono al diritto di bajocchi venti, quelle fatte dai parenti in linea trasversale, o dagli estranei nei sopr'espressi limiti soggiacciono alla tassa del mezzo per cento.

LXV.

115. Finalmente non sono escluse, ma anzi comprese le donazioni reciproche, le donazioni fra sposi, o fatte da altri agli sposi, e le donazioni di diritti anche incerti ed eventuali; per le quali donazioni si danno quì appresso le norme da seguirsi nell'applicarvi la tassa, e per esigerla.

LXVI.

Quanto ai legati, ed altre disposizioni per le celebrazioni di messe, ed anniversarj, ed altre si-

mili opere pie, se queste non assorbissero il capitale lasciato, potrà detrarsi la somma per esse occorrente, ma sul resto libero dovrà pagarsi la tassa.

I legati particolari, e le donazioni non diverranno esenti, allegandosi la povertà del legatario o donatario.

Per famigliari, le giubilazioni dei quali sono esenti da tassa, intendonsi tutti quelli, che si trovano al soldo fisso del testatore all'epoca della sua morte; e sotto il nome di giubilazione vengono i legati, o lascite della paga o intiera, o diminuita a vita, o a tempo limitato; ed i legati di somme, e valori lasciati ai famigliari in contemplazione del servizio da essi prestato, quando non eccedano la somma unita di dieci anni di paga. Gli assegnamenti poi, e le pensioni maggiori della paga, che i famigliari godevano, in quella sola parte ch'eccede, non sono esenti.

Nella deduzione de'legati compensatorj di debiti strettamente tali; quei di doti lasciate da persone, che ne avevano l'obbligo; come anche di quelli ordinati per le restituzioni delle doti, e pe'lucri dotali, sono dovute le tasse di registro competenti sulle confessioni di debito, obbligazioni, costituzioni di dote ec., se già non risultano da atti registrati.

Si dichiara, che l'espressioni indicanti rimunerazione di servigj prestati, ed altre simili, per quanto effrenate siano, non valgono a portare i legati,

che da esse sono accompagnati, nella classe degli esenti, come compensatorj di debiti.

Sono esenti, in qualunque modo se ne disponga per testamento, o altro atto di ultima volontà il vestiario del defonto, e le suppellettili di uso ordinario del medesimo, la mobilia della casa abitata dal defonto, e le grascie pel consumo di un anno, calcolato il consumo, che il defonto avrebbe fatto insieme alla sua famiglia.

Sono però sottoposti alla tassa le carrozze, i lavori in argento ed oro, le gemme, e cose preziose sebbene in uso ordinario del defonto: li musei, gallerie, e gabinetti di cose naturali e manufatte; le collezioni d'antichità e rarità, e gli oggetti di belle arti.

LXVII.

120. Le sostituzioni, che fanno passare l'eredità da uno in altro erede successivamente, come la pupillare, la esemplare, l'anomala, la reciproca o breviloqua, quando si usa per sostituire uno all'altro coerede in caso di morte, e la compendiosa, allorchè ha gli effetti delle sostituzioni indicate di sopra, danno luogo tante volte alla tassa, quanti sono i passaggi; e la tassa debbe liquidarsi secondo il grado di congiunzione fra l'istituito, ed il sostituito. In quelle sostituzioni peraltro, colle quali non si fa che nominare un secondo erede in caso che il primo istituito non possa, o non voglia esserlo,

come nella volgare, nella compendiosa quando stà per la volgare, e nella reciproca allorchè in caso che uno dei coeredi non sia erede gli sostituiscono gli altri, la tassa, ancorchè facciasi luogo alla sostituzione, si calcola secondo il grado di congiunzione col testatore; poichè il primo istituito mai avendo posseduto l'eredità, non passa questa dalle sue in altre mani.

LXVIII.

121. Nelle istituzioni e fondazioni di luoghi pii, ed opere pie; di prelature e dignità ecclesiastiche; di canonicati, cappellanie ecclesiastiche, ed altri beneficj ecclesiastici si paga il primo grado di tassa nella sola prima erezione, senz'attendere la congiunzione fra l'istitutore ed il primo nominato al beneficio, abbenchè in linea ascendentale e discendentale. Nelle successive nomine non sarà mai dovuta la tassa di successione, qualunque sia la persona nominata.

LXIX.

122. Se il donante riserva per se stesso, ed a sua vita l'usufrutto, la tassa si percepirà per metà; e la stessa detrazione, o diminuzione di tassa, avrà luogo se dell'usufrutto si disponesse in favore di persona congiunta per linea diretta, e della proprietà in favore di parenti collaterali, o di estranei. Ma

quando il pagamento della tassa siegua dopo già spirato l'usufrutto niuna diminuzione sarà ammessa qualunque fosse la riserva, o disposizione relativamente all'usufrutto.

LXX.

123. Allorchè la proprietà si dà a persona esente dalla tassa, e l'usufrutto a chi v'è soggetto, si tasserà il solo usufrutto, valutandolo per valore della metà dei beni; prendendo la tassa secondo il grado di congiunzione dell'usufruttuario col testatore, o donante.

LXXI.

124. Nelle donazioni fatte fra gli sposi, o dai parenti dello sposo alla sposa, e della sposa allo sposo, abbenchè quando si pagherà la tassa il matrimonio non siasi ancora celebrato, dovendo prendere le donazioni la loro forza dal matrimonio, si esigerà la tassa dovuta per gli atti di liberalità fra marito, e moglie, e l'affinità fra i donanti, ed i donatarj, nelle donazioni fatte agli sposi, si considererà nello stesso modo, che se il matrimonio fosse stato già celebrato.

LXXII.

Non s'intenderà spiegata la fiducia per evadere dal pagamento della tassa dell'otto per cento,

accennando soltanto in genere la qualità delle disposizioni date dal defonto ; ma dovranno queste essere specificamente descritte.

LXXIII.

138. Dallo stato attivo delle successioni , donazioni, liberalità ec. non potrà togliersi alcun credito sotto il pretesto che sia d'incerta , o difficile esigenza , o litigioso. Quei crediti però contro debitori già falliti , o che già abbiano ceduto ai beni , potranno ommettersi , quando siasi conosciuto che non vengono ad essere pagati , o portarsi per la sola somma realizzabile.

LXXIV.

139. Per i crediti incerti, dubbiosi , o litigiosi si darà però la restituzione , quando con perfetta cosa giudicata nel termine di cinque anni sia decisa l'insussistenza del credito, o crediti, e la restituzione medesima sia dimandata entro un anno dalla cosa giudicata.

LXXV.

141. Quando però l'erede donatario ec. pretenda aver diritto sopra fondi, o capitali , che sono in dominio altrui , potranno questi diritti incerti

ommettersi nella valutazione dell'attivo della successione, donazione ec.; ma dovranno indicarsi, e la tassa sarà dovuta dopo conseguito il possesso delle cose litigiose.

LXXVI.

142. Se in una donazione, successione ec. sono compresi beni esistenti fuori dello Stato Pontificio si terranno questi esenti dalla tassa, e potranno ommettersi nella nota dell'attivo, ma dal valore dei beni dello Stato non saranno detraibili che i canoni, livelli, censi, ed altri simili pesi inerenti particolarmente ai fondi, e quei debiti, per i quali essi beni fossero stati specialmente, e solamente ipotecati. Qualora nel passivo volessero porsi pesi, e debiti gravanti in generale tutto il patrimonio, dovranno assegnarsi anche li beni esistenti fuori dello Stato; al solo effetto però di conoscere la giusta proporzione, nella quale debbe ammettersi la sottrazione dei pesi dal valore dei beni posti nello Stato, o sia la parte delle passività, che questi portano.

LXXVII.

Il regolamento Piano vuole che le passività deducibili siano certe, pure, e liquide. Per certe s'intende, che non vi sia dubbio nella loro realtà, e risultino da obbligazioni, atti, e contratti ammessi, e non impugnati. Per pure intendesi, che

non dipendano, o sia che l'obbligazione, o contratto non dipenda da condizione che resti ancora a verificarsi, meno che la condizione sia potestativa dalla parte del creditore. Per liquide consideransi quelle passività, delle quali si conosce l'ammontare o perchè la somma si trova espressa nell'obbligazione, o contratto, o perchè si trova già liquidata con un atto posteriore, o da un decreto di giudice; e di facile e non incerta liquidazione si reputano quelle, delle quali quantunque il conto materiale di liquidazione non sia fatto, vi sono però tutti gli estremi necessarj per poterlo fare immediatamente, di modo che non resta a farsi altro che la somma, o calcolo delle partite.

LXXVIII.

144. Saranno esclusi, e non si detrarranno dall'attivo, o sia dal capitale tassabile, quei debiti e pesi, che nell'inventario, o nella dichiarazione di assegna si deducono impugnativamente, cioè con riserva di ragioni, o protesta di non volerli confessare certi, puri, o liquidi. Quelli, de'quali l'erede, o donatario sostiene attualmente in giudizio l'inesistenza. E quelli, che quantunque dipendenti da un'obbligazione, o condanna in genere certa, mancano della liquidazione in ispecie, e sono questionati quanto alla maggiore, o minore quantità.

LXXIX.

145. Si darà però in seguito la restituzione della tassa percetta, qualora i debiti dedotti all'epoca dell'esigenza della tassa, e non ammessi perchè incerti, eventuali, o illiquidi, entro il perentorio termine di cinque anni dal giorno della registrazione dell'assegna siano ammessi, e liquidati in una certa e determinata somma con una perfetta cosa giudicata, e la restituzione si dimandi entro l'anno dalla cosa giudicata.

LXXX.

146. Le spese dell'ultima malattia non si detrarranno che per quella parte, la quale resta a pagarsi dopo la morte. Nell'eredità però delle donne maritate non se ne ammetterà mai la detrazione entrando fra i pesi matrimoniali, e dovendo perciò essere a tutto carico del marito.

LXXXI.

147. Le spese del funerale si detrarranno in qualunque eredità.

LXXXII.

150. I legati si detrarranno dall'attivo dell'eredità tassabili; si tasseranno però separatamente come

di ragione, a meno che si tratti di disposizioni esenti. E lo stesso si farà per i pesi imposti dal testatore o donante all'erede, o donatario se possono dar luogo a tassa di successione, o di registro. Dai legati si detrarranno, nel tassarli, i pesi che particolarmente gravano su i medesimi. Nei legati pii, e specialmente nelle istituzioni di beneficj ecclesiastici non si ammetterà però detrazione alcuna per l'obbligo del coro, della predicazione, della recita di orazioni ed ufficj, di ascoltare le confessioni, o per altre simili pie opere delle quali non debbe, e non può fissarsi prezzo o mercede.

LXXXIII.

151. Si dichiara che i pesi, e passività si debbono sempre detrarre dall'intiero asse, esclusi solamente gli oggetti esenti; e qualunque distinzione, riparto, divisione di quote debbe farsi dai preposti dopo liquidato regolarmente l'attivo. S'eccettuano soltanto i pesi particolari imposti sopra certa disposizione, certo legato, certa parte di eredità.

LXXXIV.

152. Su i debiti che si confessano nell'assegna, e però vengono ad essere autenticamente provati, se non si giustifica la registrazione dei titoli, o la data certa de'medesimi anteriore alle leggi del re-

gistro si percepirà la competente tassa di registrazione. Dovendosi per altro fare uso dei titoli relativi ai medesimi basterà richiamarvi la registrazione dell' assegna.

LXXXV.

154. Gli eredi di qualsivoglia ceto di persone essi siano, i tutori, e curatori, gli esecutori testamentarj quando abbiano il possesso de'beni, gli amministratori, gli usufruttuarj generali; li donatarj, rinunciatarj, fiduciarj sono obbligati à dare l'assegna della successione, o donazione, e pagare la tassa competente, secondo la liquidazione dell'amministrazione del registro e suoi impiegati senz'ammettersi opposizione in contrario.

LXXXVI.

155. Quando più sono gli eredi, i tutori, e curatori, gli esecutori testamentarj contemplati nel precedente articolo, gli amministratori, gli usufruttuarj, i donatarj, rinunciatarj, e fiduciarj l'azione contro di essi sarà solidale. E solidalmente pure potrà agirsi contro gli eredi proprietarj ed usufruttuarj, e contro gli eredi e gli esecutori testamentarj o amministratori.

LXXXVII.

156. L'assegna debb'essere data e pagata la tassa entro il termine di quattro mesi dal giorno della donazione, o di altro atto di liberalità *inter vivos*; dal giorno della professione solenne nelle rinuncie *ob ingressum in religionem*; e dal giorno della morte nell'eredità, e nelle donazioni ed atti di liberalità *causa mortis.*

LXXXVIII.

157. Se l'ultimo giorno del termine, ossia del quadrimestre fosse festivo, potrà utilmente darsi l'assegna il giorno non festivo immediatamente seguente.

LXXXIX.

158. Nelle donazioni fatte a causa di certo, e determinato matrimonio, il quadrimestre, per eccezione alla regola generale, incomincia a decorrere dal giorno della celebrazione del matrimonio.

XC.

159. Egualmente nelle donazioni eventuali, o sia dipendenti da condizioni casuali, o miste, se tali condizioni hanno effetto sospensivo, o sia impedi-

scono che la donazione incominci ad avere effetto, e quando la donazione cada sopra lucri eventuali o cose che dipendono da incerto evento, il termine a dare l'assegna, e pagare la tassa decorre dal giorno dell'avveramento della condizione. Se però le condizioni apposte non impediscono, che il donante vada intanto al possesso delle cose donate, l'assegna dovrà darsi e la tassa pagarsi entro il quadrimestre dal giorno dell'atto.

XCI.

161. Nelle donazioni reciproche, colle quali si dispone, che in favore di quello che sopravviverà restino tutti o parte dei beni di quello, che premuore, essendo soltanto rimesso all'evento a favore di quale dei due la donazione si purifichi, l'assegna dovrà darsi entro i quattro mesi dal giorno della stipolazione dell'atto, e la tassa dovrà pagarsi sulla donazione ch'è maggiore se le cose donate da una parte e dall'altra non sono di egual valore. Amendue saranno solidalmente tenute a dare l'assegna e pagare la tassa senz'attendere qualunque convenzione in contrario.

XCII.

162. Nell'eredità testate, o intestate non dovrà badarsi se in principio, mezzo, e fine del termine siasi di esse avuta notizia da quelli, che sono ob-

bligati ad assegnarle, e siano state adite. Potrà solamente il Tesoriere generale, quando lo crederà giusto accordare una proroga, ma se la proroga è dimandata dopo essere già decorso il termine, abbenchè concessa, non sanerà la contravvenzione.

XCIII.

163. Se durante il quadrimestre da niuno è adita l'eredità, e niuno n'è in possesso e l'amministra, l'amministrazione del registro, se da altri interessati non è stata prevenuta, potrà far deputare un curatore all'eredità giacente nelle forme legali, e potrà far procedere all'apertura del testamento se si sappia esservi un testamento chiuso. Pei curatori deputati all'eredità giacenti, il termine a dare l'assegna, e pagare la tassa, decorrerà dal giorno della loro deputazione.

XCIV.

164. Se una successione o eredità è pretesa da due, l'assegna sarà presa e la tassa sarà pagata da quello, che n'è in possesso, abbenchè l'altro abbia il buon diritto per se. In fine della lite poi restando soccombente quello che ha data l'assegna, e pagata la tassa, sarà il vincitore ammesso a ripetere il di più che fosse stato percetto entro un'anno dal giorno della definitiva decisione della causa; e se la tassa pagata, avuto riguardo al suo grado

di congiunzione col defonto, fosse minore della somma dovuta, come altresì se il possessore non avesse data l'assegna, e non avesse pagata la tassa, o nell'assegna avesse ommesso capitali, o indicati valori minori dei veri, dovrà pagare il supplemento di tassa, o dare l'assegna, e pagare la tassa, entro quattro mesi a contare dal giorno del conseguito possesso, altrimenti incorrerà nella penale.

XCV.

165. Se dopo il quadrimestre, o in virtù di testamento prima non conosciuto o non pubblicato, o per essersi scoperti parenti più prossimi, o per essere stata adita l'eredità prima giacente, si fa luogo alla successione in favore di una persona diversa da quella considerata nell'assegna, sarà permesso di dimandare entro un anno dal giorno dell'adita eredità, o del conseguito possesso la restituzione del più percetto; e qualora si dovesse pagare un supplemento di tassa, o si dovesse supplire all'assegna data, dovrà ciò eseguirsi entro quattro mesi dall'adita eredità, o dall'ottenuto possesso della medesima.

XCVI.

166. Dei capitali litigiosi, quando la questione cade sul diritto di proprietà, e l'erede, donatario, o rinunciatario non ne ha il possesso, e non sono

stati perciò calcolati nell'assegna, se la lite è decisa in favore dell'erede, donatario, o rinunciatario, si dovrà dare l'assegna suppletoria, e pagare la tassa entro quattro mesi dal giorno del conseguito possesso.

XCVII.

167. Nelle successioni, che apronsi per morte presunta a causa di lunga assenza, il termine a dare l'assegna e pagare la tassa incomincia a decorrere dal giorno, in cui viene dichiarata la presunta morte, ed aperta la successione, se si è ricercato il ministero del giudice; o dal giorno del preso possesso de' beni, o della divisione de' medesimi fra i consuccedenti, se tacitamente si è considerata aperta la successione. Dopo dieci anni di assenza, sebbene non apparisca aperta la successione o da sentenza di giudice, ovvero da atto di possesso o di divisione, potrà l'amministrazione dimandare l'assegna e la tassa; ma tal dimanda resterà esclusa, se si dimostra che nel decennio si è avuta notizia che l'assente vive.

XCVIII.

168. Nelle successioni è a carico dell'erede, e di chi eseguisce la volontà del defonto, o amministra l'eredità il pagamento delle tasse competenti anche sui legati scritti nei testamenti, e codicilli, e sulle altre disposizioni tassabili che si rinvengano nel testamento, codicilli, ed atti di ultima volontà.

XCIX.

170. Gli eredi che per essere congiunti col defonto in linea diretta ascendentale, o discendentale, o per altro qualsivoglia motivo non dovessero dare l'assegna, e pagare la tassa sull'eredità, dovranno, essendovi legati tassabili, dare per questi l'assegna, e pagare la tassa nel termine e ne' modi espressi di sopra.

C.

171. Le disposizioni dei precedenti articoli non soffrono eccezione ancorchè per legato sia lasciato un fondo o una cosa, e non danaro, potendo l'erede ricusarsi di consegnare il legato, se dal legatario non è contestualmente rimborsato della tassa.

CI.

172. Quando però per legato si lascia o una cosa ch'è già presso il legatario, o l'assoluzione da un debito o peso, l'erede non è tenuto a pagare la tassa, e questa si dovrà dal legatario, a carico di cui decorrerà il termine di quattro mesi dal giorno della morte del testatore, se la disposizione è aperta, e dal giorno dell'apertura, se il legato risulta da testamento, o codicillo lasciato chiuso.

CII.

173. Il disposto dai precedenti articoli è applicabile anche all'erede anomalo, o sia al donatario universale.

CIII.

174. Contro gli eredi che abbiano adita l'eredità col beneficio dell'inventario, i tutori e curatori, gli esecutori testamentarj, ed amministratori obbligati a dar l'assegna, e pagare la tassa, quando col mezzo di un legale rendimento di conti abbiano dimostrato, che colle rendite del patrimonio ereditario, e col danaro dell'eredità non vi è stato tanto da soddisfare la tassa, potranno farsi gli atti, ma la mano-regia dovrà mettersi ad esecuzione sopra li beni ereditarj. Non avendo però esibito un legale rendiconto, o da questo risultando avere avuto di che pagare la tassa, ed averlo convertito in altri usi, od anche avervi pagati de' debiti, e pesi meno privilegiati, saranno tenuti del proprio. I debiti, e pesi che potranno ammettersi pagati prima della tassa saranno: le spese del funerale, e dell'ultima malattia; le mercedi, le prestazioni di alimenti in corrente; gli emolumenti del notaro, e degli altri officiali pubblici, e le spese occorrenti per l'apertura del testamento, per la confezione dell'inventario, per l'adizione dell'eredità, e per gli atti

necessarj affine di prendere il possesso di tutti li beni ereditarj; i suffragj ordinati dal testatore, quelli però d'aver luogo subito seguita la sua morte, e non i progressivi; e finalmente l'elemosine da distribuirsi ai poveri subito dopo la sua morte.

CIV.

183. Riguardo alle donazioni *inter vivos*, rinunzie *ob ingressum in religionem*, ed altri atti di liberalità fra vivi, l'assegna si debbe dare, e si debbe pagare la tassa all'officio di quel preposto, ov'è stato registrato l'atto.

CV.

184. Quanto alle successioni, ed alle donazioni *causa mortis* si osserveranno le seguenti regole:

1.° Se il defonto è un suddito dello Stato, ovvero una persona quivi domiciliata, il preposto del luogo dell'ultimo suo domicilio cognito, sotto del quale la successione si apre, è quello, cui appartiene di formare lo stato ereditario, ed esigere sulla totalità del medesimo la tassa, quando eziandio una parte de'beni, ed anche tutti siano nel circondario d'altra prepositura. A quest'effetto ciascun preposto, che acquisti notizia o della morte di qualcuno degl'individui sopraindicati, o di altr'indizj e particolarità intorno all'apertura di successioni, deb-

be immediatamente fare l'invìo delle sue scoperte, ed osservazioni al preposto competente. Questi poi ricevuta che avrà l'assegna, calcolato, e liquidato lo stato ereditario, ed esatta la tassa, estrarrà le partite che risguardano i beni situati sotto altre prepositure, e ne farà il rinvio ai rispettivi preposti, affinchè possano dar luogo alle opportune indagini per venire in chiaro s'esistessero altri beni oltre gli assegnati, ovvero se quelli compresi nell'assegna fossero di maggior valore; e l'una, o l'altra cosa scuoprendosi, ogni preposto particolarmente potrà, e dovrà allora attivare l'esigenza dei convenienti supplementi di tasse, e multe.

2.° Quando poi la successione si apra per la morte di una persona, che non abbia nei dominj Pontificj domicilio, cosicchè non possa applicarsi la regola data di sopra, l'assegna sarà data, e lo stato ereditario sarà formato dal preposto del luogo, ove il defonto riteneva il centro della sua amministrazione; ovvero in difetto anche di ciò, nel luogo, ov'è la maggior parte de'beni: gli altri preposti rimetteranno a questo le notizie, e questi rinvierà agli altri gli estratti delle partite de'capitali assegnati ne'modi sopraddetti.

3.° Non si avrà riguardo al luogo, ov'è seguita la morte, se il defonto non vi aveva il suo domicilio, e vi si trovava per causa di viaggio, di affari, di diporto, o per altri simili motivi.

CVI.

189. Presentandosi personalmente al preposto la persona, che dà l'assegna della donazione, successione, o simili atti di liberalità, il preposto stesso, trascriverà immediatamente sul registro il tenore della medesima, e farà che la parte vi si firmi. Se però la persona, che debbe dare l'assegna non si vuol presentare, dovrà mandare un procuratore munito di speciale mandato in forma autentica, il quale sarà consegnato al prepósto, o dovrà rimettere un'assegna colla ricognizione del carattere per mano di notaro, o fatta per atto pubblico. In questi due casi l'assegna dovrà essere in carta bollata, e la tassa di registro, alla quale si assoggetterà l'atto del notaro soltanto sarà quella minima di bajocchi 20.

CVII.

190. Nell'assegna debbono essere notati tutti li beni, crediti, azioni, e ragioni, che compongono l'attivo della successione, o donazione non in massa, ma capo per capo, o sia partita per partita distintamente. Degli stabili debb'essere specificata la natura, ed il valore, e debbono essere indicati li confini, ed inoltre la misura, almeno approssimativa; se si tratta di beni rustici. I beni mobili debbono essere descritti, ed apprezzati. Dei crediti deb-

bono citarsi i titoli, dai quali provengono, e debbe indicarsi il loro ammontare, e se sono fruttiferi, la quantità de'frutti arretrati. Delle azioni, diritti, e ragioni debb'enunciarsi la qualità, ed il capitale, che costituiscono.

CVIII.

191. Gli oggetti esenti dalla tassa non è necessario che siano descritti nell'assegna, ed essendovi descritti non si avrà di essi ragione nel liquidare la tassa.

CIX.

192. Nel passivo dell'assegna debbono essere portati i debiti ammissibili descrivendoli ad uno ad uno, ed indicando la natura di essi, i nomi dei creditori, e gli atti, dai quali le obbligazioni derivano, con dichiarazione di confessarli ed ammetterli, e che non sono stati pagati dal defonto se trattasi di successione, o dal donante, o rinunciante. Inoltre è tenuto chi dà l'assegna ad esibire contestualmente i titoli e le obbligazioni, o a giustificare legalmente le passività assegnate.

CX.

193. L'assegna dovrà terminare colla seguente dichiarazione: „ Dichiaro io sottoscritto sulla mia

,, coscienza, che niente ho preterito, ed omesso ,, per diminuire l'attivo; che i valori attribuiti agli ,, stabili sono i veri valori che sono in corso; quelli ,, dati alle cose mobili sono la giusta stima delle ,, medesime; che i debiti e passività sussistono in- ,, tieramente nel modo, in cui sono portate, sono ,, certe, pure, e liquide, e non soffrono alcun'ec- ,, cezione, e che tutto è così come l'ho espo- ,, sto, ed asserito ,,. L'obbligo di giurare le assegne è tolto.

CAPITOLO VIII.

Dei tempi, e dei luoghi destinati ad eseguire la formalità dell'archiviazione, ed il pagamento della tassa.

CXI.

76. I termini di *rigore* per fare registrare gli atti pubblici sono: Regolamento Piano

Di *cinque giorni* quei soli atti di cursori, che vi sono soggetti secondo la riforma.

Di *dieci giorni* per gli atti dei notari, che risiedono nella città, in cui esiste l'officio della registrazione.

Di *quindici giorni* per quei notari, che sono di residenza in un luogo, ove non esiste un tal officio.

Di *venti giorni* per gli atti giudiziarj sottoposti al registro sull'originale, e per quelli, de'quali non rimane l'originale in mano dell'attuario, o cancelliere.

Di *venti giorni* per gli atti delle comunità soggetti alla registrazione a forma delle declaratorie in corso, che sono confermate.

Per le tasse di liberalità derivanti dai testamenti, ed altri atti di ultima volontà si osserveranno le regole prescritte nel capitolo precedente.

CXII.

77. Tutti gli atti privati, o altri di sopra non nominati non saranno soggetti al registro da farsi entro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno nè presso i notari, e nè in giudizio, nè avanti qualsivoglia Autorità, o amministrazione pubblica, o comunale se prima non siano stati registrati.

Potranno solo gli atti privati essere richiamati in un'inventario, senza che siano stati registrati.

CXIII.

78. Se l'ultimo giorno del termine, come sopra accordato, cade in giorno festivo, non sarà contato.

CXIV.

79. I notari, ed attuarj non potranno fare registrare i loro atti, se non agli officj, nel distretto dei quali essi risiedono.

CXV.

80. I cursori faranno registrare nell'officio di loro residenza, o in quello del luogo, ove li avranno fatti.

CXVI.

81. I cancellieri, e segretarj delle comunità faranno registrare gli atti sottoposti al registro all'officio, nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

CXVII.

82. Gli atti per scrittura privata, e quelli stipolati in paese estero, che debbono essere considerati sempre per atti privati, potranno essere registrati in qualunque officio indistintamente.

CAPITOLO IX.

Delle multe per le contravvenzioni.

CXVIII.

Regolamento Piano

83. I notari, gli attuarj, i cancellieri, cursori, ed altri officiali pubblici, che non avranno fatto registrare i loro atti nelle forme, e nei termini loro prescritti pagheranno personalmente, oltre la tassa una multa per ciascuna contravvenzione di scudi cinque per tutti gli atti portanti diritto fisso, e per quelli della classe proporzionale, la tassa de'quali non eccederà la detta somma; per gli altri poi, che portassero una tassa maggiore, pagheranno a titolo di multa una metà di più della tassa. Il medesimo sarà per i segretarj delle comunità. I notari, che non avranno esibite le copie, alle quali sono obbligati per l'archiviazione insieme all'atto ch'esibiscono alla registrazione soggiaceranno alla stessa multa di scudi cinque per ogni contravvenzione.

CXIX.

84. Ogni dichiarazione di buona fede fatta con firma privata, che avesse per iscopo una collusione, o sia un aumento del prezzo stipolato in un atto pubblico, o in un atto per iscrittura privata

precedentemente registrato, sarà di pieno diritto nulla, e di niun valore, e neppure potrà in avvenire essere munita della formalità della registrazione.

Si eccettua solo il caso, in cui fosse stata munita di questa formalità contemporaneamente all'atto, o scrittura principale.

CXX.

85. Niun notaro, cancelliere, o altro officiale potrà legalizzare, e fare transunto, nè rilasciare copia, o spedizione di verun documento sottoposto al diritto d'archiviazione, ne fare alcun atto in conseguenza di esso (salve per i cancellieri e notari l'eccezioni dei §§. CLIII. e CLIV.) prima che sia stato registrato, abbenchè il termine per il registro non fosse spirato, sotto pena di scudi dieci di multa, oltre il pagamento della tassa.

CXXI.

86. È egualmente proibito ai notari, e cancellieri sotto pena di scudi dieci di rilasciare alle parti, o altr'interessati anche per semplice nota, o estratto, i decreti, o atti soggetti al diritto d'archiviazione sulle spedizioni, senz'averle fatte registrare.

CXXII.

87. Niun notaro, o altr'officiale pubblico potrà fare, o stendere un atto in virtù d'una scrittura privata, o stipolata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estratto, copia, o spedizione, se non è stata prima registrata, sotto pena di scudi dieci e di rendersi responsabile personalmente della tassa.

CXXIII.

88. Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia notaro di ricevere in deposito verun documento senza rogar l'atto del deposito stesso.

CXXIV.

89. In conseguenza delle sopra espresse proibizioni sarà fatta menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili, o giudiziarj, che debbono essere registrati sull'originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione letterale, ed intiera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali, che si faranno in virtù di scritture private, dovrà riportarsi la menzione del registro, ch'esiste sulla medesima scrittura privata.

CXXV.

90. I cancellieri, ed attuarj ancora sulle seconde, e susseguenti spedizioni, che rilasceranno degli atti, e sentenze sottoposte al diritto, ma che non sono state nel caso di essere registrate sull'originale, faranno menzione della quietanza della tassa pagata sulla prima spedizione, com'anche dovranno egualmente notare sull'atto originale ciascuna spedizione rilasciata, la data del registro, e la tassa pagata.

CXXVI.

91. Ogni mancanza a queste disposizioni sarà punita con la multa di scudi due.

CXXVII.

92. I giudici, ed arbitri, non potranno pronunziare sentenze sopra atti non registrati.

CXXVIII.

93. I notari, attuarj, cancellieri, e segretarj comunitativi terranno i registri in forma di repertorj a colonna, su i quali scriveranno giorno per giorno, senz'alcun spazio, nè interlinee per ordine di numeri, cioè.

I notari in un repertorio gli atti, e contratti, che rogheranno, compresi ancora quelli, de'quali non resta l'originale nell'officio.

Gli attuarj, e cancellieri dei tribunali in un repertorio simile le sentenze, i decreti definitivi, che saranno stati pronunziati, le ripudie, ed accettazioni, che saranno state interposte, ed altri atti simili, che saranno stati emessi, e spediti.

I segretarj comunitativi un repertorio di tutti gli atti, che debbono essere registrati sull'originale.

In caso di contravvenzione, e per ogni omissione li notari, segretarj, cancellieri ec., pagheranno scudi due.

CXXIX.

94. Ogni articolo del repertorio conterrà 1.° il numero d'ordine, 2.° la data dell'atto, 3.° la sua natura, 4.° i nomi, e cognomi delle parti, ed il loro domicilio, 5.° la relazione del registro letterale, inclusivamente alla firma del preposto.

CXXX.

95. Simili repertorj saranno vidimati in ogni carta da un impiegato dell'amministrazione.

CXXXI.

96. Ogni trimestre dovranno dai notari, cancellieri, e segretarj presentarsi all'impiegato destinato

all'amministrazione del loro distretto gl'indicati repertorj, acciò questi gli esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai superiori, ove occorra.

CXXXII.

97. La multa per il ritardo delle presentazioni, delle quali si parla nell'articolo precedente, sarà di scudo uno per ogni settimana.

CXXXIII.

98. Gl'impiegati dell'amministrazione potranno ancora in ogni tempo richiedere, e farsi mostrare i repertorj dai notari, cancellieri, segretarj, come ancora gli atti da essi rogati, meno i testamenti.

CXXXIV.

99. I detti impiegati non potranno sotto alcun pretesto ritardare la registrazione degli atti, de'quali vien pagata la tassa a seconda delle quote stabilite.

Potranno però nel solo caso, che l'atto, che viene a registrarsi, loro dia delle indicazioni utili, farsene copia certificata, e ritenerlo per 24 ore.

CXXXV.

100. La quietanza della tassa sarà posta sull'atto registrato con la relazione in tutte lettere della data, del volume, del foglio, del numero, sotto cui si è registrato, e della somma percetta. Se l'atto ha dato luogo a diverse percezioni, dovrà sommariamente indicarsi nella quietanza l'ammontare di ciascuna di esse. Ogni omissione di tal fatta sarà punita con l'ammenda di scudi due.

CXXXVI.

101. Gl'impiegati nella registrazione non potranno dar'estratto dei loro registri, se non che a richiesta delle parti interessate, ovvero con ordine di un giudice.

CXXXVII.

102. Niun'Autorità pubblica anche superiore, nè gli amministratori della registrazione potranno condonare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Sua Santità.

CAPITOLO X.

Delle procedure dei giudizj, e delle prescrizioni.

CXXXVIII.

103. La soluzione delle difficoltà, che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse, prima che ne venga promossa istanza giudiziale, appartiene a Monsignor Tesoriere generale sentita in iscritto l'amministrazione. **Regolamento Piano**

CXXXIX.

104. Nel caso, che le parti non si acquietino al sentimento, o rescritto di Monsignor Tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti al tribunale competente, da cui si procederà sommariamente sentito in iscritto e per memoria intimata reciprocamente la parte, l'Avvocato generale del Fisco in Roma, e i procuratori camerali nelle provincie, che debbono procedere d'accordo con l'amministrazione.

CXL.

105. Per la riscossione delle tasse di registro liquidate, e sulle quali non può esservi questione, si procederà come per l'esigenza degli altri pro-

venti fiscali, con la mano regia e con le regole, prattiche e privilegj, che gode il Fisco in forza dei regolamenti 5 e 31 ottobre 1831, e declaratorie conseguenti.

CXLI.

106. Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente non dovrà, nè potrà essere restituita, siano qualunque gli eventi ulteriori, fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti.

CXLII.

107. La prescrizione per la dimanda delle tasse non pagate sara di un'anno, contando dal giorno del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un'atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuto a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione, e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Il medesimo termine è accordato alle parti per le dimande di restituzione di tassa.

CXLIII.

108. Le prescrizioni indicate saranno sospese, se vi è interpellazione giudiziale fatta prima dello spirar del termine, ma se gli atti giudiziali restano

interrotti per il corso di un'anno, sarà la prescrizione irrevocabilmente acquistata.

CXLIV.

130. Le multe comminate non escludono le inquisizioni criminali quando abbiano luogo per altre circostanze, e contro qualunque persona compresi gl'impiegati dell'amministrazione, da cui si commettessero falsificazioni, alterazioni ec.

CAPITOLO XI.

Degli atti giudiziarj.

CXLV.

9. Sono soggetti alla registrazione: Regolamento Leonino

I seguenti atti de'cursori:

1.° Gli atti di offerte reali, e le accettazioni delle medesime, o vengano emesse nello stesso atto di offerta, o susseguentemente per atto separato.

2.° Gli atti di seguite delibere o aggiudicazioni, ed in generale i processi verbali di vendite al maggiore oblatore per qualunque somma si facciano, sia volontariamente, sia in virtù di mandato di qualsivoglia giudice, o tribunale, e per qualunque causa, ed in qualunque luogo, senza limitazione, o eccezione di alcuna sorta.

I seguenti atti di cancelleria:

1.° Le dichiarazioni, o atti, che si ricevono dai cancellieri estendendone processo verbale, o in altra forma provante; che contengano accettazione, o astensione, e ripudia di un'eredità, rinunzia ad un legato, ed altri simili disposizioni, accettazione, o rinunzia di tutela e cura, o di un'amministrazione qualunque, ed obbligazione di bene e fedelmente amministrare; offerte, o accettazioni di offerte; rinunzia a liti, ed accettazione di giudicati; obbligazioni di qualsiasi genere; prestazioni di sicurtà, e fidejussione; confessioni o dichiarazioni di debito, fra le quali le dichiarazioni affermative che si fanno in seguito dei sequestri; giuramenti, e risposte a partiti, ed articoli, e posizioni; cessione dei beni; descrizioni o inventarj legali; e le congregazioni dei creditori nei giudizj di concorso. Gli altri atti qualunque di quelli detti volontarj, e che secondo la procedura esigono la comparsa personale, ed uno speciale mandato di procura, sono esenti.

2.° Gli estratti di atti, o sia le copie dell'intiero processo di una causa ad effetto di trasportarle da un tribunale ad un'altro.

3.° I certificati, fedi, sunti ec. che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, estraendo gli atti, o cose richieste, dai loro libri e registri.

I seguenti atti de' giudici nelle cause non dichiarate esenti dalla registrazione nel §. I. N. 11 e 12.

1.° I decreti preparatorj, ed interlocutorj sulla spedizione o copia autentica in qualunque forma emessi, ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia, restando vietata qualunque percezione di tassa quando siano semplicemente enunciati, o richiamati.

2.° I decreti definitivi o sentenze sugli originali sottoscritti dai giudici, che si conservano nelle cancellerie.

3.° I decreti esecutoriali tanto emanati in giudizio formale, quanto senza contradittorio giudizio, pure sull'originale, che si conserva in cancellerìa, o presso un notaro.

4.° I rescritti della piena Segnatura salva la declaratoria di esenzione intorno ai semplici opinamenti.

CXLVI.

59. 1.° Alla tassa di bajocchi 50 sono sottoposte le ordinanze dei giudici, e le spedizioni dei decreti preparatorj o interlocutorj di qualunque giudice e tribunale, nella prima istanza in qualunque forma emesse; ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia autentica, restando vietata qualunque percezione, quando i decreti interlocutorj o preparatorj siano semplicemente richiamati.

2.° Alla tassa di scudo 1 gli stessi atti nella seconda o ulteriore istanza.

CXLVII.

60. Soggiacciono alla tassa di scudo 1, e sono registrabili sull'originale

1.° Le sentenze e decreti definitivi, e gli decreti esecutoriali, tanto emanati in giudizio formale in prima istanza, quanto senza contraddittorio giudizio, di chirografi, e rescritti qualunque sia il giudice, o tribunale da cui si emanino.

2.° Di scudi 2 le sentenze, e decreti definitivi ed esecutoriali emanati in seconda, od ulteriore istanza in giudizio formale.

3. I rescritti della piena Segnatura, e degli altri tribunali, che giudicano per via di rescritto come questo tribunale, sono pure soggetti alla tassa di scudi 2.

4.° Le ordinanze, e decreti, e sentenze sieno in minuta, sieno in spedizione, che non enunncieranno nel corpo del decreto, della sentenza ec. il giudizio essere in prima istanza, saranno soggetti alla tassa maggiore: nè il difetto di questa dichiarazione potrà essere supplito per apostilla nel titolo, o in calce nell'atto, ancorchè con sottoscrizione del giudice.

CXLVIII.

61. Una sola tassa sarà dovuta sopra ogni atto senza considerare le diverse disposizioni che il de-

creto, la sentenza, il rescritto contengano. Nell'unico caso che un solo decreto, sentenza, o rescritto si riferisse a cause unite, ed a questioni fra concreditori, o più litiganti distinti per interesse, ed indipendenti uno dall'altro, si percepiranno tante tasse quanti sono i capi separati che risguardano ciascuno in particolare, sia che contengano condanna, o assoluzione, sia che pronunzino una graduazione.

CXLIX.

62. Se il decreto, o la sentenza richiamasse un atto, o contratto non registrato, ovvero ne canonizzasse l'esistenza, oltre la tassa competente sul decreto, o sulla sentenza, avrà luogo la percezione del diritto, che sull'atto, o contratto richiamato, o riconosciuto esistente competer potesse a norma delle disposizioni ripristinate sugli atti e contratti.

CL.

63. Per gli atti de'cursori, e di cancellerìa registrabili, essendo questi soggetti al registro in quantochè appartengono alla classe dei contratti, delle obbligazioni, liberazioni ec. si applicherà la tassa competente agli atti e contratti secondo la loro specie e qualità portata dal regolamento Piano.

CLI.

85. Allorchè indipendentemente dal diritto ch'è proprio delle sentenze, e decreti, può aver luogo su di esse la tassa analoga al credito che si canonizza, al contratto che si dichiara perfezionato, ed agli atti, e titoli che si richiamano com'esistenti, per conoscere qual tassa sia applicabile, si applicheranno le regole date di sopra; e quando non vi siano gli estremi per determinare il valore dell'atto, o contratto, del quale si tratti, si chiederà alla parte la dichiarazione suppletoria.

CLII.

86. Nelle rinuncie alle liti, ed accettazioni di giudicati si attenderà il valore della causa, quale si calcolerà colle regole date nel regolamento di procedura civile.

CLIII.

91. Nei casi, che non soffrono il minimo ritardo, gli atti soggetti al registro, che per la distanza dall'officio del preposto, o perchè abbiano luogo in giorno, ed ora in cui sia chiuso, non possano immediatamente registrarsi, potranno riceversi, ed eseguirsi senza registro. Entro i tre giorni seguenti dovranno però tutti gli atti registrabili essere contestualmente assoggettati alla registrazione.

CLIV.

92. Se tutti gli atti registrabili, ed alcuni di essi non si registreranno nel modo, e tempo sopra indicato, si applicheranno secondo i diversi casi le multe comminate contro gli ufficiali pubblici che non registrano i loro atti, o ricevono, eseguiscono, e richiamano ne'loro altri atti, che non siano registrati.

CLV.

93. È proibito di far uso in giudizio di atti, e documenti soggetti alla registrazione, e non registrati.

CLVI.

94. I cancellieri non potranno riceverli, ed i giudici non daranno ad essi alcuna fede, e non li valuteranno nè a sostegno dell'azione, nè in prova dell'eccezione.

CLVII.

95. I difensori, che nelle loro difese facciano uso di documenti non registrati, o gli alleghino nei sommarj, o in altro modo li presentino al giudice incorrono nella multa del triplo della tassa (art. 264 del regolamento 26 dicembre 1827) e si rendono responsabili delle tasse dovute sugli atti.

CLVIII.

96. A tal'effetto in ciascuna allegazione, e sommario tanto a stampa, quanto in manoscritto; tanto avanti i tribunali collegiali, quanto avanti i giudici singolari delle curie ecclesiastiche, e delle laicali, i difensori sono obbligati a riportare per esteso la relazione del registro dei documenti, dei quali abbiano fatto uso.

CLIX.

97. I preposti del bollo, e registro, i verificatori, e gl'ispettori vigileranno all'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, ed in caso di contravvenzione da essi scoperta contesteranno la multa a carico del procuratore, o sia difensore sottoscritto, il quale non potrà esimersi dal pagamento di essa che dimostrando la precedente registrazione degli atti, de'quali abbia fatto uso: ma saranno sempre da lui dovute le spese del processo verbale, cui abbia data causa col non riportare nelle allegazioni e sommarj la copia letterale della relazione del registro.

CLX.

98. La registrazione in debito, ossia lasciando in sospeso l'esigenza dei diritti, si eseguisce nello

stesso modo di tutte le altre, e soltanto nella relazione della registrazione debbe il preposto indicare, che non è stata pagata la tassa.

CLXI.

99. Gli effetti di questa specie di registrazione sono in tutto i medesimi di quella eseguita col pagamento dei diritti.

CLXII.

100. La registrazione in debito per gli atti giudiziarj e documenti da prodursi è ammessa:

1.° Negli atti ad istanza dell'amministrazione del bollo e registro contro i suoi debitori.

2.° Negli atti giudiziali ad istanza della Reverenda Camera, e de'sacri palazzi Apostolici, e per i documenti da prodursi in tali giudizj quando siano visati da Monsignor Commissario della Reverenda Camera, o da Monsignor Maggiordomo dei sacri palazzi.

3.° Nelle cause ad istanza de'poveri per gli atti giudiziali, e per i documenti, quando in Roma siano le cause ricevute dalla pia congregazione di sant'Ivo, e da quella detta di s. Girolamo della carità; e gli atti si presentino insieme al certificato del segretario di una delle dette congregazioni provante l'accettazione della difesa nella causa di cui si tratta: nelle provincie quando si presen-

tano li certificati della curia vescovile, e della Delegazione provanti la povertà.

4.° Negli atti ad istanza della S. Visita, o della reverenda fabbrica di s. Pietro per l'inadempimento dei pii legati, e disposizioni contro coloro che dovevano soddisfarli ed eseguirle.

5.° Negli atti ad istanza della S. Congregazione degli studj per lo stess'oggetto dell'adempimento di pii legati e disposizioni, che tendono a promuovere gli studj, e la pubblica istruzione.

CLXIII.

101. La tassa liquidata nelle registrazioni in debito si rende esigibile, quando la lite è terminata colla vittoria di quello, a favore di cui la registrazione in sospeso ha avuto luogo; e viceversa se ne annulla la partita, quando è vittoriosa l'altra parte; od almeno è assoluta dalla rifazione delle spese. In caso di transazione si dovranno le tasse intiere senz'avere riguardo alle somme e valori ottenuti da quello che fu ammesso alla registrazione in debito.

CAPITOLO XII.

Disposizioni generali, e misure transitorie.

CLXIV.

Le disposizioni, leggi, notificazioni, decisioni, ed interpretazioni legittimamente emanate in seguito del regolamento del 6 luglio 1816 sono rispettivamente abrogate in quelle sole parti, le quali si oppongono alle disposizioni del presente regolamento.

Nelle parti, che non si oppongono alle disposizioni del presente regolamento potranno essere invocate sia dal Fisco sia dalle parti per la retta applicazione delle tasse, e per lo scioglimento dei dubbj e delle questioni che insorgessero, e che da quelle disposizioni e decisioni venissero risolute.

CLXV.

1.° Gli atti e contratti, il cui termine di rigore a registrarli fosse scaduto a tutto il dì 31 dicembre 1832 non potranno registrarsi dal 1 gennajo 1833 in poi, che con le tasse portate dalla presente ristampa.

2.° Gli atti e contratti, pe'quali il termine fosse stato protratto con grazia sovrana, continueranno

a godere del termine di grazia accordato loro. Spirato quel termine non potranno registrarsi che con le tasse riattivate.

3.° Gli atti e contratti, pe' quali il termine fosse stato altrimenti prorogato dovranno registrarsi entro quindici giorni dalla data della pubblicazione locale della notificazione, se il termine accordato fosse più lungo. Dopo li quindici giorni soggiaceranno alle tasse ristabilite.

4.° Gli atti e contratti, il cui termine di rigore fosse per spirare secondo i cessati regolamenti dopo il giorno 1 gennajo 1833 saranno registrati con le tasse portate dai regolamenti stessi, sotto i quali sono stati stipolati, sempre che si usi del termine di rigore succennato.

5.° Le successioni ed altri atti di liberalità aperte o stipolati sino al 31 dicembre 1832 pagheranno le tasse portate ne' cessati regolamenti, e saranno capitalizzate secondo le norme in essi date, semprechè non essendo scaduto il termine di rigore se ne faccia la dichiarazione, e se ne paghino le tasse entro quel termine.

6.° Gli articoli 2 e 3 saranno applicati alle successioni aperte a tutto il 31 dicembre 1832 come si è disposto per gli atti e contratti.

7.° Gli atti privati stipolati sino al 31 dicembre 1832 potranno registrarsi colle tasse vigenti all'epoca della loro stipolazione durante quindici giorni dalla pubblicazione locale della notificazione.

8.° Gli atti e contratti, che secondo il regolamanto Piano pagavano la tassa fissa per la ragione ch'erano il compimento di altri che avevano pagata la tassa proporzionale, quante volte si riferiscano ad atti che hanno pagate le sole tasse progressive, non pagheranno, che la sola differenza che passa tra la tassa progressiva, e quella proporzionale.

Dalla Segreteria di Stato 24 dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 63.) *Pubblicazione delle misure generali e transitorie portate nella ristampa di quelle parti dei regolamenti sul registro e sulle successioni richiamate in osservanza.*

15 gennajo 1833.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore avendo riattivato il regolamento della sa. mem. di Pio VII in data 6 luglio 1816 intorno ai diritti di registro, ed al-

le tasse sulle successioni e su gli atti di liberalità, salve alcune modificazioni contenute nell'altro regolamento del 27 dicembre 1827, si degnò prescrivere nell'articolo 3 della notificazione del 24 dicembre 1832, che fossero riunite in un solo corpo e ristampate le parti dei regolamenti e delle leggi, che restano o sono richiamate in osservanza.

Tal raccolta e ristampa essendosi già esibita per nostr'ordine negli atti dell'Apollonj segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica; la prelodata Santità Sua ci ha comandato di render note le disposizioni generali e transitorie inserite nel cap. XII della stessa raccolta, le quali sono del seguente tenore.

Disposizioni generali, e misure transitorie.

I.

,, Le disposizioni, leggi, notificazioni, decisio-
,, ni ed interpretazioni legittimamente emanate in
,, seguito del regolamento del 6 luglio 1816 so-
,, no rispettivamente abrogate in quelle sole parti,
,, le quali si oppongono alle disposizioni del pre-
,, sente regolamento. ,,

,, Nelle parti, che non si oppongono alle dispo-
,, sizioni del presente regolamento potranno essere
,, invocate sia dal fisco sia dalle parti per la rett'ap-
,, plicazione delle tasse, e per lo scioglimento dei

,, dubbj e delle questioni che insorgessero, e che
,, da quelle disposizioni e decisioni venissero riso-
,, lute. ,,

II.

,, 1.° Gli atti e contratti, il cui termine di
,, rigore a registrarli fosse scaduto a tutto il dì
,, 31 dicembre 1832 non potranno registrarsi dal
,, 1 gennajo 1833 in poi, che con le tasse porta-
,, te dalla presente ristampa. ,,

,, 2.° Gli atti e contratti, pe' quali il termine
,, fosse stato protratto con grazia sovrana continue-
,, ranno a godere del termine di grazia accordato
,, loro. Spirato quel termine non potranno regi-
,, strarsi, che con le tasse riattivate. ,,

,, 3.° Gli atti e contratti, pe' quali il termine
,, fosse stato altrimenti prorogato dovranno registrar-
,, si entro quindici giorni dalla data della pubbli-
,, cazione locale della presente notificazione, se il
,, termine accordato fosse più lungo. Dopo li quin-
,, dici giorni soggiaceranno alle tasse ristabilite. ,,

,, 4.° Gli atti e contratti, il cui termine di
,, rigore fosse per spirare secondo i cessati regola-
,, menti dopo il giorno 1 gennajo 1833, saranno
,, registrati con le tasse portate dai regolamenti
,, stessi, sotto i quali sono stati stipolati, sempre
,, che si usi del termine di rigore succennato. ,,

,, 5.° Le successioni ed altri atti di liberali-
,, tà aperte o stipolati sino al 31 dicembre 1832

„ pagheranno le tasse portate ne'cessati regolamen-
„ ti e saranno capitalizzati secondo le norme in
„ essi date, semprechè non essendo scaduto il ter-
„ mine di rigore se ne faccia la dichiarazione e
„ se ne paghino le tasse entro quel termine. „

„ 6.° Gli articoli 2 e 3 saranno applicati al-
„ le successioni aperte a tutto il 31 dicembre 1832
„ come si è disposto per gli atti e contratti. „

„ 7.° Gli atti privati stipolati sino al 31 di-
„ cembre 1832 potranno registrarsi colle tasse vi-
„ genti all'epoca della loro stipolazione duranti
„ quindici giorni dalla pubblicazione della presen-
„ te notificazione. „

„ 8.° Gli atti e contratti, che secondo il rego-
„ lamento Piano pagavano la tassa fissa per la ra-
„ gione ch'erano il compimento di altri che ave-
„ vano pagata la tassa proporzionale, quante volte
„ si riferiscano ad atti che hanno pagate le sole
„ tasse progressive, non pagheranno che la sola dif-
„ ferenza che passa tra la tassa progressiva, e quel-
„ la proporzionale. „

Avendo peraltro in seguito di diverse istanze riferito al Santo Padre la difficoltà, che s'incontra a liquidare e pagare le tasse entro un breve spazio di tempo per quelle successioni e atti di liberalità che per essersi aperte, o stipolati entro il mese di settembre sono per cadere fra pochi giorni nelle misure transitorie sopr'enunciate: si è degnato condiscendere graziosamente alla dimanda di una proroga ulteriore.

Quindi le tasse di successione ed atti di liberalità, il cui termine di rigore fosse già scaduto al 31 dicembre scorso, o fosse per scadere entro quindici giorni dalla pubblicazione locale della presente si pagheranno a tutto l'ultimo giorno di febbrajo prossimo secondo le norme stabilite nel regolamento del 27 dicembre 1827, cosicchè le capitalizzazioni, tasse e multe vengano regolate da quella legge.

Che se i debitori di esse non usando della sovrana condiscendenza, lascieranno decorrere il mese di febbrajo senz' aver'eseguito il pagamento del loro debito, soggiaceranno alle misure generali sopr' espresse.

Ha voluto altresì la Santità Sua, che a forma della notificazione del Tesoriere 6 settembre 1816; la quale si richiama in vigore dal §. I. delle suddette misure generali, e transitorie, la multa del triplo comminata dal regolamento Piano a carico di chi occultasse effetti ereditarj, sia e s'intenda ridotta al solo duplo pagamento della tassa; e che la stessa multa del duplo debb'applicarsi anche a coloro, i quali, senz'occultare effetti ereditarj, lascieranno decorrere i termini prescritti al pagamento della tassa di successione.

Dalla Segreterìa di Stato li 15 gennajo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 64.) *Disposizioni risguardanti le tasse per le iscrizioni, rinnovazioni, e trascrizioni ipotecarie.*

20 gennajo 1833.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore, inerendo al disposto nella notificazione del 24 dicembre 1832 intorno alle iscrizioni e trascrizioni, in virtù del regolamento ipotecario della sa. me. di Pio VII. richiamato in osservanza, Ci ha prescritto di render noto quanto siegue:

Delle tasse.

I.

Regolamento Piano (*art.* 127.)

Si esigerà la tassa

1.° dell'uno per mille, cioè di bajocchi dieci per ogni cento scudi, nelle iscrizioni ipotecarie, ed in quelle dei vincoli di fidecommesso,

2.° del cinque per mille, cioè di bajocchi cinquanta per ogni scudi cento, nelle trascrizioni.

II.

La tassa enunciata nel numero 1 del paragrafo precedente sarà del solo mezzo per mille, ossia di bajocchi cinque per ogni cento scudi, nelle iscrizioni che avranno luogo per titoli anteriori al sistema ipotecario, per antichi fidecommessi, e per antiche ipoteche legali. (*art.* 127.)

III.

Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi officj, la tassa si pagherà per intiero nel prim'officio. Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni, oltre la carta bollata, che lo stipendio del conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intiero del diritto al prim'officio. (*art.* 128.)

In conseguenza il conservatore del prim'officio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà il diritto, oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione, tante copie della detta quietanza, quante glie ne saranno dimandate.

IV.

(*art.* 129.) Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in varj officj, la tassa sarà pagata nella stessa forma ch'è prescritta nell'articolo precedente per le iscrizioni.

V.

Notificazione (10 *agosto* 1828.) Si esigerà per la rinnovazione la medesima tassa, a cui sono soggette le iscrizioni, in forza del §. I. num. 1, e del §. II.

VI.

Nel rinnovare le iscrizioni che nel primo stabilimento del sistema ipotecario nei diversi luoghi dello Stato Pontificio non furono sottoposte a veruna tassa, o furono sottoposte ad una tassa minore dell'ordinaria, si esigerà la tassa di bajocchi cinque per ogni cento scudi.

Delle misure generali e transitorie.

VII.

In tutto ciò che risguarda il sistema ipotecario, la disciplina degli officj e gli emolumenti dei conservatori, continueranno ad osservarsi le disposi-

zioni contenute nel motu-proprio del 30 gennajo 1828, nel contemporaneo regolamento, e nella notificazione del 7 ottobre 1829, e del 26 luglio 1831.

VIII.

Quando gli atti stipolati per istromento pubblico contengano traslazione di più fondi a più persone, il conservatore dovrà trascrivere per intiero la dispositiva dell'istromento, abbenchè la trascrizione sia richiesta da un solo acquirente.

Questa disposizione è declaratoria dell'art. 85 del suddetto motu-proprio 30 gennajo 1828.

IX.

Le iscrizioni d'ipoteche privilegiate, per le quali è scaduto il decennio a tutto il 31 dicembre 1832, ma non è decorso il trimestre accordato ulteriormente dall'art. 4 della notificazione 7 ottobre 1829, saranno rinnovate senza pagamento di tassa.

Dalla Segreteria di Stato li 20 gennajo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 65.) *Risoluzione di massima intorno al bollo dei documenti, che si producono innanzi ai giudici economici.*

9 maggio 1833.

Il Tesoriere generale ha preso ad esame il contenuto nel foglio della direzione generale del bollo e registro in data del 18 cadente n. 42377, relativo al bollo dei documenti, che si producono innanzi i giudici economici. Ed avend'osservato, che l'articolo 253 del vigente regolamento non pronunzia alcuna multa contro i giudici; che le multe pronunziate negli articoli 261 e seguenti risguardano i soli notari, cancellieri, ed altri pubblici officiali; e che per ultimo a forma della notificazione del 7 gennajo, e della successiva circolare del 22 marzo 1832 ne'giudizj economici non v'è ministero di cancelliere o attuario; sentito anche il parere di Monsignor Avvocato fiscale, crede opportuno il dichiarare, che rapporto ai giudici economici debba osservarsi ciò che viene prescritto per gli altri magistrati giudiziarj, senz'alcuna speciale innovazione. Affinchè per altro venga eseguito il disposto della legge, che vieta la produzione delle carte non bollate, quando siano soggette alla formalità del bollo, sarà cura del sottoscritto di rivolgersi ai Presidi delle provincie, perchè rammen-

tino a tutt'i giudici economici l'obbligo imposto loro dalla legge di non ricevere, nè prendere in alcuna considerazione le carte non bollate che venissero dalle parti esibite, ritenendole come inutili, e di niun profitto.

Dalle stanze di Monte Citorio li 9 maggio 1833.

Il Tesoriere generale
G. ARCIVESCOVO DI NAZIANZO.

(N. 66.) *Circolare ai Presidi delle provincie relativa al bollo dei documenti, che si producono innanzi ai giudici economici.*

9 maggio 1833.

L'art. 253 del vigente regolamento sul bollo della carta contiene un divieto espresso a tutt'i giudici di *dare alcun' esecuzione o prendere in alcuna benchè minima considerazione a qualunque siasi effetto le scritture pubbliche e private di qualunque specie, quando non siano debitamente bollate.*

Nonostante questa chiara disposizione sono informato, che i Priori, i Gonfalonieri e le altre persone, alle quali dall'editto 8 gennajo 1832 è attribuita la potestà di giudicare economicamente le pic-

cole cause non maggiori di cinque scudi, ricevono nei loro atti i documenti e le carte non bollate, e permettono che le parti ne facciano uso in giudizio.

Tal'abuso non potrebbe difendersi col pretesto che il citato editto del 7 gennajo 1832 dichiara nel §. 16, che *tutti gli atti dei giudici economici nelle cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque*, *compresi quelli di pignoramento*, *d'incanto e di vendita*, *si scrivono in carta libera*. Imperocchè vi è grande differenza fra gli atti dei giudizj e le carte o documenti, dei quali fanno uso le parti litiganti. La legge sul bollo ha ben distinto gli uni dagli altri; poichè mentre accorda nell'art. 217 l'esenzione dal bollo agli *atti economici*, dispone poi nell'art. 219 che vi saranno soggette tutte le scritture, e carte tendenti comunque a far prova: e nel suddetto art. 253 proibisce di far uso in giudizio di tali carte e scritture non bollate, vietando pure ai giudici di *averle in alcuna considerazione per qualunque effetto*.

In questo stato di cose mi è d'uopo rivolgermi a . . . . perchè rammenti ai giudici economici di codesta provincia l'obbligo imposto loro dalla legge di non ammettere, nè ricevere fra i loro atti, nè dar'esecuzione ad alcuna carta, o documento soggetto al bollo e non bollato. Simili carte e documenti debbono ritenersi come inutili e di

niun profitto, non potendo avere a norma della stessa legge, veruna forza in giudizio.

Roma li 9 maggio 1833.

Il Tesoriere generale
G. Brignole Arcivescovo di Nazianzo.

TESORIERATO GENERALE

AMMINISTRAZIONE

DELLE

POSTE



(N. 67.) *Disposizioni risguardanti la tassa sulle lettere (estratto dell'articolo 2 della notificazione).*

24 dicembre 1832.

Omissis etc.

2. La tassa sul porto delle lettere nate, e circolanti nello Stato, sarà la stessa che percepivasi prima della notificazione dell'Eminentissimo Camerlengo dei 10 giugno 1826 (*a*). *Il minimum* della tassa per l'impostatura all'estero sulle lettere semplici sarà di bajocchi cinque, e proporzionatamente per quelle di peso. Rimarrà fermo quanto attualmente è in uso per le tasse maggiori.

Le lettere nate nello Stato, e dirette ad autorità e dicasterj Pontificj, quando non siano affari di officio provenienti d'autorità e dicasterj, non avranno corso, se non si paghi in via di affrancatura la metà della tassa, che si pagherebbe da un particolare che dovesse riceverla.

Omissis etc.

Dalla Segreterìa di Stato li 24 dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(*a*) NB. Le leggi risguardanti questo ramo di pubblico servigio, dovendosi ristampare nel corrente anno 1834 con alcune variazioni, riconosciute necessarie saranno riportate nel supplemento, che farà seguito alla presente raccolta.

TESORIERATO GENERALE

AMMINISTRAZIONE

DE'

LOTTI



(N. 68.) *Circolare ai Presidi delle Marche, colla quale sono eccitati a concorrere colla loro autorità a reprimere e punire le contravvenzioni alle leggi sui Lotti Pontificj.*

7 giugno 1832.

Da un rapporto avanzatomi dall'amministrazione generale de' lotti sono venuto a conoscere che nella maggior parte delle principali città delle Marche si è reso comune l'abuso di privati speculatori, i quali si fanno lecito nell'estrazioni di Roma, e di Toscana di ricevere le giuocate per conto proprio sotto il mentito colore di scommesse. Un tal'abuso espressamente proibito nel capitolo secondo del bando generale del 12 ottobre 1814 (*a*), non vi ha dubbio che danneggia gl' introiti del Lotto camerale, e per conseguenza il pubblico erario. È perciò che non posso dispensarmi d' interessare V. S. Illustrissima, e Reverendissima ad usare della sua autorità col porre in opera, come ne la pre-

(*a*) NB. Questa legge avendo ricevuto de'cambiamenti nel corrente anno 1834, non può esser riportata in appendice nella presente raccolta, ma verrà inserita con altre risguardanti lo stesso ramo, nel supplemento degli atti di Governo, che saranno pubblicati in continuazione della raccolta medesima.

go; tutti que'mezzi che nella sua saviezza crederà opportuni ad eliminare siffatto pregiudicevole abuso.

Roma 7 giugno 1832.

Il Tesoriere generale
M. MATTEI.

TESORIERATO GENERALE

PRO-PRESIDENZA

DELLE

R I P E



(N. 69.) *Circolare ai Governatori nel raggio dipendente dalla Presidenza delle ripe sull'assegna delle macchie.*

22 dicembre 1831.

Per disposizione delle leggi emanate dal Camerlengato, e dalla Presidenza delle ripe (*a*) tutt'i proprietarj, negozianti, coloni, ed affittuarj, che vogliono far tagliare le macchie adjacenti al fiume Tevere dall'una e l'altra ripa, nel raggio delle dodici miglia, da Orte a Roma, e da Roma a Fiumicino, sono sotto gravi pene tenuti in ciascun'anno di dare l'assegna della legna da paso, fascina, carbone, ed altro legname, che avessero venduto, od acquistato, o che vorranno per proprio conto tagliare, onde si possa conoscere se i tagli, che faranno eseguire sufficienti siano a garantire il consumo annuale della Capitale.

Si commette pertanto a V. S. la pubblicazione di una notificazione d'affiggersi, e da intimarsi in

---

(*a*) NB. Non si riportano in appendice quest'emanazioni, poichè andandosi quanto prima a riunire compendiate in una sola tutte le diverse antiche disposizioni risguardanti la Presidenza delle ripe, si darà luogo a quest'Atto nel già enunciato Supplemento alla presente Raccolta.

tutt'i luoghi descritti nell'unita nota, affinchè tutti quelli, che son'obbligati, diano nelle rispettive cancellerìe dei Governi l'assegna delle macchie, delle quali andrà a scadere il taglio nel corrente mese, non prorogabile oltre li 10 del venturo gennajo. Copia di detta notificazione con l'analoga relazione del rispettivo cursore, con cui ne resti coartata la seguita pubblicazione, ed affissione mi verrà rimessa per conservarsi in questa mia Segreterìa generale, nell'atto che altra consimile sarà depositata nella cancellerìa del di lei tribunale. La già dett'assegna, di cui per maggiore intelligenza le acludo la modula, debbe contenere: 1.° la quantità, ubicazione, e confini della macchia: 2.° il nome dei proprietarj, ed interessati: 3.° se il taglio verrà eseguito per legna da paso, fascina, stanga, o carbone: 4.° se la legna da tagliarsi sia di giusta età di novennio, individuando il tempo, da che ne fu eseguita l'ultima recisione, non lasciando in fine di munire la dett'assegna delle loro rispettive firme, a che dovranno i cancellieri vigilare.

Dovrà in ultimo in detta notificazione aggiungersi, ed intimarsi, che se alcuno degli obbligati mancasse nel termine prefisso a dare le individuate assegne, oltre la penale, alla quale verrà soggetto giusta le leggi ripali, sarà tenuto alle spese di verifica, ed altre di procedura, che verranno assunte, facendo anche intendere, che ove un'accusatore darà notizia del taglio di una, o più macchie

non assegnate, oltre l'esser tenuto segreto, godrà del quarto delle penali, alle quali saranno condannati tutti quelli, che mancheranno di dare la nominat'assegna, previo però regolare processo.

Resta V. S. incaricata per l'esatta, e pronta esecuzione di tali ordini, poichè appena spirato il termine prefisso, sarà di lei cura di raccogliere, e di rimettermi con celerità le assegne date in ciascuno dei luoghi di codesta sua giurisdizione, onde in seguito possano poi darsi quelle altre disposizioni di procedura, che si crederanno convenienti per l'esatta esecuzione delle leggi.

Roma li 22 dicembre 1831.

Il Tesoriere generale
MARIO MATTEI.

MODULA di assegna da darsi per le macchi

NOMI E COGNOMI DEI PROPRIETARJ	TERRITORJ, CONFINI ED UBICAZIONI DELLE MACCHIE	QUANTITA'			
		Rubbia	Quarte	Scorsi	Quartucci

si fanno tagliare nella stagione del 1831 *in* 1832.

QUALITA' E SPECIFICA DEI TAGLI	ETA' DELLA LEGNA DA TAGLIARSI	Porti ed importi ove vengano asportati li detti Combustibili

* (N. 70.) *Rinnovazione degli ordini per tutt' i proprietarj, enfiteuti, affittuarj, e coloni delle macchie da Fiumicino a Roma, e da Roma ad Orte nel raggio di dodici miglia dall'una, e dall'altra sponda di dare l'assegna delle macchie stesse con tutte le specificazioni ingiunte nelle precedenti prescrizioni* = Circolare della pro-Presidenza delle ripe dei 18 ottobre 1832. =

APPENDICE

AL

VOLUME TERZO



(N. 1.) *ISTRUZIONI per gli amministratori camerali sul modo di regolare l'esigenza dei dazj dovuti dagli ecclesiastici.*

29 dicembre 1824.

La Santità di Nostro Signore zelando sommamente nella religiosa sua sollecitudine il rispetto dovuto ai diritti, e privilegj concessi dalle costituzioni Apostoliche all'ecclesiastica immunità, e considerando quanto importi, che questo rispetto sia specialmente, ed esemplarmente osservato, e sostenuto ne' Pontificj dominj; mentre da una parte ha riconosciuta tuttora vigente la necessità di ritenere assoggettate alla soddisfazione de' pubblici pesi tutte indistintamente le proprietà, e le persone, ha voluto dall'altra, che sia per quanto è possibile conciliato coi riguardi dovuti all'ecclesiastica immunità l'esercizio de' privilegj fiscali accordati, e confermati dai diversi Sommi Pontefici a mantenimento dell'ordine pubblico, ed a tutela de' più importanti interessi dell'erario nell'esigenza della dativa, ed altri dazj in corso da realizzarsi mediante l'uso de' rimedj autorizzati dai privilegj suddetti.

Inerendo pertanto alle sovrane espresse intenzioni mi affretto a prevenire V. S. Illustrissima, che in primo luogo resta assolutamente interdetto, e vietato per modo di legge l'arresto personale degli ecclesiastici per qualunque debito proveniente sia da dativa, sia da regalie, sia da qualunque altro dazio, o reddito camerale, ed ella rimane strettamente responsabile del più esatto, e indeclinabile adempimento di questa disposizione pel fatto ancora de' suoi esattori, e di qualunque altro agente, e incaricato, ai quali perciò passerà i più assoluti ordini, e le più precise istruzioni.

Inoltre avanti di procedere ad esecuzioni reali sopra immobili ecclesiastici dovrà farmi rapporto di questa occorrenza, manifestandomi la ragione, per cui non possa effettuar-

a 2

si, come si dovrebbe preferibilmente la detta esecuzione piuttosto sopra i prodotti, e gli effetti mobiliarj, attendendo di eseguire quanto io sarò per indicarle in risposta.

Si compiacerà V. S. Illustrissima strettamente uniformarsi a queste deliberazioni.

Roma li 29 dicembre 1824.

Il Tesoriere generale
B. CRISTALDI.

(N. 2.) *COSTITUZIONE relativa al pagamento de' censi, canoni, ed altri diritti dovuti alla Reverenda Camera nella camera de' tributi.*

1 giugno 1580.

GREGORIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad Romani Pontificis spectat officium boni patris familias exemplo curare sedulo ac providere, ne Sedis et Camerae Apostolicae dominia, proprietates, et jura depereant, neve contra jus fasque ab aliis occupentur, ac si qua ex eis vel temporum injuria, vel hominum malitia et cupiditate, vel aliquo alio casu detineri, et usurpari contingat, illorum recuperationi decenter instare, quo et ipsius sedis, ac aliorum christianorum Principum, atque adeo universae christianae reipublicae necessitatibus et opportunitatibus valeat subvenire.

§. 1. Hoc sane consilio, et animo complures Romani Pontifices praedecessores nostri, et in his piae mem. Innocentius VIII sexto nonas maii, octavo, Alexander VI quintodecimo kal. januarii, sexto, et Paulus IV octavo kal. novem-

bris, secundo Pontificatuum suorum annis editis constitutionibus, et literis, adversus omnes, et quoscumque S. R. E. et Camerae Apostolicae feudatarios, vicarios, gubernatores, censuarios, emphyteutas, et alios Camerae Apostolicae debitores, eisdem Sedi, et Camerae debitas solutiones, certis die, et loco statutis re ipsa non facientes, pactaque, et conventiones in eorum investituris, et aliis concessionibus, necnon modos, et formas, aliaque omnia in eisdem praedecessorum literis contenta non adimplentes, sententias, censuras, et poenas, tam ecclesiasticas, quam privationis, et caducitatis feudorum, vicariatuum, guberniorum, locationum, censuum, et aliorum bonorum, et jurium per eos a Sede et Camera praedictis quomodolibet obtentorum imposuerunt.

§. 2. Quarum deinde constitutionum, et literarum vigore, ac etiam juxta antiquam et laudabilem consuetudinem, singulis annis in vigilia, et festo beatorum Apostolorum Petri, et Pauli hactenus in Camera Apostolica servatam coram ejusdem S. R. E. Camerario, et Camerae praedictae Praesidentibus, Clericis, et aliis Cameram praedictam facientibus, et repraesentantibus, pro recipiendis censibus, et aliis praedictam ibidem congregatis, ejusdem Camerae et fisci procurator pro tempore existens, acceptando prius omnes et quascumque dictarum concessionum, et investiturarum caducitates, devolutiones, et privationes, necnon contractuum, et instrumentorum resolutiones, extinctionesque et alias poenas, legales seu conventionales, ac aliter per eos incursas, eosdem non solventes, seu non adimplementes promissa, ac in dictis investituris, et concessionibus contenta, seu alias per eos quomodolibet debita, ab eorum feudis, vicariatibus, guberniis, locationibus, administrationibus, censibus, et bonis, ac concessionibus, et investituris cecidisse, et illis privatos fuisse, nec per quamcumque receptionem, in totum seu in partem de eisdem censibus postea, tam in eadem Camera quam extra eam, et tam per ipsum, quam alios quoscumque factum, juribus ejusdem Camerae praejudicari, sed quod semper ad bonum com-

putum, ac eosdem sic ut praefertur non solventes, et non adimplentes morosos declarari per Cameram praedictam singulis annis petiit, et institit, ac morosos, et contumaces, vel alias decerni et declarari obtinuit.

§. 3. Itaque idem Paulus praedecessor protestationes, declarationes, sententias, et decreta praedicta per easdem suas literas confirmans, et approbans perpetuo statuit, omnes occupatores, et detentores feudorum, et aliorum praedictorum, ad illa eidem Camerae relaxandum, et restituendum infra certum terminum quod jampridem praeteriit, quacumque praescriptione, etiam centum annorum et forsan ultra non obstante obligatos esse, cogique posse, et debere, et alias prout in constitutionibus et literis, necnon protestationibus, interpellationibus, declarationibus, sententiis, et decretis praedictis latius continetur.

§. 4. Postea vero tam Pauli praedecessoris quam praedictarum, et aliarum praedecessorum nostrorum constitutionum, et literarum hujusmodi vigore feudatarii, et alii praedicti ad ejusdem Camerae, fiscique procuratoris instantiam solemniter singulis annis, in vigilia et festivitate praedictis, ut moris est, ad legitime in eadem Camera comparendum, ac dictos census, recognitiones, seu responsiones, aliaque per eos promissa, conventa, et quomodolibet debita cum effectu adimplendum, sub sententiis, censuris, et poenis, tam in ejusdem Pauli quam dictorum, et aliorum praedecessorum nostrorum literis contentis, necnon privationis, et caducitatis feudorum, vicariatuum, guberniorum, locationum, censuum, administrationum bonorum, jurium, et aliorum in eorum concessionibus quomolibet contentorum, saepe saepiusque citati, et interpellati fuerunt.

§. 5. Qui tamen praemissis, ac etiam literis quotannis die coenae Domini legi solitis, quibus detinentes loca, et bona eisdem Sanctae Romanae Ecclesiae, et illa non restituentes, censuris quoque, et poenis ecclesiasticis innodantur minime attentis, non modo census, et alia per eos ut praefertur de-

bita solvere, et adimplere cessarunt, et cessant, sed etiam loca et bona, ac alia praedicta temere, atque indebite, et de facto occupata detinuerunt et detinent, sententias, censuras, et poenas ipsas, ac etiam privationis, et amissionis dictorum feudorum, et aliorum, et alias in eisdem literis contentas damnabiliter incurrendo. Cum autem de mandato nostro, et ad instantiam dilecti filii Rodulphi Bonfioli dictae Camerae Commissarii, contra omnes, et singulos morosos occupatores, et detentores hujusmodi, non solum generatim in vigilia, et festo praedictis proxime praeteritis, sed postea nominatim contra multos ex eis in eadem Camera, et coram diversis illius praesidentibus, et Clericis, legitime, et cum protestatione, ad devolutiones caducitatesque, et privationes, necnon sententiarum, censurarum, et poenarum praedictarum incursus agi coeptum fuerit, et in dies agatur, et sicut accepimus nonnulli eorum ad se, in occupatione, detentione, et intrusione civitatum, terrarum, oppidorum, castrorum, locorum, tenutarum, arcium, fortalitiorum, et aliorum bonorum, et jurium hujusmodi, sic ut praefertur, ac alias ad Sedem, et Cameram praedictas devolutorum confovendum, sub praetextu, quod tam Pauli praedicti, quam aliorum praedecessorum constitutiones, et literae praedictae non fuerint nec sint perpetuae, sed ad tempus, nec vim legis sive constitutionis perpetuae habuerint aut habeant, sed feudatarios, vicarios, et alios praedictos, tunc scilicet tempore emanatarum earumdem constitutionum ac literarum existentes tantummodo comprehenderint, ac quod numquam in usu fuerint, seu esse desierint, et quod ipsi de illis scientiam etiam ex defectu nullitatis et publicationis earumdem, seu alias non habuerint, quodque ad concessiones et investituras ex causa onerosa, etiam in vim contractus, seu alias quomodolibet factas, pro quibus certa annua solutio parvi pretii, nempe in cera vel alia minima re, non commodum seu utilitatem, sed potius recognitionem superioritatis, Sedis, et Camerae hujusmodi concernente, fiat seu fieri debeat, se non extenderint seu extendant, et quod in

eorum concessionibus seu investituris praedictis, conventiones et pacta aliqua expressa inita fuerint, per quae cautum fuerit, et sit quod ob non factam censuum, et aliorum praedictorum debito tempore solutionem, seu ob pacta non servata, vel nisi sub certa qualitate, et nisi infra certum tempus, vel alias nisi in certis casibus devolutionem seu caducitatem vel privationem, et praedictas aliasque poenas non incurrant, vel saltem quod eis quamcumque moram ob praemissa vel alias quomodolibet incursam, et tunc incurrendam purgare, ac sese ab eisdem devolutione, caducitate, privatione, vel incursu, et aliis poenis a dictis constitutionibus, et literis, ac jure communi traditis, ex variis, et diversis per eos allegatis praetextibus licuerit et liceat excusari, et sic istis, aliisque subterfugiis, et cavillationibus, lites, et causas desuper in eadem Camera, ut praefertur, motas seu movendas in longum protrahere, et quotidie nova impedimenta objicere conantur, in maximum Sedis et Camerae praedictarum praejudicium, ac eorumdem animarum periculum.

§. 6. Nos cupientes, quantum cum Deo possumus, pro munere nobis ex alto commisso, Sedis et Camerae praedictarum indemnitati providere, ac oppositionibus et aliis praemissis opportunum remedium adhibere, de Apostolicae potestatis plenitudine, certaque scientia nostra etiam praedecessorum nostrorum praedictorum vestigiis inhaerendo, easdem Innocentii, Alexandri, et Pauli, ac omnium aliorum Romanorum Pontificum constitutiones super praemissis, et illorum occasione vel causa quomodolibet editas, et emanatas, ac earum singulas, et desuper confectas literas, ac in eis contenta quaecumque, necnon protestationes et interpellationes, sententias, et decreta in vigilia et festo praedictis, praesertim anno proxime praeterito in eadem Camera factas, illarum singularum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, et decretis, tenore praesentium perpetuo confirmamus, approbamus, et quatenus opus est, innovamus,

ac ab omnibus, et quibuscumque feudatariis, aliisque praedictis inviolabiliter observari debere volumus, et mandamus.

§. 7. Declarantes illa omnia perpetuo fuisse, esse, et fore, vimque, et robur perpetuarum legum obtinuisse, et obtinere, et sic omnes, et singulos, praeteritos, praesentes, et futuros feudatarios, vicarios, gubernatores, administratores, et alios censuum, recognitionum, ac jurium debitores, etiam antiquos et antiquissimos diu, ante vel post dictas constitutiones, seu tempore illarum creatos, seu deputatos, de futuris deinceps temporibus in perpetuum quomodolibet creandos, et deputandos, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, vel praeminentiae, ecclesiasticae vel laicalis, fuerint et sint, etiamsi Cardinalatus honore, seu regia, ducali, vel alia etiam majori dignitate, et auctoritate praefulserint, et praefulgeant, singulis dictis Innocentii, Alexandri, et Pauli praedecessorum nostrorum constitutionibus, et literis comprehensos fuisse et esse. Illasque ipsos omnes, et singulos affecisse, et afficere, et propterea singulas literas, clausulas, et conditiones, ac alia praemissa, tamquam talia habenda, et censenda esse, itemque acceptationes, declarationes, protestationes, interpellationes per dictum Fisci procuratorem, ut praefertur, factas, ac sententias, et decreta per dictam Cameram singulis annis in vigilia, et festo praedictis, ut praefertur, latas, et factas, ac in futurum ferendas, et faciendas, omnes, et singulos feudatarios, vicarios, gubernatores, censuarios, et alios praedictos, tam praeteritos quam praesentes et futuros, in ipsis generaliter et alias specialiter, ac quomodolibet nominatos perinde affecisse, et afficere; ac si in contradictorio judicio causa cognita, et servatis de jure servandis, facta et lata fuissent et essent, ac transgressores, et morosos caducitatis, devolutionis, et privationis quorumcumque feudorum, vicariatuum, guberniorum, et aliorum praedictorum eo ipso, absque aliqua judicis declaratione, incurrisse, et incurrere, dictosque Camerarium, et Praesidentes, ac clericos, et alios ad quos spectat, ad realem incorporationem civitatum, ter-

rarum, castrorum, locorum, bonorum, jurium, et aliorum praedictorum pro Sede, et Camera praedictis omnibus praemissis, necnon omni, et quacumque appellatione, reclamatione, seu recursu penitus remotis, devenire debuisse et potuisse, ac teneri et obligatos fuisse, et esse.

§. 8. Et nihilominus omne dubium removere volentes, de potestate, et scientia praedictis, statuimus, et ordinamus, ut omnes, et quicumque feudatarii, vicarii, gubernatores, et alii praedicti superius, et etiam in eisdem praedecessorum literis comprehensi, qui vel quorum auctores, sub quibuscumque tenoribus, et formis etiam quacumque de causa, gratiosa, onerosa, vel mixta, etiam in vim cujuscumque contractus, regna, ducatus, civitates, castra, oppida, terras, arces fortalitia, villas, agros possessiones, cultas, et incultas, casalia, lacus, sylvas, proprietates, bona, et jura quaecumque, ac cujuscumque generis, et conditionis fuerint et sint, in verum, proprium vel improprium feudum regale, ducale, vel alias quomodolibet nobile et gentile, seu ignobile, antiquum, seu novum, vel in vicariatum, gubernium, censum vel emphyteusim ad quamcumque agnationem et nominationem, et in perpetuum vel ad tempus, aut alias quomodocumque et qualitercumque a Sede et Camera praedictis, sub conventione vel provisione jurata vel non jurata, ac sub praestatione census, canonis pensionis, regalium, et aliarum quarumcumque responsionum et recognitionum, cujuscumque qualitatis, et quantitatis, etiam parvi vel minimi valoris, superioritatem, praeeminentiam, recognitionem dominii, commodum pecuniarum, aut alium quemcumque effectum, et respectum denotantium receperint, et habuerint, ac habent de praesenti, et hujusmodi census, canones et responsiones, per seipsos vel eorum legitimos procuratores, juxta formam dictarum literarum, in vigilia et festivitate praedictis singulis, quibusvis successivis, non autem intermissis annis in ipsa Camera ubicumque eam adesse contigerit, et non alibi, nec alio die, quibuscumque conventionibus in contrarium quomodoli-

bet factis, et usu receptis, ac consuetudinibus etiam immemorabilibus quomodolibet introductis, et aliis quibuscumque processionibus ipsis, vel eorum auctoribus factis non obstantibus, non solverint, et integre non satisfecerint, ac pacta, et conventiones et ad quae tam ex forma dictarum concessionum, quam interpellationum, et requisitionum, alias de jure, usu, et consuetudine tenentur, non adimpleverint, et adimplevisse ibidem docuerint et ostenderint, eo ipso absque alia monitione, requisitione, vel quavis alia judicis declaratione desuper facienda, feudis, vicariatibus, guberniis, et aliis praefatis omnibus, et singulis privati, ipsaque feuda, vicariatus, gubernia, et alia ad Sedem et Cameram praedictas devoluta, utileque dominium cum directo consolidatum, etiam absque illorum possessionis apprehensione ad jus, proprietatem, dominium, et omnimodam possessionem ejusdem Camerae eo ipso rediisse censeantur, et sint, etiamsi feuda, vicariatus, gubernia, et alia hujusmodi antiqua, et haereditaria, sormalia vel insormalia, ac descendentibus, vel collateralibus; aut quibuscumque aliis hominis vel legis providentia eis jus aliquod ad illa competierit vel competat, seu alias acquisitum foret, et esset, ac omni quantumvis longo tempore, et quacumque immemorabili praescriptione, etiam centum annorum et non ultra, non obstantibus sine spolii, aut attentatorum, vel alio quocumque vitio illorum possessionem actualem apprehendi, et ad illorum realem incorporationem pro Sede, et Camera praedictis deveniri possit, et solutiones aliter ac alibi quam die, et loco praefatis deinceps faciendae, et recipiendae, nullae nulliusque roboris et momenti sint, et perinde habeantur, ac si factae, et receptae non fuissent, et quod mora etiam modici temporis non admittatur.

§. 9. Quodque solutiones omnesque in eadem plena Camera, in vigilia seu festivitate praedictis factae, et receptae fuerint, et in futurum perpetuis futuris temporibus fient, ac recipientur, semper cum clausula sine praejudicio jurium ipsius Camerae receptae intelligantur, et sint, etiam quod clausula

ista in aliquibus specialiter apposita, in aliis vero omissa fuerit.

§. 10. Ac praeterea quod solutiones, quae ex aliquo legitimo impedimento in plena Camera, post vigiliam seu festivitatem praedictas oblatae fuerint, etiam cum eadem clausula, et citato eodem procuratore fisci, seu Camerae Commissario, et non aliter, nec alio modo recipi debeant, alias eo ipso nullae, ac nullius efficaciae, et effectus habeantur.

§. 11. Volentes omnia in dictis et aliis praedecessorum nostrorum literis per nos, ut praemittitur, confirmatis, approbatis, et innovatis, contenta, et narrata praesentibus non contraria perpetuis futuris temporibus, a praedictis, et aliis quos praemissa, aut eorum aliqua quomodolibet concernunt, seu concernere poterunt quomodolibet in futurum omnino servari.

§. 12. Ac decernentes ita per quoscumque judices, ordinarios, et delegatos, etiam causarum palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales in quavis causa, et instantia, sublata eis quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, ubique judicari, et definiri debere, necnon irritum et inane quicquid secus ab eisdem, et quibuscumque aliis scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§. 13. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, ac quacumque praescriptione etiam immemorabili, contractibus quoque, investituris, concessionibus, pactis et conventionibus, necnon privilegiis, indultis, et literis Apostolicis eisdem vicariis, feudatariis, gubernatoribus, et aliis praedictis omnibus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem praedictam sub quibusvis verborum formis, ac etiam derogatoriarium derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus, et insolitis clausulis, necnon irritantibus, et aliis decretis, quo-

modocumque ac quotiescumque concessis, confirmatis, et innovatis, ac concedendis, confirmandis et innovandis, etiamsi in eis caveretur expresse, quod vicariatibus, feudis, guberniis et concessionibus, administrationibus, ac aliis praefatis ob non solutionem vel pacta non servata, vel alia quacumque de causa, seu ut nisi infra certum tempus privari non possint, quibus omnibus ac stylo, usu, et aliis praemissis, etiam si pro eorum sufficienti derogatione, de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si ad verbum, et forma in illis tradita observata insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, de simili potestatis plenitudine specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus aliis quae iidem praedecessores nostri in dictis eorum literis voluerunt non obstante, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 14. Quae omnia nolumus cuiquam adversus praemissa in aliquo suffragari, quoad causas tamen tunc in Camera praedicta pendentes nulli per praesentes intendimus praejudicium generari.

§. 15. Sed ne quisquam praesentium ignorantiam excusare possit, jubemus illas per unum vel duos cursores valvis ecclesiae sancti Joannis Lateranensis, et Basilicae Principis Apostolorum de urbe, ac cancellariae Apostolicae ac Camerae praedictae, et in acie campi Florae, ubi publicabuntur de more, appendi, eique detractis, ipsarum exempla etiam impressa eis in locis relinqui, et praeterea in ipsa Camera dum die statuto illius presidentes et ministri convenient, alta et intelligibili voce perlegi, et in libris ipsius Camerae ad perpetuam rei memoriam describi.

§. 16. Volentes etiam ut illae, praesentes hic in Urbe statim, extra vero eam ubicumque locorum praedictorum mediate vel immediate subjectorum ditionis praedictae post decem dies, quam in dicta Camera lectae, et publicatae fuerint,

quemcumque feudatariorum, vicariorum, gubernatorum, administratorum, et aliorum censuum recognitionum et jurium debitorum praedictorum, perinde arctent atque afficiant, ac si eis singulis praesentibus, ac in propriis eorum personis, et locis intimatae fuissent.

§. 17. Utque ipsarum praesentium exempla etiam impressa edantur, quae notarii publici manu, et Camerarii praedicti, vel alterius in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo obsignata, eamdem prorsus fidem ubique locorum in judiciis, et extra illa faciant, quam ipsaemet praesentes facerent, si exhiberentur vel ostenderentur.

§. 18. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, innovationis, mandati, declarationis, statuti, ordinationis, voluntatum, decreti, derogationis, et jussionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae, millesimo quingentesimo octogesimo, kalendis junii; Pontificatus nostri anno nono.

(N. 3.) *DISPOSIZIONI risguardanti i canoni inscritti nel libro de' censi camerali dovuti nella camera de' tributi, che si trovassero alienati sotto il cessato governo.*

15 giugno 1816.

EDITTO

BARTOLOMEO del titolo di S. Silvestro in Capite Prete CARD. PACCA della S. R. C. Camerlengo.

Pervenuto a nostra notizia, che alcuni dei canoni inscritti nel libro dei censi camerali, che si debbono soddisfare nella vigilia o festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Roma nella camera dei tributi, o altrove per convenzione speciale, sian-

si dal cessato governo alienati: Conosciutosi ancora, che i debitori dei canoni medesimi siano dubbiosi a chi debbano soddisfare in quest'anno il censo in vista delle prescrizioni da noi emanate coll'editto dei 18 scorso maggio per trovarsi tuttora i loro canoni inscritti nel detto libro, affine d'assicurarsi di non incorrere le pene di caducità dalla sa. mem. di Gregorio XIII. comminate contro i morosi debitori di detti canoni: Ravvisando finalmente, che non si possono dal tribunale della piena Camera cancellare le partite inscritte in detto libro, se non se ne apprendono, ed esaminano i titoli; quindi a garanzia dei diritti della R. C. A., e senz'alcuna lesione di quei, che hanno acquistato i canoni medesimi con titoli legittimi, e non soggetti ai difetti portati dalle leggi a tenore dell'editto di Segreterìa di Stato de'5 luglio 1815, e ad oggetto ancora, che i debitori dei medesimi canoni abbiano la giusta norma sul pagamento, che loro incombe negl'imminenti giorni 28 e 29 del corrente, notifichiamo ed ordiniamo:

Art. 1. Che tutti gli acquirenti di canoni già dovuti alla R. C. A. sia per titolo di feudo, investiture, ed altre concessioni fatte dalla Santa Sede, e sua Reverenda Camera Apostolica per beni, o diritti della medesima, posti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, e ducato di Camerino debbano non più tardi del 27 del corrente esibire copia autentica del loro acquisto di detti censi, o canoni in Roma presso il Nardi uno dei segretarj e cancellieri della medesima Camera, da cui ne ritireranno l'opportuno ricapito d'esibita, indicante soltanto la data, e rogito dell'istromento, o di altro atto, ch'esibiranno. Dichiariamo peraltro, che con tal'esibita non s'intende convalidato il titolo dell'acquisto, ma anzi riserviamo alla Reverenda Camera tutte le ragioni, che risulteranno ad essa competere dall'esame dei titoli medesimi, e ch'egualmente gli acquirenti rimarranno in possesso dei censi, o canoni acquistati fino alla decisione sulla validità dei loro acquisti fatti a termini delle leggi veglianti, co-

me sopra. Qualunque acquirente ometterà d'esibire il detto titolo nel termine prescritto si considererà come un illegittimo possessore, e la Camera ritornerà al possesso dei canoni, come non venduti, se pure non giustificheranno qualche legittimo impedimento per la brevità del termine prefisso.

2. Tutt' i debitori di censi, o canoni venduti nel cessato governo continueranno a soddisfarli a quelli, a cui per lo passato l'hanno pagati, rimanendo però sempre ferma l'accennata preserva di tutte le ragioni della Reverenda Camera sul titolo dell'alienazione, non ostante la predetta continuazione di pagamento, e dichiarando anzi, che tal preserva s' intenda com'espressa nella quietanza, od atto del ricevimento del canone, ch'emetterà il possessore del medesimo.

3. Tutt' i debitori poi di canoni invenduti saranno obbligati adempiere per la prossima camera dei tributi le ordinazioni ingiunte nel detto editto dei 18 scorso maggio sotto le pene in essi comminate. Quei poi fra tali canonisti, che avessero secondo le investiture la facoltà di soddisfare il canone in Ferrara, od in altre città delle sunnominate provincie, per quest'anno lo pagheranno nel predetto giorno 28 giugno presso il cassiere della finanza della provincia, in cui essi erano abilitati pagarlo, rimanendo peraltro in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei psedetti giorni in camera dei tributi.

Avverta ciascuno di eseguire quanto di sopra è stato ordinato, poichè in caso di trasgressione, si procederà alle pene indicate; volendo, e decretando, che il presente nostro editto affisso, e pubblicato nelle città principali, e luoghi soliti delle anzidette provincie, obblighi ciascuno come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 15 giugno 1816.

B. CARDINAL PACCA Camerlengo di S. C.
Per Monsig. Commiss. gen. della R. C. A. assente
GIROLAMO GRANDI PRIMO SOSTITUTO COMMISS.

(N. 4.) *DISPOSIZIONI concernenti i canoni tuttora inscritti ne' libri de' censi camerali, ma alienati sotto il cessato Governo (estratto dell'art. 7 dell'editto).*

23 maggio 1817.

Art. 7. Adesivamente al nostro editto emanato ai 15 giugno dello scorso anno riguardo i canoni tuttora inscritti nei libri de'censi camerali, ma alienati dal cessato Governo, a garanzìa dei diritti della Reverenda Camera, e senz'alcuna lesione di quei, che gli hanno acquistati con titoli legittimi, e non soggetti a difetti portati dalle leggi a tenore dell'editto di Segreterìa di Stato dei 5 luglio 1815, ed anche per giusta norma de'debitori de'medesimi canoni sul pagamento, che loro incombe nei suddetti giorni 28 o 29 del futuro giugno, ripetiamo le ordinazioni nel detto nostro editto già prescritte, cioè

I. Che tutti gli acquirenti di detti canoni già dovuti alla Reverenda Camera Apostolica secondo le investiture, ed altre concessioni fatte dalla S. Sede, e Sua Reverenda Camera Apostolica per beni, o diritti della medesima posti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, e Ducato di Camerino, quali non avessero nello scorso anno esibito copia autentica del loro acquisto di detti censi o canoni presso l' infrascritto segretario, e cancelliere della Camera, debbano onninamente esibirla non più tardi del dì 10 del futuro giugno presso lo stesso segretario e cancelliere, da cui ne ritireranno l'opportuno ricapito dell'esibita indicante soltanto la data, e rogito dell' istromento, o di altro atto, ch'esibiranno. Torniamo peraltro a dichiarare come nel detto editto già dichiarammo, che con tal'esibita non s' intende convalidato il titolo dell'acquisto, ma anzi riserviamo alla Reverenda Camera tutte le ragioni, che risulteranno ad essa competere dall'esame dei titoli medesimi, e ch'egualmente gli

acquirenti rimarranno in possesso dei censi, o canoni acquistati fino alla decisione sulla validità dei loro acquisti fatti a termini delle leggi veglianti come sopra. Qualunque acquirente di quei, che omettessero anche in quest'anno di esibire il detto titolo nel termine prescritto, si considererà come un illegittimo possessore, e la Camera ritornerà al possesso dei canoni come non venduti.

II. Tutt' i debitori de'censi o canoni venduti nel cessato Governo continueranno a soddisfarli a quelli, a cui per lo passato li hanno pagati, rimanendo però sempre ferma l'accennata preserva di tutte le ragioni della Reverenda Camera sul titolo dell'alienazione, non ostante la predetta continuazione di pagamento, e dichiarando anzi, che tal preserva s' intenda com'espressa nella quietanza, od in qualunque altr'atto del ricevimento del canone, ch'emetterà il possessore dei detti canoni.

(N. 5.) *NORME da seguirsi nei giudizj intorno alle questioni risguardanti gli acquisti de' così detti beni nazionali.*

15 novembre 1817.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI,
Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO VII.
Segretario di Stato.

Avendo la Santità di Nostro Signore assicurata ai possessori la conservazione degli acquisti dei così detti beni nazionali alienati a loro favore sotto i due cessati Governi Francese e Italiano, per le ragioni, che trovansi espresse tanto nel-

l'editto dei 5 luglio 1815, quanto nel motu-proprio dei 6 luglio 1816, purchè tali acquisti si rinvengano nella lor'origine effettuati senza violazione delle leggi, e dei regolamenti stabiliti da quei Governi medesimi, non sono mancati taluni degli antichi proprietarj, i quali impugnando la validità dei contratti, credendoli non eseguiti secondo le leggi, e i regolamenti di allora, hanno intentato giudizio contro gli attuali possessori de' fondi. Volendo il S. Padre, che le Sovrane Sue disposizioni non siano alterate, ad allontanare i fluttueggiamenti, e le divergenze dei giudizj inevitabili, qualora le azioni di coloro che pretendono d' impugnare la validità de' contratti, si deferissero a diversi tribunali, la Santità Sua con l'oracolo della sua viva voce ci ha ingiunto di ordinare e dichiarare in suo nome quanto siegue

Niun'azione tendente ad impugnare la validità degli acquisti dei di sopra enunciati beni, ed a vendicarli dalle mani degli attuali possessori, potrà promuoversi, o qualora si trovi promossa potrà proseguirsi avanti qualsivoglia giudice, o tribunale secolare, o ecclesiastico, fuori che innanzi la congregaziono particolare già deputata nel §. 228 del motu-proprio dei 6 luglio 1816, a cui la Santità Sua conferisce la facoltà di giudicare nelle azioni suddette secondo i metodi quì appresso descritti, e con la legge espressa, che non possa, nel pronunciare il giudizio, prendere in considerazione altri motivi di nullità, se non quelli, per cui gli acquisti suddetti si sarebbero annullati, o rescissi sotto i cessati Governi, dai quali furono alienati i beni, in virtù delle leggi, e dei regolamenti, ch'erano in vigore nei Governi medesimi. Tutte le suddette cause saranno giudicate in prima istanza dal segretario della congregazione, ed in grado di appello dalla congregazione piena, escluso il segretario. Le sentenze conformi del segretario, e della congregazione avranno forza di cosa giudicata. Nel caso di difformità, in quelle parti, in cui saranno difformi, l'ulteriore appellazione si deferirà al tribunale della Rota, la quale nel giudicare osserverà strettamen-

te le stesse norme di sopra prescritte. Le sentenze del segretario, e della congregazione dovranno esprimere le ragioni, i motivi, i titoli, ed i documenti, ai quali osservate sempre le suddivisate norme, saranno appoggiate.

Data dalla Segreterìa di Stato il dì 15 novembre 1817.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 6.) *DISPOSIZIONI risguardanti il ribasso sulla dativa reale* (*estratto della notificazione*).

12 novembre 1825.

Il ribasso di un quarto sulla dativa reale sarà sostenuto è supplito dall'erario sopra la dativa principale, e sarà egualmente sostenuto dalle rispettive aziende delle acque, strade, e del censo sopra quelle frazioni addizionali, di cui partecipano, e sarà da esse rispettivamente supplito per via di economia, e di risparmio.

Lo stesso sgravio sarà accordato ai possessori dei fondi urbani tanto in Roma, che nello Stato.

Tali beneficenze non sono comuni agli esteri non domiciliati nello Stato Pontificio, nè ai sudditi che da oltre un'anno dimorassero negli esteri Stati, e fino a che non ritornassero nel proprio.

(N. 7.) *DISPOSIZIONI legislative circa la deliberazione degli appalti camerali.*

23 novembre 1742.

BENEDICTUS PAPA XIV.

MOTU-PROPRIO

Essendo ben gravi le controversie, che con pregiudizio non meno del pubblico, che del privato interesse accadono spesse volte nelle deliberazioni degli appalti de'nostri beni camerali, a cagione delle competenze, che insorgono tra gli oblatori; crediamo esser parte della suprema nostra vigilanza; e di quel molto desiderio, che abbiamo sempre coltivato, di togliere, per quanto possibile sia, ogni semenza di litigio, il porgere alle medesime un convenevole provvedimento, colla norma fissa, ed invariabile delle seguenti leggi, e determinazioni.

Art. 1. Che negli appalti camerali, un'anno almeno prima, che termini ciascun'appalto si debbano invitare per mezzo de'soliti editti coloro, che vogliono attendervi a dare ciascheduno per nn tal giorno determinato l'offerta sua chiusa, e sigillata.

2. Che venuto il giorno negli editti, debbano aprirsi le offerte in piena congregazione camerale, e debba deliberarsi l'appalto, *prout de jure*, al maggiore, e miglior oblatore, salvo però sempre alla medesima congregazione l'arbitrio di prorogare con altri nuovi editti il termine da offrire, quando creda, che niuna delle offerte, che saranno state date sia giusta, e ragionevole, relativamente allo stato allora presente dell'appalto.

3. Fatta come sopra la deliberazione dell'appalto in favore del maggiore, e miglior oblatore, e quella di poi approvata

da noi, e da Sommi Pontefici pro tempore nostri successori, debba soprassedersi prima di venire alla stipolazione dell'istromento per lo spazio di venti giorni continui da incominciare dal giorno immediatamente seguente alla suddetta deliberazione, affinchè entro questi venti giorni possano, tanto quelli, che hanno già offerto, e sono rimasti vinti, ed esclusi; quanto ogn'altro, che non abbia prima offerto, aggiungere sopra la detta maggior offerta, per la qual'è stato deliberato l'appalto, purchè quest'aggiunta non sia minore della vigesima: e per tal'effetto vogliamo, e dichiariamo, che in avvenire tutte le deliberazioni, che si faranno di simili appalti dalla congregazione Camerale, ancorchè siano successivamente approvati da Noi, o da'nostri successori pro tempore, o in voce, o per rescritto, o anche per chirografo speciale, s' intendino sempre fatte, e approvate col patto *addictionis in diem*, durante il suddetto termine di venti giorni, di maniera che quegli, in favor di cui è stato deliberato l'appalto, non acquisti diritto alcuno sopra il medesimo in virtù di detta deliberazione, e rispettivamente approvazione, quante volte entro il suddetto termine di venti giorni sopravvenga alcun'altro, che sopra la di lui offerta aggiunga almeno la vigesima.

4. Spirato il termine di detti venti giorni, se non sarà comparso alcun altr'oblatore, che abbia offerta come sopra almeno la vigesima, non avrà più luogo a favor della nostra Camera il suddetto privilegio *addictionis in diem*, ma potrà senz'altro indugio, e senz'ammettersi altra offerta, stipolarsi l' istromento di appalto con quegli, in favor di cui fu da principio deliberato. Ma se all'incontro entro il suddetto termine di venti giorni saranno comparsi, uno o più oblatori, che abbiano aggiunta almeno la vigesima, in tal caso dovrà la nostra Camera godere del suo privilegio *addictionis in diem*, e dovrà la suddetta Congregazione Camerale deliberar nuovamente l'appalto in favor di quegli, che avrà aggiunto almeno la vigesima: e in concorso di più oblatori sopra la vigesima dovrà deliberarlo in favor di quegli, che sarà a giudizio suo il migliore, e maggiore oblatore.

5. Sarà poi peso di questo secondo, dopo che sarà stata da noi, o dai nostri successori approvata la suddetta nuova deliberazione denunciare, ed intimare al primo, con intimazione eseguita personalmente, l'aggiunta della vigesima, o di altra maggior somma da lui fatta, e la nuova deliberazione seguita a suo favore: dopo la quale intimazione si lascierà al suddetto primo il termine di altri dieci giorni, ad effetto, che possa risolvere, se vuol fare nuova offerta superiore a quella del secondo: e quando il primo entro il termine dei suddetti altri dieci giorni faccia nuova offerta superiore a quella del secondo; in tal caso dovrà a lui restar l'appalto, senza che possano più riceversi altre nuove aggiunte, o siano offerte. Ma quando all'incontro il suddetto primo, entro i suddetti dieci giorni non faccia nuova offerta superiore a quella del secondo, e con lui senz'altro indugio potrà stipolarsi l'istromento, così che passati, che siano detti dieci giorni, non dovranno più ammettersi altre nuove aggiunte, o siano offerte, nè dal primo, nè da altri.

6. Da questa proibizione di ammettere altre nuove aggiunte, o siano offerte, si eccettua il solo caso, che venga alcun'oblatore, o di quelli, che siano concorsi, o altri che non siano concorsi, quale offerisca almeno la sesta sopra l'ultima maggiore offerta del primo, o del secondo, perchè in tal caso la nostra Camera a titolo di lesione, dovrà godere il beneficio della restituzione *in integrum*, qual beneficio, a differenza del privilegio *addictionis in diem*, compete al fisco, ancorchè la cosa non sia più intiera, ancorchè sia stato stipolato l'istromento, e ancorchè l'appaltatore abbia già preso, e si trovi in possesso attuale della cosa locata, nè altro in tal caso può pretendere il medesimo appaltatore, che di esser preferito, supplendo ancor lui il giusto prezzo, cioè la medesima sesta. Ma perchè ammettendosi questa restituzione *in integrum* senz'alcuna limitazione di tempo (come sarebbe di ragione) potrebbe rendersi più difficile alla Camera il trovare idonei appaltatori, per il giusto timore, che ognuno avrebbe di po-

ter esser cacciato dall'appalto per questa via di restituzione *in integrum*, dopo averlo reso per sua propria diligenza, ed industria più fruttuoso del passato; perciò ordiniamo, che si debb'ammettere l'offerta della sesta, entro però il solo termine di tre mesi, da incominciare dal giorno, che sarà stato deliberato, come sopra l'appalto, o per la via ordinaria, o in virtù del suddetto privilegio *addictionis in diem*, al maggiore, e migliore oblatore, ancorchè questi entro il suddetto termine di tre mesi, fosse venuto colla Camera alla stipolazione dell' istromento, e ancorchè avesse fatto delle spese, o altri preparamenti in qualunque modo necessarj per l'esecuzione del medesimo istromento, o per la buona condotta dell'appalto: volendo Noi, ch'entro questo termine di tre mesi sia sempre luogo all'offerta della sesta, e alla rescissione del contratto per via di restituzione *in integrum*, e che perciò quegli, al quale, come sopra, fosse stato deliberato l'appalto, in caso di detta rescissione, non possa pretendere nè dalla Camera, nè dal nuovo oblatore il rifacimento di alcuna sorta di spese, che avesse fatte entro il termine suddetto; ma solamente possa, e debba esser preferito, quando voglia anch'esso supplire la medesima sesta, o altra maggior somma, che sia stata offerta dal nuovo oblatore.

7. Passati poi i suddetti tre mesi dal giorno della deliberazione, come sopra, non sia più luogo alla rescissione del contratto, ma quello debba restar fermo, ed irrevocabile per tutto il tempo convenuto, e secondo la forma, e patti concordati nella deliberazione: e solamente alla Camera rimanga salvo, e preservato il diritto d' impugnare il contratto, in caso di lesione *ultra dimidiam*, *quatenus de jure*, *et prout de jure*, ed a tenore delle costituzioni Apostoliche, senz'alcuna limitazione di tempo, quando a questa non sia stato da noi, o dai nostri successori specialmente, e nominatamente derogato.

8. E finalmente, coll'occasione di questo regolamento sopra gli appalti camerali, volendo noi anche provvedere agli ag-

gravj, che si fanno tutto giorno dagli appaltatori ai sudditi del nostro Stato ecclesiastico, ordiniamo, che nello stipolare gl' istromenti coi suddetti appaltatori niuno ardisca senz'ordine, o chirografo speciale sottoscritto da noi, e nostri Successori *pro tempore*, porre alcun capitolo, col quale alcuna gabella, o privativa cadente sotto l'appalto, venga in qualunque modo distesa, ed ampliata, oltre i casi, e termini prescritti nell' istituzione di tal gabella, o privativa, e diversamente da quello, ch'è stato generalmente pratticato, ed osservato in tempo de' passati appaltatori, dichiarando noi invalido e nullo qualunque capitolo d' istromento, o qualunque editto o bando che fosse fatto o che si facesse in contrario. Quali ordini in avvenire vogliamo, ch'esattamente siano osservati in tutte le deliberazioni degli appalti camerali sotto pena della loro nullità, da incorrersi *ipso facto, et ipso jure*, senz'altra dichiarazione di giudice, e che a tenore de' medesimi ordini debba seguire la publicazione, e rinnovazione degli editti, e la stipolazione de' suddetti appalti, anzi giusta la di loro forma si debbano intendere pubblicati gli editti, consumate le deliberazioni, e stipolati i pubblici istromenti, perchè così, e non altrimenti ordiniamo, e comandiamo, e come legge vogliamo, che inviolabilmente si osservi per esser così mente, e volontà nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra cedola di motu proprio da ammettersi, e registrarsi in piena Camera, e ne' suoi libri, secondo la bolla di Pio IV. nostro predecessore *de registrandis*, vaglia, e debb'avere sempre il suo pien'effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa mai opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun'altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse giudicarsi, definirsi, decidersi, ed interpretarsi dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, e da Monsignor Tesoriere generale, dalla piena Camera, e da qualunque altro giudice, e tribunale, sebbene collegiato, e composto di Reverendissimi Cardinali,

togliendo loro, ed a ciascheduno di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando fin da ora nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che si facesse, o si tentasse di fare in contrario, ancorchè non vi sia stato chiamato, citato, nè sentito Monsignor Commissario della nostra Camera, o altri, che vi avessero, o pretendessero averv' interesse, le costituzioni di Paolo II., e del detto Pio IV. nostri predecessori *de rebus Ecclesiae*, *et Camerae*, *non alienandis* ogni, e qualunque jus, e diritto competente alla nostra Camera, benchè chiuso nel corpo delle leggi, la regola della nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano altre costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori usi, stili, consuetudini, sentenze, decreti, e rejudicate in casi simili, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il di loro tenore qui espresso, e di parola in parola inserto, per il solo effetto suddetto ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 23 novembre 1742.

BENEDICTUS PAPA XIV.

(N. 8.) *DISPOSIZIONI legislative circa la maniera di dare le offerte agli appalti camerali.*

27 aprile 1748.

BENEDICTUS PAPA XIV.

MOTU-PROPRIO

Quantunque in altro nostro motu-proprio segnato li 23 novembre 1742 abbiamo prescritte varie leggi, e determinazioni

per togliere le molte controversie, che in pregiudizio del pubblico, e privato interesse tutto giorno accadevano nel deliberarsi gli appalti dei proventi, e beni della nostra Camera a cagione delle competenze, che insorgevano tra gli oblatori nell'ampliare le loro rispettive offerte con le ulteriori oblazioni specialmente della vigesima, e della sesta, a fine d'essere preferiti nelle deliberazioni degli appalti camerali, nientedimeno ci è stato più volte rappresentato tanto dal nostro Monsignor Tesoriere generale, quanto anche da Monsignor Commissario della nostra Camera, che tuttavia si promuovono tra li medesimi oblatori continui litigj, e gravi questioni originate particolarmente dalle diverse condizioni, che senz'alcuna valutazione spesso volte vengono apposte nelle offerte, che si danno ai suddetti appalti camerali, nonostante che negli editti e notificazioni, che sogliono affiggersi per invitare gli oblatori si prescriva, ed ordini, che le offerte debbano darsi senza condizione alcuna, la quale non sia espressamente valutata, dal che ne siegue, che dopo aperte e pubblicate le rispettive oblazioni si studiano gli oblatori di valutare arbitrariamente le condizioni apposte nelle loro offerte, ampliandone eccedentemente l' importo e valore, ovvero riducendolo ad una tenuissima valutazione, e talvolta anche rinunciando espressamente alle medesime condizioni, conforme più gli cade in acconcio per la consecuzione degli appalti; avendoci inoltre riferito, che taluni dopo di aver'esibite le offerte *pro persona nominanda*, si siano fatto lecito di nominare qualche persona diversa da quella, che glie ne aveva data la commissione, ovvero abbia ardito di non voler nominare persona alcuna, o finalmente non essendo per se stessi persone in modo alcuno idonee, abbiano date simili offerte anch'eccedenti con animo di cercare poi con qualche loro approveccio di buon'uscita la persona, cho voglia essere nominata ad esclusione di altr' idonei oblatori, e volendo noi dare l'opportuno riparo a simili inconvenienti, e rimuovere tali dispute e controversie, acciò in avvenire possa con tutta onestà, e pacifi-

camente procedersi alla deliberazione degli appalti, dei proventi, e beni della nostra Camera, pertanto con il presente nostro motu-proprio ordiniamo e comandiamo, che le offerte, le quali per l'avvenire si daranno a qualunque appalto della nostra Camera debbano concepirsi nella maniera, che sarà ordinato e prescritto negli editti e notificazioni affisse per invitare gli oblatori ad offrire a detti appalti, e dandosi diversamente da quello sarà stato prescritto nei detti editti e notificazioni, vogliamo, che resti in pieno e libero arbitrio dei Monsignori Tesorieri generali *pro tempore* d'accettarle, o non accettarle, senza che mai si acquisti, o s' intenda acquistato dagli oblatori diritto alcuno per la consecuzione dell'appalto ad esclusione degli altri oblatori, che avessero date le loro offerte in conformità dei detti editti e notificazioni; similmente vogliamo, ed ordiniamo, che chiunque vorrà apporre nella sua offerta una, ovvero più condizioni, o patti non espressi nei capitoli esibiti negli atti, ovvero contrarj ai medesimi capitoli, alla disposizione di ragione, all'osservanza, ed a qualsisiano costituzioni ed ordinazioni Apostoliche già promulgate, o che si promulgassero in avvenire debba nella medesima sua offerta chiaramente, e senz'alcun'ambiguità, ed in somma certa, e determinata valutare ogni condizione, e patto di qualsivoglia specie, e natura, che avrà espresso in detta sua offerta, e non facendone nella medesima offerta la valutazione, come sopra, non possa in vigore di quella acquistare diritto, nè ragione alcuna per escludere gli altri oblatori, che avessero date le lor'offerte o senza condizioni, o con condizioni valutate, anzi che dopo aperte, e pubblicate in congregazione camerale le offerte neppure gli sia lecito di potere, ad esclusione degli altri oblatori, rinunciare alli detti patti, e condizioni espresse nelle offerte, ancorchè le avesse valutate, vogliamo però, che sia in facoltà di detti nostri Monsignori Tesorieri pro tempore di potere abilitare gli oblatori anche dopo aperte, e pubblicate le offerte in congregazione camerale, o in qualunque altra congregazione, ovvero

privatamente a potere rinunciare alli detti patti, o condizioni, quando credessero, che ciò fosse per ridondare in utile, e vantaggio della nostra Camera. Ordiniamo inoltre, e comandiamo alli segretarj della nostra Camera, loro sostituti, e giovani, che nel ricevere le offerte, secondo il solito chiuse, e sigillate debbano in quelle notare il giorno, nel quale gli saranno state esibite, il nome, cognome, ed abitazione di chi le avrà date, acciò, occorrendo, possa subito rinvenirsi, proibendo altresì alli medesimi segretarj, sostituti, e giovani, che senza licenza de'Monsignori Tesorieri pro tempore non ardiscano restituire alcuna delle offerte, che sarà stata loro esibita, e molto meno permettano, che tali offerte siano da alcuno temerariamente disigillate, aperte, e neppure curiosamente in modo alcuno osservate per discuoprire con artificio, e venire in cognizione delle somme, o d'altre cose espresse nelle medesime oblazioni sotto pena di scudi dugento d'oro d'applicarsi per la metà alla nostra Camera, e per l'altra metà al giudice, all'accusatore, ed agli esecutori, e d'altre pene anche corporali ad arbitrio di detti Monsignori Tesorieri pro tempore, volendo, che alle medesime pene siano tenuti, e soggetti tanto li detti segretarj di Camera, loro sostituti, e giovani, quanto anche qualunque persona, che ardisse contravvenire a questa proibizione, e che gli stessi segretarj siano tenuti per li detti loro sostituti, e giovani. Ad effetto poi di dare l'opportuno riparo agli altri suddetti inconvenienti altre volte accaduti nel farsi la nomina della persona da chi avrà data l'offerta *pro persona nominanda*, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che chiunque vorrà offrire alli detti appalti *pro persona nominanda* sia tenuto, ed obbligato, sotto pena di scudi cento d'oro da incorrersi irremissibilmente, ed applicarsi alla nostra Camera d'includere, e compiegare nell'offerta, che sarà per dare la nomina chiusa, e sigillata della persona, o persone, per le quali avrà data l'offerta, qual nomina poi dovrà privatamente aprirsi dalli Monsignori Tesorieri pro tempore, acciò sappiano la

qualità dolla persona nominata, e possano prendere le necessarie informazioni della medesima; e se mai accadesse, che la persona nominata impugnasse d'avere ordinato all'oblatore di dare l'offerta, ovvero pretendesse di non avergli data facoltà di offrire nella maniera, in cui sarà stata concepita l'offerta, e l'oblatore all' incontro non giustificherà concludentemente entro il termine di tre giorni dal dì, che sarà stata aperta l'offerta l'ordine datogli di offrire in conformità dell'offerta da esso lui esibita, in tal caso vogliamo, che il medesimo oblatore essendo persona idonea, sia obbligato prendere sopra di se l'appalto coll'obbligo di pagare la somma, che avrà offerta, e di adempire a quanto si sarà *pro persona nominanda* obbligato nella medesima sua offerta, quando però questa venisse considerata maggiore, o migliore delle altre; se poi l'oblatore non fosse, come sopra idoneo e capace, vogliamo, che sia tenuto a favore della nostra Camera al pagamento di quanto, nel concedersi l'appalto ad altro idoneo oblatore, sarà da questi pagato di meno della somma contenuta nell'offerta, come sopra, data *pro persona nominanda*, oltre al rimanere soggetto alle pene corporali maggiori, o minori da estendersi anche a quella della galera ad arbitrio dei detti nostri Monsignori Tesorieri generali, secondo le circostanze dei casi, e la qualità delle persone. Finalmente ad effetto, che non possa alcuno allegare l' ignoranza di quanto è stato da Noi di sopra prescritto, ed ordinato, vogliamo, e comandiamo, che in tutti gli editti, e notificazioni, che per l'avvenire si faranno affiggere per la deliberazione degli appalti, dei proventi, e beni della nostra Camera si additi la data del presente nostro motu-proprio, e l'officio di quel segretario della nostra Camera, nel quale sarà stato registrato con dichiarazione, che le offerte debbano darsi in tutto, e per tutto in conformità del detto nostro motu-proprio. Volendo, e decretando, che tutti, e singoli suddetti ordini, provvedimenti, regole, pene, e quanto è stato da Noi nel presente nostro motu-proprio ordinato, e prescritto debba esat-

tamente, ed inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi, e che diversamente non possa mai giudicarsi dalli Monsignori Tesorieri generali pro tempore, dalla nostra congregazione camerale, dal tribunale della nostra Camera, e da qualunque altro giudice, e tribunale, benchè collegiale, e composto di Reverendissimi Cardinali, di cui fosse necessario farne espressa, e individua menzione, togliendo loro ed a ciascuno di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando fin da ora nullo, irrito, e invalido tutto ciò, che si facesse, o si tentasse di fare in contrario, ancorchè non vi sia stato chiamato, citato, nè sentito alcuno, che vi avesse, o pretendesse averv' interesse, e non ostante la regola della nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualunque costituzione, e ordinazione Apostolica Nostra, e de'nostri predecessori, usi, stili, consuetudini, sentenze, decreti, e rejudicate in casi simili, e ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il loro tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto all'effetto suddetto solamente, ampiamente, ed espressamente deroghiamo per esser tale la nostra mente, e volontà nostra espressa. Dato dal nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 27 aprile 1748.

BENEDICTUS PP. XIV.

(N. 9.) *TARIFFA risguardante le tasse dovute ai Cursori nelle cause avanti i giudici delle Delegazioni* (*estratto dell'art.* 53 *e seguenti del motu-proprio*)

5 ottobre 1824.

53. Per la presentazione di qualunque citazione alla persona, o domicilio bajocchi cinque.

54. Per la presentazione di notifica di decreto, o sentenza bajocchi cinque.

Nel caso di duplicato accesso al domicilio del citato, compreso l'atto di relazione di non aver rinvenuto alcuno, si aumenterà del doppio l'emolumento.

55. Per atto di affissione di citazione eseguita in tutt' i luoghi contro gli assenti, si dovrà l'emolumento di baj. cinque.

Lo stesso emolumento si percepirà nella rinnovazione delle suddette affissioni, come pure nelle notifiche dei decreti, e delle sentenze.

56. Per gli atti di affissione contro li contumaci bajocchi cinque.

57. Per la presentazione del sequestro trasmesso per mezzo di citazioni bajocchi cinque.

58. Per la presentazione del sequestro formale bajocchi dieci.

59. Per l'esecuzione degli atti esecutorj, o mandati risguardanti la proprietà, o il possesso dei fondi, rimanendo a carico del cursore l'adduzione dei testimonj bajocchi sessanta.

Lo stesso avrà luogo, ancorchè il mandato comprenda più fondi. Lo stesso emolumento aumenterà di bajocchi venti per il possesso di ogni altro fondo esistente nello stesso territorio, con più l'emolumento corrispondente alla distanza, quante volte tutti gli atti di possesso possano eseguirsi in un sol giorno.

Che se non potranno eseguirsi in un sol giorno, gli emolumenti sopra indicati saranno reiterati in proporzione dei giorni, e dei possessi.

60. Per l' intimazione, e percetto agl' inquilini, affittuarj, coloni, bajocchi cinque.

61. Per rimozione degli effetti di qualunque altro detentore, esistente nel fondo; bajocchi trenta.

62. Alla forz'armata occorsa per l'assistenza all'alto di esecuzione, se sarà un solo individuo bajocchi trenta.

Se saranno più individui fra tutti bajocchi sessanta.

63. Si aumenteranno i detti emolumenti per la forz'armata in proporzione delle dette somme, ed a misura degli atti, e dei possessi.

64. Per l'esecuzione del mandato di gravatoria per ciascun atto di esecuzione bajocchi cinque.

65. Per l'esecuzione di qualunque altro mandato, oltre gli espressi negli articoli precedenti, non importante condanna ad un pagamento, bajocchi trenta.

66. Per la esecuzione di qualunque ordin'esecutorio fino alla somma di scudi cinque, bajocchi dieci.

67. Dagli scudi cinque alli dieci bajocchi quindici.

68. Da questa somma sino a quella dei scudi cinquanta si dovranno bajocchi venticinque.

69. Da detta somma sino agli scudi 300 inclusive, l'emolumento sarà di bajocchi venticinque per ogni cento scudi, ratatamente alla somma contenuta nell'atto ed ordin'esecutorio.

Lo stesso sino alla somma di scudi 1000.

Dagli scudi 1000 sino a qualunque somma bajocchi dieci per ogni cento scudi.

70. Per l'estensione, e deposito dell'atto di esecuzione bajocchi dieci.

71. Se l'atto di esecuzione passerà la pagina formata nella maniera di sopra espressa, si aumenterà l'emolumento in bajocchi cinque per ogni pagina, che supererà la prima, e proporzionatamente nelle frazioni.

72. Per ciascun'atto da registrarsi per mezzo del cursore, se l'officio esiste nel medesimo luogo, bajocchi cinque.

Esistendo fuori del luogo bajocchi dieci.

73. Per affissione degli avvisi di subasta e delibera tanto dei mobili quanto degli stabili, e semoventi baj. dieci.

74. Per assistenza al pubblico incanto bajocchi dieci.

75. Per estensione dell'atto di delibera bajocchi dieci.

76. Per l'estensione dell'atto di non essersi effettuata la delibera per mancanza di oblatori bajocchi cinque.

77. Per l'assistenza al nuovo incanto per l'aggiudicazione bajocchi dieci.

78. Per l'esecuzione di mandato di sospetto di fuga sopra effetti mobili bajocchi trenta.

79. Per l'esecuzione di mandato di apposizione di custode bajocchi trenta.

80. Per estensione dei suddetti atti si pagherà l'emolumento di bajocchi dieci.

Al custode sarà dovuta la mercede di bajocchi cinquanta per ogni giorno.

Se saranno più custodi, a ciascuno sarà dovuto il suddetto emolumento.

81. Per l'arresto personale, rimanendo a carico del cursore l'adduzione dei testimonj, bajocchi sessanta.

82. Occorrendo la forz'armata, l'emolumento sarà come sopra all'art. 62.

83. Per l'atto dell'offerta reale bajocchi venti.

84. Per l'estensione dell'atto di ricusa bajocchi cinque.

85. Per la presentazione dell'atto di disdetta baj. cinque.

86. Per qualunque atto di citazione, esecuzioni, offerte reali, e simili, che dovrà effettuarsi fuori del luogo, oltre la distanza di un miglio, si aumenterà l'emolumento di bajocchi cinque per ogni miglio, senz'altra indennizzazione personale.

Sono eccettuate le spese occorrenti per il trasporto de'mobili alla depositeria, o al depositario, delle quali dovrà il cursore conseguire separatamente il rimborso.

87. Per le copie di tutti gli atti da lasciarsi in mano del citato, si dovrà l'emolumento di bajocchi quattro per ogni pagina regolata come sopra, e proporzionatamente per la frazione.

88. Per l'affissione degli avvisi della successione di un procuratore al procuratore defonto bajocchi venti.

(N. 10.) *DISCIPLINE risguardanti i rigattieri, e i pegni, che si recano al S. Monte di Pietà.*

17 febbrajo 1821.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

Molti della classe indigente, i quali per la loro civil condizione, o per altro motivo, non vogliono, o non possono presentarsi personalmente a far pegni nel S. Monte di Pietà, e generalmente tutti gli altri, ai quali sopravviene il bisogno ne'giorni, e nelle ore, in cui non agisce il Monte, sogliono profittare del mezzo de'rigattieri. Si dispone attualmente, e si matura un sistema, per cui non più abbiano bisogno di ricorrere ai medesimi, nè siano più nella circostanza di rendere notabilmento decurtati per loro mezzo quegli stessi sussidj, che il Sacro Monte della Pietà intende soltanto diffondere sopra la classe indigente. Ma non debbe intanto tollerarsi più lungamente l'impudenza di quei rigattieri, che abusando della condiscendenza, che loro si usa, e turbano l'ordine delle operazioni del Sacro Monte, e si usurpano una notabil parte del sussidio dovuto ai poveri.

Una delle principali ragioni, per cui si tolleravano, e si tollerano le liste complessive de'rigattieri, è quella che tutte le persone, le quali fanno pegno per mezzo de' medesimi, e si comprendono nelle loro liste, astenendosi dall'andare personalmente al Monte, non ne accrescano l'affollamento. Ma questo vantaggio non si ottiene, allorchè i rigattieri mandano al Monte altrettante interposte persone per descrivere gli stessi pegni, oppure quando, comprendendo nelle liste comples-

sive tanti oggetti proprj, mandano poi quelli degl' indigenti per mezzo di altre persone, le quali riproducono lo stesso numero, e l'affollamento stesso. Ed è perciò che si proibisce espressamente ai rigattieri di andare, o mandare altre persone per fila, come suol dirsi, e fuori di lista sotto pena di scudi cento per ogni mancanza, e di un anno di opera pubblica da incorrersi irremisibilmente.

Ed affinchè non isperino di poter eludere il divieto, e la pena coll'occultarsi al Governo, si esibisce, e si pagherà sicuramente a pronto contante dalla cassa del publico erario un premio di trenta scudi a chiunque denuncierà un rigattiere, che siasi presentato a far pegni fuori di lista, o che abbia mandato per fila altra persona in sua vece, ancorchè fosse la persona medesima da lui mandata; di modo che quella stessa donnicciuola, la quale presentatasi al Monte per parte del rigattiere avrebbe da lui pochi soldi, avrà inoltre dal Governo trenta scudi, se lo denunzia, e lo provi, e ne sarà anche tenuto segreto il nome.

Conservando in tal modo almen quel bene, e quel comodo, che risulta dal minor affollamento degl' indigenti, affinchè poi quelli che personalmente si presentano, siano meglio, e regolarmente disbrigati, si comanda espressamente, che se ne descrivano i pegni, osservando quell'ordine di tempo, con cui siansi introdotti, e che si riservino sempre in ultimo le liste de'rigattieri, le quali dovranno anche interrompersi, se mai dopo essersi incominciate in mancanza di altri, questi sopravvenissero.

I ministri del Sacro Monte addetti al ricevimento de'pegni siano ben cauti ad osservare questo metodo, e siano insieme diligenti, e puntuali all'apertura del Sacro Monte quattr'ore costantemente avanti il mezzo giorno; altrimenti, alla prima mancanza saranno sospesi dall'officio, e dall'emolumento, il quale sarà definitivamente applicato a chi ne supplisce le veci, ed alla seconda mancanza saranno onninamente destituiti.

Che se con queste modificazioni è tollerabile per ora la con-

tinuazione del sistema di ammettere le liste complessive de'rigattieri, non è però tollerabile, neppure a breve tempo, l'enorme aggravio, che in virtù di queste liste recano i rigattieri stessi agl' indigenti, di cui ricevono i pegni. Pretendono essi, e si appropriano una notabil parte di quella somma, che il Monte dà sul pegno, e talvolta anche la maggiore, col pretesto di dover pagare la persona, per mezzo di cui lo mandano. Ma tolto presentemente l'abuso di mandare pei singoli pegni interposta persona, e ritenute soltanto le liste complessive, cessa la ragione di particolare dispendio pei singoli pegni; e perciò si proibisce rigorosamente di poter mai pretendere, ritenere, e ricevere più di quattro bajocchi pei pegni inferiori a scudo uno, e più di cinque pei pegni superiori, essendo questo un ben congruo compenso pel trasporto de'pegni, e per ogni altro momentaneo incomodo. Che se i rigattieri prenderanno somme sul pegno oltre il saggio come sopra limitato, o si ricuseranno di ricevere il pegno per la sola ragione della limitazione del premio come sopra stabilito, allora saranno soggetti alle stesse pene di sopra espresse, e chi ne farà denuncia giustificata, avrà sull' istante lo stesso premio di sopra ripromesso. All' incontro quei rigattieri, i quali si conterranno al di sotto del premio permesso, meriteranno qualche riguardo del Governo nelle future provvidenze.

Ma se non è tollerabile, che gl' indigenti siano aggravati sopra i pegni dai rigattieri, molto più è intollerabile, che siano aggravati anche indirettamente dai ministri stessi del Monte di Pietà, i quali ricevendo dai rigattieri un qualche premio per l' influenza del lor'officio nel ricevimento, o nella rinnovazione de'pegni, inducano questi a pretendere tanto di più dagl' indigenti. Perciò si proibisce espressamente, che i ministri del Sacro Monte, e specialmente gli stimatori possano percepire alcun emolumento da chiunque, e segnatamente dai rigattieri in qualunque tempo, e sotto qualunque titolo, o di premio sopra i singoli pegni, o di propina, mancia, e gratificazione, anche volontaria: onde i rigattieri disimpegnati

da qualunque aggravio possano anch'essi sgravare gl' indigenti, ed uniformarsi più volentieri alle presenti prescrizioni.

Sarebbe poi egualmente intollerabile, che i ministri del Sacro Monte prendessero un'emolumento sopra i resti. Sono questi i miseri avanzi di quei pegni, che non redimendosi dai proprietarj, si vendono ad un prezzo, che sopravvanza al rimborso del Monte; Ora è indecente, che questo misero sopravvanzo sia decurtato da propine, da mancie, o da pretesi emolumenti. Ed è per questo, che si ordina ai ministri del Monte di consegnarli puntualmente, ed intieramente ai proprietarj medesimi, qualunque ne sia il numero, senza prelevarne, o lucrarne qualunque piccola somma; Ma insieme si proibisce espressamente di poter mai consegnarli ai rigattieri, dai quali perciò neppur potranno giammai ricevere i bollettini de'pegni venduti, per evitare l'abuso, o il pericolo, che ne siano talvolta defraudati i poveri proprietarj.

In questa occasione non possono non richiamarsi alla più esatta osservanza le opportune misure provvidamente prescritte nei regolamenti del Sacro Monte, per la regolare vendita de'pegni, ma forse talvolta non osservate, cioè, che lo stimatore presente alla vendita non permetta di rilasciarli per meno di due terzi del giusto prezzo, procurandone anzi il maggior vantaggio, che il pegno non si consegni al deliberatario, se non d'appresso il pagamento dell' intiera somma per cui sia stato deliberato; e che il termine di dieci giorni solito ad accordarsi al deliberatario medesimo per compiere il pagamento del prezzo, s' intenda insieme accordato al proprietario per la redenzione del pegno; di modo che sia sempre luogo alla redenzione, finchè il pegno non sia stato intieramente pagato, e consegnato.

Ed affinchè l'operazione della vendita sia trattata con tutta quella delicatezza, ch'esige, senza che nè gl' indigenti siano aggravati, nè i ministri adombrati, si proibisce a questi di prendere parte in alcun acquisto o per se, o per altri, o di-

rettamente, o per interposta persona, sotto pena d'immediata destituzione.

Queste sono le disposizioni, che si è creduto opportuno di prendere, e che la Santità di Nostro Signore si è degnata di approvare a sollievo de'poveri. Giova sperare che la classe indigente, la quale interessa le speciali cure del Governo, non sarà ulteriormente aggravata da persone, che talvolta inumanamente abusano della sua indigenza, e che la classe de' rigattieri, la qual'è per ora tollerata nel Sacro Monte (finchè il Governo abbia stabilito altri mezzi a comodo di quelli, che non possono recarsi personalmente al Monte, o che non lo trovano aperto nel momento del bisogno) sarà contenuta ne'suoi limiti: Ma sarà poi respinto assolutamente dal Monte, ed anche rigorosamente punito chiunque di essi non rispetti, ed osservi le presenti disposizioni.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 17 febbrajo 1821.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

(N. 11.) *RISOLUZIONI relative ai rimborsi dovuti alla Camera Apostolica per le imprestanze fatte alle comuni in circostanze straordinarie.*

7 agosto 1776.

Monsignor Guglielmo Pallotta nostro Tesoriere generale

Ci avete ridotta a memoria la controversia ancor pendente tra la nostra Camera Apostolica, e le provincie della Marca, e d'Urbino sopra il rimborso, che da queste a quella si debbe per il danaro somministratogli negli anni 1764 e 1765, ad effetto di guardare con i soldati battitori le spiaggie del-

l'Adriatico, ed assicurar così quella parte del nostro Stato Pontificio dai sospetti di peste, ch'essendo in quel tempo trapassata dalla Bosnia nella Dalmazia, ed avendo attaccati alcuni borghi di Spalatro, metteva pur troppo in evidente pericolo tutt'i paesi esposti a quel littorale: siccome dunque noi siamo pienamente informati d'una tal controversia non solamente per essersi proposta con voluminose scritture nella congregazione particolare di sette Prelati, tra quali noi in qualità di Tesoriere generale presiedemmo; ma per aver noi stessi fatto inoltre studio particolare sulle teorie, che dal diritto pubblico, e dai costumi delle nazioni dovevano rilevarsi; così abbiamo creduto essere un oggetto meritevole della nostra Sovrana attenzione il fissare per una parte colle regole di giustizia quel retto sistema, con cui la nostra Camera Apostolica rimanga perpetuamente sicura de'rimborsi, che in simili occasioni potranno essergli in avvenire dovuti; e per l'altra parte colle regole dell'equità esperimentino le provincie della Marca, e d' Urbino per questa sola volta gli effetti della nostra paterna clemenza, affinchè non rimangano sopra le proprie forze angustiate nel pagamento di somme non indifferenti già da dodici anni in circa somministratcgli. Abbiamo quindi seriamente considerato, che per i sospetti della peste trapassata in Dalmazia, non essendosi credute sufficienti le solite cautele di rigorose contumacie, si stabilirono nel principio dell'anno 1764 dalla congregazione della Consulta, come deputata sugli affari di salute, le guardie continue de'soldati battitori per tutte le spiaggie dell'Adriatico aderenti alle provincie di Ferrara, Romagna, Urbino, e Marca, e fu incaricata con i rispettivi ordini di Segreterìa di Stato la chiara mem. del Cardinal Canale allora Tesoriere generale, affinchè facesse improntare col mezzo de'rispettivi tesorieri delle provincie il danaro occorrente, per ritrarne poi il puntual rimborso col mezzo de'soliti riparti, che in ciascheduna di dette provincie se ne sarebbero fatti sopra le rispettive comunità. In fatti la Legazione di Romagna riconoscendo la propria obbli-

gazione, non ebbe neppur bisogno d'alcuna imprestanza camerale, avendo le comunità ad essa soggette supplito al puntual mantenimento de'cordoni colla spesa non indifferente di scudi 11484. 08. 10; siccome ancora la provincia di Ferrara avendo dovuto prevalersi dell'imprestanza camerale per la somma di scudi 9600, ne ha poi col mezzo dei riparti sopra le proprie comunità fatta intieramente la restituzione. Lo stesso sarebbesi anche fatto nel presidentato d'Urbino per gli scudi 6670. 44 in quell'occasione dal tesoriere camerale improntati: ma la ripugnanza, che per la restituzione d'una somma molto maggiore di scudi 41955. 78 ½ mostrò aver la provincia della Marca, e la lite, che per tal'effetto introdusse, fu cagione, che si ritardasse il pagamento anche dall'altra di Urbino, la quale benchè non comparisse avanti l'anzidetta congregazione particolare di sette Prelati, si lusingò forse di profittare sulle difese, che allora furon fatte contro la Camera Apostolica; e perciò nella medesima congregazione, che si tenne li 27 maggio 1770 fu ordinato, che nel proseguimento della lite si citasse ancora il ducato d'Urbino. E benchè in quel tempo la congregazione particolare differisse la risoluzione della causa, esigendo ulteriori prove di fatto, noi però eravamo fin d'allora persuasissimi, che in linea di ragione non vi fosse motivo alcuno per esentare la provincia della Marca dal rimborso degli scudi 41955. 78 ½, che gli erano stati dalla nostra Camera imprestati, giacchè il fondamento della di lei difesa si raggirava sulle obbligazioni del Sovrano, a cui trasferendosi la ricca dote del principato, doveva rimanere il peso di supplire col proprio erario in tutte le occasioni, nelle quali potesse considerarsi la comune felicità, sicurezza, o pericolo de'sudditi; e quindi voleva inferirsi, che le spese per tener lontani dal proprio dominio i sospetti di contagio, facendosi appunto per la salute di tutt'i popoli, dovevano andar a carico del regio erario per modo, che fosse d'uopo impiegarvi quanto in esso trovavasi, o non essendo in esso forze corrispondenti, appartenesse al Principe l'imposizione di

nuove gabelle, le quali gravassero non una, o un'altra parte del dominio, ma tutti generalmente i sudditi del Principato, giacchè a tutt' insieme ne'comuni disastri doveva essere responsabile il Sovrano in correspettività della dote ad esso affidata colla suprema disposizione, ch'egli ha sulle sostanze di chiunque gli è soggetto. Questo raziocinio però fu riconosciuto da noi fin da principio mancante di legittimi fondamenti, e molto più ci siamo persuasi della di lui irrilevanza collo studio particolare, che dopo proposta la causa, non ci rincrebbe di fare, acquistando inoltre le più accertate notizie del costume, con cui in queste materie si regolano varj dominj d' Europa. Trovammo quindi falsa la prima base della correspettività tra l'erario del Principe, e le spese del Principato, perchè anzi siccome le rendite della cassa appartenente al Sovrano, si debbono per giustizia regolare secondo lo stato ordinario d'ogni dominio, così questa cassa riconosce tutta la sua correspettività colle spese soltanto ordinarie, e non mai colle altre, che occorrono per casi, e pericoli straordinarj, ed insoliti, tra i quali debbono annoverarsi i sospetti di peste, o simili eventuali, e non frequenti disastri. In essi appartiene bensì al Sovrano comandare tutto ciò, ch' è conducente alla salute, e alla sicurezza de'popoli, ma a questi poi, non al Sovrano appartiene di contribuire quello, ch' è necessario per l'esecuzione dei di lui ordini. Lo che veniva a concedersi anche nelle difese della Marca, nelle quali si proponeva, che mancando il peculio corrispondente nella nostra Camera Apostolica, si supplisse con nuove imposizioni generali sopra tutt' i popoli del nostro dominio. Ma qui si errò parimente nel non distinguere le occorrenze comuni dalle occorrenze particolari, mentre nei casi, che interessano egualmente tutt' i sudditi, e tutte le parti del dominio, procedono benissimo le imposizioni generali, giacchè nell'ovviare ai mali comuni debb'esser comune eziandio la spesa del rimedio. Non sono però di tal'indole i sospetti di peste, ne'quali per quanto debba esser esattissima la vigilanza, e sollecito il riparo, resta sempre disu-

guale il pericolo, da cui sono minacciate le provincie prossime piucchè le rimote; e la necessità delle guardie forma un occorrenza particolare di quelle, che hanno la disgrazia d'esser esposte ai luoghi, d'onde può comunicarsi l' infezione; ond'è costume universale in Europa, che ogni provincia, ed ogni popolazione si garantisca a proprie spese da quei danni, che o soffre, o teme di soffrire da simili straordinarie insolite sventure, come nel presente caso hanno in fatti pratticato le nostre provincie di Ferrara, e Romagna. Che se i sommi Pontefici nostri predecessori hanno alcune volte dati soccorsi, e rinfranchi alle comunità per le spese, che nelle straordinarie occorrenze si fecero, ciò è stato un'effetto non già di obbligazione, e di correspettività; ma di quella paterna clemenza, per cui a sollievo de' luoghi più poveri han creduti ben impiegati i sopravvanzi, qualora si trovino, dell'erario Apostolico. Con queste considerazioni dunque volendo noi troncare affatto in avvenire l'abuso di prendere in prestito dalla nostra Camera Apostolica somme di danaro per supplire alle necessità delle provincie, e comunità del nostro Stato, ed evitar poi difficoltà, e cavilli per impedire, o dilazionare la dovuta restituzione, di nostro motu-proprio, certa scienza, matura deliberazione, e colla pienezza della nostra Sovrana Apostolica autorità avochiamo in primo luogo la riferita causa tra la detta nostra Camera, e la provincia della Marca, e presidentato d' Urbino dalla congregazione particolare di sette Prelati a tal'effetto deputata da Clemente XIV. nostro predecessore; e riassumendo i meriti non solamente di questa, ma di tutte le altre simili controversie, dichiariamo, giudichiamo, e colla nostra Sovrana potestà comandiamo, che in tutte le occorrenze straordinarie, ed insolite, nelle quali la nostra Camera Apostolica dia, o sia costretta di dare soccorsi di danaro ad una, o più provincie, o ad una, o più comunità del nostro dominio Pontificio, non s' intenda mai ciò fare per alcuna obbligazione propria, nè per alcuna correspettività delle sue rendite, ma bensì per puro, e mero titolo d' im-

prestanza, e per occorrere soltanto col danaro pronto a quelle urgenze, alle quali una, o più provincie, ed una, o più comunità non sarebbero in grado di supplire con tanta sollecitudine, quanta n'esige il bisogno dei casi straordinarj occorrenti: e conseguentemente (salvi come in appresso, per questa sola volta, gli effetti della nostra paterna clemenza, e Sovrana liberalità) dichiariamo, e giudichiamo competere in linea di giustizia alla detta nostra Camera l'azione, ed il diritto di ripetere dalla provincia della Marca scudi quarantunmila novecento cinquantacinque bajocchi settantotto e mezzo, e dal presidentato d' Urbino scudi seimila seicento settanta bajocchi quarantaquattro, quanti alle medesime sono stati somministrati per il mantenimento de'soldati battitori nelle spiaggie dell'Adriatico in occasione dei sospetti di peste negli anni 1764, e 1765. Dichiarando, e comandando, che lo stesso diritto, e la stess'azione debba sempre in avvenire competergli per il pronto rimborso di tutto il danaro, che somministrerà, o sarà costretta di somministrare alle occasioni, che Dio tenga lontane, di sospetto di peste, o di altri straordinarj disastri, alli quali una, o più provincie, ed una, o piu comunità possono esser'esposte, e soggette. Ed affinchè questo nostro sovrano giudizio, e dichiarazione, la quale vogliamo, che costituisca una legge inviolabile, e perpetua nel nostro ecclesiastico Dominio, abbia in ogni tempo la più sicura, e pronta esecuzione, comandiamo espressamente a voi, e a tutt' i Prelati Tesorieri generali pro tempore della nostra Camera Apostolica, che ne'casi straordinarj, ed insoliti, ne' quali si crederà potersi, o doversi fare qualche somministrazione a una, o più provincie, e ad una, o più comunità del nostro Stato, non solamente si esprima negli ordini, che saranno dati ai tesorieri delle provincie il titolo di pura, e gratuita imprestanza, e la riserva del puntual rimborso col mezzo dei soliti riparti, ma inoltre si specifichi non doversi dare alcun danaro, se non a forma del presente nostro chirografo, e rispettivamente li Cardinali Legati pro tempore, o Presidi di

provincie, o altri, a disposizione dei quali canteranno detti ordini, dovranno non solamente riportare dalle rispettive provincie, o comunità l'obbligo in forma valida per la restituzione coll'uso dei soliti riparti, ma inoltre solenni, e giurate dichiarazioni, di osservare per i puntuali rimborsi ciò, che n'è stabilito, e giudicato in questo medesimo nostro chirografo, a cui si obbligheranno di non mai nè direttamente, nè indirettamente contradire. E mancandosi nelle prescritte cautele, vogliamo, e comandiamo, che la medesima nostra Camera abbia l'azione diretta contro quelli, per causa de'quali sarà seguita tal mancanza, intendendosi obbligati del proprio, tanto i nostri Tesorieri generali pro tempore, in caso che omettessero le dette cautele negli ordini, che daranno, o saranno costretti di dare, quando i Legati, Presidi, o altri rappresentanti le provincie, o comunità in caso, che non riportassero le valide obbligazioni suddette nell'erogare, ricevere, o consegnare il danaro imprestato dalla detta nostra Camera Apostolica. Sapendo poi noi benissimo aver li sommi Pontefici nostri predecessori usato alcune volte della loro clemenza, o in condonare li rimborsi dovuti da qualche comunità alla nostra Camera, o in reintegrare ancora qualcuna di esse comunità di ciò, che aveva speso nelle occorrenze straordinarie, ed insolite; dichiariamo, e giudichiamo, che qualunque condonazione di rimborso, e qualunque reintegrazione finora seguita, è stato sempre effetto volontario della benignità, e condiscendenza Pontificia, senza che mai siasi da ciò indotta, o potuta indurre alcuna osservanza in pregiudizio della nostra Camera Apostolica, come malamente si è preteso dalla provincia della Marca; e per maggior cautela, noi colla pienezza della nostra Sovrana autorità abroghiamo, annulliamo, e cassiamo qualunque osservanza, che potesse in qualunque modo essere, o sembrar contraria a quanto abbiamo deciso, giudicato, e per legge inviolabile e perpetua stabilito: Volendo, che tutti gli atti di condonazioni, o rinfranchi siano attribuiti alla volontaria clemenza dei nostri predecesso-

ri, ai quali anzi noi non cedendo punto della nostra innata liberalità, e considerando il grave incomodo, che soffrirebbero la nostra provincia della Marca, e presidentato d'Urbino, se dovessero adesso restituire il danaro somministratogli sin dall'anno 1764; Per questa sola volta glie ne vogliamo far grazia, e condonazione: ordinando a voi, e a tutt' i ministri della nostra Camera Apostolica di non molestare la provincia della Marca per gli scudi 41955. 78 ½, e similmente di non molestare il presidentato d'Urbino per gli scudi 6670. 44; Perchè ferme stanti per tutt' i casi futuri le nostre già dichiarate risoluzioni, ci piace per questa sola volta esercitare con li due indicati debitori la nostra paterna Sovrana clemenza, purchè non possa quest'atto di nostra mera liberalità allegarsi in esempio, e purchè la sopraddetta provincia della Marca, e presidentato d'Urbino si obblighino in tutt' i casi futuri di conservare, e puntualmente eseguire il presente nostro chirografo, che dovrà sempre, come si disse, riputarsi legge inviolabile, e perpetua nel nostro ecclesiastico Dominio; così, noi disponendo, e tal'essendo la mente, e volontà nostra espressa; e per l'adempimento di quanto sopra ordiniamo a voi di dare tutti gli ordini opportuni per la total'esecuzione, e fare tutt'altro, che occorrerà, dandovi, oltre le vostre solite, tutte le altre facoltà necessarie. Volendo, e decretando, che il presente nostro chirografo benchè non ammesso, nè registrato in Camera, a tenore della costituzione di Pio IV nostro predecessore *de registrandis*, vaglia, e debb'aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa in alcun tempo opporre di surrezione, orrezione, nè di alcun'altro vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi, definirsi, ed interpretarsi da voi, dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro giudice, e tribunale benchè collegiato, e composto de' Reverendissimi Cardinali, togliendo

loro, ed a ciascheduno di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, decidere, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando noi fin d'adesso preventivamente affatto nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti Monsignor Commissario della nostra Camera, li difensori, e deputati della detta provincia della Marca, e Stato di Urbino, e delle altre provincie del nostro Stato, e tutti quelli, che vi avessero, o pretendessero di averv' interesse, non ostante nelle parti contrarie alle sopraddette nostre disposizioni, l'accennata bolla di Pio IV *de registrandis*, e l'altra del medesimo Pontefice *de reformatione Camerae*, e le altre di Paolo II, e Paolo IV, e di altri nostri predecessori, la regola della nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano altre costituzioni, chirografi, motu-proprj, decreti, ordinazioni, e sanzioni Apostoliche nostre, e de'nostri predecessori in qualunque tempo, modo, e forma emanate intorno alle cose contenute, ed espresse nel presente chirografo, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogn'altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto questa volta sola, ed all'effetto predetto specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 7 agosto 1776.

PIUS PAPA VI.

(N. 12.) *ABOLIZIONE nella Capitale della tassa sulle vetture, sui carri, e cavalli, denominata della polizia delle strade, meno quella sui cavalli di lusso* (*estratto dell'art. 7 della notificazione*).

4 ottobre 1823.

Art. 7. Si è degnato inoltre il S. Padre di abolire in questa sua metropoli la tassa delle vetture, dei carri, e cavalli (meno però quella dei cavalli di lusso, che resta tuttavia in vigore) denominata della polizia delle strade: e così la Santità Sua toglie un inceppamento al commercio giornaliero della Capitale, e facilità i trasporti dei generi dalle provincie e dall'Agro Romano.

(N. 13.) *PROVVEDIMENTI sulla tassa de' cavalli denominata della polizia delle strade.*

28 dicembre 1826.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e sua R. C. A.
Tesoriere generale.

Le replicate istanze avanzate dai vetturini aventi i loro negozj in Roma, perchè sia provveduto alla soverchia introduzione di vetture estere, o almeno al trattenimento di esse in città, ove mentre specolano a loro bell'agio sul miglior' interesse del ritorno, si fanno lecito di noleggiare anche per la città stessa, e per li vicini paesi, hanno mosso a considera-

re, che un tal abuso è nocivo sotto diversi rapporti tutti egualmente interessanti, poichè oltre l'assorbimento, e l'estrazione di una parte di quegli utili, che altrimenti cadrebbe a vantaggio degl' industriosi nazionali, diminuisce la lavorazione ai fabbricatori di legni, è di ostacolo alla negoziazione di cavalli, di cui abbondano le nostre campagne sempre che agli uni, ed agli altri si sostituiscano gli esteri, e toglie in fine l' impiego a tant' individui che potrebbero esercitare il mestiere di vetturini.

Si è in pari tempo considerato, che se non per così forti motivi, almeno per analogia di ragioni i vetturini provinciali mentre dimorano in Roma, e quivi esercitano la loro industria non possono rimanere in miglior condizione dei vetturini stabiliti in Roma stessa, e per conseguenza nè gli uni, nè gli altri possono esimersi dal pagamento di quelle tasse cui soggiacciono gli stessi vetturini di Roma.

Fatta di ciò relazione alla Santità di Nostro Signore Papa Leone XII ci ha con l'espresso oracolo della sua viva voce imposto di parificare per ora la condizione di tutte le vetture indistintamente tanto perchè fra loro si trovino in egual concorrenza; quanto perchè tutte contribuiscono alle spese della polizia delle strade, per le quali la tassa de'cavalli di lusso è destinata, ed in adempimento de'sovrani comandi ordiniamo, e prescriviamo.

Art. 1. Tutte le vetture di qualunque provenienza siano per trattenersi in Roma più di tre giorni ancorchè non noleggiassero, saranno soggette al pagamento della tassa di bajocchi 50 il mese per ogni cavallo nel modo stesso che sono soggette le vetture di Roma.

2. Spirati li tre giorni i padroni, o conduttori delle vetture daranno la loro assegna nell' amministrazione della tassa de'cavalli posta in Piazza di Pietra n. 40, e saranno tenuti al pagamento di un trimestre anticipato della tassa medesima.

3. Le assegne saranno valide per tutto il tempo che sarà stato dichiarato nel darle, che non potrà essere minore di un

trimestre, ancorchè questo non si esaurisca, e quando non venga espressamente dichiarato s' intenderà progressivo fino a che siegua la disdetta, ed in egual modo decorrerà la tassa a carico del contribuente.

4. Chiunque dopo spirati li tre giorni non avrà dato l'assegna sarà considerato in frode, e soggiacerà alla perdita de' cavalli, ed al pagamento del quadruplo della tassa di un'anno secondo i precedenti regolamenti in vigore, ed il risultato sarà da noi applicato secondo le circostanze per una quarta parte al delatore, che sarà tenuto segreto, altra simil quota agl' inventori, ed il rimanente a vantaggio della cassa delle multe.

5. Gli albergatori, osti, e chiunque altro dia alloggio, e ricetto alle sovrindicate vetture saranno tenuti di dare nell'amministrazione l'assegna delle medesime presso di loro alloggiate, altrimenti saranno tenuti *in solidum* coi vetturini stessi al pagamento delle penali stabilite all'art. 4 ancorchè tali vetture fossero partite da Roma.

La presente disposizione avrà effetto dal primo gennajo prossimo futuro 1827, ed affissa e pubblicata nei luoghi soliti, e consueti astringerà ciascuno all'adempimento come fosse stata personalmente intimata.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 28 dicembre 1826.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

Benedetto Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 14.) *DISCIPLINE sulla coltivazione delle piante di tabacco.*

17 gennajo 1823.

EDITTO

BARTOLOMEO per la Misericordia di Dio Vescovo di Porto e S. Rufina CARDINAL PACCA della S. R. C. Camerlengo.

La Santità di Nostro Signore avendo voluto che si determinasse un nuovo metodo e sistema per la coltivazione delle piante di tabacco ne'suoi ecclesiastici dominj, a modo preordinato, che conciliar potesse il contentamento dei possidenti, e l'indennità dell'erario; ed essendosi ciò eseguito secondo le sue sovrane intenzioni, noi presso la suprema sanzione, per ordine della stessa Santità Sua, e per autorità del nostr'officio di Camerlengato ordiniamo, e comandiamo, che dal presente, e ne'vegnenti anni, la suddetta coltivazione s'intenda permessa sotto le seguenti riserve e condizioni.

Art. 1. In tutto lo Stato non potrà in ogni anno ridursi a coltura di tabacco maggior estensione di terra di quella, che da Monsignor Tesoriere generale sarà riconosciuta necessaria a produrre quel quantitativo e genere di foglia occorrente all'annuo bisogno dell'amministrazione. A quest'effetto commettiamo alle cure dello stesso Monsignor Tesoriere di emanare non più tardi dei primi del mese di gennajo una notificazione, nella quale siano determinati tanto i territorj, in cui sarà permessa la coltura dei tabacchi, quanto la quantità delle rubbia in ogni territorio coltivabili.

2. Contemporaneamente sarà pubblicata la tariffa dei prezzi, alli quali si acquisteranno dall'amministrazione le foglie rispettive. Ogni coltivatore nell'atto di segnare il suo nome sot-

to la dimanda, che farà per essere ammesso a piantare il tabacco, avrà la comunicazione delle istruzioni, alle quali dovrà strettamente attenersi per il metodo di coltivazione.

3. Emanata la notificazione, sarà aperto un registro in ogni capo-luogo della provincia, e dove risiede un Governatore distrettuale, per iscrivere i nomi di quelli, che si presenteranno a dichiarare di voler essere coltivatori di tabacco. Le dichiarazioni saranno segnate nel registro di pugno del coltivatore, o di persone di sua commissione; indicheranno il mese, il giorno, e l'ora in cui sono state emesse; preciseranno l'estensione del terreno che si vuol coltivare, e il numero delle foglie, che s' intenda educare sopra cadauna pianta, e che si dovrà dal coltivatore in seguito mantenere.

4. Non sarà ammessa la dimanda di coltivazione per una quantità minore di piante quattromila, nè maggiore di piante ottomila. Il coltivatore per essere iscritto dovrà giustificare di possedere le qualità necessarie, vale a dire, di essere possidente, o affittuario di probata solidità. I coloni o piccoli affittuarj non saranno ammessi a coltivare senza la solidale garanzia del proprietario del fondo. Non potrà essere ammesso chiunque sia stato inquisito per contrabbando. Le giustificazioni saranno ritenute in officio, e trasmesse le copie pubbliche a Monsignor Tesoriere.

5. Ottenute in ogni provincia tante dimande, quante si richieggono a compimento del terreno coltivabile, sarà chiuso il registro. Dopo il mese di febbrajo non saranno più ricevute.

6. Le piantagioni dovranno essere tutte compinte all'epoca del 30 giugno di ogni anno. Da quel tempo in poi saranno ispezionate secondo il costume dagli agenti dell'amministrazione, ossiano verificatori. Ritrovandosi coltivazioni fuori delle regole contenute nelle istruzioni prescritte all'articolo 2, o in contravvenzione della presente legge, se ne compilerà processo verbale in regola, e si farà sottoscrivere dal coltivatore, o da due testimonj in caso di suo rifiuto, o che non sapesse scrivere.

7. Il raccolto delle foglie dovrà intieramente consegnarsi all'amministrazione non più tardi del 30 novembre inclusive. Passato questo termine, la foglia, benchè si trovi presso i coltivatori, sarà sottoposta ad inquisizione per contrabbando.

8. L'amministrazione acquisterà a pronto contante tutta la foglia di buona qualità, che verrà consegnata. La foglia che dai periti sarà riconosciuta non appartenere ad alcuna delle tre classi, che saranno determinate nella tariffa indicata all'articolo 2, sarà data alle fiamme.

9. Ogni coltivatore sarà in libertà di formare li fascicoli della foglia diseccata di quel numero di foglie, che sia di suo maggior comodo, purchè siasi prima dichiarato, per l'uniformità di tutt' i fascicoli, e siano composti senza mischiarvi foglie guaste ed eterogenee.

10. I contravventori alle disposizioni sovraenunciate andranno soggetti alle pene seguenti.

11. Quelli i quali si faranno lecito di fare delle piantagioni, e piantinari senz'averne ottenuto il permesso in conformità di quanto è stato di sopra stabilito, incorreranno nella multa di scudi 50 oltre la perdita della foglia.

12. Soggiacerà alla multa di scudi 25, oltre la perdita parimenti della foglia, chiunque coltiverà uno spazio di terra maggiore di quello compreso nella licenza ottenuta; o che non mantenesse il numero delle foglie, che ha dichiarato secondo l'articolo 3 di voler educare sopra cadauna pianta; o sivvero coltivasse un numero maggiore, o minore di piante di quello siagli stato accordato nei termini prescritti all'articolo 4. In amendue i suddetti casi il contravventore rimarrà inabilitato per l'avvenire ad essere coltivatore di tabacchi.

13. Coloro i quali non avranno consegnato la foglia all'amministrazione a tutto il giorno 30 novembre inclusivamente saranno soggetti alla confisca delle foglie non consegnate, nel caso che queste venissero in potere del fisco, ed altresì incorreranno nella pena di pagarne a titolo di multa la corrispondente valuta, qualora non esistessero più presso i mede-

simi coltivatori; e saranno riputati come fraudolenti fabbricatori e spacciatori di tabacchi, e conseguentemente giudicati e puniti a termini del nostro editto dei 7 luglio 1814.

14. Se si trovino fascicoli, che si recano all'amministrazione non conformi a qualunque delle prescrizioni dell'artic. 10, il contravventore oltre l' inabilitazione ad essere coltivatore di tabacchi nel tratto successivo, andrà soggetto alla perdita del genere.

15. La facoltà di procedere contro i trasgressori alla presente legge è prelativamente riservata agli assessori camerali, e dove questi non siano, rimane delegata ai Governatori ordinarj, come vice-assessori camerali, sotto la cui dipendenza per assumere i corpi di delitto, e l'esame de'testimonj restano destinati i vice-governatori, ove gli assessori camerali ed i Governatori suddetti non esistessero.

16. I medesimi assessori camerali ed i giusdicenti vice-assessori dovranno validamente prestarsi a coadjuvare e garantire l'esecuzione della presente legge a richiesta dell'amministrazione, o de'suoi ministri ed agenti in tutte le occorrenze concernenti l' indennità di questa regalia, e procederanno nelle cause relative ne'limiti e in conformità dell'art. 89 del motu-proprio di Sua Santità del 6 luglio 1816.

17. Ad effetto poi di stabilire altri mezzi, che possano contribuire alla nazionale industria ed opulenza dello Stato, è piaciuto anche alla Santità Sua di prescrivere, che qualunque coltivatore giungesse ad ottenere il raccolto di una nuova foglia, la quale prosperasse a guisa dell'esotica, di cui si fa uso nell'amministrazione, sarà preso in speciale considerazione, e per lo spazio di anni sei preferito a qualunque altro nella coltura della suddetta specie di foglia in quantità non eccedente il bisogno, sempre che in ogni anno vi si riconoscano le istesse qualità della foglia esotica.

Avverta ciascuno di esattamente osservare, ed adempiere le presenti disposizioni ed ordini, poichè il presente editto affisso, e pubblicato in Roma e nelle città e luoghi principali

delle provincie astringerà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato, restando ferme in tutto ciò che non si oppone alla presente legge, le disposizioni del citato editto dei 7 luglio 1814 e le sanzioni penali in esso prescritte.

Dato in Roma nella Camera Apostolica li 17 gennajo 1823.

B. CARDINAL PACCA Camerlengo di S. C.

Pier Maria Gasparri Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 15.) *CORREZIONI e schiarimenti alla tariffa generale dei daz*j *dei* 28 *aprile* 1830.

13 gi

TARIFFA GENERALE

Pag.	(18)	linea	3	. . . nell'applicazione dei relativi dazj. 28 Nel caso ec.	
»	(20)	»	5	Le frazioni del mezzo bajocco, o al di sotto di esso saranno ec.	
»	(21)	»	9	40 Non è permesso il deposito dei *generi dello Stato* ec.	
»	(46)	»	»	Soprintendenza di Fermo.	
»	ivi	»	»	Soprintendenza di Viterbo.	
»	(52)	»	1 all'11	Acido . . { Solforico ec. Nitrico ec. Muriatico ec. Nitro muriatico ec. Fosforico ec. Arsenicale ec. Citrico ec. Benzoico ec. Boracico ec. }	
»	ivi	»	13	. . . Succinico (lo stesso dazio dell'acido citrico)	49
»	ivi	»	21	Acqua forte, o acqua regia V. acido nitrico	49
»	(55)	»	6	Ammoniaco. Sale.	
»	ivi	»	17 al 19	Anelli di ferro { senza polimento (lo stesso dazio ec. / polimentati, o di acciajo, V. merceria ec.	
»	(56)	»	14	Aquifoglio ec. (V. nota 57).	
»	(58)	»	3	Arseniato di potassa (lo stesso regime de' medicamenti composti	56

d' introduzione, di estrazione, e di transito per le dogane Pontificie

gno 1832.

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . nell'applicazione dei relativi dazj. Le scattole però di cartone, di legno sottile, o di altra materia che racchiudono calze, fazzoletti, velluti, fettuccie ec. di seta, guarnizioni ricamate, e simili oggetti, ch'esigono più particolar cura nel trasporto si considereranno come appartenenti al continente esterno, e non saranno posti alla bilancia.

28 Nel caso ec.

Il mezzo bajocco e le frazioni al di sotto saranno ec.

40 Non è permesso il deposito esente dal diritto di magazzenaggio dei *generi dello Stato* ec.

Sopraintendenza di Viterbo.

Sopraintendenza di Fermo.

Acido	Solforico ec. . . . . Nitrico ec. . . . . Muriatico ec. . . . . Nitro muriatico ec. . . . . Fosforico ec. . . . . Arsenicale ec. . . . . Citrico ec. . . . . Benzoico ec. . . . . Boracico ec.	49
. . . Succinico V. medicamenti composti da nominare . . .		56
Acqua	forte V. acido nitrico . . . . . regia V. acido nitro muriatico . .	49
Ammoniaco. Sale.		
Anelli	di ferro (lo stesso dazio ec. di acciajo. V. merceria ec.	
Aquifoglio ec. (V. nota 58).		
Arseniato di potassa		53

TARIFFA GENERALE

Pag.	(58)	linea	19	Assenzio . . . . . Estratto o tintura di) (lo stesso dazio dei liquori	61
»	ivi	»	20	Assicelle sottili ec.	22
»	ivi	»	23	Aste . . di faggio ec.	22
»	(59)	»	16 e 17	Azzurro . . . . di Prussia, di Berlino, Reggio, Montano di ogni sorta liquido, o in pasta, in polvere, e simili V. indaco	56
»	ivi	»	26	Bacchette . . di osso di balena V. merceria di 1. classe.	
»	(60)	»	6	. . . .	30
»	(61)	»	9	Barili . . . da ruote ec.	22
»	ivi	»	17	Bassette ec.	6
»	(62)	»	7	Bazzane. (lo stesso dazio delle pelli colorate	81
»	(65)	»	25	Braccialetti . . . di acciajo, o ferro, polimentato.	
»	(66)	»	21	Bulgari. V. pelli colorate.	
»	(69)	»	6	Candelieri . . . . di ferro non polimentato. V. merceria ec.	
»	ivi	»	21 al 23	Canne { o cannucce da pipa di qualunque materia. o bastoni montati. } V. merceria di 1. classe.	
»	ivi	»	38	. . . . V. merceria di 3. classe.	
»	(70)	»	33	Caprugini ec.	
				Carabe ec.	
»	(72)	»	26 al 28	Carte { sugarine bianche o colorate (lo stesso dazio della carta da stampa. da involto di qualunque sorta.	
»	ivi	»	33 al 36	Carte { stampate, o colorate per ventagli. peste in manifatture diverse. } V. merceria di 2. classe.	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

Assenzio . . . Estratto o tintura di) (V. medicamenti composti da nominare 56
Assicelle sottili ec. . . . . 22 e 23
Aste . . . . di faggio ec. . . . . 22 e 23
Azzurro . . . di Prussia, di Berlino, Regio, Montano di ogni sorta liquido, o in pasta, in polvere, e simili 56

Bacchette . . . . di osso di balena. V. merceria di 2. classe.

. . . . 31
Barili . . . da ruote . . . . 22 e 23
Bassette ec. 7
Bazzane . . . . { semigrezze. V. pelli semigrezze . . / colorate. V pelli colorate . . . } 81
Braccialetti . . . di acciajo, o ferro fuso.

Bulgari. V. pelli semigrezze.
Candelieri . . . di ferro. V. merceria ec.

Canne . . . . { o cannuccie da pipa di qualunque materia. V. merceria di 2. classe. / o bastoni montati. V.merceria di 1.classe. }

. . . . V. merceria di 2. classe.
Caprugini ec.
Capsule a polvere fulminante. V. batterie da fucili e pistole ec. 79
Carabe ec.

Carte . . . . . { sugarine bianche, o colorate. / da involto di qualunque sorta. } Lo stesso dazio della carta da stampa.

Carte . . . . . { stampate, o colorate per ventagli V. merceria di 2. classe. / peste e cartoni. { in manifatture diverse inverniciate. V. merceria di 3. classe. / in manifatture diverse non inverniciate. V. merceria di 1. classe. } }

TARIFFA GENERALE

Pag.	(73)	linea	2	CARTONI . . . in lavori diversi. V. merceria di 1. classe		
»	ivi	»	8	CASCHETTI di feltro V. feltri.		82
»	ivi	»	28	. . . . di 2. classe.		
»	(74)	»	14 al 16	CATENE	di ferro senza polimento (lo stesso dazio ec. di acciajo, o ferro polimentato. V. merceria ec.	
»	(76)	»	3	CEPPI di legno ec.		23
»	ivi	»	6 al 10	CERA	in formelle, grinzoli, frantumi, e scolature . . di mirica . . . . bruna non chiarificata del Senegal. . . . . — Lo stesso dazio della cera gialla grezza.	
»	ivi	»	23	CERCHJ E CERCHIONI di legno		22
»	(77)	»	26 e 27	CHIOVELLE ec. V. pelli lavorate in qualunque manifattura.		
»	(78)	»	1	CIGNI. Pelli di) V. pellicceria di 1. classe		7
»	(79)	»	21	CODICI antichi ec. V. nota 381.		
»	(81)	»	24 al 33	COPERTE	di seta ec. bianche ec. di pelo grigio ec. qualunque ec. di canapa ec. di cotone ec. bianche di tutto filo ec. ad uso di zegrino ec.	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

CARTONI
- in lavori diversi non inverniciati. V. merceria di 1. classe.
- in lavori diversi inverniciati. V. merceria di 3. classe.

CASCHETTI
- di feltro. V. cappelli e caschetti di lana. . . . 82
- di crine. V. cappelli e caschetti di crine . . . 70

. . . . . . di 3. classe.

CATENE . .
- di ferro (lo stesso dazio ec.
- di acciajo. V. merceria ec.

CEPPI di legno ec. . . . . 23 e 24

CERA . .
- in formelle, e grinzoli. V. cera bianca.
- in frantumi, e scolature. . — Lo stesso dazio della cera gialla grezza di ogni sorta.
- di mirica. . . . . — Lo stesso dazio della cera gialla grezza di ogni sorta.
- bruna non chiarificata del Senegal. . . . . . . — Lo stesso dazio della cera gialla grezza di ogni sorta.

CERCHI E CERCHIONI di legno . . . . 22 e 23

CHIOVELLE ec. (lo stesso dazio delle pelli semigrezze.

CIGNI. Pelli di)
- con peluria non manifatturate. V. pellicceria di 1. classe 7
- manifatturate in piumacci da toletta. . — V. merceria di 2. classe. . . 87
- prive di peluria dipinte per ventagli . . . — V. merceria di 2. classe. . . 87

CODICI antichi ec. V. nota 373.

COPERTE .
- di seta ec.
- bianche ec.
- di pelo grigio ec.
- qualunque ec.
- di canapa ec.
- di cotone ec.
- bianche di tutto filo ec.
- ad uso di zegrino ec.
- di mussolo ricamato. (V. tessuti di cotone ricamati). 67

Pag.	(81)	linea	35 al 38	Copparosa . { di mussolo ricamato. V. tessuti di cotone ricamati	67
				o vetriolo verde ec.	
				o vetriolo torchino ec.	
				o vetriolo bianco ec. }	
»	(82)	»	14 e 15	Corde armoniche di ottone ec. V. lavori di rame con lega di zinco	76
»	ivi	»	20	Cordoni . . .	
»	(83)	»	25	Creta, o pasta ec. V. merceria di 3.	
»	(84)	»	28	Cucchiaj di avorio, osso, corno, busso. V. merceria di 2. classe.	
»	(85)	»	2	Cuoj . . . se di cotone. V. tele di cotone, rigate ec.	
»	(86)	»	14	Ditali di tartaruga, avorio, osso, madreperla. V. merceria di 1. classe.	
»	ivi	»	24	Doghe ec.	22
»	ivi	»	31	. . . .	45
»	(88)	»	15	Estratti . . . di assenzio (lo stesso dazio dei liquori	61
»	ivi	»	29	Fagiuoli . . . d' India ec. V. merceria di 3. classe . :	87
»	(89)	»	2	Falci fienali, falcetti, falciuoli. V. istrumenti rurali	77
»	(90)	»	12	Fermagli ec. . . . se d'acciajo, o ferro polimentato.	
»	ivi	»	35 e 36	Ferro . . . { fuso in lavori minuti ec.	87
				in lavori polimentati. V. merceria di 2. classe	
				in lavori non polimentati. V. merceria di 3. classe . . . . }	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

Copparosa	o vetriolo verde ec. o vetriolo torchino ec. o vetriolo bianco ec.	
Corde armoniche di ottone ec. V. ottone filato		45
Cordoni con accessorj di metallo per ornamenti qualunque. V. merceria di 1. classe		87
Creta, o pasta ec. V. merceria di 2.		
Cucchiaj .	di avorio. V. merceria di 1. classe. di osso, corno, busso. V. merceria di 2. classe.	
Cuoj . . . se di cotone. V. Basins, Torquas ec.		
Ditali . .	di tartaruga, avorio, madreperla. V. merceria di 1. classe di osso, corno, cocco, busso. V. merceria di 2. classe.	
Doghe ec.		22 e 23 43
Estratti . . . di assenzio. V. assenzio.		
Fagiuoli . . . d' India ec. V. semi, o grani duri al taglio da nominare		35
Falci fienali . . . . Falcetti e falciuoli. V. istrumenti rurali		77
Fermagli ec. . . . se d'acciajo, o ferro fuso.		
Ferro . .	fuso in lavori minuti ec. . . . . in lavori non nominati a parte. V. merceria di 3. classe	87

Pag.	(91)	linea	14 al 16	FIBBIE . . . { di acciajo, o ferro polimentato. V. merceria ec. / di ferro non polimentato. V. merceria ec.	
»	ivi	»	32	FILAGNE ec.	2
»	(94)	»	24	FONDI . . . per botti ec.	2
»	ivi	»	34	FORCELLE ec. V. merceria di 3. classe.	
»	(95)	»	1	FORCHETTE ec. . . . di ferro. V. merceria di 2. e 3. classe	8
»	ivi	»	5	FORMELLE di cera. V. cera grezza.	
»	(96)	»	21	GABBIE . . . di filo di ferro. V. merceria di 3. classe.	
»	ivi	»	28	GALLE . . . in polvere (lo stesso dazio del sommacco, scotano macinato ec. .	3
»	(97)	»	29	GAVELLI ec.	2
»	(98)	»	8	GETTONI ec. V. merceria di 3. classe.	
»	ivi	»	24 e 25	GIACCONETTE { Lo stesso dazio dei mussoli stampati . / se bianche saranno trattate come i mussoli bianchi . . . }	6
»	ivi	»	28	GIALAPPA. V. Scialappa.	
»	(100)	»	24 e 25	GRANI . . { di amomo ec. . . . / leguminosi ec. . . .	1
»	ivi	»	29	. . . . o semi duri al taglio. V. merceria di 3. classe	
»	(102)	»	4	. . . .	
»	ivi	»	6	. . . di 3. classe.	
»	ivi	»	25	IMMAGINI . . . intagliate in legno. V. merceria di 3. classe	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

Fibbie . . . di acciajo. V. merceria ec.
di ferro. V. merceria ec.

Filagne ec. 22 e 24
Fondi . . . per botti ec. . . . . 22 e 23
Forcelle ec. V. merceria di 1. classe.
Forchette di acciajo. V. merceria di 2. classe 87
di ferro. V. merceria di 3. classe 87
Formelle di cera. V. cera bianca.
Gabbie . . . di filo di ferro. V. merceria di 1. classe.

Galle . . . in polvere. (V. nota 109).

Gavelli ec. . . . . 23 e 24
Gettoni ec. V. merceria di 2. classe.

Giacconette se stampate (lo stesso dazio dei mussoli stampati). 67
se bianche (lo stesso dazio dei mussoli bianchi lisci) 66

Gialappa. V. Sciarappa.
Grani . . . di amomo ec. . . . . »
gialli ec. . . . . V. coccole di spincervino . 32
di Persia ec. . . . . V. coccole di spincervino . 32
di Andrinopoli ec. . . . . . . V. coccole di spincervino . 32
di Vallacchia ec. . . . . . . V. coccole di spincervino . 32
di Avignone ec. . . . . . . V. coccole di spincervino . 32
leguminosi ec. 17
. . . . o semi duri al taglio 35

. . . . , ... 80
. . . di 2. classe.
Immagini . . . intagliate in legno. V. legno lavorato in opere non ordinarie 80

TARIFFA GENERALE

Pag.	(105)	linea	11 al 13	Lamine di { piombo. V. piombo laminato . . . . stagno ec. . . . . . zinco ec. . . . . }	4
»	(106)	»	8 e 9	Lardo di majale salato (lo stesso dazio del grasso di majale	1
»	ivi	»	16 e 17	Lastre di . . . piombo per tabacco, od altro uso. V. lavori qualunque di piombo.	7
»	(107)	»	5	. . . . . . Legname . . { tondo senza ec. . . .	2
»	ivi	»	8	. . . . . . segato senza ec. . .	
»	ivi	»	10	in doghe ec.	
»	ivi	»	11	in cerchj ec.	2
»	ivi	»	12	. . . . . . in assicelle ec. . .	
»	ivi	»	13	. . . . . . sgrossato ec. . . . }	
»	(108)	»	2	. . . .	3
»	ivi	»	3	Legumi . . . legumi secchi ec.	
»	ivi	»	6	. . . Cristallo non martellato.	
»	(111)	»	22 al 24	Maglie . . . { di acciajo o ferro polimentato. V. merceria ec. di ferro non polimentato. V. istrumenti ec.	
»	(112)	»	23 al 25	Manifatture di acciajo { in lavori diversi pulimentati. V. merceria di 1. e 2. classe . . . . . o ferro polimentato. V. merceria di 1. classe . . . . . }	8
»	(113)	»	2 e 3	. . . carta pesta, cartone in galanterie, ed oggetti diversi. V. merceria di 1. classe	8
»	ivi	»	14	. . . V. merceria di 3. classe.	
»	(114)	»	15	. . . .	7
»	ivi	»	33	Paglia ec. . . . di 2. classe.	
»	ivi	»	37	Pietre e marmi.	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

Lamine di { piombo pel tabacco, od altro uso. V. lavori qualunque di piombo 76
Lamine di { stagno ec. . . . . } 46
Lamine di { zinco ec. . . . . } 46
Lardo di majale (lo stesso dazio delle carni qualunque salate, affumate ec. 4
Lastre di . . . piombo. V. piombo laminato 46

Legname . { tondo senza ec. . . . . 22 e 23
Legname . { segato senza ec. . . . . } 22 e 23
Legname . { in doghe ec. . . . . } 22 e 23
Legname . { in cerchj ec. . . . . } 22 e 23
Legname . { in assicelle ec. . . . . } 22 e 23
Legname . { sgrossato ec. . . . . } 22 e 23
. . . . 37
Legumi . . . secchi ec.
. . . Cristallo martellato.

Maglie . . { di acciajo o ferro fuso. V. merceria ec.
Maglie . . { di ferro. V. istrumenti ec.

Manifatture di acciajo in lavori diversi. V. merceria di 1. e 2. classe 87

. . . carta pesta, cartone in galanterie, ed oggetti diversi non inverniciati. V. merceria di 1. classe . . . } 87
Detti inverniciati. V. merceria di 2. classe. . . . . } 87
. . . V. merceria di 2. classe.
. . . . 77
Paglia ec. . . . di 1. classe.
Pietraro.

TARIFFA GENERALE

Pag.	(115)	linea	3	. . . Rame	75e76
			e 4	. . . Scorze ec.	71
»	ivi	»	25	. . . Diverse ec. V. merceria	87
»	ivi	»	38	Marche ec. Merceria di 3. classe.	
»	(116)	»	19 e 20	Marmotte . { vivo . . . . / Pelli di) ec.	7
»	(119)	»	11	Mirra. V. resine gommose da nominare.	28
»	ivi	»	26 e 27	Moneta ec. (lo stesso dazio del rame colato in masse grezze	44
»	(120)	»	18	Mostre . . . di merci ec. (pag. 36).	
»	(121)	»	3 e 4	Muriato . . { di potassa. V. potassa di ogni sorta. / di soda. V. prodotti chimici sal marino.	
»	(123)	»	25	Oche (lo stesso dazio dei polli d'India .	4
»	(125)	»	34	Orecchini . . . di acciajo o ferro polimentato.	
»	(128)	»	19	Ostie ec. . . . V. merceria di 3.	
»	(131)	»	22	Passoni ec.	22
»	ivi	»	31	. . . o creta ec. . . . di 3. classe.	
»	(132)	»	3	Pastiglie . . . per ornamenti da donna (come merceria di 2. classe . . .	87
»	ivi	»	32	Pelli . . . di cigni, oche ec. V. merceria di 2. classe	87
»	(133)	»	25 e 26	Pendenti . . { di acciajo. V. merceria di 1. classe. / di ferro fuso. V. merceria di 3. classe . }	87

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . Rame . . . . 75 e 76
. . . Scarpellino 72
. . . Scorze. 71
. . . Diverse ec. V. merceria di 2. classe (nota 388) 87
MARCHE ec. Merceria di 2. classe.
MARMOTTE { vive 4
MARMOTTE { Pelli di) ec. 7
MIRRA 28
MONETA ec. V. rottami di metalli 48

MOSTRE . . . di merci ec. (pag. 26).
MURIATO . { di potassa (lo stesso dazio della potassa di ogni sorta).
MURIATO . { di soda. (lo stesso dazio, e trattamento del sal marino).

OCHE . . . { lo stesso dazio dei polli d' India 4
OCHE . . . { Pelli di) V. cigni 7
ORECCHINI . . . di acciajo o ferro fuso.

OSTIE ec. . . . Merceria di 2.
PASSONI ec. . . . . 22 e 24
. . . o creta ec. . . . di 2. classe.
PASTIGLIE ... per ornamenti da donna { se sciolte. V. pastiglie odorose . 55
PASTIGLIE ... per ornamenti da donna { se montate in collane, corone, ed altro. V. merceria di 2. classe . 87
PELLI ... di cigni, oche ec. { con peluria non manifatturate. V. pelliceria di 1. classe 7
PELLI ... di cigni, oche ec. { manifatturate in piumacci da toletta . . / prive di peluria dipinte per ventagli . . . } V. merceria di 2. classe. 87

PENDENTI . { di acciajo . . . . / di ferro fuso . . . . } V. merceria di 1. classe. 87

TARIFFA GENERALE

Pag.	(133)	linea	32 al 35	Pennacchi. V. penne	9
				Penne . . . . o piume qualunque per ornamento grezze	9
				o piume per ornamento in qualunque modo preparate. V. mode .	86
»	ivi	»	37 e 38	. . . da scrivere di metallo. V. manifatture di metallo alle rispettive specie .	»
»	(134)	»	1 al 6	Penne . . . . di qualsiasi specie per spazzole, ed altri usi (lo stesso dazio delle piume grezze per ornamento). . di volatili, penne dette di Tripoli nere, o bigie per spazzole (lo stesso dazio come sopra). . . di piuma, o peluria da letto di cigni ec.	9
»	(135)	»	13 e 14	Pettini , . . di avorio, osso, corno, tartaruga. V. merceria di 1. classe. .	87
»	(136)	»	7	Pieghe ec.	23
»	(138)	»	1	Piombaccioli	23
»	(140)	»	4 e 5	Pomi . . . sugo di) d'oro, o pomi d'amore. V. spezie preparate da nominare .	55
»	(141)	»	19	Puglie ec. . . . di 3. classe.	
»	(142)	»	17	Quarti . . . di ruote. V. legname grezzo o semigrezzo da nominare.	23
»	ivi	»	21	Querciola. V. medicinali) erbe da nominare	»
»	(143)	»	15	Raggi per ruote. V. legname grezzo, o semigrezzo da nominare	23

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

TARIFFA GENERALE

Pag.	(144)	linea	3 e 4	RAME . . . . { metalli . . . / lavorato, escluso ec.	
»	(145)	»	16	REMI ec.	23
»	(146)	»	10 e 11	RICINO. Grani, o semi di) V. medicinali, grani, o semi da nominare	
»	(148)	»	2	. . . .	30 e 31
»	(151)	»	26 e 27	SCATTOLE . . . di agate ec. V. merceria di 1. classe.	
»	(152)	»	17	. :	9
»	(153)	»	4	SCORZE di sughero ec.	22
»	ivi	»	5 al 7	SCOTANO . { Legno di) per tintori. V. legni da tinta . . / macinato. non macinato. } V. tinte, e concc. Articoli diversi. . .	25 / 33
»	(154)	»	21	. . . di tutto ferro. V. istrumenti rurali.	77
»	ivi	»	23	. . . in opere non ordinarie.	
»	(155)	»	37	SIGILLI, . . di acciajo o ferro polimentato.	
»	(156)	»	24 al 26	SMOCCOLATOJ { di acciajo o ferro polimentato. V. merceria di 1. classe . / di ferro non polimentato. V. merceria di 2. classe . . . . }	87
»	ivi	»	36 al 37	SOLFATO di . { ferro ec. V. copparosa o calce. V. gesso . . . vetriolo	40
»	(158)	»	36	SPILLE . . . da petto di acciajo o ferro polimentato.	
»	(159)	»	35	SQUADRO. Pelle di) grezza, o concia. V. nota 14	6
»	(160)	»	26	STANGHE ec.	23

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

AME . . .	metalli . . .	
	lavorato in capsule a polvere fulminante. V. batterie da fucili e pistole	79
	lavorato, escluso ec.	
EMI ec.		23 e 24
ICINO. Grani, o semi di) V. ricino.		
. . . .		30
CATTOLE . . . di agate ec. V. articoli diversi di belle arti da nominare.		
. . . .		3
CORZE . .	di sughero ec.	22 e 23
	di tiglio	37
COTANO .	Legno di) . . . . . . / macinato . . . . / non macinato . . . . — V. tinte e conce. Articoli diversi.	33
. .		
. . in opere ordinarie.		
SIGILLI . . . di acciajo o ferro fuso.		
SMOCCOLATOJ	di acciajo. V. merceria di 2. classe . . . / di ferro. V. merceria di 3. classe	87
OLFATO di	ferro ec. V. copparosa o vetriolo.	
	calce. V. gesso	40
PILLE . . . da petto di acciajo o ferro fuso.		
UADRO. Pelle di) grezza, o concia (lo stesso dazio della pelliceria da nominare). V. nota 14		7
ANGHE ec.		23 e 24

TARIFFA GENERALE

Pag.	(161)	linea	32	Strisciе. . di pelle, o chiovelle. V. pelli lavorate.
»	(162)	»	25	Sughi ec. . . . .
»	ivi	»	32 e 33	Sugo . . . di pomidoro ec. V. spezie preparate da nominare . . . . . .
»	ivi	»	35	Sugo . . . di limone, cedro, e simili per bevande. V. bevande fermentate.
»	(165)	»	11	Tasche, borse, carnieri di pelle. V. merceria ec.
»	ivi	»	13	Tavole . . . per fondi ec. . . . .
»	ivi	»	15	. . . o scorze di sughero ec. . . . .
»	(166)	»	7 e 8	Tele . . { di lino o di canapa . } tinte in pezza . da nominare .
»	ivi	»	18 e 19	Tele . . . incerate . . . di cotone (lo stesso dazio delle apparecchiate).
»	(167)	»	19	Terra . . . cotta in cornicioni ec. . .
»	(168)	»	2	Terra . . . d'ombra, e di Siena. V. colori da nominare . . . .
»	ivi	»	5 e 6	. . . per pipe ec. V. terre, e materiali per fabbrica.
»	ivi	»	24	Tessuti di . . . cotone misti anche con filo di lana, pelo, e cotone.
»	ivi	»	30	. . . Margaritini. V. merceria di 3. classe.
»	(169)	»	27	Tixet ec. . . . fustagni, basins, dimiti.
»	ivi	»	33	Tolette . . ordinarie, e piccole. V. merceria ec.
»	(170)	»	26	Tozzotti, pale ec.
»	(171)	»	32	Tubi ec. . . . .
»	(175)	»	13	Verdetto (lo stesso dazio del verderame. . . . .
»	ivi	»	22	Verghe di . . . stagno battuto, e laminato.
»	(176)	»	14	. . . di cristallo non molate.

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

rRISCIE . . . di pelle, o chiovelle. V. pelli semigrezze.

UGHI ec. . . . . 27 a 29
UGO . . . di pomidoro ec. V. sughi di specie particolare da nominare 29
UGO . . . di limone, cedro, e simili per bevande dolcificate, o in altro modo preparate. V. bevande fermentate.
'ASCHE, borse, carnieri ec. V. merceria ec.

'AVOLE . . . per fondi ec. . . . . 22 e 23
. . o scorze di sughero ec. . . . . 22 e 23

ELE . . . di lino o di canapa . { tinte in pezza. / incerate, o in altro modo preparate . . . . / da nominare . . . . } 70

ELE. . . . incerate. . . . di cotone (lo stesso dazio delle tele incerate, o in altro modo preparate).
ERRA . . . cotta in cornicioni ec. 72
ERRA . . . { d'ombra, e di Siena preparata. V. colori da nominare 58
detta in natura. V. pietre e terre per arti, e mestieri da nominare. . . . . 42 }
. . per pipe ec. V. pietre, e terre per majolica, e porcellana.

'ESSUTI di . . . cotone misti anche con filo di lino, e canapa.

. . Margaritini. V. merceria di 1. classe.
'IXET ec. . . . fustagni, bassini, dimiti.
'OLETTE . . . ordinarie, e piccole. Nota 331. V. merceria ec.

'OZZOTTI, pali ec.
'UBI ec. 73
'ERDETTO { di verde-rame (lo stesso dazio del verde-rame . . 52
o verde-minerale. V. colori da nominare. . . . . 58 }
'ERGHE di . . . stagno. V. stagno grezzo.

. . di cristallo molate.

TARIFFA GENERALE

Pag.	(176)	linea	34	Vettine ec.	79
»	(178)	»	24	Zegrino . . . tessuto di lana per coperte da cavalli (lo stesso dazio delle coperte di lana ad uso zegrino). V. coperte di pelo grigio	65
»	(179)	»	7 all'11	Zinco. . { pietre ec. . . . . . . / calamina ec. . . . . . / colato ec. . . . . . . / laminato . . . . }	76
				in qualunque manifattura . .	46

Pag.	8	linea	15	colonna	4 Capelli . . . . . . sc.	6 —
»	ivi	»	ivi	»	5 Id. . . . . sc.	3 —
»	ivi	»	18	»	2 . . . (20).	
»	11	»	11	»	2 Budelli freschi, o salati ec.	
»	16	»	17	»	2 (144).	
»	26	»	16	»	4 Tabacco in foglie . . sc.	8 10
»	ivi	»	17 al 19	»	2 Tabacco lavorato. V. repertorio preparazioni diverse).	
»	34	»	3	»	3 Uva ec. . . . 100 nette.	
»	43	»	4	»	3 Oro tirato ec. . . . id. lorda.	
»	ivi	»	9	»	ivi Argento tirato ec. . . . id. lorda.	
»	76	»	9 e 10	»	2 Lavori di rame inverniciati ec.	
»	94	»	20 e 21		. . . che per le bestie grosse è fissato in sc. 2 per bestia, e per le piccole in baj. 5.	
»	96	»	18		. . . essendo proibito alle dogane di bolletto ne ec.	
»	99	»	16		delle foche, e del caccialotto ec.	
»	101	»	12 e 13		. . . le corna di snac, le ossa di seppia, i dent di lupo, e simili.	
»	102	»	10		. . . sopra ogni libre trecento.	
»	ivi	»	24		Al di sopra delli sc. 9. 50.	
»	104	»	28		Le piccole doghe di albuccio usate ec.	

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

ETTINE ec. 72

EGRINO . { tessuto di lana in coperte da cavalli. V. coperte di pelo grigio 65
tessuto di lana in pezza (lo stesso dazio del pannetto . . . . 64 }

INCO . . . { pietre ec. . . . .
calamina ec. . . . .
colato ec. . . . .
laminato . . . . } 46
in qualunque manifattura . . . . 76 }

apelli . . . . sc. — 06
l. . . . . sc. — 03
. . (20), e (384).
udelli freschi, secchi, o salati ec.
44).
abacco in foglie. . . . . sc. 8 10
Proibita.
'abacco lavorato (V. repertorio tabacco).

'va ec. . . . 100 lorde.
)ro tirato ec. . . . id. netta.
rgento tirato ec. . . . id. netta.

avori di rame con lega di stagno inverniciati ec.

. . che per le bestie grosse è fissato in sc. 1 per bestia, e per le piccole in baj. 2.
. . essendo proibito alle dogane di semiriscossione, e di bollettone ec.

elle foche, di lupo, e del caccialotto ec.
. . le corna di snac, e simili.

. . sopra ogni libre cinquecento.
l di sotto delli sc. 9. 50.
e piccole doghe di albuccio, e di abete usate ec.

TARIFFA GENERALE

Pag.	108	linea	15	Una copia conforme dell'ordine suddetto sa contraposto ec.
»	119	»	9 e 10	. . . se fossero macinate o in polvere pagh ranno il dazio attribuito al sommacco, scot no ec. macinato.
»	122	»	5 e 6	. . . carte, e simili lavori, e saranno trattate come la *canapa grezza*.
»	123	»	28	. . . *stracci bianchi* da tutto.
»	ivi	»	36	La morchia non si debbe confondere ec.
»	ivi	»	43	. . . per ogni libre mille.
»	125	»	40 e 41	. . . terra cotta da fabbrica in genere.
»	126	»	2 al 4	Questi comprendono tutte le pietre grezze, o d cava non nominate a parte, ed escluse le pie tre, o marmi statuarj, e di ornato, i tufi la pozzolana, le argille, crete, terre, e sab- bie comuni proprie alla fabbricazione.
»	129	»	41 e 42	. . . in piccioli quadrelli contenuti ec.
»	131	»	21	all'art. 171 al rame verniciato. Pei rocchetti e carte vedi il precedente articolo.
»	133	»	45	In quanto ai lavori di smalto. (V. bigiotterie).
»	135	»	1	. . . al rispettivo metallo grezzo, a meno che ec.
»	ivi	»	41	. . . un maggior.
»	137	«	36	. . . il dazio quindi di bajocchi 12 ec.

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . L'avviso od ordine suddetto della Tesorerìa sarà in originale contraposto ec.

. . se fossero macinate, o in polvere pagheranno il dazio doppio.

. . carte, e simili lavori.

. . *stracci bianchi* da tutte.

. . . .

. . per ogni libre mille. Per l'estrazione andrà soggetta al solo diritto di registro in bajocco 1 parimente per ogni libre mille.

. . terra cotta da fabbrica in genere.

ell'estrazione della terra cotta per fabbriche il dazio sarà percetto sulla semplice dichiarazione dell'estrattore.

uesti comprendono tutte le pietre grezze, o di cava, e materiali non nominati a parte necessarj alla costruzione delle fabbriche, che non abbiano ricevuto verun lavoro di scalpello, ma quella semplice forma che loro si dà colla mazza, punta, o subbia all'atto stesso di levarli dalla cava, i tufi, la pozzolana, e le sabbie comuni proprie alla fabbricazione. Sono escluse le pietre e marmi grezzi e semigrezzi per scultura, statuaria, ed ornato, di cui trattano le note 150 e 151; come pure le argille, crete, e terre inservienti alle arti e mestieri.

. . in piccioli quadrelli, fino alla larghezza di minuti quattro di passetto, contenuti ec.

alla nota 171 al rame verniciato. Pei rocchetti e carte vedi la precedente nota.

quanto ai lavori di smalto. V. merceria di 1. classe.

. . al rispettivo metallo grezzo (eccettuati i frantumi di ferro, che dovranno in questo caso pagare il dazio attribuito al ferro semigrezzo) a meno che ec.

. . un minor.

. . il dazio quindi di scudi 12 ec.

TARIFFA GENERALE

Pag.	138	linea	5	. . . la metà del dazio fissato al sale.
»	141	»	26	. . . quasi spegnosa che ec.
»	144	»	24 e 25	. . . ed altro. V. merceria di 2. classe.
»	145	»	16 e 17	. . . V. nel resto articolo 237.
»	151	»	12 e 13	e revisori doganali. V. l'eccezione sulle acq minerali contenute in fiaschi alla nota 271. Siccome poi ec.
»	ivi	»	25 e 30	innovazione alcuna al metodo in corso. Lo stesso si prattichera nelle altre dogane viceversa fosse già in corso il sistema di pe sare i suddetti recipienti. Nell'uno, e nell'altro caso però il risultato d ogni barile si dovrà calcolare in libre 1 perchè a tanto viene considerato il peso de medesimo, e perchè sia uniforme ne' suoi ele menti l'uno, e l'altro metodo di percezione Il vino ec.
»	154	»	14 al 16	. . . *con filo*, *o cotone* pagherà il dazio unico di sc. 1 le libre 100. Se poi la bavella fosse mista colla seta pagher allora il dazio attribuito a questa in sc. 1. 50 e se fosse mista colla lana passerà alla clas dei tessuti di lana.
»	155	»	30	. . . pagheranno il dazio a peso lordo.
»	156	»	4	. . . e simili.
»	157	»	20	. . . telette, cuojo di cotone, e consimili tessut

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . la metà del prezzo corrente di privativa fissato al sale.

. . . quasi spugnosa che ec.

. . . ed altro saranno trattate, come la merceria di 1. classe.

. . V. nel resto nota 237.

e revisori doganali.
Siccome poi ec.

innovazione alcuna al metodo in corso.
In questo caso però il risultato di ogni barile di fluido si dovrà sempre calcolare in libre 170. Il vino ec.

. . *con filo*, *cotone*, *o lana* pagherà il dazio unico di sc. 1 la libra.

ie poi il tessuto sarà di bavella misto colla seta pagherà allora il dazio attribuito ai tessuti di seta misti.

. . pagheranno il dazio sul peso complessivo di detti cartoni, e tavolette.

. . e simili.
tappeti felpati non abbisognano di alcun schiarimento, ond'essere riconosciuti per tali.

. . telette, e consimili tessuti.

TARIFFA GENERALE

Pag.	157	linea	31	. . . diagonale, pelli, o mezze pelli di diavola
»	158	»	23 e 24	. . . le giacconette, agatine, ombrè, e in una parola qualsiasi tessuto di cotone stampato qualunque siano ec.
»	159	»	10	. . . V. art. 381.
»	ivi	»	17	(V. art. 302).
»	161	»	22	I così detti crivellotti di filo, cotone, o seta in gommati, od in qualsiasi altro modo prepa rati, bianchi, o colorati pagheranno la metà meno del dazio attribuito ai tulli, o filossi li sci in pezza.
»	ivi	»	36	. . . di lino, o di canapa. Le tele grezze ec.
»	162	»	1 al 3	. . . di canapa, o lino da nominare. Qui en trano anche tutt' i canevacci, e le altre tele ordinarie dette di canapa, e stoppe, o le tele dei pittori, meno le imprimite per le quali V. tele ec.
»	ivi	»	6	. . . caschetti, bordure di paglia ordinaria ec.
»	ivi	»	11	materia vegetale.
»	ivi	»	16 al 19	a parte. Le sole stuoje o sottopiedi sebbene di paglia resteranno per unica eccezione in questa ca tegoria. Oltre i lavori di paglia ec.

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . diagonale, cuojo di cotone, pelli, o mezze pelli di diavolo.

. . . le giacconette, e in una parola qualsiasi tessuto di cotone stampato non velato, qualunque siano ec.

. . . V. nota 381.

(V. nota 302).

I tulli, o i così detti crivellotti di filo, cotone, o seta ingommati, od in qualsiasi altro modo preparati bianchi, o colorati pagheranno la metà meno del dazio attribuito al rispettivo tessuto.

. . . di lino, o di canapa, come anche a tutt' i canevacci, tele ordinarie di canapa o stoppa, e tele ad uso di pittori non imprimite. Le tele grezze ec.

. . . di canapa, o lino da nominare. Per le tele imprimite ad uso dei pittori. V. tele ec.

. . . caschetti di paglia ordinaria ec.

materia vegetale.

Le bordure di paglia ordinaria o fina pagheranno il dazio attribuito alle foglie, treccie, o striscie di paglia.

a parte.

Oltre i lavori di paglia ec.

TARIFFA GENERALE

Pag.	162	linea 38 al 41	. . . gabbie, grisole ec. Le canestre, ceste, scattole, ed altri lavori di paglia, eccettuate le sole stuoje, o sottopiedi, come si è detto nella precedente nota, sono compresi nella merceria di 1. classe.
»	164	» 13 e 14	. . . o come dicesi alla bocca. Se avranno ec.
»	ivi	» 38	Lo smalto o vetro composto a guisa di smalto in pizze ec.
»	ivi	» 40	. . . i così detti tubi da tagliare ec.
»	165	» 4	Per lo smalto in pizze. V. cobalto ec.
»	169	» 20 e 21	. . . pallottiere, e simili.
»	ivi	» 30	. . . all'articolo 348.
»	171	» 35 al 37	Entrano in questa categoria tutte le pelli conciate degli animali grossi indicati alla nota 15 siano esse ad uso dell'arte di calzolajo, siano ad uso di quella di sellajo.
»	172	» 2 al 5	S' intendono tutte le pelli conciate di color naturale (escluse quelle indicate nella nota precedente) cioè non tinte nere, o di altro colore, non bianche candide, non scamosciate, non incerate, non cilindrate, non impresse, comprese però le vacchette, e bulgari di qualsiasi procedenza rosse, o nere che siano.
»	ivi	» 8	. . . meno le vacchette, di cui si tratta ec.

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . gabbie, grisole, stuoje tanto in teli, quanto in storini, pagliaccioni, sottopiedi ec.

Le canestre, ceste, scattole, ed altri lavori di paglia sono compresi nella merceria di 1. classe.

. . . o come dicesi alla bocca, ed i bicchieri così detti ad occhj di pavone, i quali sebbene abbiano subito l'azione della ruota, sono nullameno di una specie ordinaria usata comunemente dai caffettieri. Se poi avranno ec.

Il vetro composto a guisa di smalto volgarmente chiamato smalto, e conosciuto nelle dogane sotto questo nome, tanto in pizze ec.

. . . i così detti cannelli da tagliare ec.

Per lo smalto in pizze, cioè il vero smalto prodotto dalla fusione della zaffera. V. cobalto ec.

. . . pallottiere, capsule a polvere fulminante, e simili.

. . . alla nota 348.

Entrano in questa categoria tutte le pelli conciate di color naturale degli animali grossi indicati alla nota 15 tanto ridotte in suola, quanto conciate in qualsivoglia modo per uso di calzolajo, o di sellajo, escluse le sole pelli di vitelli.

S'intendono tutte le pelli piccole dichiarate alla nota 15 conciate di color naturale, cioè non tinte nere, o di altro colore, non bianche candide, non scamosciate, non incerate, non cilindrate, non impresse. Si comprendono anche in questa classe le pelli di vitelli conciate di color naturale, e le vacchette, e bulgari di qualsiasi procedenza rosse, o nere che siano.

. . . meno le vacchette, e bulgari, di cui si tratta ec.

TARIFFA GENERALE

Pag.	175	linea	18	. . . e pagheranno perciò sc. 6.
»	176	»	29	. . . e simili, la materia prima ec.
»	178	»	20	1. I lavori *di ferro o acciajo polimentato*, *di ferro fuso* (esclusi ec.
»	ivi	»	26 e 27	. . . *di acciajo fino*, o *di ferro polimentato non nominato ec.*
»	179	»	26	. . . V. mode.
»	ivi	»	37	1. *I lavori di ferro o acciajo polimentato* in rasoj ec.
»	180	»	11	. . . non martellati. Nota 330.
»	ivi	»	21 e 22	. . . di tutta seta, bavella, cotone ec. pei quali. V. passamani alle rispettive classi.
»	ivi	»	44	1. *I lavori di ferro non polimentato* in battenti ec.
»	181	»	1 e 2	. . . e simili lavori ordinarj, grossolani di ferro non polimentato, e non nominati a parte.
»	ivi	»	40	15. Gli *acciarini* ec. Qualunque articolo ec.
»	183	»	16	. . . mediante il discarico di *bolletta* ec.

Dalle stanze di Monte Citorio 13 giugno 1832.

M. MATTEI

CORREZIONI E SCHIARIMENTI

. . . e pagheranno perciò sc. 2 e baj. 66 $\frac{2}{3}$.

. . . e simili, e qualunque siasi la materia prima ec.

1. I lavori *di acciajo*, *di ferro fuso* (esclusi ec.

. . . *di acciajo fino non nominato ec.*

. . . V. mode. Per quelli di crine. V. cappelli e caschetti di crine.

1. *I lavori di acciajo* in rasoj ec.

. . . martellati. Nota 330.

. . . di tutta seta. V. fettucce, e passamani di seta.

1. *I lavori di ferro polimentato o nò* in battenti ec.

. . . e simili lavori di ferro non nominati a parte.

15. Gli *acciarini* ec.
16. Le *corone*, *collane*, *canutiglie*, *margaritini*, *perle false sciolte*, *o in mazzetti*, *e simili* semplicemente infilate in refe.
Pei lavori fatti coi suddetti articoli. V. merceria di 1. classe.
Qualunque articolo ec.

. . mediante il distacco di *bolletta* ec.

Tesoriere generale.

(N. 16) *REGOLAMENTO per la coltivazione de' tabacchi nei territorj del ducato di Benevento, e del principato di Pontecorvo.*

16 marzo 1820.

Art. 1. Il coltivatore che vorrà consacrarsi alla coltura del tabacco a norma di questo regolamento, dovrà presentare al ricevitore Pontificio una dichiarazione la quale sarà riportata con tutte le altre su i registri a quest'oggetto stabiliti.

2. Niuna dichiarazione potrà esser ricevuta, se dal colono non si dichiari espressamente di voler piantare per lo meno quattro moggia contigue.

3. Il ricevitore ritirate che avrà tali dichiarazioni, procederà alla formazione de'rispettivi contratti. Egli non potrà delegare ad altri questa facoltà. Il ricevitore avrà cura di badare, che il favore del contratto non venga accordato che a coltivatori conosciuti per la loro esperienza, ed abilità nell'esercizio di quest' industria. Egli baderà inoltre, per la sicurezza del contratto, che l'offerente sia provveduto di analoga garanzia, onde possa rispondere all'amministrazione di tutte le contravvenzioni, in cui potrà incorrere per inadempimento del contratto stesso.

4. I contratti di sopr'enunciati verranno fatti in doppia spedizione, e non s' intenderanno adempiuti senza l'approvazione del signor amministratore camerale in Benevento, e del signor Lucernari in Pontecorvo.

5. A termini dell'articolo 2 non accordandosi licenza per piantagioni di tabacco, che non siano almeno per quattro moggia contigue di terreno, e ritenuto per base, che ogni pianta debb'avere uno spazio di tre palmi, e mezzo quadrati, il numero delle piante dovrà essere dai ricevitori Pontificj regolato, e stabilito in ragione della quantità, che potrà entrarne in ogni moggio secondo il detto calcolo da ragguа-

gliarsi colle misure agrarie, che sono in uso ne'rispettivi paesi, e territorj di Benevento e Pontecorvo.

6. Dall'epoca della trapiantazione il rincontro camerale dovrà portare particolarmente la sua attenzione.

1.° Che i coloni dispongano la situazione delle piante in modo da poterle facilmente contare.

2.° Che le piante non contengano che lo stesso numero di foglie tanto nella prima che nella seconda raccolta. Questo numero sarà fissato, su i principj sviluppati nell' istruzione prattica annessa al presente regolamento, dai rispettivi ricevitori Pontificj d'accordo coi coltivatori, e verrà indicato nel contratto.

3.° Che il coltivatore abbia la cura di non lasciar crescere in fiore la sua pianta, e che sia spogliata di tutt' i germogli o piccole foglie, e specialmente di quelle di basso che han contatto col suolo.

7. Lasciandosi all'arbitrio de'coltivatori il fare o nò la seconda raccolta, nel caso ch'essi voglian farla, sarà ciò menzionato nella dichiarazione, ed in caso di contravvenzione sarà il trasgressore sottoposto alla pena della perdita del favore del contratto per l'anno seguente.

8. In tutti due i casi, la pianta, dopo di aver subita l'ultima raccolta, sarà svelta, e zappata per concime della terra sotto la vigilanza de'rincontri camerali, o altri agenti destinati.

9. L' inadempimento di questa misura, oltre alle multe ed alle altre pene fissate per le contravvenzioni a questa legge, farà incorrere il coltivatore nella perdita del favore del contratto per l'anno seguente.

10. Si terrà conto a discarico del coltivatore della quantità di foglie deteriorate, e rese inservibili per cause inopinate ed accidentali, allorchè il guasto sarà verificato, e constatato dal rincontro camerale, il quale ne formerà processo verbale, ed assisterà, acciò le foglie guaste siano abbruciate.

Sarà rilasciato documento di tali atti al colono a discarico, in questa parte, delle obbligazioni da esso contratte.

11. All'epoca della raccolta i rincontri camerali invigileranno: 1.° che i locali destinati per lo disseccamento delle foglie siano adatti a quest'uso penetrandosi per quest'oggetto delle vedute espresse nell' istruzione prattica: 2.° che l'affasciamento sia fatto nel modo raccomandato nelle istruzioni medesime.

12. I ricevitori baderanno specialmente che i rincontri camerali, nell'esercizio di questo disimpegno, non riescano molesti alla classe de'coltivatori, essendo intenzione del Governo che la loro opera mentre assicuri l'esattezza del servizio dal lato della frode, risulti utile per l'assistenza a favore della classe industriosa de'coltivatori di tabacco, e concorra alla miglorazione della coltura del tabacco medesimo.

13. Le foglie raccolte non potranno levarsi dai magazzeni de'coltivatori, che per essere tradotte, e consegnate al ricevitore Pontificio, il quale secondo la perizia della qualità, e classificazione delle foglie stesse, da farsi eseguire in quel luogo del Regno di Napoli, che sarà per designare il ricevitore medesimo, ne pagherà non più tardi di un mese dopo la consegna, per dar il congruo tempo alle classificazioni, perizie, e spedizioni de'mandati, il prezzo, che sarà preventivamente notificato, come all'articolo appresso, detratto però dallo stesso prezzo a carico dei coltivatori proprietarj delle foglie la spesa del trasporto in rimborso del ricevitore, ed il dazio d'estrazione di tre carlini per ogni cantaro dovuto all'erario Pontificio, quale dai ricevitori si dovrà pagare in Benevento nella cassa del signor amministratore camerale, ed in Pontecorvo nelle mani del signor Lucernari, esibendo loro tutt' i registri, che verranno al ricevitore ricercati.

14. Nel corso del mese di gennajo di ogni anno sarà dalla Tesoreria generale emessa, e pubblicata nelle città di Benevento, e Pontecorvo una tariffa stampata de'prezzi, che si pagheranno per le foglie de'tabacchi raccolti nell'anno stesso

secondo le qualità, e le classi precisate nella tariffa medesima, ed alle quali sarà giudicato appartenere le rispettive foglie in seguito della perizia da farsene, come all'art. precedente, deducendosi però dallo stesso prezzo a carico dei proprietarj delle foglie la spesa suddetta del trasporto, ed il dazio d'estrazione. In quest'anno la tariffa si pubblica contemporaneamente alla presente.

15. Sono avvertiti i coltivatori, che nella ricognizione da farsi dai periti delle qualità delle foglie, sotto il nome di prima qualità saranno comprese le foglie della prima raccolta, che saranno giudicate meritevoli di essere ammesse per prima qualità. Tutte le altre saranno comprese nella classificazione della seconda. Non saranno ammesse qualità scadenti. Tutte le foglie difettose di prima qualità saranno considerate per seconda, e le seconde difettose saranno rifiutate, e distrutte.

16. Se però per effetto di accidenti impreveduti, o di una cattiva stagione i tabacchi generalmente riuscissero non di qualità buona, in questo caso sarà stabilito per mezzo di perizia un prezzo medio corrispondente alla qualità de' tabacchi. I periti saranno eletti uno per parte del ricevitore Pontificio in quel luogo del Regno di Napoli, che lo stesso ricevitore destinerà, l'altro per parte de'coltivatori nello stesso luogo. Se nella perizia si riconoscesse, che la cattiva qualità dipende dall' ignoranza ed incuria del colono sarà questi privato del benefizio di coltivare il tabacco nell'anno seguente.

17. Le consegne delle prime raccolte dovranno aver luogo quando sarà terminato di tutto punto il disseccamento, e fuori ogni pericolo di riscaldamento nell'ammassarsi, o imballarsi, e dovranno esser terminate prima di procedersi alle consegne delle seconde qualità.

18. Ancorchè il tabacco sia diseccato come sta prescritto nell'articolo precedente, nondimeno non può dirsi bene stagionato se non decorsi alcuni mesi: e perciò avendo luogo le consegne prima di essere stagionate, danno un calo che deb-

be dedursi a benefizio della regalia acquirente nel modo, che segue:

1.° Del 5 per 100 per le quantità consegnate nel mese di ottobre.

2.° Del 4 per 100 sulle consegne di novembre.

3.° Del 3 per 100 sulle consegne di dicembre.

4.° Del 2 per 100 finalmente su quelle di gennajo, alla qual'epoca dovranno essere tutte le consegne terminate.

19. Questo calo è indipendente da quello che i periti giudicassero dovesse aver luogo per le cause accidentali di umidità allorchè esse esistessero.

20. È proibito ad ogni particolare, che non sia coltivatore autorizzato, in seguito delle dichiarazioni ammesse, di ritenere presso di se de'tabacchi in foglia, e qualunque contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca del genere, e colla multa non minore di ducati cinquanta nè maggiore di ducati dugento.

21. Chiunque nelle suddette città, e territorj venderà tabacco sia in polvere, sia in foglia ec. come pure sale, polvere sulfurea, e nitri raffinati, o grezzi senz'essere legalmente deputato dal ricevitore Pontificio, a forma dell'editto dell'Eminentissimo signor Cardinale Segretario di Stato del 1 gennajo anno corrente, incorrerà in una multa, che non potrà essere minore di ducati dugento, e nella confisca del genere, e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte dalle leggi contro i contrabbandieri, e trasgressori.

22. Il prodotto di tutte le sopraindicate frodi, e multe spetterà per una parte all'accusatore, se vi sarà, e che volendosi sarà tenuto segreto, per l'altra all' inventore, per la terza al ricevitore, e per la quarta alla Reverenda Camera Apostolica, a cui si aggiungerà quella dell'accusatore, quando non vi sarà.

Avverta ognuno di esattamente adempiere a quanto si prescrive nella presente notificazione, la quale affissa, e pubbli-

cata nelle città di Benevento e Pontecorvo obbligherà ciascuno, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra residenza questo dì 16 marzo 1820.

Pier Maria Gasparri Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 17.) *DISPOSIZIONI risguardanti la durata della fiera franca nella città di Senigallia.*

22 luglio 1818.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

La variazione della durata della rinomata fiera di Senigallia avvenuta nei scorsi anni per proroghe accordate a motivo de'commercianti, che ritardarono il loro arrivo in detta fiera, ha indotto la lusinga della rinnovazione di tali proroghe annualmente per qualunque accidentale causa. Riflettendo Noi, che nulla vi è di più pregiudizievole alla ricchezza, ed utilità della fiera stessa, che la lunga di lei durata, e molto più l' instabilità della medesima, per determinarla con inalterabile sistema di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della sovrana Nostra potestà in seguito ancora dell'uniforme parere della Congregazione economica ordiniamo, che nel futuro anno 1819, ed in progresso la fiera comincierà costantemente ai 20 del mese di luglio, durerà sempre soli giorni venti, compreso il tempo dell' imballaggio, e perciò ai nove del futuro mese di agosto sarà infallantemente terminata senza speranza di alcuna proroga per qualunque causa straordinaria, ed urgentissima, che fosse per sopravvenire, essendo questa la precisa Nostra mente, e volontà; Volendo, e de-

cretando, che il presente Nostro motu-proprio debba sempre ed inviolabilmente osservarsi, nè possa mai darsi, ed opporsi eccezione di orrezione, e surrezione, nè qualunque altro vizio, o difetto della Nostra volontà anche sotto pretesto, e titolo del pregiudizio del commercio, e de'commercianti, e che così debba in perpetuo regolarsi la detta fiera togliendo a qualsisia Magistrato indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed ordinare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse prescritto, o si tentasse di prescrivere contro la forma, e disposizione del presente Nostro motu-proprio, il quale vogliamo, che vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, che avessero, o pretendessero averv' interesse, e che per comprenderle abbisognassero di espressa menzione, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri predecessori, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte ampiamente deroghiamo. Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 22 luglio 1818.

PIUS PAPA VII.

(N. 18.) *DISPOSIZIONI di massima per la fiera franca di Senigallia.*

26 febbrajo 1787.

EDITTO

FABRIZIO RUFFO della Santità di Nostro Signore e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere generale.

Intenta sempre mai la Santità di Nostro Signore Papa Pio Sesto felicemente regnante a promuovere, ed animare il commercio non solo interno, ma anch'esterno de'suoi amatissimi sudditi colle nazioni estere, siccome questo suole con estensione maggiore di ogn'altro tempo farsi nella fiera annuale di Senigallia a tutti nota per la sua celebrità; così ha voluto con ispecialità risguardare la fiera stessa, ed accordare ai mercanti, ed altri, a quella concorrenti, dei nuovi, e singolari favori di cui godranno nella prima fiera, che si farà nel futuro mese di luglio. Per atto pertanto della sua sovrana munificenza si è la Santità Sua degnata di prolungare per quest'anno il tempo della franchigia della fiera di Senigallia, come pure di sgravare nell'anno presente i mercanti e le merci, che in essa si porteranno, da molti dazj e gabelle, che da loro nelle fiere dei precedenti anni si pagavano, e di concedere in conseguenza ai mercanti stessi molte nuove esenzioni contribuenti non solo a favorire il loro concorso alla suddetta fiera, ma ad accrescere ancora la libertà, e speditezza del loro commercio nella medesima. Nè ha lasciato senza la dovuta considerazione l'editto generale sulle dogane dei confini da noi pubblicato li 30 aprile 1786, mentre adattando a quello la franchigia accordata, ha voluto, che per li ge-

neri e mercanzie da condursi in fiera, abbia la sua esecuzione nei casi soltanto, che più sotto si esprimeranno.

Avendoci quindi la Santità Sua commesso di rendere a tutti nota questa sua benefica volontà, ad effetto, che ognuno sappia quale sarà il sistema, che nell'esigenza dei dazj e gabelle si osserverà nella futura fiera di luglio, e quali altresì saranno li vantaggi, che per Sovrana beneficenza ciascuno ne ritrarrà; perciò in esecuzione dei supremi comandi ricevuti dall'oracolo della viva voce della medesima Santità Sua, siamo noi venuti alla promulgazione di questo nostro editto, in cui rendendo palesi le seguenti determinazioni sovrane, ne ordiniamo l'esatta loro esecuzione.

Art. 1. Che sebbene il tempo della franchigia della fiera di Senigallia sia sempre stato, fino dallo scorso anno, ristretto dal dì 13 al dì 31 luglio; ciò non ostante per una maggior largura e comodo del commercio si amplierà per quest'anno a giorni quaranta, e comincierà il dì primo luglio per terminare il dì nove del mese di agosto. Per tutto quindi questo tempo i generi e mercanzie, che per la via di mare s'introdurranno o si estrarranno da Senigallia, siano liberi, ed esenti da qualunque gabella tanto d' introduzione, quanto di estrazione, comprendendovi in questa libertà anche i panni di lana, i drappi di seta, e le calancà estere sebbene questi tre generi nelle passate fiere introducendosi in Senigallia, o estraendosi da essa per via di mare, indistintamente pagassero la gabella, da cui dovranno in avvenire essern' esenti nel suddetto tempo della fiera. Sarà però da questa esenzione eccettuato il piombo, il quale continuerà ad esser sottoposto come prima all'antica gabella, e si esigerà collo stesso metodo, ch'è stato solito esigersi nelle fiere passate: così ancora sarà eccettuato il ferro tanto grezzo, quanto lavorato, per il quale dovrà pagarsi nell' introduzione in Senigallia la sola gabella di mezzo quattrino per libra; con dichiarazione, che tornandosi ad estrarre il medesimo fuori di Stato sia per mare, sia per terra, non pagherà più altro; che se il ferro suddetto

s' introdurrà da Senigallia entro lo Stato Pontificio, o rimarrà in Senigallia medesima dopo il tempo della fiera anche per consumo di quella città, dovrà pagare la gabella del dodici per cento a stima, a tenore dell'editto generale dei 30 aprile 1786, nel qual dodici si calcolerà a favore del proprietario quel mezzo quattrino per libra, che avrà esso ferro precedentemente pagato nell' introduzione in Senigallia.

2. Che sia abolita a favore del commercio e dei commercianti per la prima prossima fiera, e così anche dopo di essa per tutto il resto dell'anno la gravosa gabella comunitativa denominata del casello gravante tutte le mercanzie, che s'introducevano in Senigallia, del dazio di un paolo per collo ordinario ascendente ad un determinato peso, quantunque siasi in passato esatto anche in fiera.

3. Che sia parimente nella sua totalità abolito nella maniera suddivisata l'altro dazio comunitativo imposto su i passeggieri approdanti in Senigallia per via di mare.

4. Che quantunque in tempo di fiera fosse solita la medesima comunità di Senigallia esigere il dazio dei carri, coi quali le merci si estraevano dalla fiera stessa per terra alla ragione di bajocchi venti per ogni carro, e quantunque altresì esigesse un dazio simile in tutto l'anno per quei carri, ch'entrassero in Senigallia e suo territorio; tuttavia nè l'uno nè l'altro dazio si esigerà in quest'anno per tutto il tempo stabilito della fiera. Bensì passato quello, il dazio suddetto de'carri si dovrà, come prima pagare alla comunità di Senigallia, e per essa alla Reverenda Camera per quei carri solamente, che portassero nella città e suo territorio commestibili di qualunque sorta, ed ogni altro vittuale.

5. Che acciò lì mercanti concorrenti in Senigallia godano una sempre maggior facilità, e libertà di commercio, saranno intieramente abolite nella prossima fiera, e poi per tutto l'anno le regalie solite pagarsi al signor castellano della fortezza come capitano del porto da lui percette per il passato anche in tempo di fiera, per tutte queste abolizioni poi, e

soppressioni ordinate come sopra in beneficio della fiera, si riserva la Santità Sua di dare le opportune provvidenze, acciò tanto la comunità di Senigallia, quanto il capitano del porto abbiano dall'erario Pontificio un conveniente compenso.

6. Che dovrà peraltro continuare come prima, anche in tempo di fiera, l'esigenza della tassa dell'ancoraggio, come ancora dei dazj comunitativi sul pesce, sul mosto, sul vino, ed altri commestibili. Parimente dovrà in tempo ancora di fiera pagarsi la tassa, ossia mercede della pesa in conformità di ciò, che vien disposto nell'editto generale in ragione di due bajocchi per ogni cento libre. E quanto all'estrazione, ed imbarco dei grani, o dei marzatelli, si dovrà indistintamente in tutto l'anno pagare la gabella di bajocchi quindici per ogni rubbio di grano, e di bajocchi undici per ogni rubbio di marzatelli, come prescrive il succennato editto generale dei 30 aprile 1786. Resterà finalmente fermo come prima, e si eserciterà dalla dogana Camerale secondo il fin quì osservato sistema, il diritto privativo, che, a sicurezza maggiore del commercio, e dei commercianti, alla medesima compete di ricevere, e spedire indistintamente le mercanzie secondo il consueto, che vengono sì per mare, che per terra in Senigallia per essere spedite altrove, ancorchè dirette, e raccomandate siano a mercanti, o cittadini particolari di quella città, e di esigere non a titolo di dazio, ma a titolo di semplice mercede della suddetta ricevitoria, e spedizioneria, come sarebbe dovuta ad ogni spedizioniere particolare per l'incomodo, e pericolo della spedizione, oltre la reintegrazione delle spese fatte, il solito ben discreto emolumento di bajocchi venticinque per ogni collo ordinario da libre 50 fino a libre 250, o per dippiù a proporzione di peso autorizzato anche dalla Santità di Nostro Signore con suo chirografo segnato li 18 marzo 1786.

7. Che tutt' i generi, e mercanzie forastiere, che si estrarranno dalla città di Senigallia per qualsivoglia porta, e che s' introdurranno per via di terra in qualunque luogo dello

Stato Pontificio tanto in tempo di fiera, quanto nel rimanente dell'anno, debbano essere sottoposte al pagamento delle gabelle prescritte nell'editto generale dei 30 aprile 1786 da pagarsi dal conduttore, o proprietario in una delle dogane di Senigallia, o pure in quella dogana di riscossione, per cui sarà indirizzata la rispettiva mercanzia, con obbligo di prendere in tal caso l'opportuno bollettone d'accompagno dal rispettivo doganiere di Senigallia, e di depositare, se vogliono l' importo della gabella, oppure di dare idonea sicurtà per il doppio della gabella medesima dovuta a forma del succennato editto generale: bensì li mercanti conosciuti dalla dogana solvibili e di credito non avranno bisogno di esibire sicurtà, sempre che loro stessi personalmente si obblighino per il doppio della gabella.

8. Che i generi, e mercanzie nostrali sottoposte alla gabella d'estrazione, ch'entreranno nella fiera di Senigallia per via di terra, debbano pagare le rispettive gabelle prescritte dalla tariffa generale dell'editto 30 aprile 1786, dovendosi in tal tempo considerare le porte della città come linea di confine; ma se resterà invenduta nella fiera o tutta, o parte di tali mercanzie nostrali già gabellate, e si vorranno introdurre di nuovo nello Stato Pontificio tali resti, debbasi restituire al proprietario, o condottiere proporzionatamente la gabella percepita, senza farglisi pagare neppure la gabella di transito. Bensì per maggior facilitazione del commercio sarà permesso ai rispettivi proprietarj, e condottieri di tali mercanzie o depositaro all' ingresso delle porte di Senigallia l' importo della gabella, o dare in vece del pagamento una sicurtà idonea, o rispettivamente fare l'obbligo come sopra per il doppio della gabella stessa, alla qual duplicata gabella saranno tenuti nel caso, che non venissero loro, o non mandassero a soddisfarla nel termine, che gli sarà prescritto, e fosse obbligata la dogana Cameralo ad agire per il pagamento suddetto: da coloro poi, che non trovassero persone idonee a prestare la sicurtà o che non fossero conosciuti abbastanza per solvibili, ed

accreditati, dovrà depositarsi l' importo della gabella. Alla nuova introduzione peraltro dei suddetti generi, e mercanzie nostrali invendute, che si farà dalla città di Senigallia nello Stato, dovrà liberarsi la sicurtà per quella porzione delle medesime mercanzie, che si tornerà ad introdurre, e rispettivamente dovrà restituirsi il deposito.

9. Che le mercanzie, e generi forastieri gabellabili, che verranno dagli Stati esteri, e passeranno per via di terra attraverso dello Stato Pontificio per introdursi nella fiera di Senigallia, non debbano pagare altro, che la gabella del transito alla prima dogana d' ingresso, con obbligo di ammagliare e bollare i colli, di prendere l'opportuno bollettono secondo le regole stabilite nel nuovo sistema delle dogane ai confini, e di dare idonea sicurtà per l' importare della duplicata gabella d' introduzione, alla quale sono soggette le mercanzie spedite per transito, qualora dai proprietarj, o conduttori non ne venga dato il dovuto sfogo nel termine prescritto nel bollettone: ben inteso però, che se le merci successivamente si trovassero aver deviato dalla direzione stabilita nel bollettone, o esser robe diverse dall' enunciate nel manifestarle all'occasione di prendere il bollettone stesso, cadranno *in commissum*, e saranno perdute, o confiscate a forma dell'editto generale dei 30 aprile; e questa dichiarazione debba intendersi non solo in qualunque caso di transito, ma ancora in qualunque altro caso di estrazione, o d' introduzione, tutte le volte, che le merci medesime fossero sorprese in frode.

10. Che parimente i generi, e le mercanzie estere, che durante la fiera si estrarranno da Senigallia per passare attraverso dello Stato Pontificio per via di terra, e riestrarsi fuori di Stato in qualunque confine sia di mare, sia di terra, debbano pagare la sola gabella del transito in una delle dogane di Senigallia, prendendo l'opportuno bollettone, e facendo ammagliare i colli, secondo le or'accennate regole: se peraltro quei generi, e mercanzie forastiere vorranno riestrarsi per fuori di Stato da Senigallia stessa per via di mare me-

diante il di lei canale, saranno libere, ed esenti da ogni gabella anche di transito. Rispetto però al ferro si dovrà osservare ciò, che si è prescritto di sopra nell'articolo primo, e volendosi questo spedire da Senigallia per fuori Stato attraversando lo Stato Pontificio, dovrà tanto se sia grezzo, quanto se sia lavorato, pagare la sola gabella di transito alla ragione di un mezzo quattrino per ogni libra. Per il piombo poi dovrà rimanere fissa, e ferma sino a nuov'ordine l'antica gabella senza la minima variazione, come si è parimente stabilito nell'articolo primo.

11. Che le mercanzie, le quali saranno destinate per la fiera, e verranno anticipatamente al tempo della medesima fiera, non siano sottoposte ad alcuna gabella, purchè li proprietarj, o condottieri di esse prendano l'opportuna licenza dal doganiere di Senigallia, e le ripongano nei magazzeni della dogana, o volendole riporre nei magazzeni dei particolari, consegnino col metodo pratticato in passato una delle due chiavi diverse al medesimo doganiere, dal quale sarà restituita al proprietario il primo di luglio, cioè dodici giorni avanti il consueto principio della fiera, affinchè i mercanti abbiano il comodo di preparare, e mettere in mostra le rispettive loro mercanzie.

12. Che se alcun mercante vorrà contrattare qualche sua mercanzia venuta anticipatamente di fuori Stato, e tenuta nei detti magazzeni, e vorrà riestrarla fuori di Stato per il canale di Senigallia, dovrà il doganiere permetterne la riestrazione libera senza pagamento di gabella alcuna dal dì 1 luglio al dì 9 agosto inclusive; ma dal dì 10 agosto a tutto il dì 30 giugno, volendosi riestrarre per fuori di Stato tali mercanzie anche per via di mare come sopra, dovrà pagarsene la gabella del transito.

13. Che in tutto il tempo dell'anno (a riserva di quello, che passa dal dì 1 luglio al dì 9 agosto) la città di Senigallia sarà considerata come un lungo compreso entro ai confini, e sarà perciò sottoposta a pagare le gabelle prescritte nel-

l'editto dei 30 aprile 1786, e la roba, che vi s'introdurrà da fuori Stato, dovrà esser gabellata come in ogni altra città, e luogo dello Stato medesimo. Siccome però viene provvisionalmente, e sino a nuov'ordine accordata la grazia ai mercanti, e cittadini della medesima città di Senigallia di provvedersi in tempo di fiera di quelle merci, che possono occorrere al consumo loro, e della città stessa senza pagamento di gabella, a riserva del ferro, e del piombo, per li quali due generi pagheranno anche per il consumo quel dazio, che si prescrive nel cap. I., e nel cap. XI. Perciò ad oggetto che questa grazia non si porti ad abuso in pregiudizio della dogana, dovranno tutti quei, che avranno fatto tali provviste, dare alla dogana stessa l'assegna precisa, e fedele di tutti li generi da loro provveduti per consumo della città, ed a questi si porrà *gratis* dal doganiere il bollo particolare della fiera, acciò possano sempre riconoscersi per tali. Nel caso pertanto che presso di loro, dopo li nove agosto, si trovassero essi generi nè assegnati in dogana, nè bollati, cadranno *in commissum*, e saranno sottoposti a tutte le leggi penali prescritte nel più volte nominato editto dei 30 aprile 1786. Che se vorranno estrarli dalla città per portare, o mandare tali generi in altro luogo dello Stato, dovranno pagare tutti quei dazj, che nel detto editto si stabiliscono, ed esser bollati col bollo ordinario, e diretti con bollettone, ed ammagliatura ad altra dogana di riscossione.

14. Che li generi, e mercanzie gabellabili di fuori Stato, le quali saranno rimaste invendute nella fiera, se vorranno ritenersi in Senigallia fino alla fiera successiva, dovranno detti generi, e mercanzie o riporsi nei magazzeni della dogana pagandone il dovuto magazzenaggio, o volendosi riporre nei magazzeni dei particolari, purchè però questi siano ben sicuri, e muniti di ferramenti, e porte, e siano come tali approvati dal cavalier sopraintendente alle dogane, dovrà consegnarsi una delle due chiavi diverse fra loro al doganiere, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita della roba:

Nè su questi generi, e mercanzie dalla dogana si riscuoterà gabella alcuna, se non quando si estrarranno dalla città o per mare, o per terra. Nel qual caso estraendosi per mare ad effetto di andare fuori di Stato, si riscuoterà la sola gabella del transito; ed estraendosi per terra dalle porte della città, o anche per mare ad effetto d' introdursi nello Stato per altri porti, e scali, ed ivi rimanere, si esigerà la gabella d' introduzione, come al contrario si percepirà la sola gabella del transito, qualora i medesimi generi, e mercanzie attraversassero lo Stato Pontificio per riestrarsi fuori di Stato.

15. Che per maggior comodo delle spedizioni da farsi si stabiliranno per il tempo della fiera cinque dogane nella città di Senigallia, cioè quattro alle quattro porte della città, ed una nel luogo della dogana antica con un sufficiente numero di ministri, per prevenire qualunque confusione, ed affollamento, al qual'effetto sarà prescritto un metodo semplice, e facile per ripartire le rispettive spedizioni a ciascuna porta secondo il luogo, per cui saranno destinate; e si avrà ogni possibile riguardo, affinchè i mercanti, e commercianti siano ben trattati, nè abbiano il più piccolo motivo di lamentarsi, al qual effetto dal dì 1 luglio alli 9 agosto sarà permesso a tutt' i mercanti di entrare, ed uscire liberamento per via di mare colle loro merci senza che venga loro recato il minimo impedimento.

Essendo pertanto queste le saggie, e benefiche determinazioni di Nostro Signore, vogliamo, ed ordiniamo, ch'esse abbiano la più puntuale, ed esatta esecuzione: Onde, pubblicato che sarà nella città di Senigallia questo nostro editto, rimarrà ciascuno obbligato alla di lui osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato, avvertendo ognuno di esattamente ubbidire a quanto in esso si dispone, mentre in caso di contravvenzione si procederà da noi irremisibilmente, colla via più spedita, alla pena della perdita dei rispettivi generi, e mercanzie, e ad altre a nostro arbitrio contro qua-

lunque persona sì laica, ch'ecclesiastica, e regolare quantunque privilegiatissima, e che avesse bisogno di special menzione in conformità del più volte nominato nostro editto generale dei 30 aprile 1786, senz'attendere qualsivoglia scusa, pretesto, e querela.

Dato dal palazzo di Monte Citorio nostra solita residenza questo dì 26 febbrajo 1787.

F. RUFFO Tesoriere generale.
Giuseppe Miselli Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 19.) *RIFORME disciplinali intorno al sistema delle visite doganali ne' legni di bandiera estera o nazionale approdanti ne'porti dello Stato.*

22 febbrajo 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato domestico della Santità di Nostro Signore, e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

Informata la Santità di Nostro Signore della difformità di sistema, che ha fin quì avuto luogo nelle visite doganali dei legni di nazionale, o di estera bandiera che approdano nei porti dello Stato Pontificio, ha ordinato di porre in esecuzione le più acconcie misure acciò da ora in poi si osservi una generale uniformità di sistema in tutt' i porti, e scali dello Stato Pontificio per le visite doganali dei legni mercantili (esclusi sempre i così detti bastimenti regi) che vi approdano, mediante il qual sistema siano meglio tutelati i diritti doganali, e quelli in ispecie dei diversi rami di regalia

in tutto lo Stato Pontificio, senza dipartirsi da quella reciprocanza di prattiche, che più e meno altrove si osservano giusta i bisogni, e le discipline locali delle rispettive finanze. E a tal effetto colla pienezza della sua autorità, e col vivo oracolo della sua voce ci ha espressamente ordinato di prescrivere quanto siegue

Art. 1. Qualunque legno mercantile di nazionale o estera bandiera, che sarà per approdare a'porti e scali Pontificj tanto dell'Adriatico, che del Mediterraneo, come anche dei fiumi, e canali navigabili dello Stato, esaurite che avrà le ispezioni sanitarie, ed ammesso che sia a prattica, dovrà dare alla dogana nel termine di ore 24 la dichiarazione dei colli che formano il carico, e del loro contenuto.

2. Emessa la suddetta dichiarazione dovrà il ministero, e forza doganale assistita da un graduato portarsi a bordo del legno, e farne la visita per conoscere se vi siano merci non dichiarate e qualora se ne rinvenga taluna, ne sarà contestata l'invenzione, ed assoggettato l'invenzionato a tutte quelle pene che sono stabilite pei contrabbandi, che si commettono per via di terra, tranne la perdita del mezzo immediato di trasporto, il quale però sarà trattenuto per sicurezza della multa nelle contravvenzioni, che vi sono soggette, e non sarà rilasciato se non prestata idonea cauzione per l'importare della multa stessa. I bastimenti visitati saranno collocati in conveniente distanza dai bastimenti che non avessero ancora ricevuto la visita, di che saranno responsabili gli agenti doganali e le Autorità marittime.

3. Non sarà permesso ad alcun legno di tenere a bordo una quantità maggiore di sale, o tabacco, che oltrepassi il bisogno necessario dell'equipaggio per cinque giorni, calcolato il quotidiano consumo di un'oncia tanto dell'uno, quanto dell'altro genere per ogn' individuo dell'equipaggio stesso. L'eccedenza sarà considerata come oggetto di contrabbando, e punita colla perdita del genere, e colle multe fissate ai con-

travventori alle leggi dei generi di regalìa, se non sarà dichiarata come in appresso.

4. Quella maggior quantità di sale, o tabacco, oltre quella stabilita nell'articolo precedente, che qualunque legno si trovasse di avere al suo bordo, dovrà esattamente dichiararsi nel termine stabilito delle ore 24 come tutte le altre merci, e quindi immediatamente verrà depositata nella dogana del capitano, o padrone del bastimento per essergli restituita nell'atto della partenza. Se la dogana non potesse contenere il genere, questo sarà depositato in un magazzeno a doppia chiave una delle quali sarà ritenuta dalla dogana stessa. Se poi il carico di un bastimento consistesse in una quantità così estesa di generi di privativa, che la dogana stessa non fosse suscettibile di riceverne il deposito, e lo scarico, e ricarico si rendesse soverchiamente laborioso, e difficile, in tal caso emessa appena la dichiarazione, sarà apposta a bordo di esso una guardia di finanza per sorvegliare il carico fino al punto della sua partenza.

5. I legni, che approderanno in quei porti dello Stato Pontificio, che godono del beneficio della franchigia, non saranno tenuti di dare alla dogana l'assegna del loro carico, che pei soli oggetti di regalìa, come ai precedenti articoli.

6. Resta espressamente vietato a qualunque persona estranea all'equipaggio del legno di poter entrare in esso sotto qualunque causa, o pretesto prima che siasi emessa la dichiarazione del suo carico, ed eseguita la visita, ed inoltre essendovi i generi di regalìa, questi non siano stati depositati, come agli articoli 1, 2 e 4. Ogni contravventore incorrerà nella multa di scudi venticinque da ripetersi per ogni volta, che ponesse piede nel bastimento. Questa disposizione però non risguarda le persone esercenti pubblico officio in rapporto col legno, come non risguarda le persone dei consoli e degli agenti consolari riconosciuti.

7. I legni che tragitteranno da Fiumicino a Roma, o lungo gli altri fiumi, e canali navigabili fino alle dogane, sa-

ranno accompagnati sul loro bordo da una o più guardie di finanza, che dovranno scortarli fino al loro destino.

La presente affissa ne' consueti principali luoghi dello Stato obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 22 febbrajo 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
B. Perfetti Commissario generale della R. C. A.

(N. 20.) *PRESCRIZIONE del termine, in cui i padroni de' legni mercantili di qualunque bandiera sia estera, o nazionale debbono dare la dichiarazione de' colli, che formano il loro carico, e del contenuto ne' medesimi (estratto dell' art.* 6 *dell' editto).*

4 dicembre 1826.

Art. 6. Siccome poi l'esperienza ha fatto conoscere, che il periodo di 24 ore dall' esaurimento delle prescrizioni sanitarie accordate ai legni mercantili per esibire la dichiarazione del carico porge un adito troppo sicuro a chi disegna sbarcar merci in frode, ed è troppo pericoloso per l' interesse doganale, massime nelle ore notturne, così col presente si deroga alla disposizione dell'articolo 1 della notificazione di Monsignor Tesoriere generale dei 22 febbrajo 1825, e si dispone, che qualunque legno mercantile di nazionale, o di estera bandiera, che approderà ai porti, scali, e spiaggie Pontificie tanto dell'Adriatico, quanto del Mediterraneo, com'anche dei fiumi, e canali navigabili dello Stato, esaurite che avrà le operazioni sanitarie, ed ammesso che sia a prattica dovrà dare la dichiarazione dei colli che formano il carico,

e del loro contenuto in guisa che nel corso di sei ore debb'essere regolarmente esibita la dichiarazione, e cominciate nel periodo stesso le ispezioni doganali, e se nel corso di queste sei ore fosse per sopravvenire la notte, la dichiarazione dovrà darsi onninamente, ottenuta appena la prattica. Fino alla seguita esibizione della suddetta dichiarazione sarà espressamente proibito a ciascun' individuo dell' equipaggio di mettere piede in terra, eccetto il solo capitano, e lo scrivano, sotto pena dell' immediato arresto, e detenzione di giorni tre oltre le pene corrispondenti nel caso, che la discesa dal bastimento includesse una contravvenzione alle leggi di finanza.

(N. 21.) *DISCIPLINE da osservarsi, perchè le manifatture indigene d' introdursi nella fiera franca di Senigallia, possano esser per tali riconosciute, e godere, non vendendosi del beneficio della libera introduzione nello Stato dopo la fiera (estratto dell' articolo 9 della notificazione).*

1 aprile 1818.

Art. 9. Le manifatture indigene che si volessero introdurre nella fiera, ed essere per tali riconosciute, dovranno, se sono suscettibili di bollo, o essere munite di quello di piombo delle manifatture nostrali esistenti in varie dogane dello Stato, o in deficienza di quelli del bollo comunitativo, ovvero del bollo della rispettiva fabbrica, ed insieme del certificato in carta bollata del segretario della comunità, d' onde la manifattura proviene, ed in questi casi le dette manifatture dovranno condursi direttamente alla predetta dogana del porto, ove rincontrata la legittimità della provenienza saranno bollate col bollo di piombo delle manifatture nostrali ritenuto per quest'oggetto nella detta dogana di Senigallia, af-

finchè possano le medesime non vendendosi godere della libera riintroduzione nello Stato dopo la fiera. Trovandosi mancanti totalmente degli enunciati contrasegni, saranno le dette manifatture considerate com'estere, abbenchè d'altronde costasse, che fossero fabbricate nello Stato.

(N. 22.) *ABOLIZIONE della pesa coattiva nella città di Senigallia, e prescrizione delle norme per l'uso che volesse farsi della pesa facoltativa.*

21 maggio 1825.

NOTIFICAZIONE

PIER FRANCESCO per la grazia di Dio Vescovo di Albano CARDINAL GALLEFFI, della S. R. C. Camerlengo.

La Santità di Nostro Signore Papa Leone XII intenta sempre a favorire il commercio ed a rimuoverne gl' impedimenti, si è degnata di determinare che siano per la pesa pubblica coattiva tuttora vigente nella città di Senigallia prese le stesse disposizioni, che già furono per l'altra di Ancona con editto dei 20 giugno 1821. Quindi noi per oràcolo di Sua Beatitudine, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengato ordiniamo quanto siegue.

Art. 1. La pesa publica coattiva della Reverenda Camera in Senigallia sarà intieramente abolita a datare dal 1 del prossimo mese di luglio in appresso.

2. Rimane però conservata la stessa pesa solamente come facoltativa e spontanea fermo a favore del pubblico erario, per coloro che vorranno farne uso, le tasse già solite sinora a pagarsi.

3. Nel caso di controversia e di giudiziale contestazione relativamente al peso non dovrà riputarsi valida da qualunque tribunale altra testimonianza, che quella prodotta cogli estratti dei registri della detta pubblica pesa conservata.

4. La magistratura comunale di Senigallia è incaricata di stabilire entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge un officio regolare di verificazione e bollo dei pesi e misure.

5. Tutti coloro che comprano, vendono e in qualsivoglia modo fanno contrattazioni con altrui, restano obbligati di far campionare e bollare nel dett'officio comunale le loro misure e pesi avanti il giorno 10 del prossimo mese di luglio.

6. La stessa campionatura o verificazione e bollo dovrà generalmente rinnovarsi in ogni anno.

7. Ognuno sarà responsabile della giustezza dei pesi e misure identifici ai campioni e bolli apposti nell' intervallo che decorre fra l'una e l'altra verificazione e bollo.

8. Chiunque avrà motivo di dubitare della precisa regolarità de'pesi e misure, o li avrà fatti riattare per qualche rottura o alterazione accidentalmente avvenuta, dovrà nuovamente portarli all'officio per verificarli o bollarli senza però che sia obbligato a nuovo pagamento, qualora vi sussista il bollo proprio di quell'anno.

9. A queste medesime prescrizioni sarà soggetto chi presiederà all'officio della pubblica pesa spontanea.

10. Le tasse per la verificazione e bollazione dei pesi e misure saranno imposte e percepite dalla comune, e a carico di essa saranno le spese occorrenti per lo stabilimento e andamento progressivo dell'officio.

11. I contravventori alle prescrizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 incorreranno nella multa pecuniaria non minore di scudi dieci e non maggiore di scudi venticinque, e in caso di recidiva oltre il massimo della multa pecuniaria dovranno subire una detenzione non minore di giorni quindi-

ci e non maggiore di mesi sei, ammettendosi la procedura anche per inquisizione e per officio.

12. Le multe saranno divise per un terzo all'accusatore qualora vi sia, per un terzo a favore della comune, e per l'altro a vantaggio del pubblico erario.

13. Le disposizioni contenute nel presente editto dovranno considerarsi come provvisorie sino a che venga diversamente disposto colla legge generale sui pesi e misure.

14. Monsignor Tesoriere generale, la Delegazione Apostolica di Urbino e Pesaro, e la Magistratura comunale di Senigallia sono incaricati nella parte che spetta a ciascuno, dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Data in Camera Apostolica li 21 maggio 1825.

P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. C.
G. Groppelli Uditore.
B. Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.
G. M. Farinetti Segr., e Canc. della R. C. A.

(N. 23.) *DISPOSIZIONI legislative risguardanti la privativa fabbricazione delle spille.*

28 giugno 1814.

EDITTO

LUIGI ERCOLANI della Santità di Nostro Signore e Sua R. C. A. Tesoriere generale provvisorio.

Allorchè con chirografo della sa. mem. di Clemente XIII. fu data al Principe D. Orazio Albani per se, e suoi figli, e discendenti, durante la di lui terza generazione l' investitura per contratto enfiteutico della privativa fabbricazione delle

spille ad uso di Francia, introdotta fin sotto il pontificato della sa. mem. d' Innocenzo XIII., e con ordine del di lui successore Benedetto XIII. stabilita nella città di Urbino, a garantirne la sussistenza, ed il progresso in adempimento dei rispettivi obblighi assunti nell' istromento stipolato li 22 gennajo 1762 per gli atti del Righi già segretario e cancelliere della R. C. fu pubblicato un'editto, con cui venne proibito a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, ordine, e condizione di ritenere, vendere, e far'uso delle spille forastiere di qualsivoglia qualità e specie non lavorate, e non provenienti della suddetta fabbrica di Urbino.

Non ostante però una tal proibizione, le vicende de'tempi, che sconvolsero l'ordine pubblico, influirono benanche per qualche tempo a far cessare la lavorazione suddetta intrapresa nel suo principio con tanto felice successo, e col maggior sollievo di tante miserabili famiglie, che impiegate nella fabbrica delle spille, ritraevano colà la loro sussistenza, alla quale la sterilità conosciuta di quelle contrade non era certamente per sovvenire.

Ripristinato peraltro il Governo Pontificio dopo esser caduto il repubblicano regime, il Principe D. Carlo Albani, e i di lui fratelli come compresi nell' investitura suddetta, avanzarono alla Santità di Nostro Signore le loro suppliche, affinchè anche in sollievo di quella miserabile popolazione, volesse degnarsi autorizzare l'osservanza della Pontificia concessione suddetta, e del successivo loro contratto, con la rinnovazione di un'editto confermatorio degli antecedenti, e tendente ad inibire l' introduzione, e spaccio delle spille estere con tanto discapito permessa in quei sconvolti tempi, e la Santità Sua animata non meno dalli connaturali suoi sentimenti di giustizia che da quelli di paterna commiserazione verso tanti miserabili sudditi, che dalla fabbricazione suddetta avevano in addietro ricavata la loro sussistenza, si degnò di commettere al nostro antecessore la rinnovazione dell'editto già pubblicato in data de'26 settembre 1772 diretto a ga-

rantire la privativa introduzione dell'arte, o sia fabbrica delle spille, il di cui tenore è il seguente.

» Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che niuna » persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, ordine, e » condizione quanto si voglia privilegiata, ed esente, e che » per comprenderla vi fosse bisogno di farne individua ed » espressa menzione, ardisca, e presuma per se stessa, o per » interposta persona durante la privativa suddetta, introdur» re, ritenere, vendere, far vendere, o in qualunque altra » forma fare uso delle spille di qualsivoglia qualità, e gros» sezza bianche, e gialle di ottone, nere, di ferro, col ca» po smaltato, ad una testa, o a due teste, le quali non » siano fabbricate, e non provengano dalla suddetta fabbri» ca di Urbino, non solamente sotto pena in caso di contrav» venzione della perdita delle spille suddette e di scudi cin» quanta d'oro per cadauno e ciascuna volta, d'applicarsi per » un terzo all'accusatore che sarà tenuto segreto, altro terzo » a beneficio del suddetto enfiteuta, ed il rimanente alla Ca» mera Apostolica, ma eziandio sotto altre pene corporali a » nostro arbitrio.

» Che s'intendano, e siano riputate spille forastiere, e di » contrabbando tutte quelle, che si troveranno riposte, ed in» filzate in carta, nel corpo della quale non vi si trovi im» presso - *Fabbrica generale di Urbino* -, e trovandosi appres» so mercanti, merciari, rivenditori, e bottegai, o altra qua» lunque persona ancorchè non sia mercante, o rivenditore » di spille di qualsivoglia sorte infilate in carta, nel corpo del» la quale non vi sia impressa la suddetta marca, s' inten» dano, e si abbiano per spille di contrabbando, e chi le in» trodurrà, e riterrà tanto per vendere, che per uso proprio » in qualsivoglia benchè piccola quantità s' intenda caduto in » fraude, *et ipso facto* incorso nelle pene di sopra espresse.

» Che similmente s' intendano, e siano spille di contrabban» do ancor quelle, che si troveranno infilate nelle carte col» la suddetta divisa, ma che si riconosceranno non essere sta-

» te fabbricate nella detta fabbrica di Urbino, mediante il
» confronto da farsi con quelle della suddetta fabbrica sotto
» le pene di sopra enunciate.

» Che sia lecito al suddetto enfiteuta deputare, e ritenere
» tutti quelli ministri, che stimerà necessarj per il buon re-
» golamento della suddetta fabbrica, distribuzione, e smalti-
» mento delle spille anche nelle dogane dello Stato Pontifi-
» cio, e trovandosi nelle suddette dogane, ed in qualunque
» altro luogo spille, che non provenissero dalla detta fabbri-
» ca di Urbino, debbano li ministri delle dogane sotto pene
» anche corporali, a nostro arbitrio avvisare il detto enfiteu-
» ta, trattenere, e non consegnare le spille a chi saranno
» dirette, le quali tuttochè esistenti nelle dogane, s' inten-
» dano ciò non ostante cadute *in commissum* come sopra, dan-
» dosi inoltre facoltà alli suddetti ministri dell' impresa con
» nostra preventiva licenza di fare perquisizione nelle case,
» botteghe, magazzeni, ed in qualsivoglia altro luogo per ri-
» conoscere se siano spille forastiere, e di contrabbando.

» E perchè le fraudi che sogliono commettersi nei capi
» espressi di sopra vengano dirette con tutta segretezza, e
» cautela, pertanto vogliamo, ed ordiniamo, che si possa
» procedere anche per inquisizione, e che il detto di un so-
» lo testimonio degno di fede, e dell'accusatore si abbia per
» piena prova per procedere al contrabbando, e dichiararsi in-
» corso nella fraude, e nelle pene di sopra espresse.

A fronte peraltro di queste provvide misure dirette a garantire la privativa fabbricazione suddetta, ed a prosperarla nel miglior modo possibile, per le nuove succedute vicende venne ad annientarsi in modo, che la lavorazione restò affatto sospesa per essersi dall'estero impunemente introdotta una quantità di spille, che resero inutile ogn'industria degli attuali enfiteuti per la prosecuzione del loro contratto.

Ripristinato però il Governo Pontificio si fecero essi avanti il trono di Sua Santità, supplicandola a degnarsi fin nei primi momenti delle più gravi sue cure di rivolgere uno sguar-

do ai di loro diritti, riguardo alla privativa fabbricazione suddetta, ed avendo la Santità Sua considerata la ragionevolezza delle loro istanze, ed il bene, che andava a ridondarne ad un ceto di persone miserabili da tanto tempo languenti nelle maggiori miserie, e che facevano parte delle paterne sue cure, con l'oracolo della sua viva voce ci commise di prevalerci di tutt' i mezzi per facilitare, e garantire la privativa fabbricazione delle spille nella sua fabbrica di Urbino, richiamando all'osservanza i bandi, ed editti più volte a tal'effetto emanati, e rinnovandone all'occorrenza degli altri, che per assicurare la privativa lavorazione, e spaccio suddetto avessimo creduto espediente, e necessario.

Ond'è, che noi in esecuzione de' Sovrani ordini, e prevalendoci ancora dell'autorità del nostro officio, rendiamo noto a tutt' i sudditi dello Stato Pontificio, che la privativa fabbricazione suddetta, coerentemente alla concessione come sopra fattane a favore del fu D. Orazio Principe Albani durante la di lui terza generazione resta a favore degli attuali enfiteuti, e di loro successori protetta, e confermata in tutto e per tutto a seconda della disposizione contenuta nel succitato chirografo della sa. mem. di Benedetto XIII., e successivo contratto stipolato dal riferito D. Orazio Principe Albani con la R. C. A.

Quindi rinnovando le disposizioni espresse e contenute nei bandi, ed editti suddetti, e segnatamente nel surriferito dei 26 settembre 1772, espressamente proibiamo ad ogni e qualsivoglia persona di qualunque ceto, ordine, e classe di farsi lecito di più ritenere, vendere, spacciare, ed in qualunque modo commerciare, e contrattare altre spille, fuori di quelle provenienti dalla fabbrica di Urbino; e per tal'oggetto vietiamo, ed espressamente proibiamo l' introduzione, ritenzione, e contrattazione qualunque delle spille estere sotto le pene espresse e contenute nel surriferito editto dei 26 settembre 1772.

E siccome durante la sospensione della fabbricazione come

sopra accaduta per le riferite vicende trovansi ancora sussistere presso de'mercanti, e spacciatori delle spille dall'estero fin qui impunemente introdotte, perciò si accorda alli medesimi un perentorio termine di tre mesi da decorrere dalla data del presente, entro il quale, dovranno i detentori delle medesime spille farle transitare in esteri dominj, qualora non volesse farsene acquisto dagli enfiteuti o in tutto, o in parte entro il termine anzidetto, con darsene perciò ai medesimi la preventiva opportuna denuncia nel termine di un mese da decorrere come sopra, dirigendosi a tal'effetto o all'amministrazione della fabbrica delle spille in Urbino, o alla computisteria della casa Albani in Roma: qual termine spirato, si procederà contro i detentori di una tal merce alle pene comminate nel surriferito editto, ed altre da stabilirsi a nostro arbitrio. Dichiarando che il presente affisso, e pubblicato in Roma, e nelle città principali dello Stato Ecclesiastico soggetto alla detta privativa, obbligherà ed astringerà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente presentato, ed intimato, senza che possa ammettersi alcuna scusa in contrario.

Dato dalla nostra solita residenza in Monte Citorio questo dì 28 giugno 1814.

L. ERCOLANI Tesoriere generale provvisorio.

(N. 24.) *RIPRISTINAZIONE della visita personale nelle città franche di Ancona, e Civitavecchia, e di Senigallia durante il tempo della fiera.*

30 dicembre 1829.

NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato Domestico,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A.
Tesoriere Generale.

Divenendo semprepiù urgente il riparo reclamato da quanti zelano il buon'ordine, al contrabbando che s'esercita nelle città franche, e specialmente a quello che ivi siegue a piccole riprese con gravissimo danno del tesoro, dell' industria, e della moralità, siamo espressamente autorizzati dalla Santità di Nostro Signore, a pubblicare le seguenti disposizioni, e ad esigerne la più stretta osservanza.

Art. 1. È ripristinata la visita personale nelle città franche di Ancona e di Civitavecchia, come pure in quella di Senigallia, durante il periodo della fiera.

2. In coerenza di tal disposizione, tutt'indistintamente gl'individui, i quali uscendo dalle porte della città, mostrino sembianza di occultare generi o merci in frode dell'erario, ovvero siano stati preventivamente indiziati alla forza, invitati dagli agenti di finanza a consegnarle, dovranno a ciò uniformarsi senza il menomo ritardo, nel qual caso verranno condotti alla prossima dogana, ove saranno unicamente astretti alla soddisfazione del doppio dazio, senza soggiacere ad altra penale.

3. Ricusando di prestarsi all' invito, o avendosi sentore dagli agenti suddetti, che il genere o merce possa celarsi nel-

l' interno delle vestimenta, saranno sottoposti alla visita personale da pratticarsi colle seguenti formalità, e cautele.

4. I casotti già in addietro esistenti in Ancona, l'uno a porta Farina, l'altro a porta Calamo, e i due parimenti situati fuori di porta Pia, l'uno a capo della strada che conduce a Senigallia, e l'altro a capo della strada che conduce a Osimo, dovranno sollecitamente riattivarsi nei luoghi precisi, ove originariamente esistevano, per l'effetto d'eseguirvi le visite personali.

5. Relativamente alle altre due città di Civitavecchia, e Senigallia, si prenderanno gli opportuni concerti colle autorità governative delle due provincie per la designazione dei luoghi convenienti, ne'quali debbano erigersi i detti casotti.

6. Affinchè poi le visite si operino con quella decenza e fedeltà, che si conviene, e per allontanare ogni motivo di doglianza o reclamo, il diritto di scegliere le visitatrici per le donne, rimane esclusivamente attribuito alla curia vescovile, come quella che più di ogni altro è in grado di conoscere le qualità personali di chi debbe destinarsi a sì delicato officio, onde si riuniscano nelle visitatrici medesime tutte le prerogative necessarie per ben disimpegnarlo, singolarmente quella di una esperimentata onestà.

7. Rispetto agli uomini, si eseguirà la visita degli agenti di finanza colla debita urbanità, e moderazione, com'è stato consueto pratticarsi in passato.

8. Quelle persone le quali, sia per grado o carattere distinto, sia per altri speciali riguardi ad esse dovuti, si recassero a disdoro di soggiacere alla visita nei casotti, saranno visitate in un locale apposito da destinarsi nella suddetta curia vescovile.

9. Qualunque genere, o merce invenzionata in sequela di queste personali ispezioni, dovrà trasportarsi alla dogana più vicina, ed ivi ritenersi in deposito per disporne a norma delle leggi e discipline stabilite sui contrabbandi.

10. Avverta ciascuno di uniformarsi strettamente alle pre-

senti disposizioni, le quali dovranno avere il loro pieno effetto, come se gli fossero state personalmente intimate.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 30 dicembre 1829.

M. MATTEI Tesoriere generale.
Fabrizio Gasparri Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 25.) *PUBBLICAZIONE di una nuova tariffa dei dazj doganali.*

28 aprile 1830.

EDITTO

MARIO MATTEI Prelato Domestico,
della SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO VIII,
e sua R. C. A. Tesoriere generale

Non è ancor compiuto l'anno, dacchè la Santità di Nostro Signore Papa Pio VIII fra le beneficenze al suo popolo impartite nella fausta circostanza del suo solenne possesso volle pure, che quest'epoca fosse segnata da un atto da cui si rilevasse, che gl' interessi dell' industria, e del commercio avevano principalmente richiamata la sua Sovrana attenzione.

Fu quindi una delle prime sue cure di ordinare la pronta revisione della nuova tariffa daziaria, con cui si venisse ad ottenere quella regolarità di operazioni, e semplicità di sistema, che togliendo ogni incertezza, ed arbitrio nell' applicazione delle tasse, conformasse questa stess'applicazione ai bisogni interni, ai movimenti dell' industria, e del commercio, ed ai cambiamenti seguiti nei valori delle merci; conciliasse in fine nel tempo medesimo la più giusta, e più sicura per-

cezione dei dazj con la maggior facilità, e speditezza delle operazioni doganali.

A seconda pertanto di queste sovrane intenzioni la Sacra Congregazione economica riunitasi nel giorno 2 agosto 1829 deliberò, che il progetto di una nuova tariffa presentato nel 1826 dovesse sottoporsi all'ulterior'esame di una commissione speciale, la quale da prima richiamasse seriamente in esame le massime, su cui poggiava il lavoro, portasse quindi la sua attenzione alle variazioni sopravvenute, dacchè il progetto di nuova tariffa fu terminato in tutt' i moltiplici elementi, coi quali un'opera di tal natura trovasi in relazione; e suggerisse in fine le utili modificazioni, di cui abbisognassero i varj articoli, e disposizioni del progetto anzidetto per le divisato sopravvenute variazioni.

Analogamente pertanto a queste risoluzioni, e seguendo le norme prescritte dalla Sacra Congregazione, la commissione deputata alla revisione, ed esame della nuova tariffa non solo si è occupata di portare la più scrupolosa attenzione sui dazj proposti ai singoli articoli della tariffa medesima, ma si è fatta pur carico di prendere nella dovuta considerazione i molti rilievi, ed istanze sopraggiunte per parte dei diversi manifattori, e commercianti, che richiedevano fossero favoriti, e tutelati i loro interessi.

Avendo la commissione compiuto l'incarico, che gli era stato affidato, la Santità di Nostro Signore, a cui sono stati umiliati i risultati di questo lavoro, si è benignamente degnata di approvarlo, salvi quei miglioramenti, che in progresso fossero suggeriti dall'esperienza, o consigliati dai bisogni della nostra industria agricola, e manifatturiera.

Quindi è che nella nostra rappresentanza di Tesoriere generale, e per le facoltà conferiteci dal Santo Padre prescriviamo quanto siegue:

Art. 1. A datare dal primo maggio prossimo, la nuova tariffa sarà posta in attività in tutte le dogane dello Stato Pontificio, venendo annullata la tariffa precedente, e qualunque

altra ulteriore disposizione, che fosse relativa all'esigenza dei dazj doganali.

2. In conseguenza del prescritto dall'articolo precedente tutte le merci, che saranno entrate, o entreranno nello Stato Pontificio a tutto il giorno 30 del corrente aprile, pagheranno i dazj della vecchia tariffa, e quelle che s'introdurranno dal primo maggio in poi saranno sottoposte al pagamento dei nuovi dazj. Con lo stesso principio sarà regolata l'estrazione delle merci, che si vorranno trasportare fuori Stato.

Non saranno ammessi reclami di sort'alcuna, sia per commissioni già date preventivamente, sia per ritardi di arrivi, o per qualunque altra causa, che potesse addursi.

3. Alla base di percezione a misura, e a stima attualmente vigente, si è per massima generale sostituita quella del peso, e numero per tutte le merci, o generi, che ne sono suscettibili.

4. Sono abolite tutte le tare, restando queste contemplate, e ragguagliate nei dazj attribuiti alle singole merci. Quelle però, che possono essere sottoposte al peso fuori dei loro continenti, debbono pagare il dazio al netto, e quelle che non possono essere levate dai continenti, o per la loro qualità, o per l'imbarazzo che produrrebbero nelle dogane, pagheranno il dazio a peso lordo, su di che gl'impiegati troveranno nella tariffa stessa le necessarie istruzioni.

5. Dalla pubblicazione della nuova tariffa non sarà più permesso di attivare, tanto nel circondario delle città, che godono franchigia, quanto in quello del raggio di divieto veruna fabbrica, o manifattura, senza una speciale autorizzazione della Tesoreria generale, che si riserva di accordarla, o negarla a seconda dei casi, e delle circostanze.

6. I prodotti delle fabriche, e delle manifatture attualmente esistenti nel circondario delle città franche, o che vi si potessero attivare in appresso con permesso riportato come nell'articolo precedente, nel caso che si volessero introdurre nello Stato per consumo, se saranno composti di generi tutti

esteri pagheranno la sola metà del dazio, che le stesse manifatture avrebbero pagato nel caso di procedere direttamente dall'estero.

Se li detti prodotti saranno formati di generi nazionali consimili agli esteri, o misti di generi esteri, e di generi nazionali, pagheranno, qualunque sia la loro proporzione, il terzo soltanto dell' intiero dazio.

In quanto poi alle suole, alle pelli, e corami conciati di qualunque sorta essi siano, o esteri, o nazionali, pagheranno due terzi del dazio.

7. Le fabbriche, o manifatture, che venissero attivate nei porti franchi, senz'averne riportato il permesso voluto all'articolo 5 saranno considerate, come se fossero stabilite all'estero, e i loro prodotti nel caso d' introduzione saranno sottoposti al pagamento del dazio a tutto rigore di tariffa.

8. I prodotti delle fabriche, che venissero d'ora in avanti attivate nel raggio di divieto, senz'autorizzazione, saranno considerati di contrabbando, e confiscati a termini delle vegllanti leggi.

A meglio garantire l'esatta osservanza delle disposizioni contenute ne'quattro articoli precedenti, sarà quanto prima pubblicato un particolare regolamento.

9. Dal giorno, che sarà in vigore la nuova tariffa, cesserà di esigersi qualunque percezione, che non fosse autorizzata dalla tariffa stessa, ferma rimanendo soltanto l'esigenza del così detto emolumento del peso del popolo Romano.

10. Dalla dett'epoca in poi il deposito delle merci estere nei magazeni delle dogane sarà gratuito pel lasso di un mese, che daterà dal giorno successivo all' ingresso della merce in dogana, e spirato il termine suddetto comincierà a decorrere il magazzenaggio, il cui diritto si esigerà, non più in ragione di un quattrino, siccome paga attualmente, ma di una metà soltanto.

11. Viene pure ribassato il dazio di transito, abolito il decimo fin quì esatto sù tutt' i tessuti, e diminuito sensibilmen-

te il dazio di estrazione sui prodotti indigeni, particolarmente poi sulle canape graffiate, e pettinate, e sulle sete grezze.

12. Dovendo i dazj esigersi indistintamente nella sola cifra determinata dalla nuova tariffa, non ha più luogo dal 1 maggio in poi la percezione del mezzo dazio sovr'imposto su taluni articoli contemplati dalla notificazione del 24 gennajo 1825.

Viene pertanto a cessare da detto giorno il premio, o rimborso che in correspettività del mezzo dazio sovr'imposto fu accordato agli estrattori de'generi, e manifatture nazionali con notificazione dei 18 dicembre 1828, e ciò anche in vista dei vantaggi diretti, che senz'essere soggetti a vincolo alcuno risente una gran parte de'prodotti indigeni con l'operata diminuzione de' dazj di estrazione, e coll'aumento di dazio sopra diverse manifatture estere consimili alle nazionali.

Le disposizioni contenute tanto nelle istruzioni e discipline, quanto nelle note, che accompagnano la nuova tariffa, saranno esattamente osservate come altrettante prescrizioni di legge, fermi rimanendo i regolamenti doganali in vigore, che non siano in opposizione alle suddette note ed istruzioni, e qualora fosse per insorgere un qualche dubbio sull'applicazione ed esecuzione della tariffa medesima, dovrà promuoversene il quesito, e dirigersi a noi per essere esaminato, ed economicamente risoluto.

Dato dalla nostra residenza di Monte Citorio li 28 aprile 1830.

M. MATTEI Tesoriere generale.

Fabrizio Gasparri Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 26.) *DISPOSIZIONI risguardanti la gabella sul bollo de' pesi, e delle misure in Roma e nell'Agro Romano.*

16 giugno 1818.

EDITTO

BARTOLOMEO del titolo di S. Silvestro in capite Prete CARD. PACCA della S. R. C. Camerlengo

Essendo stato convenientemente determinato, che dal primo luglio del corrente anno debb'amministrarsi per conto della Reverenda Camera Apostolica la gabella sul bollo, che dalla pubblica autorità si ha diritto di apporre a garanzia della buona fede nelle pubbliche, e private contrattazioni sopra i pesi, e misure di ogni materia, e sorta per tutte le merci, e qualunque genere di liquidi, e di solidi, i quali si vendono a peso, ed a misura in Roma, e nell'Agro Romano; quindi noi coll'oracolo della Santità di Nostro Signore datoci a voce, e per l'autorità del nostr'officio di Camerlengato richiamando all'esatta osservanza i bandi già da nostri predecessori emanati li 2 giugno del 1738, e li 16 settembre 1803 in tutto ciò, che non si oppongono al presente nostro editto, ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. Qualunque individuo di ogni arte, esercizio, e professione, che voglia, o sia solito vendere, comprare, o in altro più esteso, ed illimitato modo, e forma contrattare con pesi, e misure non meno, che colle stadere tanto in Roma, che nella total'estensione dell'Agro Romano, sia in pubblico, che in privato, non potrà ritenere misura, o peso alcuno, anche separatamente nelle case private, e in altri luoghi, se per lo innanzi non siano stati verificati, e distinti col bollo Camerale nella dogana di Roma stabilita in piazza di pie-

tra, dichiarando coercitivamente, che i medesimi pesi, e misure debbano essere rincontrati di tempo in tempo, e per i barili, quartaroli, copelle, e simili da vino, nei mesi di novembre, e dicembre di cadaun'anno, e per gli altri pesi, e misure compresi i mastelli, e cognatelle da olio, due volte fra l'anno nel gennajo, e nel luglio con pagamento sempre costante della gabella, a norma della tariffa espressa in calce del presente.

A garantire viemaggiormente il pubblico sopra un altro oggetto del pari interessante, e non considerato in passato, vogliamo, e dichiariamo, che tutt' i passetti, e qualunque siasi misurá architettonica non possano servire ad alcun'uso, se non siano campionati e bollati per una sola volta nelle testate dalla suddetta dogana, pagando la ben moderata tassa ordinata in tariffa.

2. All'apposizione del bollo pubblico, 'e rincontro, ed al pagamento della corrispondente gabella non potrà suffragare alcun' esenzione, o privilegio, sebbene derivasse da titolo oneroso concesso per modo di compenso, o di contratto, e si facesse uso di tali pesi, e misure anche da persone privilegiatissime in qualsivoglia sito pubblico, o privato, e di pertinenza di Baroni, luoghi pii, ecclesiastici, undici congregazioni, cavalieri di Malta, s. Offizio, e di qualunque altra persona privilegiata, quantunque vi abbisognasse espressa menzione, essendo stato per i suddetti oggetti amplamente derogato ad ogni esenzione, e privilegio dalla Santità Sua. Contravvenendosi a questa disposizione s' incorrerà la pena di scudi venticinque per cadaun peso, e misura, o stadera che si troverà senza il bollo di detta dogana, d'applicarsi, come si dirà in appresso, e nel caso di recidiva oltre la suddetta pena pecuniaria, il contravventore dovrà subire una detenzione, che non oltrepassi però il termine di un anno procedendosi contro chiunque anche per inquisizione.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti que'particolari, che non compresi nell'articolo precedente, si servano

dei pesi misure e stadere, unicamente per uso domestico, dichiarando peraltro, che vi saranno strettamente soggetti nel caso, che dovessero farne uso per comprare, vendere, o in altro più esteso modo contrattare, o servirsene per trasportare i generi relativi da un luogo all'altro.

3. Ordiniamo intanto a tutt' i fabbricatori, e venditori di pesi, misure, e stadere, che possano ritenere, ma non vendere, nè mettere in commercio così gli uni, che le altre, se non siano precedentemente, e per una sol volta campionate, e bollate dalla dogana, la quale poi dovrà esprimere nelle copelle, o copelloni, oltre il bollo, anche l'indicazione delle rispettive capacità.

Il bollo da apporsi ai pesi, misure, e stadere, che si spacciano dai fabbricatori, e venditori, sarà considerato, come una verificazione originaria della giustezza dei medesimi pesi, misure, e stadere, e sarà diverso dal bollo temporaneo. Servendo peraltro al commercio secondo l'articolo 1 dovranno esser soggetti a campionarsi, e bollarsi nei termini assegnati dal medesimo articolo. La tassa di questo bollo sarà percetta nelle proporzioni ordinate in tariffa.

4. La giustezza dei pesi, misure, e stadere, identifica al campione, e bollo ricevuto, rimarrà a piena responsabilità di coloro, che ne fanno uso, fino alla nuova bollazione ordinata ne'varj tempi dell'anno all'articolo 1. Ad ottenere questa continuazione di giustezza de'pesi, misure, e stadere, e ad escludere ogni pretesto, vogliamo, ed ordiniamo, che avendosi motivo di dubitare della loro integrità, e dovendosi riattare per qualche accaduta variazione, o rottura, si abbiano essi nuovamente a portare in dogana, accomodati che siano, per campionarli, e bollarli; la quale operazione sarà fatta gratuitamente, quante volte vi si trovi il bollo vigente.

Le contravvenzioni saranno punite, come si è prescritto all'articolo 2.

5. Ad evitare qualunque pretesto, o ricercato colore nell'esecuzione della legge, dichiariamo che i barili, mezzi ba-

rili, e simili misure di vino, particolarmente considerate nel presente articolo come di più frequente commercio, debbano esser bollate non solo quando sono incamminate verso Roma, trasportandovi vino, aceto, acquavite, ed altri liquori provvenienti dall'Agro Romano, ma quando ancora si trovano vuote, e incamminate fuori di Roma, sebbene abbiano provvenienza da' luoghi fuori dell'Agro Romano, purchè abbiano voltate le spalle alla dogana, e non siano verso quella dirette per essere campionate, e bollate, sottomettendo i contravventori alle pene comminate nell'articolo 2.

6. A garantire la pubblica fede nelle contrattazioni dell'olio, ordiniamo analogamente a quello si dispone nell'articolo 1, che qualunque conduttore, e introduttore di tal genere in Roma sia rigorosamente obbligato, del pari che nell'Agro Romano di servirsi delle misure bollate, onde commerciare di questo liquido.

I mercanti, e rivenditori di olio, e i conduttori, o vetturali di tal genere, che mancassero della misura bollata, dovranno nel caso di qualunque contrattazione prendere il mastello, o la cognatella in prestito per cadaun giorno dalla dogana del bollo colle debite cautele per la sicurezza del valore di dette misure, e con l'espressa proibizione di poterle prestare l'uno all'altro, pagando ciò, che rimane ordinato in tariffa.

Qualunque contravvenzione sarà punita a termine dell'articolo 2.

7. Le misure minute di vetro per l'olio non potranno ritenersi ricoperte di latta, ma solo con tre striscie di larghezza di mezzo dito circa con il cerchio della medesima larghezza, ed il manico proporzionato, volendosi però, che la quartuccia, e mezza quartuccia sia spogliata affatto, onde non si nasconda il colore dell'olio.

8. Ad assicurare il pubblico, e l'indennità della dogana vogliamo, che i trattori, e vivandieri, ed altra qualunque persona, che danno da mangiare, e bere al pubblico, sia nel-

le botteghe, e stanze terrene, sia negli appartamenti, e stanze superiori, debbano ritenere, ed apprestare bollata ogni sorta di garafe, ed altre misure ad uso di vino secondo le disposizioni generali.

Per rimuovere poi ogni pretesto di scusa sul ribrezzo, che i trattori, e vivandieri suppongono incontrarsi dalle persone nobili, e civili nel vedere in tavola delle misure ordinarie, e solite usarsi dagli osti, e bettolieri, abbiamo provveduto, che la dogana camerale ritenga bollate ancora le garafe di mezzo cristallo, o siano di lusso di varia capacità in luogo delle misure mercantili; e quindi i trattori, e vivandieri, e gli altri sopradescritti tanto in Roma, che nell'Agro Romano, volendo servire le tavole con maggior decenza, e polizia, saranno in libertà di provvederne alla dogana, ove le troveranno bollate ai prezzi fissati in tariffa.

La ritenzione, o la somministrazione di misure non bollate ne'casi espressi sarà punita a termini dell'art. 2.

9. Le misure di vetro da vino, e da olio dovranno privativamente lavorarsi dal fabbricatore approvato da Monsignor Tesoriere generale, il quale destinerà ancora il bollo, che ne assicuri la giusta capienza rispettiva. Non ardisca pertanto alcun fornaciaro, lavorante, garzone, e qualunque altra persona fabbricare sì in Roma, che nell'Agro Romano le dette misure da vino, e da olio, nè quelle campionare con bollo, e segno della dogana, e falsificare, e contraffare il segno, e bollo enunciato sotto pena di scudi cento d'oro, o la galera, secondo la qualità, e circostanza de'casi, procedendosi per inquisizione, ed in ogni altro modo più confaciente al fisco.

10. Nelle stesse pene incorreranno coloro, che comprassero le menzionate misure tanto dai fornaciari proibiti a fabbricarne, quanto dal privatario medesimo della fabbricazione, lavoranti, ed altri, essendo la vendita unicamente permessa alla dogana camerale de'pesi, e misure, nè suffragherà loro la scusa, che siano state rivendute d'altre persone, che le avessero preventivamente comprate dalla dogana, e suoi

ministri, volendo, che debba ciascuno comprare le misure suddette immediatamente nella dogana.

Ad oggetto poi di evitare maggiormente le frodi nel trasportare le misure da luogo a luogo nell'Agro Romano, ordinamo, che niuno così detto collatario, o altre persone, che trasportano misure di vetro dalla dogana nell'Agro Romano, ed anche fuori del medesimo, possano condurle senza la bolletta della dogana, nella cui deficienza saranno dichiarati assolutamente incorsi nelle pene comminate all'art. 2.

11. Ad ovviare l'abuso degli osti, ed altri venditori di vino, i quali pregiudicavano notabilmente il pubblico, allorchè le misure erano bollate vicino all'orlo, o sia nell'estremità di esso sotto pretesto, che quanto toglievano alla misura, erasi versato nel portarlo, vogliamo, che la dogana non debb'ammettere al bollo quelle misure, presentate dal fabbricatore, che non possono ricevere il bollo medesimo meno d'un'oncia circa di passetto sotto l'orificio della misura, nè più di due circa sotto il medesimo. Trovandosi queste misure inibite, che chiamansi bollate a filetto presso alcun'oste, taverniere, bettoliere, ed altra persona, che venda vino a minuto, saranno condannati alla pena di scudi dieci per qualsivoglia misura, e al duplo della medesima il ministro, o ministri della dogana, ed il fabbricatore privatario.

12. Ordiniamo poi, ed espressamente comandiamo a tutt' i proprietarj, affittuarj, e ministri di tenute, e vigne, osti, tavernieri, ogliarari, ed altri qualunque venditori di vino, ed olio tanto in Roma, che a testaccio, e nelle tenute, vigne, casali, capanne, dispense, e osterie fuori delle porte, ed Agro Romano, che siano obbligati a tenere a comodo del pubblico, e particolarmente dei poveri, ed a sicurezza ancora degli agricoltori, e coltivatori, tutte le qualità delle misure, cominciando dal mezzo boccale fino alla mezza foglietta per il vino, e dal mezzo boccale fino alla mezza quartuccia inclusivamente per l'olio, campionate, e bollate dalla dogana, sen-

za rifiutarsi giammai a vendere con la minor misura, che si richiegga.

Le contravvenzioni saranno punite a norma dell'art. 1.

13. Il ministro, o ministri della dogana stessa, deputati con approvazione di Monsignor Tesoriere generale allo spaccio delle misure bollate, dovranno tenere un registro, in cui annoteranno le persone, che acquistano le medesime, distinguendovi il numero, e la qualità di esse, onde nel caso di frande, o falsificazione di bollo possa più agevolmente discuoprirsi, e procedere contro i delinquenti. Questo registro come ritenuto da' ministri pubblici a ciò deputati, dovrà ottenere piena fede, e formar prova giuridica.

14. Ordiniamo inoltre, che trovandosi qualche non giusta misura di quelle, che non si possono raggiustare nel momento, come le misure di vetro, le quali oltre la giusta loro capacità debbono esser bollate nel modo di sopr'enunciato, in tal caso dovranno onninamente subito rompersi, cosicchè non debbano in conto alcuno più oltre adoprarsi in commercio.

15. Rimane poi espressamente vietato ai ministri camerali, ed altr' ispettori di ridare in dietro, e far conservare sotto qualunque pretesto i pesi, misure, e stadere non giuste, proibendo severamente ogni accordo, collusione, e connivenza, che direttamente, o indirettamente si opponga alla provvida intenzione delle leggi sull'esattezza de'pesi, o misure, nè potranno essi ministri, ed ispettori ricevere alcuna ricognizione, gratificazione, o dono anche minimo, quantunque a titolo di amicizia, e sotto altro pretesto da quelli, che abbian seco loro rapporto in officio; che anzi gli uni dovranno invigilare sulla condotta degli altri, e chiunque di essi ravviserà qualche dolosa mancanza sarà obbligato renderne consapevole Monsignor Tesoriere generale, da cui sarà tenuto scrupolosamente occulto, e segreto. Le ommissioni, e contravvenzioni sopra espresse saranno punite colla remozione immediata dall' impiego, e con l' inabilitazione a poterne ottenere alcun'altro nel tratto successivo; la qual pena secondo la qua-

lità de'casi, e delle persone potrà estendersi ad altre più severe, anche corporali secondo le leggi vigenti.

Riserbiamo finalmente a Monsignor Tesoriere generale le opportune facoltà ad aggiungere alle presenti disposizioni tutte quelle dichiarazioni, stabilimenti, e discipline, che nella sua saviezza stimasse maggiormente proficue, e conducenti a garantire l'esattezza dello stabilito sistema de'pesi, e misure, la pubblica buona fede, e la facilitazione del commercio.

Avverta pertanto ciascuno di osservare tutto ciò, che resta da noi ordinato, perchè altrimenti contro gl' inobbedienti, e contravventori si procederà irremisibilmente all'esecuzione delle dichiarate pene da doversi applicare per metà alla Reverenda Camera Apostolica, una quarta parte ai ministri, e ispettori della dogana, o esecutori, e finalmente l'altra all'accusatore, in mancanza del quale sarà suddivisa questa quota fra i sopr'espressi.

Volendo, e decretando, che il presente editto affisso, e pubblicato nei soliti luoghi, ed alle porte di quest'alma città di Roma, astringa ciascheduno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 16 giugno 1818.

TARIFFA

Dei prezzi della dogana del bollo dei pesi e misure.

PREZZI DEI PESI E MISURE.

Scorzi	baj.	15
Quartucci		15
Stadere grosse.		12 ½
Stadere piccole		07

Peso di una libra, qualunque sia il numero dei pez-

zi, che la compongono, e che debbono essere tutti bollati . . . . baj. 10
Peso da una libra fino a cento 10
Mezza canna 15
Quarta 20
Mezza quarta 20
Staro 60
Passetti, e misure architettoniche d'ogni genere . . 02 $\frac{1}{2}$

MISURE DA VINO

Barile . . . . baj. 12 $\frac{1}{2}$
Mezzo barile . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Quartarolo . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Copella . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Copellone . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Copelletto, e simili . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Boccali di vetro . . . . 07 $\frac{1}{2}$
Fiaschi id. da tre fogliette . . . . 07 $\frac{1}{2}$
Mezzi id. o siano due fogliette . . . . 07 $\frac{1}{2}$
Fogliette id. . . . . 06 $\frac{1}{2}$
Mezze fogliette id. . . . . 05 $\frac{1}{2}$
Caraffe di mezzo cristallo da due fogliette 20
Dette di una foglietta 15
Dette di mezza foglietta 15

MISURE DA OLIO

Barile . . . . baj. 12 $\frac{1}{2}$
Mezzo barile . . . . 12 $\frac{1}{2}$
Mastella da olio { per bollo da rinnovarsi 20
Mastella da olio { per ogni striscia delle sei, che debbono apporsi a cadaun mastello . 07 $\frac{1}{2}$
Cognatella 10
Mastello da prestarsi dalla dogana secondo l'art. 5. . 10

Cognatella id.	baj.	05
Mezzi ossiano due fogliette di vetro		26 ½
Fogliette id.		22 ½
Mezze fogliette id.		18 ½
Quartucci id.		12 ½
Mezzi quartucci id.		07 ½
Bolli di dette misure per la rinnovazione semestrale .		05

B. CARD. PACCA Camerlengo di Santa Chiesa.
Domenico Attanasio Uditore.

(N. 27.) *DISCIPLINE relative alle merci destinate per transito all'estero, o per accompagno ad altre dogane dello Stato.*

8 aprile 1822.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato domestico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

Nella veduta di secondare le istanze, che ci sono state dirette dalla mercatura di varie provincie dello Stato, acciò le dogane di confine situate sulle strade principali di commercio venissero poste in istato di disimpegnare le operazioni di finanza relative ai transiti, ed agli accompagni con maggior comodo di locali, e con più attiva assistenza de' ministri, si è già da noi predisposto quanto è occorrente, perchè in breve tempo presso le dogane suddette nulla manchi di ciò che richiedesi ad agevolare il disbrigo delle formalità doganali, che debbono subirvi i conduttori delle merci. Siccome però

nel favorire le suddette richieste si è avuto anche in mira di reprimere il contrabbando, che dai fraudolenti speculatori si commette pur troppo frequentemente sotto il velo degli accompagni e de' transiti con gravissimo discapito non meno dell'erario, che degli onesti trafficanti, i quali altamente reclamano un riparo ai danni, che loro ne derivano, così nell'atto che deduciamo a pubblica notizia le disposizioni prese a maggior comodo del commercio, facciamo altresì conoscere in modo che a tutti sian notorj, e non se ne poss'addurre pretesto d'ignoranza, gli obblighi, che incombono ai proprietarj, e conduttori di merci destinate per transito all'estero, e per accompagno ad altre dogane dello Stato, e richiamiamo alla memoria di ognuno tutte quelle disposizioni, che vi sono relative, e la cui esecuzione quanto è stata abusivamente trascurata finora, altrettanto è necessario ricondurre alla primiera osservanza. A quest'effetto ordiniamo, e prescriviamo come appresso:

Art. 1. All'ammissione, e spedizione delle merci per accompagno alle dogane di riscossione sono autorizzate tutte le dogane di confine dello Stato Pontificio.

2. Sono autorizzate all'ammissione, spedizione, e discarico de' transiti di qualunque merce le dogane di Ripa-grande, Civitavecchia, Ponte Centeno, Casa del piano ossia Monte Gualandro, San Cassiano, Cà di Costa, Castel franco, Bondeno, Stellata, Ponte Lagoscuro, Gorino, Comacchio, Porto Corsini, Cesenatico, Rimini, Pesaro, Ancona, Porto Recanati, Porto di Fermo, Grottamare, Porto di Ascoli, Rieti, Riofreddo, Casamari, Terracina, Porto d'Anzio.

Di più le dogane di Senigallia durante la fiera franca.

Sono autorizzate inoltre alla sola spedizione de' transiti le dogane di deposito di Bologna, e di Foligno, e quelle delle fiere di assegna.

Sono autorizzate alla spedizione e discarico de' transiti soltanto de' bestiami le dogane di Montalto, Ponte dell'Abadia, Bazzano, Bombiana, Castellina, Mesola, Ariano, Ser-

ravalle, Cologna, Guarda Ferrarese, Casumaro, oltre quelle nominate nel §. primo di questo articolo.

3. Per garanzia del dazio d'introduzione, al quale le diverse merci di transito, o di accompagno sono sottoposte, quando i colli, che le contengono, siano chiusi, e non si voglia permettere la verificazione del contenuto presso le dogane di confine, i proprietarj, o conduttori delle medesime, qualora siano riconosciuti essi stessi per idonei, dovrann'obbligarsi per una somma equivalente al maggior dazio della tariffa per ciascheduna libra di peso lordo, e nel caso, che non siano idonei, presteranno un'equivalente cauzione, o deposito.

4. Nei casi però, in cui la merce sia visibile, o venga verificata dai ministri della dogana d'ingresso, lo che dovrà essere indicato nella bolletta, la cauzione, o il deposito si effettuerà per la somma corrispondente al solo doppio dazio d'introduzione, cui la merce medesima è soggetta.

5. Per facilitare la prestazione delle cauzioni prescritte negli articoli 3 e 4 i proprietarj delle merci domiciliati nello Stato Pontificio, ovvero gli spedizionieri, ricevitori, raccomandatarj, ed altri qualunque pubblici negozianti, o possidenti, egualmente domiciliati nello Stato, ed interessati alla spedizione delle merci per transito all'estero, o per accompagno ad altre dogane di riscossione, faranno esibire alle dogane di confine un'obbligazione nelle più valide forme estesa in carta bollata, colla quale dichiareranno di rendersi garanti dell'arrivo delle merci al regolare destino, ed in caso diverso di sottoporsi a tutti gli effetti della presente notificazione a carico de' contravventori.

6. I proprietarj, spedizionieri, ed altri qualunque interessati come sopra, e domiciliati presso le dogane di confine, saranno soggetti per la prestazione della cauzione alla sola formalità della loro firma a piè delle bollette tanto madri, quanto figlie di transito, e d'accompagno, e con quest'atto s'intenderanno obbligati nel senso della disposizione contenuta nell'articolo precedente.

7. Il dazio di transito sarà pagato nell'atto dello stacco della bolletta di transito presso la dogana d'ingresso nello Stato.

8. I colli di merci destinate per transito, o per accompagno non saranno spediti dalle dogane d'ingresso, se non muniti, quando ne siano suscettibili, in ogni loro parte di un'involtura in canevaccio, od altro secondo l'uso del commercio, ed ammagliati strettamente con una corda di un solo pezzo a triplice incrociatura, senza di che la merce non sarà ammessa al transito, o all'accompagno, mentre lo storioncino, di cui sono fornite le dogane, ad altro non debbe servire, che per avvolgere, ed assicurare il bollo da passo al nodo della corda, che forma l'ammagliatura del collo.

9. La merce destinata per transito, o per accompagno sarà dichiarata in genere ai ministri delle dogane di confine, i quali sulla data dichiarazione formeranno la relativa bolletta.

10. Ottenuta la bolletta di transito, o di accompagno, il conduttore sarà obbligato a porsi immediatamente in viaggio per la strada retta assegnatagli, e presentarsi colla merce entro il termine prefisso nella bolletta in tutte le dogane, che trovansi sullo stradale, ch'egli dovrà percorrere, e che saranno indicate nella bolletta medesima. Dovendo trattenersi nei luoghi, ove trovansi le suddette dogane, la merce sarà depositata nei magazzeni doganali, ed ivi, oltrepassando i giorni quindici di trattenimento, sarà soggetta al pagamento del diritto di magazzenaggio ne' modi prescritti dalle vigenti leggi.

11. In caso di circostanze imprevedute, che ritardino il viaggio della merce spedita per transito, o accompagno, i conduttori sono tenuti a giustificarle mediante regolari attestati dell'autorità comunale del luogo, ove sarà loro intervenuto l'incidente, che avrà ritardato il viaggio. Se nel luogo esisterà dogana, o picchetto doganale, od officio camerale di dazio consumo, il certificato dovrà essere rilasciato dal maggior funzionario della dogana, picchetto, od officio suddetti, e non da altri.

12. Non si procederà al discarico delle bollette di transito, o di accompagno, se non quando si verifichino esaurite tutte le obbligazioni contratte nella bolletta, principalmente quelle relative alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 10 e 11. In caso d' inosservanza delle medesime obbligazioni la merce sarà trattenuta presso la dogana, ove l'irregolarità sarà stata rimarcata.

13. I ministri delle dogane, presso le quali avrà luogo la spedizione, o il passaggio delli colli di transito, o di accompagno, quando per valutabili motivi concepiscano sospetto di tentato contrabbando, sono autorizzati all'apertura, e visita dei colli, su i quali sarà caduto il sospetto.

14. Affine di sempre più sgravare il commercio da qualunque non necessaria obbligazione, si dispone, che i certificati di discarico rilasciati nell'atto della consumazione de' transiti, e degli accompagni debbano ritenersi dai proprietarj, e conduttori delle merci per loro garanzia, invece di esser'esibiti, come finora si è pratticato, alle dogane, d'onde i transiti, e gli accompagni ebbero origine.

15. Le merci, che fossero state sostituite a quelle dichiarate per accompagno, o transito, e che venissero sorprese dalla vigilanza del ministero, e dalla truppa delle dogane, cadranno *in commissum.*

16. Oltre le disposizioni contenute nella presente, restano nel loro pieno vigore le cautele prescritte nella notificazione de' 13 agosto 1819, e relativo regolamento de' 7 settembre del medesimo anno, su i transiti delle merci dallo Stato Pontificio al limitrofo Regno di Napoli, e viceversa.

17. Affinchè il commercio abbia tutto l'agio di prendere le opportune misure per l'esecuzione di tutto ciò, che dal medesimo esigono le disposizioni contenute nella presente notificazione, si dichiara, che la medesima incomincierà ad avere il suo pieno effetto dal 1 giugno dell'anno corrente.

La presente pubblicata ed affissa ne' consueti luoghi della

capitale e dello Stato astringerà ognuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio gli 8 aprile 1822.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
Pier Maria Gasparri Commiss. gen. della R.C.A.

(N. 28.) *DISCIPLINE contenenti le formalità, e cautele doganali sugli accompagni e transiti delle merci, da osservarsi provvisoriamente, e fino all'emanazione di stabili, e generali disposizioni.*

15 maggio 1822.

ISTRUZIONE

Le prescrizioni contenute nella notificazione degli 8 aprile 1822 relativa alle formalità, e cantele da osservarsi per ora, e fino a nuove disposizioni in ordine alle merci destinate per transito all'estero, o per accompagno ad altre dogane dello Stato, sono a tal segno importanti pel vantaggio della pubblic'amministrazione, e degli onesti commercianti, che non potrebbe chiunque presta servigio nell'amministrazione delle dogane Pontificie studiarsi mai abbastanza di eseguirne scrupolosamente le più minute ingiunzioni. Ad ovviar quindi qualunque erronea interpretazione, e ad agevolare l'esecuzione di quanto è prescritto nella suddetta notificazione, si dirigge la presente istruzione a tutti gli agenti della finanza Pontificia, acciò siano avvertiti del vero senso di ciaschedun'articolo della medesima, ed ognuno conosca nel più preciso dettaglio il metodo, al quale debbe attenersi nella prattica osservanza delle disposizioni, che vi sono contenute.

Il 1 articolo della notificazione conserva a tutte le dogane d'ingresso nello Stato Pontificio, sian di riscossione, sian di bollettone, la facoltà, onde hanno sempre goduto, di spedire con bolletta d'accompagno le merci provenienti dall'estero, che si dichiarano a destino d'altra dogana di riscossione dello Stato, comprese le dogane delle fiere di assegna. Il rilascio però de' relativi certificati di discarico appartiene, com'è naturale, alle sole dogane di riscossione, alle quali sarà stata diretta la merce con bolletta d'accompagno.

Il 2 articolo limita ad alcune dogane soltanto, in numero però proporzionato, ed in situazione confacente ai bisogni del commercio, i punti, pe' quali in avvenire è permesso alla merce, che si dichiara per transito, entrare nello Stato Pontificio, ed uscirne per recarsi all'estero. Tutte le dogane nominate nel 1 §. dell'art. 2 della notificazione, ed inoltre le dogane di Senigallia durante la fiera franca e per le sole merci di rimanenza della fiera stessa, sono aperte all'ingresso, ed all'egresso de' transiti di qualsivoglia merce, di cui non sia proibita l'introduzione, o il transito stesso; ognuna ha la facoltà di spedire bollette di transito per lo merci, che sono dirette a qualunque altra delle dogane nominate nel medesimo §. 1, e di staccare i certificati di discarico per quelle, che vi giungono con bolletta di transito emessa da qualunque altra dogana autorizzata.

Alle dogane poi di Bologna, e di Foligno è conservata la facoltà ad esse inerente di spedire per transito all'estero le merci, ancorchè pervenutevi con bollette di accompagno; siccome però le suddette dogane non sono autorizzate a cambiare il destino delle merci spedite in transito e dirette altrove, così neppure è nelle facoltà delle medesime rilasciare certificato di discarico pei transiti suddetti.

Continuano inoltre ad essere autorizzate le dogane delle fiere di assegna alla spedizione delle bollette di transito per le merci, che vi si trovano assegnate.

In fine per agevolare il commercio de' bestiami, e render

libero ai medesimi l'ingresso e l'egresso per quei punti di confine, ov'è solito effettuarsene il transito, è permesso, oltre le dogane enumerate nel §. 1; anche a quelle enunciate nel §. 4 del 1 articolo della notificazione spedire, e discaricare bollette di transito pei suddetti bestiami, non però per altre merci.

Per ciò, che risguarda la facoltà di spedir merci per transito dalla dogana di terra, essendosi riconosciuta la convenienza d'accordare al commercio della capitale il favore del deposito, di cui godono altre città delle provincie, ma essendo riserbata l'attivazione di questa misura al momento, in cui saranno poste ad effetto le nuove generali disposizioni relative alla riordinazione dell'amministrazione delle dogane Pontificie, si dichiara, che quel precario possesso della suddetta facoltà, in cui attualmente è la dogana di terra per particolari disposizioni del Tesorierato, viene conservato alla medesima in modo cioè, che a misura delle occorrenze del commercio verrà accordato il permesso della spedizione de' transiti dalla suddetta dogana con rescritto da rilasciarsi *gratis* presso petizione degl' interessati. Questa si avanzerà al Tesorierato per la trafila del Governatore della dogana, che informerà in proposito il Tesoriere generale, il quale risiedendo sul luogo riserva intanto a se stesso il decidere sulle dimande.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 stabiliscono vario disposizioni relative alla prestazione del deposito, o della sicurtà per l'assicurazione del dazio d' introduzione, cui sarebbero sottoposte le merci, che vengono dichiarate al confine per transito, o per accompagno. La legge esige, che pei colli, dei quali non si conosce dai ministri doganali il vero contenuto, si presti la sicurtà, o il deposito di una somma equivalente al massimo dazio di tariffa per ciascuna libra di peso lordo; qual dazio, sebbene in alcune merci sia molto maggiore, pure per misura di facilitazione potrà fino a nuove disposizioni esser calcolato a scudi due per libra di peso lordo come sopra. Pei colli poi, de'quali si conosce il contenuto, sia perchè la merce è visibile, sia perchè se ne permetta dai conduttori l'aper-

tura, e la verificazione presso le dogane d' ingresso, sia in fine perchè anche senza verificare il contenuto del collo sia facile il rilevarlo con certezza dai segni esteriori, come ne' salumi, negli olj, ne'vini, negli spiriti ec., ovvero col mezzo de'forini, e delle sgorbie, come nelle droghe, e generalmente in tutti gli aridi, la legge esige la prestazione del deposito, o della sicurtà per una somma pari al doppio dazio d' introduzione, cui sarebbe soggetta la merce.

Siccome però il deposito di vistose somme è talvolta difficile ad eseguirsi per parte de'conduttori di merci destinate per transito, o per accompagno, così, affine di facilitare al commercio la prestazione della sicurtà, si dispone primieramente dall'articolo 3 della notificazione, che i proprietarj, ed anche i conduttori della merce, quando siano riconosciuti idonei, possano essi stessi obbligarsi senza produrre la sicurtà di persone terze: dippiù nell'art. 5 si permette ai medesimi, quando domiciliati in luoghi distanti dalle dogane di confine, di esibire per altrui mezzo la cauzione della persona propria, se idonea, o di persone terze, per mezzo d'una obbligazione in carta bollata, ed espressa colla formola generica *di rendersi responsabile dell'arrivo delle merci in tutta regola al destino da assegnarsi nelle bollette di transito, o d'accompagno, ed in caso diverso di sottoporsi a tutti gli effetti della notificazione degli* 8 *aprile* 1822 *a carico de' contravventori.* In fine l'art. 6 per indurre una maggior semplicità nell'operazione, e per esimere il commercio da qualunque briga, esenta anche da questa formalità i proprietarj, o loro fidejussori domiciliati o comunque presenti presso le dogane di confine, e richiede da essi la semplice loro firma a piè delle bollette madre e figlia di transito, o d'accompagno (d'ammettersi per altro alla presenza di due testimonj parimente sottoscritti) riconoscendoli con ciò obbligati come se avessero prestato la dimandata sicurtà con formale atto d'obbligazione a tenore dell'art. 5.

Mentre peraltro le disposizioni de'suddetti articoli della no-

tificazione hanno, per quanto è conciliabile colla sicurezza della finanza, agevolato la strada alla prestazione delle cauzioni, i Governatori, e ministri delle dogane debbono essere sommamente oculati nell'accettazione delle medesime, e rifiutarne qualunque non presenti tutt' i caratteri della voluta idoneità. Procureranno di più, per quanto sarà possibile, di ottenere per fidejussori persone domiciliate nel luogo, o almeno ne' limiti della giurisdizione del tribunale camerale locale, onde non soffrano ritardo gli atti coattivi nel caso, che debba procedersi a carico de' fidejussori medesimi. In ogni caso restano avvertiti i Governatori delle dogane di riscossione, ed i ministri delle dogane di bollettone della responsabilità personale, che loro corre sulla solvibilità delle persone da essi rispettivamente accettate per cauzioni nelle operazioni doganali di qualunque natura, ma specialmente in quelle di transito, e di accompagno.

Una particolar'eccezione però debbesi fare a favore *dei particolari viaggiatori*, massime *esteri*, *e di qualche distinzione*, non muniti di libero lascia-passare, per gli equipaggi, e tutt'altro, ch'ess' introducono nello Stato, sia per transito all'estero, sia per recarsi alla capitale, o ad altra città dello Stato medesimo. Quando i suddetti viaggiatori non possano prestare il deposito, o la cauzione prescritta dalla legge, i bauli, imperiali, ed altri colli componenti il loro equipaggio, saranno visitati presso le dogane di confine dai ministri doganali coll'assistenza del maggior graduato del picchetto locale, e nel caso, che vi si trovino merci soggette a dazio, si formerà di queste un separato colletto, ed assicuratolo con bollo da passo, sarà munito d'una bolletta d'accompagno per la prima dogana di destino, previo il deposito di quella somma, che, avuto riguardo alle circostanze de' viaggiatori, sarà possibile ottenere dai medesimi, della qual somma si farà distinta menzione a piè della bolletta. Che se volessero i suddetti viaggiatori esimersi dalla visita de' loro effetti, in tal caso si procederà alla bollazione di tutt' i bauli, imperiali,

ed al rilascio della bolletta d'accompagno, previo il deposito come sopra. Restano però avvertiti i ministri doganali, che nella suddetta misura di facilitazione, ed altre da enunciarsi nella presente istruzione a vantaggio de' particolari viaggiatori, non sono compresi i viaggiatori delle case di commercio, che recano merci soggette a dazio, anche a titolo di mostre o campioni, dovendo i medesimi essere sottoposti a tutte le formalità, e cautele prescritte dalla notificazione pei conduttori delle merci.

Si rimette poi alla prudenza, ed alla sagacità de' ministri doganali presso i posti di confine la cura di adottare ne' casi straordinarj, o di urgenza (soltanto però nella prima volta, che accadesse il passaggio di conduttori non abbastanza istrutti delle nuove disposizioni) que' temperamenti, che la loro intelligenza saprà suggerire, onde risparmiare qualunque danno al commercio, e nel tempo stesso assicurare la garanzia del dazio d'introduzione per quelle merci, per le quali si riconoscesse l'impossibilità della prestazione del deposito, o della sicurtà, lo che potrà effettuarsi o facendo accompagnare la merce da uno, o due soldati fino alla prima dogana di riscossione, o adoperando altri mezzi termini plausibili a tenore delle circostanze. In siffatt'emergenze però non ometteranno i suddetti ministri di rappresentare per la dovuta trafila al Tesorierato il caso occorso e il temperamento adottato, onde possa così darsi luogo ad ulteriori provvidenze generali.

L'art. 7 della notificazione risguarda la percezione del dazio di transito nell'atto del rilascio della bolletta, su di che non cade veruna osservazione, tal'essendo la prattica vigente.

Coll'importantissima disposizione contenuta nell'art. 8 si è inteso troncare la via alle pur troppo frequenti manomissioni de'colli con sottrazione delle merci contenutevi, e con sostituzione o di altre merci soggette a minor dazio d'introduzione, o di merci sottoposte a dazio di estrazione, o di materie di nessun valore. Adesivamente pertanto alla disposizione del suddetto articolo 8, i ministri delle dogane avvertiranno di

non rilasciar bolletta veruna di transito, o di accompagno, se le balle, casse, botti, ed altri colli qualunque (eccetto quei, che compongono l'equipaggio de' viaggiatori), *il cui contenuto non sia palese, o facile a conoscersi in modo da poter'esser'enunciato in ispecie, e con precisione sulla bolletta*, non vengano *a tutte spese de' conduttori* debitamente ricoperti in ogni loro parte da canevaccio, schiavina, od altra solida, e stretta involtura, secondo gli usi regolari del commercio, ed ammagliati strettamente con una corda d'un solo pezzo in modo, che questa in ognuno dei lati di maggior superficie del collo presenti tre incrociature, e per lo meno una nei due lati di minor superficie, e l'ammagliatura venga a rinchiudere quasi a foggia di rete la balla, la cassa, o qualunque altro siasi continente della merce.

L'articolo 9 richiama la disposizione già in corso, e pubblicata con la notificazione de' 17 gennajo 1817 sulla dichiarazione, che debb'esigersi dai ministri delle dogane per le merci, che si destinano per transito, o per accompagno. Questa dichiarazione però non dovrà più esigersi verbalmente, come dalla suddetta notificazione era disposto, ma dovrà riceversi in iscritto, ed in carta bollata dell' infima dimensione, e nella medesima si dovrà esprimere il numero, e la qualità dei colli, la marca, ed il numero mercantile di ciaschedun collo, o, mancando questi, la direzione; di più il peso dei colli in dettaglio, e la qualità *in genere* delle merci contenutevi. Ciascheduna dichiarazione sarà contrapposta alla rispettiva bolletta madre da staccarsi. Giova quì ricordare ai ministri doganali, che nelle spedizioni de' transiti, e degli accompagni, siccome in ogni altra operazione daziaria, la dichiarazione con tutte le formalità, che l'accompagnano, debbe precedere qualunque altro atto della dogana, affinchè nel caso di fondato sospetto di falsa dichiarazione, procedendosi dagli agenti doganali o alla ricognizione del contenuto de'colli coll'opera dei forini, o all'apertura del collo, ed avverandosi il sospetto, esista sempre in loro mani il corpo del delitto, e

la prova della tentata frode nella dichiarazione emessa. Saranno perciò tutti sommamente oculati, e adopreranno ogni loro sagacità per iscuoprire, massime ne'colli, che non sono soggetti all' involtura esteriore di canevaccio, se siavi luogo a temere di falsità nella dichiarazione, ed in caso che questa venga a riconoscersi, la merce sarà trattenuta, e ne sarà fatto rapporto al Tesorierato per la regolare trafila d'ordine. Debbono di più avvertire i ministri delle dogane, ch'è necessario ottenere una distinta dichiarazione, siccom' è indispensabile formare una distinta bolletta di transito, o di accompagno, per ciascheduna condotta di colli, ond'evitare la confusione, e gl' intralci, che sovente accadono per l'abusiva prattica di riunire in una sola dichiarazione, ed in una sola bolletta i colli spettanti a più di un proprietario, o conduttore, dal che poi derivano difficoltà, e contestazioni nel rilascio de'certificati di discarico; siccom'è parimenti necessario, che nella dichiarazione, e nella bolletta, oltre il nome del conduttore, si enunci ancora per conto o a direzione di chi egli conduca la merce.

Prescrive l'articolo 10 primieramente, che dopo spedita la bolletta di transito, o d'accompagno, non si permetta trattenimento veruno della merce nella dogana: in secondo luogo, che nella bolletta venga prefissa la valitura, e lo stradale, che la merce dovrà percorrere, colla denominazione delle dogane intermedie, alle quali, strada facendo, dovrà esser rassegnata: in terzo luogo, che, dovendo la merce trattenersi ne'luoghi, ove sarà dogana, debb'esser depositata nei magazzeni doganali; e la sottopone in fine al pagamento del diritto di magazzenaggio nelle consuete regole, quando il trattenimento della medesima ne'magazzeni della dogana oltrepassi i quindici giorni. La prima, e l'ultima delle suddette prescrizioni non abbisognano di ulteriore spiegazione. In quanto alla seconda debbono avvertire i ministri della dogana, d'onde si spedisce la merce per transito, o per accompagno, (escluse però sempre quelle, che sono recate da particolari viag-

giatori, che non siano di professione negozianti) di accordare alla bolletta la valitura soltanto per il tempo strettamente necessario (avuto riguardo alle circostanze de' luoghi, delle stagioni, e delle vetture) per giungere alla prima dogana posta sullo stradale, che dovrà percorrere, qual dogana verrà nominata nella bolletta; giunta ivi poi la merce, i ministri della medesima quando trovino in piena regola tanto l'ammagliatura, i bolli, sigilli, e marchette a vernice de'colli, quanto l'arrivo de'medesimi in valitura di tempo, e in perfetta corrispondenza colla bolletta, vidimeranno questa colla solita formola, ed assegneranno nuova dogana egualmente sul diretto stradale, e nuova valitura fino alla medesima, e così in seguito fino alla dogana d'egresso, se si tratti di transito, o fino alla dogana, ov'è destinata a daziarsi, se si tratti d'accompagno. Nel caso però, che riconoscano irregolarità, procederanno com'è prescritto più sotto nelle disposizioni relative all'articolo 12 della notificazione.

Affine però, che non resti soverchiamente defatigato il commercio da troppo frequenti rassegne della merce alle dogane intermedie, si limitano per ora ad un sufficiente numero le dogane, nelle quali dovrà aver luogo la suddetta formalità a tenore dello stradale diretto, che dovrà percorrere la merce, e saranno le seguenti = Ferrara, Bologna, Faenza, Cesena, Ancona (quante volte il conduttore intenda entrare nella città franca), porto Recanati, Grottamare, Foligno, Perugia, dogana di terra in Roma. Di più avvertiranno i ministri doganali di prestarsi colla massima celerità, ed in qualunque ora del giorno alla ricognizione de' colli descritti ne' recapiti, acciò le condotte delle merci non abbiano da soffrire ritardo nel viaggio, e di astenersi sempre da qualunque vessazione.

Finalmente per l' intelligenza della terza disposizione contenuta in quest'articolo si fa conoscere ai ministri delle dogane, che, quando trattisi di una sola pernottazione, può benissimo essere autorizzato il conduttore della merce a ritenerla presso di se; non così però quando il trattenimento per

qualsivoglia circostanza debba prolungarsi oltre una notte, nel qual caso la merce dovrà esser deposta ne'magazzeni della dogana, ovvero, quando in questa non esistesse locale abbastanza comodo, sarà ritenuta o in magazzeni particolari, la cui chiave sarà consegnata al Governatore della dogana, o in altro luogo da destinarsi dal medesimo Governatore sotto quella garanzia, che il medesimo stimerà necessaria per l' interesse della finanza, e ben anco sotto la guardia a vista d'uno, o più individui della truppa doganale.

Per la più esatta esecuzione di ciò, che è prescritto dall'articolo 11 in ordine alle cautele ne'casi d' impreveduto circostanze, che ritardino l'arrivo di una condotta di merci, o che l'obblighino a deviare dallo stradale fissato nella bolletta di transito, o d'accompagno, dovranno i Governatori delle dogane, quando la circostanza si verifichi nel luogo di loro residenza, e venga ad essi giustificata, ritenere gelosamente presso di se in filza la bolletta fino al momento della partenza della merce, ed accadendo questa, prorogarne la valitura pel tempo necessario, se si tratterà di ritardo, o rettificarvi l'indicazione dello stradale, se si tratterà di deviazione, citando nella bolletta tanto il motivo della proroga, o rettificazione, quanto i documenti esibiti a giustificarla, i quali ancora dovranno essere custoditi in filza, ond'essere prodotti ad ogni richiesta della revisione generale.

Se poi una sola parte della condotta fosse obbligata per le suddette impreveduto circostanze a trattenersi, l'altra parte potrà proseguire il viaggio colla scorta della bolletta fino alla dogana di destino. Tolto poi il motivo dell' impedimento per le merci restato indietro, il Governatore della dogana presso cui sarà occorso il ritardo le dirigerà alla prima dogana sullo stradale con bolletta d'accompagno, in cui verrà espressa la primitiva derivazione della merce, il motivo per cui parte di essa si trovi scoperta di bolletta, e i documenti esibiti dal conduttore a sua giustificazione, quai documenti verranno contrapposti alla madre della nuova bolletta da staccarsi.

I governatori delle dogane spediranno mensilmente al Tesorierato per lume della revisione uno stato delle bollette di transito, o d'accompagno esistenti in filza allo spirar del mese.

L'articolo 12 della notificazione prescrive la cautela di non rilasciare certificato di discarico alle merci, per le quali presso le dogane d'ultimo destino si riconoscesse non essere state esaurite tutte le obbligazioni contratte nelle bollette di transito, o di accompagno, ed ingiunge inoltre, che in caso d'inosservanza delle obbligazioni medesime (siccome ancora in caso di apparente alterazione de'colli) venga la merce trattenuta presso la dogana, ove sarà stata rimarcata l'irregolarità. Ad effetto però di diminuire, per quanto è compatibile con la sicurezza della finanza, il ritardo, che per siffatto trattenimento della merce risulterebbe alle operazioni del commercio, si dispone, che, rilevandosi irregolarità nell'esteriore de'colli, o nell'osservanza delle obbligazioni contratte nella bolletta, se ne debba fare sollecito rapporto al sopraintendente doganale rispettivo, il quale deciderà sul rilascio della merce, o commetterà più accurato verificazioni sul contenuto de'colli, o in caso di grave dubbiezza, ordinerà un ulteriore trattenimento della merce fino alla decisione del Tesorierato; ben'inteso però, che l'anzidetta disposizione non impedisce, che, quante volte l'irregolarità rimarcata presenti rilevanti segni di tentato contrabbando, possano i ministri doganali a termini dell'articolo 13 della notificazione procedere sull'atto all'apertura de'colli alla presenza de'testimonj, ed alla formazione del processo verbale d'invenzione, quando il sospetto venga ad avverarsi.

L'articolo 14 esime i proprietarj, e conduttori delle merci dall'obbligo di riportare per la restituzione de'depositi, o per lo svincolo delle cauzioni, i certificati di discarico alla dogana, d'onde furono spedite le bollette di transito, e d'accompagno. Ad oggetto però, che l'officio di revisione generale possa riconoscere quali siano le bollette non discaricate, ed ordinare la necessaria procedura a carico de'contravventori, sa-

rà cura de' governatori delle dogane trasmettere al termine di ciaschedun mese al Tesorierato tutt' i libri consunti in tutto, o in parte delle bollette di transito, d'accompagno, e dei certificati di discarico emanati durante il mese.

Si prescrive inoltre per misura provvisoria, e da durare fino a nuova disposizione, che i governatori, e ministri delle dogane d'ultimo destino delle merci spedite per transito, o per accompagno, al terminar d'ogni mese diano conoscenza ai governatori, e ministri delle dogane, d'onde le bollette relative furono spedite, degli arrivi regolari delle corrispondenti merci al destino, lo che si farà trasmettendo nota delle bollette discaricate, avvertendo, che ciò dovrà aver luogo in via di semplice avviso, e senza che nulla, in seguito dell'avviso medesimo, possa innovarsi sulle cauzioni, o depositi prestati per la sicurezza de' dazj d' introduzione. Le spese di posta relative all'anzidetta corrispondenza saranno a carico dell'amministrazione, e verranno giustificate colle sopraccarte delle lettere, o pieghi rispettivi.

Siccome la disposizione degli articoli 3 e 4 della notificazione preserva la finanza mediante la prestazione della sicurtà o de' depositi dalla perdita del dazio nel caso che la merce spedita per transito, o per accompagno non venga recata al suo destino, o che vengano alla medesima sostituite materie di niun valore, così l'articolo 15 prevede il caso, che possa malgrado le ingiunte cautele esser sostituita altra merce di valore a quella spedita come sopra, e condanna alla confisca la merce di sostituzione. Nel caso pertanto di riconosciuta sostituzione di merci a quelle dichiarate per transito, o per accompagno, adesivamente agli articoli 3 e 4 della notificazione il contravventore sarà condannato a perdere il deposito, o il suo fidejussore a pagare la somma, colla quale avrà garantito alla finanza il dazio d' introduzione della merce spedita; e in forza dell'articolo 15 la merce sostituitavi sarà oggetto d' invenzione, e cadrà in commesso. Acciò poi gli agenti della finanza siano incoraggiati alla vigilanza, ed alla repres-

sione del contrabbando, che potrebb'effettuarsi col mezzo de'transiti, o degli accompagni, si dispone, che gl'inventori o siano ministri, o siano soldati doganali non solo parteciperanno alle invenzioni di contrabbando delle merci, come sopra sostituite, ma otterranno inoltre nel caso di rinvenimento di materie di niun valore ne' colli una gratificazione pari alla metà delle somme, che verranno realizzate a favore della finanza su i depositi, o sicurtà prestate per garanzia de'dazj d'introduzione, qual gratificazione verrà ripartita fra gl'inventori nelle forme consuete.

Gli articoli 16 e 17 non abbisognano d'ulteriore schiarimento, essendone abbastanza facile l'intelligenza. Soltanto si ricorda ai ministri delle dogane autorizzate al transito sulla linea del confine napolitano, che restando in pieno vigore le cautele e formalità, prescritte nella notificazione de' 13 agosto 1819, e successivo regolamento de' 7 settembre del medesimo anno, debbono i medesimi inoltr'esigere dai proprietarj, e conduttori delle merci, che vengano esattamente eseguite tutte le altre, che sono prescritte nella notificazione degli 8 aprile 1822, e nella presente istruzione. Altrettanto debbe dirsi riguardo alle dogane Pontificie confinanti cogli Stati Modanesi, ed autorizzate ai transiti, nelle quali, salvo il particolare regolamento stabilito di concerto con quella corte, dovranno essere osservate tutte le discipline, e cautele recentemente prescritte.

Sviluppato il senso di ciaschedun'articolo della notificazione degli 8 aprile 1822 giova soggiungere alcune altre importantissime prescrizioni in ordine agli accompagni, ed ai transiti, acciò siano noti a ciascuno i rispettivi doveri, e niuna cautela venga trascurata in materia di sì grave importanza.

Art. 1. Le operazioni doganali relative tanto alla spedizione, quanto al discarico de'transiti, e degli accompagni nelle dogane di riscossione, dovranno tutte, niuna eccettuata, effettuarsi nelle ore ordinarie di officio, e non mai nelle ore straordinarie, nelle quali per comodo del commercio una par-

te soltanto del ministero della dogana trovasi in servizio per le assistenze agl' imbarchi, o altre meno complicate operazioni; nelle dogane di bollettone poi non potranno effettuarsi in verun caso nelle ore notturne, ma soltanto dalla levata al tramonto del sole, siccome tutte le altre operazioni presso le suddette dogane.

2. Verificatesi dai ministri le condizioni dell' involtura, ed ammagliatura de'colli prescritte dall'articolo 8 della notificazione, e suo relativo nella presente istruzione, e fatta avvertenza, che la corda che forma l'ammagliatura suddetta non sia logora, o bagnata, sicchè se ne tema la rottura nel viaggio, o se ne presuma il rallentamento dopo asciugata, si procederà immediatamente (previa la dichiarazione, e le ispezioni doganali, di cui si è già parlato a suo luogo) al peso di ciascun collo separatamente, e niuno eccettuato, per quanto possano esser precise, e dettagliate le polize di carico, o le dichiarazioni esibite; quindi avrà luogo la verificazione della merce in tutt' i colli, che secondo la massima generale già espressa nella presente istruzione andassero esenti dall'obbligo dell' involtura di canevaccio, qual verificazione si farà coll'opera de' forini e delle sgorbie, ove trattisi di lana, cotone, canapa, stoppa, zucchero, caffè, granaglie, ed altri aridi, e coll'assaggio quando trattisi di fluidi, massime ove si possa temere che venga sostituito al fluido dichiarato altro fluido soggetto a maggior dazio; operando in somma in modo, che venga a distintamente conoscersi la specie della merce, e possa con precisione esser'espressa nella bolletta; infine si procederà alla bollazione de'colli per opera de' facchini, o altr'inservienti, e mancando gli uni, o gli altri, per opera degli stessi ministri. La bollazione sarà eseguita colla più accurata precisione, osservando il metodo seguente: primieramente per mezzo del quadrello curvo sarà passato lo storioncino più volte a traverso del canevaccio sotto l'unico gruppo della corda, che forma l'ammagliatura del collo, ed avvolto strettamente in croce al gruppo medesimo, assicurandovelo con due nodi;

di poi si passerà entro lo storioncino il bollo da passo fermandolo con altri due nodi ad immediato contatto sul gruppo della corda ; ed in fine il bollo verrà compresso colla morsa in modo che ne siegua ben marcata, e distinta l'impronta. Eseguita la bollazione, i facchini suddetti, servendosi delle marchette, che verranno sollecitamente trasmesse a tutte le dogane, imprimeranno il bollo a vernice quà e là su tutte le cuciture dell' involtura del collo, ed anche su tutte le rappezzature della medesima, se ve ne fossero. Ciò adempiuto, i ministri nelle dogane di bollettone, e i rincontri, in quelle di riscossione, i quali sono personalmente responsabili dell'adempimento di tutte le cautele, e formalità della bollazione, sebbene questa sia stata eseguita dai facchini, prima, che i colli escano dalla dogana, verificheranno con ogni possibile esattezza, se la bollazione e marchettazione, sia stata eseguita colle suddette regole, ed altrettanto per una ulteriore controlleria faranno, dopo usciti i colli dalla dogana, i sergenti, capi, e vice-capi, ed anche i soldati della finanza, quando nel luogo non esistessero per qualsivoglia circostanza i graduati.

3. È proibito ai ministri delle dogane percepire a titolo di bollo la più piccola somma sulle merci esenti da bollo da passo, quali sono quelle formate in colli aperti, come canape, stoppe, carte ec., ovvero racchiuse in sacchi, in fusti ed altri continenti di fluidi, e tutto ciò che non è suscettibile d'ammagliatura e bollo, come ferro, legno da tinta, merci caricate alla rinfusa ec. Debbono però i suddetti ministri esser diligenti nel verificare il peso di ciascheduno de' suddetti colli, e la qualità della merce contenutavi e nel descriverne nelle bollette di transito, e di accompagno tanto la forma esteriore, le marche, e i numeri mercantili, quanto la precisa specie della merce che racchiudono.

4. È raccomandata ai ministri doganali l'osservanza di tutte anche le più picciole formalità nell'estensione delle bollette di transito, e d'accompagno, le quali dovranno esser firmate da tutt'i ministri nelle dogane di bollettone, e dal go-

vernatore, dal revisore, e dal rincontro nelle dogane di riscossione, ed inoltre dallo stimatore se la bolletta enuncierà la merce in ispecie, e non in genere, e dal pesatore per la voluta responsabilità del medesimo sul peso de'colli. A quest'effetto si aggiunge a'piedi della presente istruzione sotto i numeri 1 e 2 una doppia modula delle suddette due bollette, alla quale i suddetti ministri si atterranno colla più scrupolosa esattezza.

5. Nelle bollette di transito, e di accompagno pei bestiami debbono essere accuratamente descritti i connotati de'medesimi, come il colore, la statura, l'età ec.; massime ove trattisi di grosso bestiame.

6. Quando trattisi di bestiami, e merci estere simili alle nazionali soggette a dazio d'estrazione, e dichiarate sia per transito, sia per accompagno alle dogane di deposito, non può darsi luogo alla spedizione del transito, o dell'accompagno senza l'esibizione della bolletta di dazio pagato all'estero, o de' documenti di provenienza estera prescritti dalla circolare de' 16 febbrajo 1822 num. 22586, i quali dovranno essere riuniti alla dichiarazione, e contraposti alla bolletta madre da emanarsi.

7. Nelle spedizioni di merci ad altre dogane di riscossione con accompagno delle dogane di franchigia, e di deposito, (e così anche delle dogane delle fiere di assegna, che equivalgono a temporanee dogane di deposito), si richiama il disposto dalla circolare de'2 marzo 1822 num. 23091, la quale prescrive che quando i colli siano aperti, o formati nel luogo, e per conseguenza suscettibili di verifica doganale nella loro formazione, debbono le merci in essi contenute esser verificate, e descritte in dettaglio nelle loro qualità, e rispettive quantità di peso, o di misura nelle suddette bollette di accompagno.

8. Nella consumazione de'transiti i ministri delle dogane d'egresso avvertiranno di verificare con somma esattezza, e coll'assistenza del maggior graduato militare del picchetto locale

la corrispondenza delle marche, numeri, e forma esterna dei colli con l'espressione della bolletta; quindi osservare se le ammagliature, i bolli da passo, le marche a vernice, ed i sigilli in cera lacca, quando ve ne siano, si trovino nella dovuta integrità; in caso negativo, e quando l'irregolarità apparisca di grave natura, procedere immediatamente in presenza de'testimonj alla verificazione prima del peso, e poi del contenuto de'colli; quando vi sia luogo a credersi commessa la frode, contestarne sull'atto l'invenzione mediante processo verbale nelle regole, ovvero, trovato il tutto a dovere, emanare il certificato di discarico corrispondente nel dettaglio del peso de'colli, marche, numeri mercantili, e tutt'altro a ciascuna bolletta di transito, contraponendo alla madre del certificato la medesima bolletta; procedere quindi al taglio de'bolli, ed in fine consegnare tanto il certificato, quanto la merce al sergente, capo, o vice-capo del picchetto, il quale la farà scortare (sempre però in ore di giorno, e non mai di notte) da' suoi subalterni fino all'estremo confine dello Stato, dove soltanto sarà da essi rilasciato il certificato di discarico al conduttore. Il picchetto locale poi raddoppierà di vigilanza sul confine dopo seguito alcun transito di merci, onde non vengano furtivamente reintrodotte nello Stato.

9. Affine di assicurare la regolare consumazione de' transiti anche presso le dogane di franchigia, la merce, appena giunta alle porte della città franca, dovrà immediatamente esser tradotta sotto buona scorta alla dogana per le necessarie verificazioni enunciate nell'articolo precedente.

10. Una particolare prescrizione si aggiunge pei transiti, che si consumano presso la dogana di Ripagrande, e che più regolarmente dovrebbero esser discaricati da quella di Fiumicino posta sull'immediato confine marittimo del nostro Stato, se non avessero consigliato altrimenti particolari riflessi di maggior comodo del commercio, e di maggior regolarità nelle operazionl di un'officio doganale assistito da più copioso numero d' impiegati. Ad evitare, che le merci di transito dopo

seguitone l' imbarco presso la suddetta dogana di Ripagrande vengano ad esser versate in terra nel percorrere il tevere fino alla sua imboccatura, dovranno i colli debitamente ammagliati, e piombati esser chiusi sotto la coperta del bastimento, ed i boccaporti, e sportelli di questo, essere assicurati con più sigilli a cera lacca con impronta della dogana. Inoltre i bastimenti sui quali sono caricate merci di transito dovranno esser muniti da Ripagrande a Fiumicino del sopraccarico d'un soldato di finanza. S' ingiunge poi ai ministri della dogana di Fiumicino di verificare con scrupolosa esattezza l' integrità di detti sigilli ed anche delle ammagliature, bolli, e marche dei colli provenienti da Ripagrande in transito, e sopratutto di vigilare anche coll'opera delle sentinelle di vista, che niun collo rimanga indietro, o sia trafugato, o trattenuto in terra massime nelle occasioni, che colà i colli si trasbordano, come accade, in altri legni.

Nulla più rimane ad assicurare gl' interessi dell'amministrazione in ordine ai due importantissimi oggetti de'transiti, e degli accompagni, se non che esortare tutti gli agenti doganali d'ambi i rami amministrativo, e militare ad occuparsi frequentemente della lettura tanto della notificazione, quanto della presente istruzione, affinchè ne penetrino bene il senso, e lo spirito, e n'eseguiscano con precisione tutte le prescrizioni; raccomandare agli ufficiali comandanti la truppa delle dogane di fornire d'abili ed onesti sott'officiali le dogane di frontiera autorizzate al transito, e sorvegliarne accuratamente il servigio; impegnare finalmente i sopraintendenti, e governatori delle dogane (ciò che nel tempo stesso si commette anche al computista generale delle dogane per quelle della capitale) ad ammaestrare nel retto senso della legge, e sulle traccie della presente istruzione chiunque abbisognasse di più precisi schiarimenti per l'osservanza delle prescritte discipline.

Sappiano poi i ministri delle dogane, e sott'officiali della truppa, che la condotta zelante ed attiva da essi tenuta presso le dogane di confine autorizzate ai transiti, ove fossero de-

stinati, sarà risguardata come un particolar requisito per ottenere considerazione in occasione di avanzamenti, siccome le mancanze, e le omissioni de'rispettivi doveri nel suddetto servizio demeriteranno a chi se ne renderà colpevole la fiducia dell'amministrazione, la qual'esige, che in materia di tanta importanza, come sono i transiti, e gli accompagni delle merci, non venga omessa, o trascurata veruna delle discipline, dalle quali dipende la sicurezza della percezione de'dazj.

Roma 15 maggio 1822.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

Modula N.° 1.

BOLLETTA D'ACCOMPAGNO

DOGANA DI PONTELAGOSCURO

A dì *diecinove luglio* 18*ventidue*. *Ore due pomeridiane*
Num. 12 lib. 27 portata 370.

Gaetano Bondelli *per proprio conto*

Parte per la dogana di *Bologna* e per la strada *diretta* e non per altra via per ivi pagare il dazio d' introduzione con colli num. *quattro* chiusi, ammagliati, piombati ed in tutto del peso lordo di libre *settecento tre* contenenti le infrascritte merci in virtù d'assegna data ed obbligo fatto di presentarsi alla predetta dogana nel termine di giorni . . . e con avere qui lasciato il conveniente deposito, o sicurtà per sicurezza di detto dazio; ed ha pagato l'emolumento del registro.

C F
1 a 4 } quattro casse cotonerie

Bollo e registro . . . : sc. — 02 ½

Vaglia per ore . . . per recarsi a Ferrara

1. lib. 160	N. Governatore
2. . . 180	N. Revisore
3. . . 150	N. Rincontro
4. . . 213	N. Sergente, o Capo

Totale lib. . 703

Ferrara 19 *luglio* 1822. *ore* . . :
Visto in regola, e vaglia per giorni . . . a proseguire il cammino, e recarsi a Bologna.

N. Pesatore — N. Governatore
N. Capo

Bolli quattro

N. Sicurtà
come da sua dichiarazione
esistente in filza al N. . .

Modula N.° 2.

DAZIO DI TRANSITO

DOGANA DI CASTELFRANCO

A dì *dieci agosto* 18*ventidue*. Ore *una pomeridiana*.

Num. 12. lib. 28. Portata 366.

Stefano Magnani per conto Antonio N. di Roma.
Parte con colli num. *cinque* chiusi, ammagliati, piombati col solito bollo contenenti le infrascritte merci in conformità d'assegna data, ed in tutto del peso lordo di libre *mille novantasei* provenienti da fuori Stato per la dogana di *quì* e per condursi alla dogana di *Terracina* per la strada *diretta*, e non per altra via, ad oggetto d'ivi riestrarsi parimenti fuori di Stato, e con obbligo di presentarsi a detta dogana nel termine di giorni . . . avendo quì pagato il dazio di transito nella somma quì sottodescritta, e lasciato il conveniente deposito o sicurtà per la sicurezza della suddetta riestrazione, avendo ancora pagato l'emolumento del registro.

✠ Num.	16 libre	404	Una balla spugne.
CR . . .	1 . . .	68	Una cassetta lapis per disegno.
AS . . .	1 . . .	179	Una cassa cotonerie.
FC . . .	2 . . .	53	Una cesta terraglia fina-verificata, e non bollata.
» . . .	6 . . .	392	Una cassa lanerie.

Totale . . . libre 1096 Dazio maggiore delle cento miglia a baj. 15 il cento, scudo uno, e baj. sessantacinque . . . . . sc. 1 65

Bolli quattro — Bollo e registro . . . » - 02 ½

sc. 1 67 ½

N. Stimatore	N. Sicurtà	
N. Pesatore	N. Testimonio	
	N. Testimonio	

Vaglia per . . . per recarsi a Bologna
N. Ministro
N. Ministro
N. Ministro
N. Sergente, o Capo

Visto in regola e vaglia per . . . per recarsi a Faenza
Bologna a dì . . .
N. Governatore
N. Revisore
N. Rincontro
N. Sergente, o Capo

Visto in regola malgrado il ritardo di due giorni avvenuto per la morte d'un cavallo, e giustificato con certificato del governatore della dogana d'Imola, che si ritiene in filza. La presente bolletta di transito vaglia per . . . per recarsi a Cesena
Faenza a dì . . .
N. Governatore
N. Rincontro
N. Capo sedentario

Visto in regola e vaglia per . . . per recarsi a Pesaro
Cesena a dì . . .
N. Governatore
N. Stimatore per il Rincontro
N. Capo sedentario

Visto in regola e vaglia per . . . per recarsi a Foligno
Pesaro a dì . . .
N. Computista per il Governatore
N. Rincontro
N. Sergente

Visto in regola e vaglia per . . . per recarsi alla dogana di terra in Roma

Foligno a dì . . .

N. Governatore
N. Rincontro
N. Capo sedentario

Visto in regola e si pone in filza a richiesta del conduttore per l'occorrente ristauro del suo carretto.

Dogana di terra a dì . . .

N. Governatore
N. Revisore
N. Rincontro
N. Capo

Si leva di filza, e vaglia per . . . per recarsi a Terracina

Dogana di terra a dì . . .

N. Governatore
N. Revisore
N. Rincontro
N. Capo

Visto in regola e si contrappone al certificato di discarico

Terracina a dì . . .

N. Governatore
N. Rincontro
N. Sergente

(N. 29.) *MISURE dirette a reprimere, e punire efficacemente le frodi, e i contrabbandi in materia doganali.*

9 febbrajo 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e sua R. C. A. Tesoriere generale.

È di troppo alto interesse, che non vadano vuote di effetto le benefiche intenzioni della Santità di Nostro Signore espresse, e pubblicate con la nostra notificazione de' 24 gennajo prossimo passato, e tendenti a dare un favorevole impulso al commercio attivo de' prodotti indigeni dello Stato Pontificio. A così provvide cure però si oppongono la malizia, e l'audacia de'contrabbandieri, i quali colla più ardita violazione delle leggi turbano l'ordine interno della società, portano la depravazione nelle classi inferiori della medesima, dalle quali traggono cooperatori al delitto, e feriscono i più rilevanti interessi della pubblica amministrazione, e degli onesti commercianti. Quindi è che ad assicurare il risultamento delle Sovrane disposizioni, ed imporre col timore del castigo un'efficace freno al contrabbando, si dispone da noi quanto appresso:

Art. 1. Adesivamente alla disposizione dell'art. 6 del vigente editto della Segreterìa di Stato in data de' 29 settembre 1821 in virtù del quale il prodotto delle invenzioni di contrabbando di merci estere è devoluto per intiero agl'inventori, si accorda un premio in somma pari all'intiero prodotto della confisca delle merci di contrabbando senza prelevazione veruna di dazio a qualunque individuo, il quale rivelerà al Tesorierato il nome, cognome, e domicilio di qualsiasi suddito

Pontificio, per cui opera fosse stata già introdotta qualche merce estera in contrabbando, o che ne fosse stato l'assicuratore, o che avesse in qualunque modo prestato la sua opera alla consumazione, al ricetto, e alla occultazione della frode, ben' inteso, che unitamente al nome, cognome, e domicilio del contravventore come sopra, il rivelante somministri prove concludenti, soprattutto testimoniali, o almeno indizj sufficienti a provare il commesso delitto, coll'esatta indicazione di tutte le circostanze, che lo avranno accompagnato. Le denuncie saranno indirizzate al Tesoriere generale sotto piego coll'epigrafe esteriore = *riservata a lui solo* = Ottenutasi appena dal Tesorierato la notizia, e quindi la prova del delitto per via de'competenti tribunali sarà rilasciato immediatamente sulla cassa camerale più vicina il mandato pel premio, il qual mandato per maggior sicurezza del denunciante stesso non indicherà in guisa alcuna il titolo del pagamento, e verrà tratto non al nome del denunciante, quando egli non voglia, ma al nome di persona terza di sua fiducia. A questo effetto nel trasmettere al Tesoriere generale le denuncie, la persona interessata al premio tacendo il proprio nome indicherà soltanto quello della persona a favore della quale dovrà rilasciarsi il mandato. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore di quegli stessi che avessero comprate le merci estere introdotte in frode.

2. Se per maggior speditezza della procedura, o per particolare fiducia nella persona del magistrato, le denuncie si volessero direttamente trasmettere al Luogotenente criminale del Tesorierato in Roma qualora la causa appartenga alla di lui giurisdizione nella capitale, e nella Comarca, ovvero ad uno de'provvisorj giudici fiscali residenti in Bologna, Ferrara, Forlì, Ancona, Maccrata, Perugia, Civitavecchia, e Roma secondo la giurisdizione rispettivamente assegnata, le denuncie stesse saranno valide, ed otterranno in quanto al premio il medesimo effetto, che otterrebbero se fossero state trasmesse direttamente al Tesoriere generale.

3. I giusdicenti, che procederanno in causa presso le suddette denuncie, saranno avveduti ad esprimere nelle sentenze di condanna, se questa avrà luogo a carico di fraudolenti introduttori di merci estere, e loro assicuratori, o aderenti: 1.° la confisca della merce introdotta in frode, se questa sarà caduta in potere del fisco in seguito della denuncia, ovvero il pagamento di una somma pari al valore approssimativo della stessa merce, quando questa non fosse stata reperibile, 2.° il pagamento della somma costituente il premio da rimborsarsi alla cassa camerale, e ciò nel solo caso che la merce introdotta in contrabbando appartenesse al denunciante, 3.° il pagamento delle somme corrispondenti alle multe comminate colla notificazione de' 28 agosto 1822 contro gli aderenti al contrabbando, e i recidivi nel medesimo; 4.° in fine l'obbligo agl' impotenti al pagamento di scontar le somme risultanti a loro carico dalle sentenze di condanna con un giorno di carcere per ogni scudo, come già fu prescritto colla detta notificazione, e con altre superiori disposizioni successive.

4. Di più si dispone che in avvenire incominciando dall'entrante mese di marzo tanto in Roma ov'esiste il tribunale criminale del Tesorierato, quanto nelle città dello Stato ov'esiste il tribunale fiscale, ed inoltre ne'rispettivi luoghi di domicilio de'contravventori condannati per contrabbando di merci estere venga mensilmente notificata in istampa, ed affissa alla pubblica vista una nota, dalla quale risulti il nome e cognome de' contravventori condannati come sopra dal tribunale, la qualità della contravvenzione, e la pena alla quale ciaschedun contravventore sarà stato condannato.

5. Adesivamente poi alle varie disposizioni contenute nella suddetta notificazione de'28 agosto 1822 sono soggette alla confisca tutte le merci estere non suscettibili di bollo che in seguito di perquisizione, o di visita doganale si trovassero nei magazzeni, negozj, fiere, mercati, ed in qualsiasi altro luogo ad uso del commercio presso trafficanti di professione, ov-

vero anche in casa de'privati non commercianti, quando la merce si presuma fondatamente esservi tenuta ad oggetto di commercio, e sia scoperta di bolletta di dazio pagato, o coperta da bolletta di vecchia data, la quale possa ragionevolmente reputarsi non essere appartenente alle merci esistenti, ma ad altre già consumate, ovvero da bolletta intestata ad altri fuori che al detentore della merce. Ad effetto però d'assicurare maggiormente l'esecuzione delle suddette disposizioni si prescrive, che dovendosi spedire a committenti di seconda, terza, o quarta mano merci estere non suscettibili di bollo debbano tali merci essere accompagnate da bolletta di circolazione della dogana se questa esiste nel luogo, qual bolletta sarà basata sopra altra bolletta regolare di dazio anteriormente pagato, e sarà intestata al conduttore per il destinatario. La bolletta sarà vincolata al ritorno non già d'un certificato a tergo della medesima, dovendo essa restare presso il destinatario della merce, ma d'un distinto certificato comunale, o del parroco pe'luoghi ove non esiste sindaco, nel qual certificato s'esprima l'arrivo del genere, la data e il numero della bolletta di circolazione, ed il nome della dogana che l'avrà rilasciata. Se poi nel luogo d'onde parte la merce non vi fosse dogana, la merce sarà accompagnata da un certificato del negoziante speditore vidimato presso l'esibizione dell'originale bolletta di dazio pagato dall'autorità comunale del luogo, o dal parroco pei luoghi ove non esistesse il sindaco, nel qual certificato dovrà essere espressa la data, e il numero della bolletta di dazio pagato, e il nome della dogana che l'avrà rilasciata. Con simili certificati successivamente spediranno le stesse merci tutt'i negozianti speditori di seconda mano a quei di terza ec. esprimendo sempre ne'certificati di scorta alle merci la prima bolletta di dazio pagato. Se poi le merci così scortate verranno destinate per un luogo ov'esista dogana, all'arrivo delle medesime il proprietario che le riceve dovrà recare alla dogana il certificato, o cambiarlo con bolletta d'assegna, che dovrà essere ritenuta presso la merce; in caso di-

verso la merce sarà ritenuta coperta dallo stesso certificato di scorta, cosicchè presso tutt' i negozianti dello Stato sia nel raggio di divieto, sia nell' interno, sia nelle città murate qualunque, eccetto le franche sia ne' luoghi aperti, non vi sia merce estera, non suscettibile del bollo, se non coperta da bolletta doganale, o da certificato del negoziante speditore esprimente la bolletta doganale di dazio pagato, e ritrovandovisi tali merci senza una regolare bolletta giustificante il dazio pagato o mancanti di certificato, o coperta da certificato falso (su di che presso le debite avvertenze degl' inventori il Tesorierato è al caso di verificare immediatamente il dolo) le merci suddette cadranno in confisca. Si prevengono però i sudditi Pontificj esercenti commercio, che sarà riputata bolletta o certificato non valido quello che sarà rinvenuto presso i medesimi dopo i sei mesi dalla data; ed accadendo che per non seguito smaltimento di qualche genere entro i sei mesi ne rimanesse presso di essi un residuo, dovranno essi preventivamente recarsi a rinnovar la bolletta d'assegna, o di dazio pagato presso la dogana più vicina, ai cui ministri furono già date coll' istruzione relativa alla notificazione de'28 agosto 1822 e si rinnovano colla presente le opportune facoltà e le convenienti norme da eseguirsi in tai casi. Si prevengono in pari tempo gli agenti della finanza, ed altri autorizzati ad eseguire perquisizioni o visite doganali de'negozj, case, magazzeni, fiere, mercati ec. che trovando merci regolarmente coperte da semplici certificati, dovranno ritirar questi rilasciando al proprietario delle merci altrettanti duplicati sottoscritti da essi agenti, ed esigere dallo stesso proprietario un obbligo di stare a ragione per ogni effetto di legge nel caso che i certificati fossero riconosciuti soggetti ad eccezione. Saranno poi solleciti a trasmetterli con relazione del fatto al Tesoriere generale per le debite verificazioni, e perchè si dia luogo alla procedura quando l'eccezioni si rilevassero.

6. In questa circostanza si richiamano egualmente nel loro pieno vigore le pene pecuniarie comminate dal bando gene-

rale sulle dogane de' 2 giugno 1738 contro i supplantatori di bolli alle merci che ne sono suscettibili, senza pregiudizio delle pene afflittive comminate dai bandi generali contro i rei in materia di falso. Siccome però la multa di scudi 500 per ciascun bollo supplantato comminata dal suddetto bando 1738 in molti casi potrebb'essere inesigibile, così ne'casi di questa il tribunale, che procede, interpellerà il Tesoriere generale sulla riduzione, che nelle facoltà attribuitegli credesse ammettere della stessa multa, per meglio assicurarne la soddisfazione a carico de'contravventori, e a vantaggio degl' interessati.

7. I giusdicenti che procederanno nelle cause di contrabbando son'obbligati sotto la loro più stretta responsabilità a dare con particolari rapporti immediato avviso al Tesoriere generale delle condanne, ch'essi avranno pronunciate a carico de'capitani, e padroni di bastimento tanto esteri, quanto nazionali, riserbandosi noi in seguito de'suddetti rapporti di rivolgersi efficacemente all'Eminentissimo Segretario di Stato per gli esteri, ed all'Eminentissimo Camerlengo pei nazionali, acciò vengano prese le più severe misure verso i colpevoli per toglier loro in avvenire ogni mezzo di nuocere agli onesti commercianti, e di defraudare i diritti Sovrani.

8. Molto più, e sotto una pari responsabilità i suddetti giusdicenti saranno solleciti in somministrare un pari avviso al Tesoriere generale, se per avventura rilevassero delitto di commessa frode, o favore prestato alle altrui contravvenzioni con falsi certificati di scorta alle merci, o con qualunque altro mezzo, in persone addette a pubblici officj sia presso le comunità, sia presso le pubbliche amministrazioni, sia nelle diverse truppe dello Stato, non esclusa quella di finanza; incaricandoci noi di ricorrere in tai casi alla suprema Autorità, acciò si proceda con tutto il rigore delle leggi vigenti a titolo di prevaricazione in officio a carico d'ogni individuo, che chiamato per suo istituto a proteggere l'osservanza delle leggi, ne fosse vergognosamente divenuto il violatore. Nel tem-

po stesso i suddetti giusdicenti procederanno a titolo di contrabbando, o d'aderenza al medesimo contro i suddetti pubblici funzionarj che avessero introdotte merci estere in frode, o che avessero rilasciato certificati non regolari per scorta di queste, o che comunque avessero protetto la frode.

9. Siccome poi il contrabbando si commette in alcune provincie dello Stato coll'opera delle conventicole armate, siccome sommamente interessa imporre freno alla baldanza de'malintenzionati con esempj di rigore, si assicura un premio di scudi cinquanta a qualsiasi agente o drappello della pubblica forza di qualunque arma per ciaschedun' individuo, che arresterà nell'atto della conventicola armata, e tradurrà nelle pubbliche carceri, qual premio sarà pagato al medesimo presso rapporto del giudice processante al Tesoriere generale, col quale rapporto si certifichi la sussistenza della conventicola armata, e venga indicato il nome, cognome, e grado dell' individuo o individui, che avranno eseguito l'arresto.

10. Si raccomanda finalmente a tutt' i giusdicenti la più spedita, e regolare compilazione degli atti nelle cause relative alle invenzioni di merci estere, siccome si raccomanda allo zelo di tutti gli officiali comandanti le truppe d'ogni arma di accorrere alla repressione delle frodi, procedendo anche indipendentemente dalla truppa di finanza alle invenzioni di contrabbando nella sicurezza di percepirne l' intiero prodotto a termini dell'articolo 6 del vigente editto della Segreterìa di Stato in data de' 29 settembre 1821 e nella fiducia che ad effetto d' incoraggiare i loro sforzi i giusdicenti avranno particolarmente a cuore il disbrigo delle cause d' invenzioni di contrabbando effettuate d'agenti non appartenenti all'amministrazione delle pubbliche finanze, ciò che ad essi giusdicenti è stato sempre da noi raccomandato, e si torna colla presente a caldamente raccomandare.

La presente affissa nella capitale, nelle principali città del-

lo Stato, e alla porta di tutte le dogane obbligherà chiunque come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 9 febbrajo 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
B. Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 30.) *DISPOSIZIONI risguardanti la circolazione nello Stato delle merci estere non suscettibili di bollo.*

25 aprile 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

La soddisfazione, con la quale gli onesti commercianti hanno accolte le disposizioni pubblicate colla precedente nostra notificazione de' 9 febbrajo prossimo passato, e dirette a frenare la malizia, e l'audacia de' fraudolenti introduttori di merci estere, ci ha dato impulso presso le istanze indirizzateci da varie provincie dello Stato a provvedere alla quiete del commercio riguardo a quelle merci non suscettibili di bollo, che non si fossero trovate alla pubblicazione della detta notificazione, o non si trovassero al dì d'oggi garantite da regolari bollette doganali presso i rispettivi proprietarj, e ad assicurare con più precise discipline gli effetti della notificazione medesima sulla detenzione, e la circolazione delle suddette merci. A questo doppio oggetto si dispone quanto appresso:

Art. 1. Sebbene per disposizione delle leggi vigenti sarebbero soggette alla confisca tutte le merci estere *non suscettibili di bollo*, che si trovassero scoperte di bolletta doganale di dazio pagato, o suo equivalente, o coperte da bollette intestate ad altri negozianti, e non a quelli presso cui esistono le merci, ovvero d'una data anteriore ai sei mesi, e perciò scadute di valitura, ciò non ostante si dichiara, che non si darà luogo a veruna procedura pe' suddetti titoli a carico dei contravventori, e si accorda una generale sanatoria alle anzidette contravvenzioni, e di epoca precedente alla pubblicazione della notificazione presente, eccettuando soltanto quelle, sulle quali già si trovasse iniziata una procedura per titolo di contrabbando.

2. I trafficanti presso i quali esistessero siffatte irregolari rimanenze dovrebbero tutti per l'effetto delle vigenti leggi esser tenuti a dare immediatamente esatta assegna delle medesime alle dogane rispettive. Siccome però per molte classi di trafficanti di merci non soggette a bollo riuscirebbe troppo malagevole il dare l'assegna suddetta, così saranno per ora soggetti a darla per le quantità superanti le libre cento i soli negozianti di quelle merci, la cui introduzione fu vietata per la via di terra colla nostra notificazione de' 24 gennajo prossimo passato. Di più siccome in materia di salumi non vi è luogo a temere il contrabbando, come nelle altre merci, come sopra vietate, così si dispone che i salumi saranno eccettuati dall'assegna, e questa dovrà darsi soltanto pei vini e liquori esteri, pel ferro semigrezzo, e pei coloniali, con avvertenza che sotto quest'ultima denominazione si sono intesi tutt'i prodotti d'Asia, Africa, ed America comestibili, e potabili non medicinali. Quindi in tal classe sono compresi il the, il rhum e generalmente tutti quelli che servono ad uso di cibo o di bevanda, purchè non siano esclusivamente medicinali, e non vi sono per conseguenza compresi i legni di tinta, quelli di ebanista ec. sebbene siano prodotti non europei.

3. Si eccettuano però dall'obbligo dell'assegna i vini e li-

quori, il ferro semigrezzo, e i coloniali esistenti presso i negozianti della capitale non occorrendo per questa le cautele altrove indispensabili, e ciò attesa la vicinanza della medesima alle ferriere nazionali, attesa l'abbondanza de' vini del circonvicino territorio, e attesa la sua locale posizione che rende facile alla medesima le provviste de' coloniali, ed altri generi esteri per la via di mare. Saranno però tenuti i suddetti negozianti della capitale allorchè spediranno nelle provincie qualche partita de' loro generi delle tre suddette specie di munire le medesime del certificato prescritto dall'art. 5 della presente nostra notificazione de' 9 febbrajo prossimo passato, dal quale dovrà risultare la data, e il numero della bolletta di dazio pagato, ossia d'introduzione per le merci che si spediscono, la qualità e quantità rispettiva di queste, il luogo di destino, ed il nome e cognome del vetturale o conduttore. La merce così scortata, dovrà esser presentata alla dogana, s'esiste nel luogo di destino, e quindi munita di bolletta di assegna basata sul certificato, che sarà ritirato e contraposto alla bolletta madre. Se nel luogo non v'è dogana, la merce sarà presentata all'Autorità comunale, che attergherà il certificato colla formola = *Presentato in regola il retroscritto genere*, e *vaglia per assegna presso il negozio N....*=.

Che se il luogo di destino fosse situato entro le due miglia del confine Pontificio dalla parte di terra, o fosse un luogo estero, per cui occorresse al conduttore traversare la fascia bimiliare di divieto, in tal caso rilasciato il certificato, come sopra, i detti negozianti avvertiranno inoltre il conduttore, e sarà questi obbligato a recarsi colla merce nella dogana di terra, dai ministri della quale sarà cambiato il certificato con una bolletta di circolazione. Questa bolletta dovrà esprimere la qualità de' generi, la data, ed il numero della bolletta, e del libro bollettario d'introduzione, il nome del conduttore, e quello del negoziante sottoscritto nel certificato, il qual certificato sarà immediatamente contraposto alla bolletta di circolazione. La bolletta non sarà riputata valida,

se non sarà corredata del visto de'ministri della porta della capitale, i quali certifichino l'effettiva uscita delle merci.

4. L'assegna prescritta dall'art. 2 della presente pei coloniali, pei vini e liquori, e pel ferro semigrezzo di provenienza estera non coperte da regolari bollette di dazio pagato sarà data dai trafficanti delle provincie alla più vicina dogana, o personalmente, o per mezzo de' loro agenti entro il prossimo mese di maggio mediante una dichiarazione, nella quale sarà espressa la qualità e quantità precisa di ciascheduna delle suddette tre specie di merci rimanenti presso il proprio negozio. La dogana rilascierà pei medesimi generi una o più bollette di circolazione colla solita formola = *vaglia per assegna* = ritenendo la dichiarazione che sarà contraposta alla bolletta madre. La bolletta d'assegna ricevuta dalla dogana sarà gelosamente conservata presso il negozio a garanzia delle merci in esso ritenute.

5. Poste in regola, in siffatta guisa le rimanenze a niun trafficante è permesso in seguito spedire, o ricevere coloniali, vini e liquori, e ferro semigrezzo di provenienza estera (ad eccezione delle minute provviste ad uso de' particolari, che sono ovunque libere da ogni vincolo) se queste merci non saranno accompagnate o da bolletta di dazio pagato, o dal certificato prescritto dall'art. 5 della notificazione dei 9 febbrajo prossimo passato, e richiamato nell'articolo 3 della presente, e se nel luogo, d'onde parte la merce esistesse un'officio doganale la medesima merce dovrà assolutamente essere accompagnata da bolletta di circolazione, che richiami la bolletta di dazio pagato o quella di assegna. E quì si dichiara che tutt' i suddetti ricapiti non solo dovranno giustificare il dazio pagato sulle merci, cosicchè ogni ricapito dovrà essere o un'origin ale bolletta d' introduzione, o richiamarne una, ma di più dovranno essere in valitura di sei mesi, cosicchè non si riputeranno valide le bollette ed i certificati d'una data anteriore.

6. Quando al prossimo spirare dei sei mesi accordati alla

valitura dei ricapiti i trafficanti di coloniali, vino e liquori, e ferro semigrezzo estero veggano poter restare presso di se invenduta una quantità di detti generi superiore in peso alle cento libre per ciaschedun genere; saranno solleciti a darne nuova dichiarazione alla più vicina dogana, e i ministri di questa, qualora non abbiano ragionevole motivo in contrario, accorderanno la nuova bolletta d'assegna per la rimanenza, ovvero in caso di dubbio interpelleranno il governatore della dogana di riscossione sull'ammissibilità della rimanenza medesima, e sul rilascio della bolletta d'assegna. Nei casi di grave natura i suddetti governatori assunte le più accurate notizie si rivolgeranno al Tesoriere generale per la decisione.

7. Si pubblica nuovamente, che, salvo quanto si è prescritto all'art. 3 della presente pei generi provenienti dalla capitale, incorreranno nella confisca tutt' i coloniali, vini e liquori, e ferri semigrezzi, che saranno sorpresi in circolazione tanto nel raggio di divieto oltrepassanti il limite delle minute provviste ad uso de'particolari quanto nell' interno senza bolletta, se provengono da luogo ove sia dogana; o in caso diverso senza certificato del negoziante speditore, che richiami la bolletta di dazio pagato il tutto in valitura di sei mesi. Alla medesima pena saranno soggette le merci delle suddette specie, che si troveranno presso i proprietarj, in luoghi ove non è dogana non coperte da bolletta di dazio pagato intestata al detentore, o da certificato del negoziante speditore, in cui sia richiamata la bolletta di dazio pagato, e se le merci essendovi dogana nel luogo non si troveranno coperte da bolletta d'assegna della medesima, il tutto in valitura di sei mesi come sopra.

8. Per tutte le merci non soggette a bollo, le quali non vengono obbligate all'assegna prescritta dall'art. 2 della presente, restano ferme tutte le prescrizioni contenute nella notificazione de' 9 febbrajo prossimo passato per ciò che risguarda in avvenire la detenzione delle medesime merci.

9. I generi di regalia, e di privativa non sono compresi

nelle disposizioni precedenti, e rimangono soggetti alle cautele, discipline, e prescrizioni penali stabilite dalle leggi relative.

La presente affissa nella capitale, e ne' consueti luoghi dello Stato Pontificio obbligherà chiunque come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 25 aprile 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
Benedetto Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 31.) *CONCESSIONE di favori all' industria de' salatori di pesci di mare.*

5 febbrajo 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato domestico, della Santità di Nostro Signore e Sua Rev. Cam. Apostolica Tesoriere generale.

Nella vista di corrispondere per la parte del nostr'officio alle paterne sollecitudini di Nostro Signore incessantemente dirette al vantaggio de'suoi sudditi, alla prosperazione del commercio, ed all' incoraggiamento dell'industria nazionale; ed all'oggetto che possa vieppiù progredire l' industria medesima risguardante la manifattura di un articolo di consumo, che aveva già richiamato, per la sua importanza, l'attenzione, ed i riguardi del Governo stesso, ci siamo di buon grado determinati di maggiormente favorirla e promuoverla, concedendo nuovi e più ampli mezzi di utilità e di esecuzione a

favore di tutti coloro che intraprenderanno, o continueranno ad effettuare la salagione delle alici, sardelle, sgombri, ed ogni altra sorta di pesce pescato a mare aperto in amendue le coste marittime dello Stato Pontificio. Quindi è che volendo rendere stabili, manifeste, ed uniformi le basi, non meno degl' indicati favori, che il tenore delle discipline, e regolamenti che debbono accompagnarle, acciò la disposizione della legge, e gl' interessi tanto della pubblica amministrazione, quanto degli onesti salatori restino garantiti dalle maliziose industrie de' fraudolenti, inteso l'oracolo di Nostro Signore, si prescrive quanto appresso

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente fino a nuova disposizione i salatori tutti delle alici, sardelle, sgombri, e di ogni altra sorte di pesce pescato a mare aperto tanto nell'Adriatico, che nel Mediterraneo godranno dell'abbono di tre quarti sul prezzo comune del sale che potrà loro occorrere per effettuare le salagioni anzidette, di maniera che pagheranno essi un solo quarto del prezzo del sale, che si giustificherà essere stato effettivamente impiegato nelle salagioni.

2. L'abbono stabilito nel precedente articolo verrà conseguito per via di rimborso d'appresso le necessarie giustificazioni.

3. Le giustificazioni necessarie al conseguimento del rimborso medesimo dovranno essere indispensabilmente 1.° l'esibizione originale delle bollette figlie comprovanti la quantità del sale comprato nei magazzeni dell'amministrazione colla dichiarazione di valersene per la salagione; 2.° il certificato della dogana, presso la quale avrà avuto effetto la salagione, da cui risulti il numero dei barili, ed il peso lordo dei medesimi; 3.° l'attestato del luogotenente del porto; e dove questo non sia della locale autorità sanitaria, la quale faccia fede che la pesca formante la salagione sia stata eseguita a mare aperto.

4. Le autorità marittime, ed il ministero doganale dovranno rilasciare gratuitamente, e senza percezione di verun emolumento i certificati contemplati nell'articolo precedente a giu-

stificazione dei rispettivi salatori; come ancora in ciascuna sopraintendenza de'sali prossima al mare, verrà tenuto un bollettario apposito per la rendita del sale, che verrà levato sotto il titolo di salagione.

5. Terminata la salagione dovranno i rispettivi salatori far pervenire una loro istanza corredata delle prove volute all'articolo 3, ed in quanto ai salatori del Mediterraneo dovranno rivolgersi per tal'effetto all'amministrazione generale de'sali, e tabacchi di Roma, quelli delle Marche al vice-Amministratore di Ancona, e quelli delle Legazioni al vice-Amministratore di Bologna, dai quali verificata la sussistenza, e legalità delle prove suddette, otterranno liberamente per via di mandato di rimborso l'abbono di tre quarti del prezzo del sale accordato all'articolo 1, ed impiegato nella salagione, quale impiego sarà calcolato sulla base fissa del 40 per cento sul peso lordo risultante dalla bolletta doganale, essendo questa la media proporzionale del sale occorrente alle salate desunte dalle più accurate indagini.

6. Chiunque vorrà applicarsi all' industria di salare alici, sardelle, sgombri, ed ogni altra sorta di pesci pescati a mare aperto, prima d' incominciare la pesca, dovrà denunciare in iscritto al governatore della dogana viciniore il luogo preciso, in cui intende di stabilire la sua salata. Presso ciò sarà cura del ministero doganale di assistere possibilmente anche al dettaglio della lavorazione, e di recarsi frequentemente al luogo di essa per le debite verificazioni.

7. A maggior sfogo e comodità de'salatori le denuncie volute dal precedente articolo potranno farsi indistintamente presso ogni dogana, sia di riscossione, sia di bollettone, su i due littorali del Mediterraneo e dell'Adriatico dello Stato Pontificio.

8. Siccome i porti, e le città di Civitavecchia, ed Ancona godono della franchigia, per cui non potrebbero negli uni, e nelle altre eseguirsi quelle disposizioni che sarebbero necessarie alla repressione delle frodi, senza ledere i diritti che pos-

seggono; così volendosi stabilire il luogo della salata entro il circondario della predetta franchigia, dovranno i salatori, di volta in volta che dalle barche pescareccie vorranno trasportare il pesce fresco nel luogo della salata per metterlo nei barili, avvertire i ministri doganali acciò si rechino in numero di due, cioè lo stimatore ed altro ministro, a riconoscere che il pesce che si porrà nei barili sia realmente fresco, e non salato in altri luoghi fuori dello Stato.

9. Compiuta l'operazione della pesca, e rispettiva salata dovranno i salatori, avanti di chiudere i barili, avvertire i ministri di quella stessa dogana, a cui si saranno rivolti per la denuncia, affinchè si rechino nel luogo destinato per riconoscere il numero, e il peso dei barili recentemente riempiti dalle salate, per apporre a ciascuno di essi il bollo a fuoco, e per prendere la nota precisa del peso, e numero dei medesimi sottoscritta dallo stesso salatore, o suo rappresentante, ad oggetto di conservarne esatto conto che a quest'effetto sarà riportato in apposito registro, che verrà aperto in ciascuna dogana presso il modello da comunicarsi.

10. Il bollo a fuoco sarà uniforme in ogni dogana, e porterà l' impronta del padiglione della Reverenda Camera Apostolica e dell'anno corrente, e diversificherà soltanto ciascun bollo nella denominazione delle rispettive dogane, dalla quale costando della provenienza locale del genere, potrà accendersi fra i salatori la gara di migliorarlo, come potrà dall'espressione dell'anno riconoscersi il pregio del genere stesso in ragione del tempo in cui fu lavorato anche a norma e garanzia dei compratori.

11. Giunto poi il tempo in cui sarà compiuta tutta l'operazione della salata, ed in cui vorrà porsi il genere in commercio, dovrà il salatore darne nuovamente avviso alla medesima rispettiva dogana ad effetto che i ministri di essa si rechino nuovamente nel luogo della salata per apporre sopra ciascun barile il bollo a piombo così detto *da passo* esistente in ciascuna dogana, nel modo che suole comunemente praticar-

si. Dopo di ciò potranno liberamente circolare le salate stesse, e dovranno essere riconosciute per manifatture nazionali, e perciò considerarsi esenti da ogni dazio di dogana.

12. Attesa la moltiplicità degli officj doganali situati su i due littorali potendosi fondatamente presumere che le salate verranno effettuate nel luogo stesso ov'è la dogana, o in prossimità della medesima, in tal caso tranne l'emolumento d'un bajocco per ciascun bollo da passo che verrà soddisfatto dai salatori, e percetto dai ministri doganali per conto dell'amministrazione, resta precettivamente inibita l'esazione di qualunque altro emolumento, propina, mercede, e regalia sia per la denuncia, ed assistenza prescritta all'articolo 6, sia per la bollazione a fuoco, e verificazione ordinata all'articolo 9, sia per la bollazione a piombi ingiunta all'articolo 11, sia finalmente pel certificato da rilasciarsi ai salatori per l'abbono richiamato all'articolo 3, e dovranno i ministri doganali prestarsi a tutto ciò gratuitamente, e senza pretesa di alcun compenso, ed in caso di qualunque ricorso per inurbanità, ed aggravj saranno severamente puniti: avvertendosi però che l'accesso per l'apposizione dei bolli suddetti non potrà aver luogo che in quelle ore, e in quei giorni, in cui l'allontanamento dei ministri non possa recar pregiudizio alle altre ordinarie operazioni delle dogane.

13. Per allontanare qualunque contestazione, che potesse insorgere circa la destinazione dei ministri per l'apposizione dei bolli predetti e per ogni altra precedente operazione relativa, si prescrive che la destinazione suddetta nelle dogane di riscossione dovrà farsi per turno da tutt' i ministri escluso il solo governatore della dogana, coll'avvertenza però che il turno dovrà esser composto di due ministri.

14. Nelle dogane di bollettone, tutte le operazioni sopraindicate dovranno effettuarsi da tutt' i ministri che le compongono, e coll'assistenza del maggior graduato di finanza del picchetto viciniore, senza che possano gli uni, e l'altro esigere per questo titolo alcun emolumento come all'art. 7.

15. Compiuta l'apposizione dei bolli, come si è di sopra indicato, dovrà da ciascuna dogana rilasciarsi ad ogni salatore per l' intiera salata una bolletta d'assegna, nella quale sarà dichiarata la precisa quantità dei barili ed altri fusti componenti la salata, coll' intelligenza però, che se i salatori vorranno far circolare nell' interno dello Stato l' intiera quantità dei barili notati nella citata bolletta, si dovrà invece della bolletta d'assegna rilasciar loro una bolletta di circolazione; che se poi dal luogo della salata vorranno trasportare, o rimuovere in più volte, e più partite i barili e fusti bollati e posti sotto assegna, dovranno in tal caso ricorrere alla dogana per ottenere altrettante bollette di circolazione fino all'esaurimento dell'assegna, avvertendo in dette bollette d' indicare sempre oltre la quantità dei fusti la circostanza di essere i medesimi tutti muniti dei due prescritti bolli, a fuoco cioè, ed a piombo. La mancanza di uno di essi, il discuoprimento di qualunque altra frode e l' adulterazione specialmente del genere mediante sostituzione, o commistione di salate estere colle nazionali, assoggetterà irremisibilmente il proprietario alla perdita del genere adulterato, e ad una multa di bajocchi dieci per ogni libra della salata, che si giudicherà caduta *in commissum*. Il ministero, e la truppa doganale restano espressamente incaricati di sorvegliare su ciò attentamente, e il prodotto delle invenzioni si dichiara intieramente devoluto a profitto degl' inventori anche estranei all'amministrazione delle dogane.

16. Ultimata completamente in ciascun anno l'operazione delle salate, e perciò resa allora superflua la stampa del bollo a fuoco, dovrà questa da ciascuna dogana ritornarsi al Tesorierato per riaverla alla nuova stagione col cambiamento dell'anno, ed unitamente alle dette stampe saranno inviati tutt' i fogli originali delle denuncie, ed assegne date dai rispettivi salatori, ritenendosene peraltro una copia in ciascuna dogana per propria regola, e giustificazione.

17. La presente notificazione, e regolamento, oltre ai so-

liti luoghi, verrà affissa, e pubblicata alle porte di ciascuna dogana ed obbligherà chiunque è chiamato ad eseguirne le prescrizioni, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed i ministri di essa allorchè i salatori si presenteranno a dare le denuncie per le loro salate, istruiranno i salatori medesimi sugli obblighi loro imposti, per meglio evitare qualunque reclamo, o pretesto d' ignoranza, quantunque inattendibile.

Dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 5 febbrajo 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
B. Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 32.) *AMPLIAZIONE di favori all' industria de' salatori di pesci di mare.*

1 maggio 1830.

NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato domestico,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e sua R. C. A.
Tesoriere generale.

Il favore accordato colla notificazione dei 5 febbrajo 1825 ai salatori dei pesci di mare con esonerarli di tre quarti del prezzo del sale occorrente alla loro manifattura dimostra l'impegno, in cui era fino d'allora il Governo Pontificio per incoraggiare, e promuovere questa nazionale industria. Prendendo la Santità di Nostro Signore il più vivo interesse per estendere, e consolidare la suddetta industria nelle spiaggie dei due mari, che bagnano lo Stato della S. Sede ha nella sua paterna beneficenza voluto dare un'ampliazione al favore già

concesso, affine di renderlo più operoso. anche nella classe dei sudditi meno facoltosi, per applicarsi a tale lavorazione. A quest'effetto sebbene nell'istituzione di siffatto mezzo d'incoraggiamento si adottasse il metodo di far godere ai salatori l'abbono dei tre quarti del prezzo del sale per via di rimborso, pure per rendere proficuo agl'industriosi quel capitale, che dovrebbero tenere sborsato dall'epoca dell'acquisto del genere fino al termine della salagione, ha la Santità Sua determinato di migliorare il suddetto metodo, e coll'espress'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue:

Art. 1. L'abbono di tre quarti del prezzo del sale, che dagl'intraprendenti si dichiarerà di voler impiegare nella salagione de'pesci enunciati nella notificazione dei 5 febbrajo 1825, sarà dato nell'atto stesso, che si leverà dai magazzeni dell'amministrazione, ove in conseguenza si pagherà in effettivo la quarta parte soltanto del prezzo di tariffa. Questo nuovo metodo sarà in vigore per tre anni a contare dal corrente, e potrà essere confermato qualora coll'esperienza si riconosca vantaggioso all' industria.

2. Per gli altri tre quarti del prezzo dovranno gl'intraprendenti nell'atto della leva fare nel magazzeno dell'amministrazione l'obbligo garantito da solida cauzione di pagarli per tutta quella porzione del genere, che al termine della salagione non si provass'erogata a tal'uopo, mediante le giustificazioni prescritte nella surriferita notificazione per esonerarsi dalla suddetta obbligazione, e svincolare la cauzione.

3. Affine di essere ammessi gl'intraprendenti al beneficio di ricevere nei magazzeni il sale col pagamento di un solo quarto, dovrà ciascuno di essi presentare al sopraintendente un certificato del luogotenente del porto, nel cui distretto vorrà fare la salagione, comprovante di essere al caso di esercitare quest' industria.

4. Riserbiamo a noi di prescrivere i regolamenti, e le discipline, che si riconosceranno occorrenti a prevenire le col-

lusioni, che con abuso della presente facilitazione potessero commettersi a danno della regalia de' sali.

5. Per favorire sempre più questa lavorazione verrà nella costa adriatica fatto in ogni anno in uno dei magazzeni camerali tanto del 1.°, quanto del 3.° circondario marittimo, un deposito di sale granito di Comacchio riconosciuto idoneo a migliorare la manifattura.

6. Tutte le regole prescritte ai salatori per godere della riduzione del prezzo del sale nella succennata notificazione del 5 febbrajo 1825, e tutte le altre disposizioni della medesima, che non si oppongono alla presente, restano in pieno vigore, e vengono anzi confermate, onde dovranno strettamente osservarsi.

Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 1 maggio 1830.

M. MATTEI Tesoriere generale.
Fabrizio Gasparri Commiss. gen. della R. C. A.

(N. 33.) *DISPOSIZIONI relative al dazio del macinato per quelle farine di grano in natura, o in pane, paste o biscotto, che si riestraessero all'estero in quantità maggiore di due rubbia* (*estratto dell'art.* 5 *dell'editto*).

21 agosto 1828.

Art. 5. Essendo contro l'indole del dazio del macinato, diretto a colpire l'interna consumazione, che sia esteso a quelle farine, pane e biscotto, che sono destinati per l'estero, vogliamo richiamare in pieno vigore le disposizioni da noi per Sovrano comando promulgate mediante notificazione dei 24 gennajo 1824, onde chiunque estragga per qualunque punto dello Stato sia di terra, sia di mare le farine di grano in na-

tura o in pane, paste o biscotto nella quantità maggiore di rubbia due abbia diritto alla restituzione del corrispondente dazio del macinato, osservati che abbia i regolamenti in essa notificazione prescritti ed ordinati.

(N. 34.) *ISTITUZIONE della Direzione generale delle dogane, e dei dazj di consumo.*

21 dicembre 1828.

BELISARIO della S. R. C. Diacono CARD. CRISTALDI, della SANTITA' di NOSTRO SIGNORE, e sua R.C.A. pro-Tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore volendo all'importante amministrazione delle dogane dare la necessaria concentrazione, e regolarità, si è degnata emanare il seguente chirografo, segnato da Sua Beatitudine nel giorno 21 dicembre 1828, esibito negli atti dell'Apollonj segretario e cancelliere della R. C. A. sotto questo medesimo giorno, ed a Noi diretto per l'esecuzione, del tenore seguente:

Rño Cardinale Belisario Cristaldi Nostro, e della Nostra Reverenda Camera Apostolica pro-Tesoriere generale.

Avendoci nel corso del vostro ministero altra volta rappresentato alcun' inconvenienti, che l'esperienza vi aveva fatto rilevare nell'andamento dell' importante azienda delle dogane, per essere la medesima divisa in diversi dicasterj, e perciò tuttora mancante di quell'utile concentrazione, di cui fornite sono, in forza delle disposizioni date dal predecessore nostro Pio VII. di sa. me., altre amministrazioni risguardanti il pub-

blico erario, ancorchè relative ad oggetti di minore importanza, a compimento de'doveri del vostro ministero, avete trovato opportuno di richiamare prima di sortire l'attenzione nostra su questo importante oggetto.

Ci avete quindi esposto, che a fronte di parziali provvidenze adottate in diversi tempi, e giusta le circostanze, mancando sempre le centralità delle operazioni si riconosceva necessaria l' istituzione di una Direzione generale, che riunendo le operazioni tutte relative alle dogane, ed ai dazj di consumo in un'officio generale presieduto da un Direttore sotto la piena dipendenza de' Tesorieri generali pro-tempore, mentre eliminasse gl' inconvenienti fin quì riconosciuti nell'andamento dell'azienda relativa a questo ramo importante di pubblica amministrazione, provvedesse insieme a quanto è opportuno per la centralità, semplicità, ed uniformità regolare di tutto ciò, ch'è a dett'azienda relativo. Convinti noi sempre, che la regolarità, e l'ordine della pubblica amministrazione sono strettamente connessi coll' interesse de'nostri amatissimi sudditi, e colla prosperità de'nostri dominj, abbiamo di buon grado ricevuto questa nuova testimonianza del vostro zelo pel nostro servigio, e pel pubblico bene, ed abbiamo preso a maturo esame quanto ci avete proposto nel progetto relativo allo scopo.

Abbiamo quindi riconosciuto, che mentre si è provveduto coll' istituzione di amministrazioni, o direzioni centrali ad altre aziende, come sono quelle del Censo, del Debito pubblico, e del Bollo e registro, quella delle Dogane manca tuttora di tale istituzione, sebbene la sa. me. di Pio VII predecessor nostro nell'art. 210 del suo motu-proprio de' 6 luglio 1816, conoscendo appunto la necessità di una riforma nell'andamento delle operazioni relative alle dogane, facesse sentire, che si sarebbe provveduto con regolamenti da formarsi dal Tesoriere alla più esatta, e regolare sistemazione delle dogane. Abbiamo egualmente riconosciuto, che le parziali provvidenze adottate in seguito in varie circostanze, non

hanno fin qui ottenuto lo scopo della necessaria concentrazione, e che d'altronde al Tesoriere generale già gravato di altre moltiplici e rilevanti cure riuscirebbe opportuno di rimanere alleggerito dal peso del dettaglio dell'andamento dell'amministrazione doganale.

Abbiamo altresì conosciuto saviamente concepito il progetto, che all'uopo ci avete proposto tanto nelle disposizioni generali, che concernono l'istituzione della Direzione generale, ed il riparto dell'amministrazione in tre divisioni nelle città principali de'nostri dominj, quanto le subalterne dipendenze degli officj inferiori, e le misure proposte per ovviare ai disordini, che potessero aver luogo negli officj suddetti.

Abbiamo ravvisato del pari regolare tanto l'impianto generale della Direzione suddetta, le attribuzioni del direttore, e de'principali officiali, quanto quelle parziali del Segretariato, della Computisteria, composti l'uno, e l'altra di altrettante sezioni, incaricate de'rispettivi incombenti, e principalmente di un'esatto rendimento de'conti al termine di ciascun'anno.

Hanno pure meritato la nostr'approvazione le misure relative al Consiglio di amministrazione, ed il metodo stabilito per i giudizj in materia criminale, risguardanti le dogane, e dazj di consumo.

Ed è perciò, che col presente nostro chirografo, in cui abbiamo, e vogliamo avere per espresso, e di parola in parola riportato il contenuto della vostra relazione, ed ogni altra cosa necessaria ad esprimersi, e ad essere individualmente espressa, e registrata, di nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema potestà ordiniamo a voi, che in Nostro nome diate piena esecuzione a singole, e tutte disposizioni proposte, ed espresse, all'incominciamento del prossimo anno 1829, e che sono del tenore seguente.

Disposizioni generali.

Art. 1. L'Amministrazione generale delle dogane di tutto lo Stato ecclesiastico, e de'dazj di consumo di Roma, e delle Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna è affidata alla Direzione generale stabilita in Roma, cui presiederà un Direttore generale da nominarsi da Sua Santità sotto l'assoluta dipendenza di Monsignor Tesoriere pro-tempore.

2. Viene ripartita l'amministrazione in tre divisioni. La prima comprende Roma colla sua Comarca, e le Delegazioni di Spoleto con Rieti, di Perugia, e di Viterbo con Civitavecchia, e di Frosinone. La seconda contiene le Delegazioni di Ancona, di Urbino con Pesaro, di Macerata con Camerino, e di Fermo con Ascoli. La terza abbraccia le Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna.

3. La prima divisione viene immediatamente regolata dalla Direzione generale. Per la seconda divisione è stabilita una Direzione divisionaria in Ancona dipendente sempre dalla generale. Per la terza divisione è costituita in Bologna un'altra Direzione divisionaria, dipendente parimenti dalla generale.

4. Le due Direzioni divisionarie servono di sussidio alla generale, e riceveranno quella forma, che verrà loro data dalla medesima.

5. Ciascheduna divisione viene suddivisa in varj circondarj regolati ognuno da un'officio doganale, e questi officj corrisponderanno a quelle, che attualmente diconsi dogane di riscossione. I medesimi si chiameranno officj di circondario, ed il loro capo avrà il titolo di regolatore.

6. La prima divisione comprende gli officj di circondario di Roma, sue porte, e dogane, cioè di terra, di ripagrande, di ripetta, e Fiumicino, di Civitavecchia, Acquapendente, Foligno, Perugia, città di Castello, Rieti, Riofreddo, Terracina, porto d'Anzo, e Ceprano. La seconda quei di Ancona, Senigallia, Pesaro, Ascoli, Grotte a mare, e porto di

Fermo. La terza poi quei di Bologna, Ferrara, Pontelagoscuro, Ravenna, Forlì, Faenza, Cesenatico, e Rimini. Nelle tre indicate divisioni saranno ancora compresi gli officj de'dazj di consumo.

7. Da ciaschedun officio di circondario dipenderà un numero di officj subalterni, ora denominati dogane di bollettone, di egual rango, da stabilirsi, e ripartirsi secondo la posizione dei luoghi.

8. Tanto gli officj di circondario, quanto i subalterni saranno provveduti di un numero d' impiegati proporzionato al bisogno. Nei subalterni peraltro il numero dovrà essere di due, o al più di tre, ove lo richiegga il bisogno.

9. Tanto presso la Direzione generale, quanto presso le due divisionarie, e gli officj doganali potranno ammettersi persone in qualità di alunni, le quali in caso di vacanza entreranno in ruolo, qualora abbiano dato indubitate prove di un continuato, fedele, ed istruito servizio.

10. In ciascun'anno, pel servizio migliore dell'amministrazione, dovranno destinarsi tre ispettori divisionarj. A tal'effetto il Direttore presenterà a Monsignor Tesoriere generale nota degl' impiegati, che per onestà, attività, e zelo dimostrato, riputerà meritevoli di rimaner prescelti a tal'officio. Monsignor Tesoriere presa in esame la detta nota sceglierà fra questi i tre ispettori annuali, che dipendentemente alla nomina ricevuta dovranno visitare gli officj delle dogane principali, e subalterne, non che i posti delle guardie doganali, e dovranno successivamente nel più breve tempo possibile avanzare dettagliato rapporto di quanto sia caduto sotto la loro ispezione, onde possa provvedersi al vantaggio maggiore dell'amministrazione.

Direzione generale.

11. Sotto la dipendenza del Direttore generale vi sarà un segretario, ed un computista, che saranno i capi delle due divisioni, nelle quali è ripartita la Direzione generale.

12. Il Direttore generale riceve gli ordini da Monsignor Tesoriere generale, e li fa eseguire.

13. Esamina il carteggio, che giunge al suo indirizzo, o che gli vien rimesso da Monsignor Tesoriere, come ancora tutte le istanze, e memorie risguardanti le dogane, e dazj di consumo, provvede, e risponde a seconda delle leggi, e dei regolamenti.

14. Nelle cose dubbie, o di qualche importanza ne fa relazione a Monsignor Tesoriere, e presi gli analoghi ordini risponde a tenore de'medesimi.

15. Sottoscrive il carteggio, eccetto quello colla Segreterìa di Stato, coi Cardinali, coi Ministri accreditati presso la Santa Sede, ed eccettuato quello, di cui per l' importanza dell'affare, o per qualsivoglia altro motivo Monsignor Tesoriere intendesse riservarsi la sottoscrizione.

16. Regola coll'assistenza del segretario il personale degl'impiegati, delle guardie, e di ogni altro addetto all'amministrazione, e sottopone a Monsignor Tesoriere il proprio parere per la decisione sulle ammissioni, promozioni, e traslocazioni, il quale, se lo crederà opportuno a maggior istruzione del suo animo, potrà sentirci il parere del consiglio amministrativo, che si riunisce periodicamente ogni quindici giorni.

17. Informa periodicamente Monsignor Tesoriere generale sull'andamento dell'amministrazione, e principalmente sugl' introiti, e sugli esiti delle dogane, e dazj di consumo.

18. Sottoscrive i mandati di pagamento prescritti nella tabella preventiva approvata, unitamente al computista, come ancora i mandati di pagamenti straordinarj, approvati peraltro preventivamente da Monsignor Tesoriere.

19. Per qualche spesa straordinaria sarà in facoltà del Direttore di ordinarla fino alla somma di scudi venti. Qualora ecceda questa somma, dovrà farne relazione a Monsignor Tesoriere, e riportarne lá facoltà, e l' indicazione del fondo, su cui debba detta spesa imputarsi.

20. Il Direttore generale finalmente debbe prendere cognizione di tutti gli affari dell'amministrazione doganale, e dazj di consumo, provvedervi colle proprie facoltà a termini delle leggi, dei regolamenti, e delle massime comunicategli da Monsignor Tesoriere, e provocare, ove occorre, gli opportuni ordini del medesimo.

Segretariato.

21. Il segretario vede dopo il Direttore il carteggio, le istanze, e memorie; invigila, che siano immediatamente protocollate, ed indi le distribuisce ai rispettivi capi di sezione, o al computista, se trattasi di carte relative alla contabilità, e revisione, ritenendo le riservate, e quelle, che credesse per il buon servigio di riferire particolarmente al Direttore.

22. Controfirma tutti gli atti, e minute del Direttore, meno il carteggio, e i mandati.

23. In caso d'impedimento del Direttore fa le di lui veci.

24. La speciale cura del segretario si è, che il protocollo generale sia tenuto in giornata, le lettere siano in regola prontamente spedite, e l'archivio sia ben ordinato.

25. Siccome peraltro di diversa natura sono gli oggetti, che risguardano l'andamento dell'azienda doganale, e dazj di consumo, così verrà il segretariato della Direzione diviso in quattro sezioni, cioè atti di officio, impiegati, e guardie doganali, regolamenti, e commercio, affari contenziosi, a seconda di quanto rimane dichiarato negli articoli seguenti. Ogni sezione avrà un capo responsabile de'rispettivi affari. I capi delle sezioni sono tutti dello stesso grado.

26. Spetta alla sezione *atti di officio* la registrazione nel protocollo di tutte le petizioni, lettere, rapporti, e qualunque altra carta risguardante l'amministrazione: come ancora la spedizione del carteggio relativo, ed in fine l'archiviazione di tutte le carte e posizioni.

27. Appartiene alla sezione *impiegati*, *e guardie doganali* di tenere un'esatta matricola di tutti gl' impiegati, e guardie,

in cui venga esattamente descritto il personale de' medesimi, la serie de' loro impieghi, e la loro condotta; come ancora appartiene alla stessa sezione di proporre gli avanzamenti, le gratificazioni, e le traslocazioni de' medesimi, e di fare relazione sulle mancanze, per provocarne il provvedimento.

28. Appartiene alla sezione *regolamenti*, e *commercio* il rispondere a tutt'i quesiti sulle leggi daziarie, e disciplinari; procurare l'esecuzione di queste; proporre le nuove, delle quali si riconoscesse il bisogno; riferire le istanze, e reclami del commercio; ed occuparsi di quanto sia relativo alle tariffe doganali.

29. Appartiene alla sezione *affari contenziosi* di dare opportunamente gli schiarimenti pei giudici, che procedono in affari di contrabbando, e di contravvenzioni alle leggi doganali; di rivederne i processi; e di procurare le difese delle ragioni del fisco presso i medesimi. Spetta alla stessa sezione di tener'esattamente in giornata il registro generale delle invenzioni di contrabbando, e quello dei recidivi, ed invigilare, che i riparti dei prodotti di dette invenzioni siano fatti in regola, e giungano alla Direzione muniti delle debite giustificazioni.

30. Ogni capo di sezione farà la relazione degli affari al Direttore con intesa del segretario, come ancora farà le minute del carteggio, e le presenterà al segretario, il quale rivedutele e correttele, ove occorre, le sottoporrà al Direttore.

Computisteria.

31. La computisteria delle dogane si dividerà in quattro sezioni, cioè contabilità delle dogane, revisione delle bollette, vestiario delle truppe doganali, e materiale, ed avrà ciascheduna un capo responsabile della rispettiv'azienda, e di egual grado.

32. La sezione della *contabilità* esamina, e rivede tutt'i conti degli officj doganali, e dazj di consumo, e forma i ri-

lievi su i medesimi. Riveduti questi dal computista, e muniti della di lui sottoscrizione, vengono sottoposti al Direttore, il quale unendovi i suoi rilievi, li trasmette per mezzo del segretariato ai regolatori delle dogane, affinchè diano il dovuto sfogo.

33. Forma ogni mese il prospetto dell' introito, ed esito delle dogane e dazj di consumo, ed in fine dell'anno il prospetto generale.

34. Ogni anno forma il conto consuntivo dell'amministrazione generale delle dogane, e dazj di consumo dell'anno antecedente, e combina col Direttore, e col segretario il rapporto da sottomettersi insieme al conto a Monsignor Tesoriere per esser presentato alla Congregazione di revisione non più tardi dei 31 di marzo.

35. Non più tardi del mese di agosto compila in ogni anno il conto preventivo dell'amministrazione generale delle dogane e dazj di consumo per l'anno susseguente, concertandosi come sopra.

36. Propone i miglioramenti, e le riforme, che risguardano le spese, e gl' introiti dell'amministrazione.

37. La sezione della *revisione* rivede tutte le operazioni daziarie, e le rispettive bollette spedite, e fa i rilievi sopra il più o il meno percetto in confronto delle tariffe, e nota tutte le irregolarità commesse nella spedizione delle merci, ed esazione de' dazj.

38. I foglietti de' rilievi vengono presentati al computista per lo stess'effetto indicato all'art. 32.

39. Annualmente forma il bilancio statistico delle attività, e passività del commercio sull'esportazione, ed importazione di ciaschedun'articolo delle merci, e lo correda con osservazioni, e suggerimenti tendenti a promuovere l' industria nazionale.

40. L' indicato bilancio viene dal computista presentato al Direttore, il quale, fattevi le sue riflessioni, lo rimetterà al segretario, per passarsi alla sezione de' regolamenti, e com-

mercio, la quale vi formerà sopra un rapporto generale da discutersi dal consiglio di amministrazione, e di disciplina.

41. La sezione, che risguarda il *vestiario* delle guardie doganali debbe tenere un'esatto conto di ogni articolo distribuito, o entrato in magazzeno, tanto nuovo, che usato, e prendersi cura di tutto ciò, che risguarda l'approvigionamento delle guardie.

42. Spetta alla sezione relativa al *materiale* di provvedere, distribuire, ritirare, e conservare tutto ciò, che serve al materiale delle direzioni, ed officj doganali. A quest'effetto forma i preventivi rapporti delle spese per la provvista degli attrezzi, utensili, e mobilio; avutane l'autorizzazione, e provveduti gli oggetti, gli spedisce al rispettivo destino; procura la vendita, e la destinazione ad altr'uso degli oggetti resi inservibili all'uso primitivo, e tiene il registro di carico, e discarico di tutti gli oggetti; e provvede alle riparazioni dei locali tanto camerali, quanto presi in affitto per uso delle dogane.

43. Ogni capo di sezione farà la relazione degli affari al Direttore con intesa del computista; come ancora stenderà le minute delle lettere, e le presenterà al segretario, il quale, dopo averle rivedute e corrette, ove occorre, le sottoporrà al Direttore.

44. Le sezioni, quali attualmente si occupano delle materie doganali nella segreteria del Tesorierato, e nella computisteria della Reverenda Camera, dovranno comporre il nuovo officio della Direzione generale nelle due divisioni sovraindicate del segretariato, e della computisteria.

Consiglio di amministrazione, e disciplina.

45. Presso Monsignor Tesoriere generale viene stabilito un consiglio di amministrazione, e disciplina per le dogane e dazj di consumo, composto dal Tesoriere come presidente, dal Direttore come vice-presidente, dal segretario generale del Te-

sorierato, dal computista generale della Reverenda Camera, dal segretario delle dogane nella sua qualifica, e dal computista delle medesime. Assisterà a detto consiglio il capo della sezione, a cui si riferisce l'affare.

46. Le deliberazioni del consiglio saranno consultive. Monsignor Tesoriere presso le medesime prenderà le convenienti determinazioni.

47. Il consiglio si terrà ordinariamente ogni quindici giorni, e straordinariamente ogni qualvolta vi sia bisogno presso l'intimo di Monsignor Tesoriere.

48. Nel consiglio di amministrazione si discuteranno gli affari di maggiore importanza, che risguardano il buon andamento, e miglioramento dell'azienda doganale.

49. Sentito il consiglio disporrà Monsignor Tesoriere della cassa delle multe, erogandola all'incoraggiamento degl' impiegati, e guardie doganali, e di chiunque altro proponesse, o eseguisse operazioni utili per l'azienda delle dogane, e dazj di consumo.

50. Si occuperà immediatamente il consiglio della formazione del progetto di un codice amministrativo delle dogane, e dazj di consumo, in cui sian'ordinatamente riportate tutte le leggi, e regolamenti doganali, tanto vigenti da conservarsi, quanto nuovi da stabilirsi. Inoltre si occuperà della formazione del progetto di un codice penale delle dogane, e dazj di consumo per il contrabbando, per le contravvenzioni alle leggi, e per le mancanze degl' impiegati, e guardie doganali. Questi due progetti saranno da Monsignor Tesoriere generale presentati al Cardinal Segretario di Stato per sottoporli a Sua Santità, a cui appartiene di prendere su di essi que' provvedimenti, che crederà opportuni.

51. Le attribuzioni del consiglio in materia disciplinare sono dichiarate nel seguente titolo.

Metodo pei giudizj in materie criminali risguardanti le dogane, e dazj di consumo.

52. In ogni Legazione o Delegazione, ed in Roma per la sua Comarca vi sarà un giudice camerale, detto per lo avanti giudice fiscale, per la pront'amministrazione della giustizia nei delitti di frodi, e contravvenzione alle leggi, che si commettessero a danno dell'amministrazione doganale, e dazj di consumo. Nelle Delegazioni riunite, uno solo sarà il giudice fiscale, che risiederà ove sarà più espediente pel bene dell'amministrazione.

53. Competerà ai giudici camerali il giudizio, quando i delitti portano una pena soltanto pecuniaria, ed anche una pena afflittiva non maggiore di un'anno di opera.

54. Dalle sentenze pronunciate dai giudici camerali vi sarà l'appellazione al luogotenente criminale del Tesorierato.

55. L'appellazione sarà in sospensivo, quando la condanna porti una pena pecuniaria maggiore di scudi centocinquanta, o pena afflittiva come sopra. Sarà in devolutivo, quando la pena non porti la predetta somma, o non sia decretata alcuna pena afflittiva.

56. In caso, in cui le due sentenze non siano conformi, avrà luogo l'appellazione alla congregazione criminale del Tesorierato.

57. Se il delitto porterà una pena afflittiva maggiore di un'anno di opera, il giudizio in prima istanza apparterrà al luogotenente criminale del Tesorierato, a cui saranno trasmessi gli atti di processo redatti dai giudici camerali, e corredati da un voto da emettersi dall'amministrazione generale delle dogane, e dazj di consumo.

58. Dalla sentenza del luogotenente criminale avrà luogo l'appellazione in sospensivo alla congregazione criminale del Tesorierato, la di cui sentenza dovrà essere pronunciata entro lo spazio di tempo il più breve possibile.

59. In caso di difformità delle due sentenze avrà luogo l'appellazione alla congregazione criminale del Camerlengato.

60. Tutt' i giusdicenti dello Stato sarann'obbligati, presso requisitoria dei giudici camerali, a prestarsi ai medesimi in sussidio di giustizia per la compilazione degli atti.

61. In quanto alle mancanze, che possono commettere gl' impiegati delle dogane, e dazj di consumo, e le guardie doganali; se queste porteranno pena minore della sospensione, la punizione sarà inflitta in via economica dai rispettivi superiori locali secondo le facoltà, che ad essi saranno conferite; se porteranno la sospensione, questa sarà pronunciata dal Direttore generale, e direttori divisionarj; se poi porteranno pena maggiore della sospensione, e minore della destituzione dall'impiego la punizione sarà inflitta da Monsignor Tesoriere generale presso la deliberazione del consiglio di disciplina menzionato all'art. 45.

62. Il consiglio delibera sulla base dei rapporti di officio, corredati dalle debite prove testimoniali, o di altra natura, i quali dall'impiegato maggiore civile, o dal maggiore graduato dalle guardie residente sul luogo della delinquenza, saranno redatti, e trasmessi per le debite trafile al Direttore generale.

63. Nei delitti degl'impiegati, e guardie portanti la destituzione, o altra pena maggiore, sul rapporto dell' immediato superiore dell' imputato, i giudici camerali compileranno gli atti di processo, prendendo peraltro immediatamente tutte le misure legali sulle persone, e sulle cose, per assicurare l'interesse dell'erario, ed impedire, che vengano turbate le indagini fiscali.

64. Portati a compimento gli atti, saranno questi trasmessi al Direttore generale, il quale ne formerà un rapporto a Monsignor Tesoriere generale, che ne farà relazione al Cardinale Segretario di Stato.

65. Ottenuto dal medesimo il debito assenso, saranno gli atti portati avanti il luogotenente criminale del Tesorierato corredati del voto del consiglio di disciplina.

66. Dalla sentenza pronunciata dal luogotenente avrà luogo l'appellazione in sospensivo alla congregazione criminale del Tesorierato, la di cui sentenza dovrà essere pronunciata entro lo spazio di tempo il più breve possibilmente.

67. In caso di difformità fra le due sentenze avrà luogo l'appellazione alla congregazione criminale del Camerlengato.

68. I giudizj di sopraindicati saranno di competenza degli enunciati giudici, e tribunali esclusivamente a qualunque altro, nel grado, e termini di sopraenunciati.

Volendo, e decretando, che al presente Nostro chirografo, ancorchè non esibito, nè registrato in Camera, e nei suoi libri non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, ed orrezione, nè di alcun'altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia giudice, o tribunale, benchè collegiale, e congregazione composta di Reverendissimi Cardinali, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione del presente Nostro chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debb'avere il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, nè sentito Monsignor Commissario della Nostra Camera, nè qualsivoglia altra persona, o corpi ancorchè privilegiati, privilegiatissimi, che vi avessero, o pretendessero di averv' interesse, e che per comprendersi fosse bisogno di speciale menzione, nonostante la bolla di Pio IV. Nostro predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualunque altra costituzione, ed ordinazione Apostolica Nostra, e de' Nostri predecessori, bandi, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, e qualsivoglia altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il loro tenore

n 2

qui per espresso, e registrato, e supplendo Noi colla pienezza della Nostra suprema potestà a qualunque vizio, o difetto, che potesse intervenire per questa volta sola, ed all'effetto premesso amplamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Vaticano questo dì 21 dicembre 1828.

LEO PP. XII.

Affinchè pertanto le surriferite disposizioni, provvidamente prescritte da Sua Beatitudine col di sopra riportato chirografo, abbiano il loro pieno effetto, vengono colla presente notificazione pubblicate, onde ognuno ne conosca il tenore, ed in tutto ciò, che possa risguardarlo, abbia pienamente ad uniformarvisi, mentre andiamo noi a dare contemporaneamente gli ordini opportuni per la piena esecuzione delle predette disposizioni.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 5 gennaj 1829.

B. CARD. CRISTALDI pro-Tesoriere generale.

(N. 35.) *DISPOSIZIONI risguardanti i registri da ritenersi nell' incasso dei diritti fiscali, delle gravatorie, e degli emolumenti degli atti civili, ed analogo regolamento.*

9 giugno 1821.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI,
Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII.
Segretario di Stato.

Non ostante, che la Santità di Nostro Signore, mentre ha prescritto negli articoli 70 ed 85 del suo motu-proprio dei 6 luglio 1816, che tutti gli emolumenti degli atti civili, ed egualmente tutt' i prodotti delle sportule, e delle inquisizioni criminali spettino all'erario, abbia assegnato ai giudici, ai cancellieri, e loro sostituti un fisso congruo onorario molto più utile di quegli eventuali, ed incerti emolumenti, che da prima essi percepivano; tuttavia si è dovuto riconoscere, che per varie cause si defrauda giornalmente l'erario negl' incassi delle sportule, ed emolumenti criminali, e di più si lasciano i privati, astretti a pagarli, incerti della loro giusta quantità, e della doverosa versazione nella cassa camerale. Indagate con maturo esame le cagioni, da cui derivano quest' inconvenienti, si è riconosciuto, che segnatamente la mancanza di regolari registri, e bollettarj, e le varie persone, che s' immischiano nell' esigenza di dette sportule, e multe, hanno prodotto degli arbitrj, ed abusi. A toglier pertanto questi efficacemente coll' espress' oracolo della Santità di Nostro Signore datoci colla viva voce comandiamo, ed ordiniamo, che dal primo luglio del corrente anno in progresso si debbano osservare le seguenti disposizioni.

1. I soli cancellieri di tutt' i tribunali di prima istanza, e di appello, degli assessori, e dei governatori esigeranno gli emolumenti per gl' infrascritti titoli, e non più i giusdicenti, come segnatamente pei governi di primo, e second'ordine è ben spesso avvenuto, ed i sostituti dei medesimi cancellieri promiscuamente effettueranno dett'esigenza, e per tal motivo i soli cancellieri medesimi saranno garanti, e responsabili dell' incasso degli stessi emolumenti tanto verso l'erario, quanto verso i privati.

2. Ogni cancelliere terrà un'esatto registro, quale verrà ad esso trasmesso da Monsignor Tesoriere generale col mezzo dell'amministrazione generale del bollo, e registro, in cui dovrà di giorno in giorno notare tutte le querele, e denuncie di danno dato, di delitti minori, e d'altri titoli, che possono importare condanna a multe pecuniarie, e nello stesso sommariamente noterà tutte le sentenze, e decreti, che portano condanna a multa pecuniaria tanto in materia criminale, quanto in giudizio civile secondo il codice di procedura, e così ancora tutt' i mandati spediti in forza di decreti portanti pronuncia, ed inflizione di gravatoria pecuniaria secondo lo stesso codice, e nello stesso registro ad ogni singola partita noteranno la somma incassata. Il prospetto di questo registro giornale presenterà le caselle, in cui si dovranno fare le surriferite annotazioni, ed il regolamento contemporaneamente da noi emanato porterà il dettaglio delle modalità, con cui si dovrà tenere, e regolare il detto registro sia per la parte risguardante i capi dei tribunali, e per essi le persone, che i medesimi crederanno in loro luogo delegare, e gli assessori, ed i governatori di primo, e second'ordine, sia per le ispezioni, ed altre incombenze, che i preposti del registro dovranno eseguirvi.

Lo stesso registro giornale si dovrà tenere dai vice-governatori per le multe di danni dati semplici non maggiori di scudi tre, per cui sono autorizzati a procedere a forma dell'articolo 6 §. 3 del nostro editto de'26 novembre 1817,

ed essi per quel registro avranno gli obblighi medesimi dei cancellieri, come nel citato regolamento viene prescritto.

3. Dovranno i cancellieri ritenere un'altro libro bollettario a madre, e figlia pei pagamenti delle sportule, multe, e gravatorie sovraenunciate, e rilascieranno la bolletta figlia alle persone, che le pagano. Gli emolumenti conservati a favore dei cancellieri nell'articolo 16 del nostro editto de'26 novembre 1817 nei giudizi criminali saranno notati a tergo tanto della bolletta madre, che della figlia, acciò siano distinti dalla somma incassata di pertinenza dell'erario, ed acciò nel tempo stesso le parti, che pagano, ed alle quali si debbe rilasciare la bolletta figlia, conoscano le diverse somme, e i diversi titoli del danaro pagato. Ancora le module di tal libro bollettario, di cui verranno come sopra forniti da Monsignor Tesoriere generale, ed il contemporaneo regolamento faranno conoscere con precisione le incombenze tanto de' capi tribunali, o loro delegati, e dei giudici, quanto dei cancellieri, e preposti del registro sul modo, con cui dovrà il detto bollettario regolarsi.

I vice-governatori nel suddivisato articolo di loro giurisdizione riterranno parimenti il detto bollettario esercitando ancora per quello le incombenze dei cancellieri.

4. Mancando il cancelliere nel tenere il suddetto registro giornaliero delle querele, e gravatorie, ed il bollettario a forma del regolamento, oltre la responsabilità per l' interesse verso l'erario, e verso il multato, sarà per la prima volta sospeso dall'officio, ed in caso di recidiva privato del medesimo, ferme peraltro le maggiori pene, alle quali per dolo, ed alterazioni nei detti libri andasse secondo le leggi soggetto. I sostituti dei cancellieri arbitrando di non osservare la retenzione dei detti registri saranno puniti colla destituzione dal loro impiego, ed altre maggiori pene, nelle quali secondo le circostanze venissero ad incorrere.

5. Tutt' i cancellieri residenti nel luogo, ov' esiste l' officio del registro, dovranno ogni quindici giorni recarsi all' officio

stesso col bollettario chiuso legalmente a forma del regolamento, e pagare allo stesso preposto la somma incassata, sulla quale però sarà abbonato ai cancellieri medesimi a titolo di premio d'esigenza il 5 per cento sull' incasso di tutte le somme portate dal bollettario. Il preposto del registro rilascierà la quietanza del danaro ricevuto nella prima casella vuota, che troverà nel registro bollettario, facendo menzione della quantità abbonata per detto premio. Ai cancellieri, che non sono nella residenza dell'officio di registro, si limita l'obbligazione dell'esibita del bollettario, e del pagamento del danaro incassato ad una volta il mese, ed ai vice-governatori per gli effetti delle loro attribuzioni in fine di ogni trimestre presso quel preposto del registro, nel cui distretto essi si trovano, rimanendo sempre ancora per essi fermo il suddetto premio per l' incasso. Quando nel corso dei 15 giorni, e rispettivamente del mese, o trimestre i predetti officiali non avessero incassata alcuna somma, non saranno tenuti ad accedere all'officio del preposto del registro, ma dovranno parteciparc ad esso in iscritto l' inesistenza d' incasso al tempo, in cui avrebbero dovuto effettuarne le versazioni. In caso di mora nell'esibita del detto libro bollettario, e del puntuale pagamento del denaro incassato nei termini di sopra stabiliti, i cancellieri, e vice-governatori incorreranno nelle multe classificate nel contemporaneo regolamento. Dichiariamo peraltro, che col predetto incasso delle multe pei danni dati non s'intende tolto il profitto delle medesime a beneficio delle comunità, quando loro spetta a norma dell'articolo 215 del motuproprio di Nostro Signore de' 6 luglio 1816, o della Camera, quando siegue il danno nei di lei fondi, ma soltanto per maggiormente loro garantirlo dalle dispersioni, che potessero avvenire, si è ordinato il detto incasso nel modo stesso di tutte le altre multe originariamente spettanti al fisco, come si considerano quelle ancora dei danni dati nell'articolo 143 del codice di procedura civile: onde a cura dei rappresentanti le comunità, i preposti, che le avranno incassate, passeranno

alle stesse l'importo dell'enunciate multe di danni dati in fine di ogni mese, meno le debite ritenzioni, ritirandone quietanza, come più diffusamente si prescrive nel contemporaneo regolamento.

6. Dovranno i cancellieri una volta ogni tre mesi recare al rispettivo preposto del registro, nel di cui distretto essi si trovano, insieme al repertorio degli atti civili, e contratti, che debbono tenere, ed esibire a forma degli articoli 93 e 96 del regolamento sulla registrazione dei 6 luglio 1816, ancora il registro giornale delle querele, e denuncie prescritto nel precedente articolo 2, ed i preposti del registro dopo l'esame occorrente dovranno loro restituirlo in giornata, affinchè possano nella giornata stessa notarvi le partite sia di querele, sia d' incasso, che in quel giorno sopravvenissero, e farlo chiudere nella sera a forma del regolamento.

7. Rimane autorizzato Monsignor Tesoriere generale ad ordinare la ritenzione del bollettario ancora per gli atti civili in tutte, o in quelle cancellerie, ove lo crederà opportuno, sulle norme indicate nel precedente articolo 3 pel bollettario delle multe, ed altri atti analoghi, rimanendo al registro per detti atti civili già provveduto nell'articolo 93 del citato regolamento de' 6 luglio 1816.

Il present'editto affisso, e pubblicato nei soliti luoghi, si avrà, come se fosse stato a ciascuno individualmente presentato, ed intimato, qualunque cosa in contrario non ostante.

Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 9 giugno 1821.

E. CARD. CONSALVI.

REGOLAMENTO

Sebbene fosse a sperare, che gli ordini ingiunti ai cancellieri e sostituti di esigere per conto dell'erario le multe, sportule, ed emolumenti criminali, le multe di procedura civile, e le multe di danno-dato, e de'delitti minori, ed ai cursori di esigere similmente le gravatorie civili, versandone i prodotti nelle casse camerali, venissero esattamente adempiuti per avere il Santo Padre a forma degli articoli 70 ed 85 del suo motu-proprio dei 6 luglio 1816 assegnato congrui mensili onorarj ai processanti, cancellieri, ed altri ministri in luogo dei suddetti eventuali, e molto incerti emolumenti; tuttavia l'esperienza ha fatto conoscere, che per non avere determinate le modalità del registro di quegli emolumenti, e per altre cagioni di diverse specie, sono invalsi varj arbitrj ed abusi, coi quali si elude la Sovrana disposizione, si occulta, e sottrae con facilità all'erario il prodotto di quei fiscali diritti, mentr'esso sostiene il grave peso delle spese di giustizia, e si lasciano perfino incerti quei, che li soddisfano, della giusta misura dei pagamenti, a cui sono astretti. A togliere pertanto efficacemente quest' inconvenienti, e disordini si è determinato dopo più mature riflessioni, previo l'oracolo della Santità di Nostro Signore, prescrivere col nostro editto sotto il presente giorno emanato i registri da ritenersi nelle cancellerie dei tribunali di prima istanza, e d'appello, degli assessori, dei governatori, e presso i vice-governatori (*a*) tanto pel regolare, e giustificato incasso dei suddetti diritti, quanto per la spedizione delle bollette da rilasciarsi a quei, che li pagano. Ad oggetto poi, che siano più agevolmente eseguite le prescrizioni di detto editto, crediamo opportuno per norma dei giudici, cancellieri, attuarj, ed altri ministri aggiun-

---

(*a*) *I vice-governatori sono stati in seguito soppressi.*

gere le presenti istruzioni, portanti il dettaglio delle operazioni, che dovranno essi in adempimento dei Sovrani ordini, ed a tutela dell' interesse dell'erario, e di quei che pagano, inviolabilmente osservare.

Delle sportule criminali, multe, e gravatorie appartenenti all'erario.

Art. 1. In conformità dei citati articoli 70 ed 85 del motu-proprio 6 luglio 1816 i prodotti delle sportule, ed inquisizioni criminali dovranno esigersi dai cancellieri, ed interamente versarsi nelle casse camerali del registro secondo le disposizioni date da Monsignor Tesoriere generale, senza che alcun' autorità costituita in qualsivoglia grado possa disporne, e distrarne il prodotto sotto qualsisia pretesto. I cancellieri rimangono personalmente responsabili dell' incasso, e del versamento di questi prodotti, ed è interdetto ai giudici, ed altri magistrati d' immischiarsi nella loro esigenza, e molto più di arbitrare sulla loro assoluzione, o riduzione.

2. In conformità dell'art. 16 del nostro editto de' 26 novembre 1817 i soli emolumenti, che sono precisamente conservati a favore dei cancellieri, sono quelli ivi dettagliati, e nessun'altro potranno essi arrogarsene sotto qualsisia pretesto, e titolo.

3. Le pene pecuniarie, alle quali in conformità dell'articolo 76 del detto motu-proprio 6 luglio 1816 condannano i governatori di primo, e second'ordine nei delitti minori, saranno incassate sotto la personale responsabilità dei cancellieri, come al precedente articolo 1, e versate nelle stesse casse. Lo stesso si farà di quelle pronunciate dagli assessori nello stesso grado, e rappresentanza a forma dell'articolo 79 del motu-proprio citato. Similmente lo stesso si farà per le multe penali, che pronunciassero i tribunali considerati negli articoli 77 e seguenti sempre sotto la responsabilità dei cancellieri rispettivi.

4. Le multe de'danni dati semplici, quali non importando una multa maggiore di scudi tre, sono pronunciate dai vice-governatori a forma dell'art. 6 §. 3 dell'editto di Segreteria di Stato del 26 novembre 1817 saranno incassate dagli stessi vice-governatori, e versate nelle casse sopra designate a loro responsabilità. Per le stesse multe di danni dati in somma maggiore, che s'infliggono dai governatori di primo, e second'ordine, e dagl'assessori a forma degli articoli 76 e 79 del citato motu-proprio del 1816, ed in forza delle disposizioni degli statuti locali negli oggetti conservati nell'articolo 102 del ridetto motu-proprio, e nell'art. 154 del codice di procedura si osserverà quanto si è prescritto nel precedente articolo 3. Egualmente le pene de'danni dati, che fossero pronunciate dai tribunali di prima istanza nei casi considerati al titolo IV del libro 2.° del codice di procedura civile, saranno versate per intiero nelle stesse casse, e cogli stessi metodi stabiliti qui appresso. (a)

(a) *Questa disposizione non ha più effetto. Alle comuni fu concessa l'esazione diretta delle multe di danno dato in seguito del rapporto e rescritto SSmo del tenore che siegue:*

» *Nel regolamento* 9 *giugno* 1821 *sui registri da ritenersi nell'incasso dei diritti fiscali e gravatorie ad oggetto che tutte le penali e multe pervenissero nelle casse dell'amministrazione del registro, ch'era incaricata dell'esigenza, venne ordinato, che le multe di danno-dato di quella specie, che sono attribuite alle comuni, si versassero come tutte le altre dai rispettivi cancellieri, e che quindi dai preposti se ne facesse la restituzione agli esattori comunali. L'esperienza ha fatto conoscere, che questa ordinanza, la quale non poteva recare alcun'utile vantaggio all'erario, ha prodotto sempre dei reclami per parte delle comuni, le quali andavano a perdere sopra questo tenue loro provento niente meno che il* 9 *per cento*,

5. Le multe di procedura civile, che s' infliggono dai tribunali, e giudici in forza sia degl' articoli 284, 371 e 373 del codice di procedura, sia di altre disposizioni del citato editto dei 22 novembre 1817 saranno versate nelle stesse casse, e co'metodi quì appresso stabiliti sempre a carico de'cancellieri.

6. L' importo delle gravatorie, che ne'casi considerati agli articoli 371, 559 e simili del codice di procedura civile si esigono dai cursori, balivi, e simili officiali, sarà versato nelle mani del cancelliere del tribunale, dal qual'essi dipendono, acciò venga da detto cancelliere ai termini per esso stabiliti versato nelle stesse casse di registro depurato dalle spese vive a forma del disposto dalla legge, nei modi, e forma quì appresso stabiliti. Il versamento delle dette gravatorie sarà fatto dal cursore giorno per giorno, e secondo che vengono incassate.

» *cioè il* 5 *per cento attribuito ai cancellieri, ed il* 4 *per* » *cento accordato ai preposti, e dell' intralcio nei conti del-* » *l'amministrazione del registro.*

» *A togliere quest' inconveniente si proporrebbe di de-* » *rogare a queste disposizioni lasciando libera alle comuni* » *la esigenza di quelle multe di danno-dato, che nel motu-* » *proprio del* 5 *ottobre* 1824 *sono rilasciate a loro intiero* » *profitto* ».

« *Dall' udienza di N. S. del* 26 *agosto* 1826. »

» *La Santità di N. S. si è degnata approvare intieramen-* » *te il presente rapporto, e s' incaricano i signori ammini-* » *stratori del registro dell' esecuzione delle disposizioni ivi* » *contenute* ».

Il Tesoriere generale
B. Cristaldi

7. Affinchè nell'esigenza delle tasse, sportule, penali, multe e gravatorie sopra indicate resti rimossa qualunque dubbiezza di aggravio dei sudditi, e qualunque arbitrio a danno del pubblico erario, nel detto nostro editto son'ordinati in tutto lo stato, e per tutt'i tribunali

1.° Un registro giornale delle querele;

2.° Un bollettario pei pagamenti delle multe. Questi a cura di Monsignor Tesoriere generale si faranno stampare secondo i modelli da noi approvati.

Ad ogni cancelliere di appello, di tribunali criminali di prima istanza, di governatori di primo e second'ordine e di assessori, e ad ogni vice-governatore saranno consegnati amendue i detti registri. La consegna di questi si farà in seguito delle istruzioni di Monsignor Tesoriere generale dall'amministrazione del bollo, e registro contestualmente alla spedizione del presente regolamento a forma del seguente art. 38.

Del registro giornale delle querele.

8. Nel registro giornale i vice-governatori registreranno le denuncie, e querele di danno dato secondo l'art. 6 §. 3 del nostro editto sopraccitato del 1817.

I cancellieri di assessori, di governatori di primo, e second'ordine, di tribunali di prima istanza, e di appello, civili, e criminali secondo le rispettive attribuzioni, e circostanze dovranno in essi notare:

1.° Tutte le querele, e denuncie di danno dato coll'indicazione del giorno, in cui si presentano.

2.° Tutte le denuncie, e querele dei delitti minori, ed altri, che possono importare condanna in ispecie a multa pecuniaria.

3.° I decreti, o sentenze, che portano condanna in multa pecuniaria in materia civile secondo il codice di procedura.

4.° Tutt'i mandati spediti in forza di decreti portanti pronuncia, ed inflizione di gravatoria pecuniaria secondo lo stesso codice di procedura.

9. Tutte le predette registrazioni si faranno dal cancelliere, o vice-governatore rispettivamente di giorno in giorno, in cui accadono, per ordine numerico, e di data nella prima colonna intitolata = *trascrizione sommaria delle querele, o giudizio* =.

Non potrà essere impiegata una casella, che per registrarvi sommariamente una sola denuncia, o giudizio.

10. I vice-governatori pei danni di loro competenza, ed i cancellieri de' tribunali, assessorati, e governi di primo, e second'ordine a seconda, che saranno giudicate, e risolute le querele o denuncie siano dei danni dati, siano dei delitti minori, siano di altri delitti importanti inflizione di multa pecuniaria, ne segneranno parimenti la risoluzione nello stesso giorno, in cui è presa, nella seconda colonna intitolata: *esito della dicontro querela, o giudizio*; indicando il titolo, pel quale la condanna è pronunciata, l'articolo della legge, che la infligge, e la somma, alla quale la parte è condannata. In quelle sentenze, nelle quali una parte della multa è aggiudicata dalla legge ai denuncianti, avvertiranno di distinguere la parte applicata al fisco, e la parte applicata ai denuncianti. Quando ancora le sentenze portino assoluzione da ogni pena, dovrà farsene annotazione in questa colonna, affinchè costi dell'esito della causa.

11. Nella terza colonna porteranno fuori di margine, ed in cifra la precisa quantità della multa, o parte di essa, quale spetta al fisco.

12. Quando il cancelliere, quale a tenore dell'art. 1 del presente regolamento è personalmente incaricato, e responsabile, incasserà effettivamente dalle parti le sportule, multe, e pene ec. summenzionate, ne segnerà l'introito nel libro bollettario, come verrà prescritto, e prima di rilasciare la ricevuta alla parte dovrà notarlo nella quarta colonna del registro giornale delle querele colla data del giorno, col numero del bollettario, e colla somma incassata.

13. Questo registro giornale prima di essere consegnato al

rispettivo cancelliere sarà vidimato in ogni carta dal rispettivo capo del tribunale, o per esso da quell'altro individuo del tribunale, ch'egli crederà in di lui luogo surrogare, dall'assessore, governatore, quale vidimerà ancora il registro dei vice-governatori da esso dipendenti.

14. Il rispettivo capo del tribunale, o il di lui surrogato, come nel precedente articolo, l'assessore, ed il governatore chiuderà sera per sera alla presenza del cancelliere, e de'sostituti, ove questi esistono, il registro giornale delle querele. La chiusura si farà nella prima casella, che si trova dopo quella scritturata. La stessa dovrà essere sottoscritta dal capo del tribunale o suo delegato, e rispettivamente dagli altri sunnominati giudici, e dal loro cancelliere, e sostituti, ov'esistono. I vice-governatori chiuderanno da per se sera per sera nello stesso modo il registro giornale, e sottoscriveranno la chiusura.

Del bollettario.

15. Nel bollettario i vice-governatori nelle materie di loro attribuzione individuate all'art. 3 del presente regolamento ogni volta, che incasseranno le penali di danno dato, ne riporteranno giornalmente l'introito nella bolletta madre. I cancellieri degli assessorati, de'governi di primo e second'ordine, de'tribunali civili, criminali di prima istanza, e di appello delle sportule, e tasse criminali, le multe di danni dati, di delitti minori, di procedura civile, e di qualunque altra specie de'prodotti sovraindicati, il di cui incasso è loro attribuito quì sopra, sotto la propria responsabilità, ne riporteranno giornalmente l'introito nella bolletta madre.

16. Ogn'incasso per cadauno dei suddetti titoli sarà portato separatamente in una casella.

17. Ogni partita d'incasso sarà contrassegnata al margine del bollettario d'un numero d'ordine progressivo nella colonna intitolata *numero d'ordine*.

18. Similmente ogni partita d'incasso sarà contrassegnata di

un numero corrispondente all'articolo del libro giornale delle querele, ov'è registrata la querela, la denunzia, ed il giudizio proferito.

19. Nella bolletta figlia i vice-governatori nelle materie di loro attribuzione, e per le altre sovraenunciate i cancellieri degli assessorati, governi di primo e second'ordine, tribunali di prima istanza e di appello copieranno di parola in parola l'articolo, come si trova nella bolletta madre, e sottoscriveranno di loro pugno amendue le bollette.

20. La parte del bollettario, che porta la bolletta figlia, sarà staccata, tagliando a mezzo le lettere, che separano le due parti, e sarà consegnata alla parte, che paga.

21. Non potrà essere ricevuta alcuna somma dai vice-governatori, e cancellieri rispettivamente per titolo di sportule, e tasse criminali, multe di danno dato, e delitti minori, e criminali, multe di procedura civile, prodotto di gravatorie civili, se non registrandola nel bollettario colla data del pagamento, e rilasciandone contestualmente la ricevuta, o sia bolletta figlia alla parte.

22. Ogni contravvenzione, ancorchè per piccola somma al precedente articolo, sarà irremissibilmente punita colla sospensione la prima volta, colla destituzione in caso di recidiva. L'applicazione di queste pene è riserbata alla Segreteria di Stato sopra denuncia o del capo del tribunale, o del fisco, e per esso di Monsignor Tesoriere, o sopra ricorso delle parti. In qualunque caso di punizione sarà separatamente dovuta all'erario la reintegrazione della somma non addebitata.

23. Questo registro bollettario sarà consegnato al rispettivo cancelliere da tutti gl'individui espressi nell'articolo 13 del presente regolamento colle stesse precauzioni ivi ordinate.

24. Ancora questo registro bollettario sarà chiuso sera per sera nello stesso modo, e dalle stesse persone individuate per la chiusura del registro giornale delle querele nel precedente articolo 14.

Delle obbligazioni de'capi de'tribunali, e loro cancellieri.

25. È ingiunto ai presidenti, e capi de'tribunali rispettivi d'esaminare con gran rigore le percezioni, che verranno portate nel bollettario, per vedere se siano strettamente conformi all'articolo della legge, e per impedire, che in qualsisia caso si possa dai cancellieri aggravare oltre i termini della legge la percezione a carico de'multati. Questa parte quanto gelosa, altrettanto onorevole delle loro incombenze, è specialmente raccomandata loro dal Governo, il di cui principale scopo con questo regolamento è quello di rimuovere ogni abuso di percezione, ed ogni occultazione di concussione a danno de'privati.

26. È altresì ingiunto ai capi de' tribunali, o loro delegati, ed agli altri giudici di percorrere di mese in mese il registro giornale delle querele per assicurarsi, se le querele, denuncie, e giudizj introdotti sono stati debitamente terminati, ed in caso contrario per rimuovere gli ostacoli, che vi frapponesse la lentezza de'ministri, ed ogni altra tergiversazione. Questa cognizione dello stato delle cause è loro resa oltremodo facile, e spedita dal detto registro giornale, perchè esso riunisce in un sol colpo d'occhio l'iniziativa delle cause, querele, e giudizj, la loro decisione, ed in ultimo la loro esecuzione.

27. Nel percorrere mensilmente il registro giornale delle querele apporranno il visto colla data del mese nella colonna iutitolata *esito della dicontro querela, o giudizio.*

28. I capi de'tribunali, ed altri giusdicenti come sopra sono incaricati di far rendere ostensibili agl' impiegati superiori, e preposti del registro, ispettori, e verificatori, quando personalmente essi ne facciano la ricerca, ed ogni volta, che loro sembrerà opportuno, tanto il registro giornale delle querele, quanto il bollettario senza rimuoverli dalla cancelleria;

prenderne nota, e farne confronti senza diminuzione delle obbligazion' ingiunte ai cancellieri.

29. È ingiunto poi ai cancellieri residenti nel luogo, ov'è l'officio di registro, di recarsi ogni quindici giorni all'officio suddetto col registro bollettario chiuso nell'ultima casella dal rispettivo capo del loro tribunale, e col danaro corrispondente alla somma incassata, e registrata nel bollettario medesimo. Ai cancellieri, che non sono nella residenza dell'officio di registro, si limita l'obbligazione ad una volta il mese. I vice-governatori per gli effetti delle loro attribuzioni dovranno recarvisi solamente ogni tre mesi. Quando duranti i quindici giorni, il mese, o il trimestre non avessero i predetti officiali incassat'alcuna somma, non saranno tenuti d'accedere all'officio, ma dovranno darne l'avviso, come si è prescritto nell'editto.

30. È altresì ingiunto loro di pagare all'epoca prescritta tutto l'ammontare della somma incassata, e segnata nel bollettario nelle mani del preposto, nel di cui distretto, essi si trovano, e di ritirarne ricevuta a piè del bollettario stesso. In caso di mora ne'pagamenti, oltre una settimana dopo l'epoca fissata, pagheranno allo stesso preposto per ammenda

I cancellieri di prima istanza, e di appello scudo uno per ogni settimana.

Quei degli assessorati bajocchi settantacinque.

Quei de' governi di primo, e second'ordine, ed i vice-governatori bajocchi venti.

Se però le somme ritardate a versarsi secondo la qualità dei tribunali saranno vistose, sarà in arbitrio di Monsignor Tesoriere generale accrescere l'ammenda oltre detta somma.

31. I cancellieri dovranno esibire ogni volta, che fanno i versamenti, al preposto la nota distinta da essi firmata di tutte le multe, che vi fossero, derivanti da danni dati (escluse però quelle di danni dati nei fondi camerali, che spettano alla Camera) richiamando ad ogni partita il numero progressivo tanto del registro delle querele, quanto del bollettario,

acciò il preposto poss'agevolmente eseguire le verificazioni occorrenti su i libri medesimi, e consimile nota consegneranno ai gonfalonieri, o sindaci delle comunità, alle quali dette multe spettano secondo l'articolo 215 del motu-proprio dei 6 luglio 1816.

32. Saranno parimenti obbligati i cancellieri di recare agli officj di registro una volta ogni tre mesi insieme al repertorio di registro a forma degli articoli 93 e 96 del regolamento 6 luglio 1816 il registro giornale delle querele comandato negli articoli 8, e seguenti del presente regolamento, avvertendo loro di ritirarli in giornata, affinchè possano nella giornata stessa esser chiusi dal capo del tribunale.

33. È attribuito ai cancellieri il 5 per cento sull'incasso di tutte le somme portate nel bollettario d'abbonarsi loro nel modo, e forma appresso precisata all'articolo 40.

Delle obbligazioni degl' ispettori del registro.

34. È ingiunto agl'ispettori di registro di visitare, rincontrare, e verificare almeno ogni tre mesi i libri giornali col bollettario, e notare con diligenza tutte le cause non decise, e quelle, che sebbene decise non sono stat'eseguite nei tribunali d'appello, di prima istanza civili, e criminali, e nei capo-luoghi della Delegazione, ogni sei mesi quelli delle cancellerie de'governi situati ne'luoghi, ov'è un'officio di registro; all'epoca, che potranno, e tutte le volte che sarà prescritto da Monsignor Tesoriere generale col mezzo dell'amministrazione generale, quei dei governi di primo, e second'ordine.

35. Renderanno conto del risultato della verificazione agli amministratori del registro, che sarann'obbligati di rassegnare senza ritardo i loro rapporti a Monsignor Tesoriere generale, e proporre il loro parere per ricevere le istruzioni convenienti.

36. Indipendentemente dalle verificazioni ordinate precettivamente potranno a loro volontà, o press'ordine de'direttori,

o dell'amministrazione generale pratticare altre visite, ed indagini.

37. Fra le altre cose di che terranno conto nella verificazione, noteranno tutte le ricevute da'preposti segnate nel bollettario, e le confronteranno coi registri d' incasso per assicurarsi ancora della gestione de'preposti.

Delle obbligazioni de' preposti del registro.

38. È ingiunto ai preposti del registro di vidimare, e numerare quel numero dei registri giornali di querele, e bollettarj, che corrisponde al numero delle cancellerie d'ogni specie, e vice-governatori compresi nel loro distretto, e farli giungere per la prima volta ai capi de'tribunali, e quindi presso loro dimanda tornare a spedirli per ogni nuovo bisogno senza ritardo, e dimora.

39. Al presentare che loro faranno i cancellieri, e vice-governatori all'epoche prescritte nell'articolo 29 del presente regolamento i bollettarj, dovranno verificare sul fatto, e senza frapporre indugio alcuno le partite descritte intieramente in lettere con quelle portate fuori in cifra numerica, dovranno verificare le addizioni o somme fino all'ultima, e dovranno riunire dopo l'ultima partita l' intiero incasso.

40. Sul totale abboneranno un 5 per cento ai cancellieri, e vice-governatori, e quindi ricevuto l'ammontare del versamento se ne addebiteranno nel solito registro a ciò destinato da Monsignor Tesoriere generale. Non potranno portare in un'articolo d' incasso più d'una partita di ciaschedun cancelliere, o vice-governatore.

41. Rilasceranno del danaro ricevuto la quietanza al cancelliere, o vice-governatore, e questa la scriveranno, e sottoscriveranno nella prima casella vuota, che troveranno nel registro bollettario. Faranno menzione nella quietanza della somma abbonata ai cancellieri, e vice-governatori per la loro provigione del cinque per cento. Altresì faranno menzione

della percezione delle ammende ingiunte nel precedente articolo 30, se per ritardo di pagamento i medesimi cancellieri, e vice-governatori vi fossero incorsi.

42. Il preposto in fine di ogni mese a richiesta dei legittimi esattori delle rispettive comunità pagherà l'importo delle multe derivanti da danni dati, ritenendo però tanto il surriferito premio a quello corrispondente pagato ai cancellieri, o vice-governatori, quanto l'altro del quattro per cento dovuto allo stesso preposto sugl'incassi, ch'effettua, ed esprimendo le somme distinte per dette due retenzioni ritirerà da'detti esattori la ricevuta a piè delle rispettive note consegnategli dai cancellieri, come si è disposto nel precedente art. 31. Rimetterà poi dette note, e ricevute coi conti della sua azienda alla Direzione dell'amministrazione per giustificazione del pagamento, e pel discarico della quota, che mancherà nella totalità dell'incasso fatto, che debbe versarsi nelle casse camerali fuori di Roma, ed in Roma nella depositeria della Camera, facendo ne' libri le corrispondenti annotazioni.

43. Alla presentazione del registro giornale delle querele, che verrà loro fatta ogni tre mesi, terranno nota del numero delle cause, denuncie, o querele, che hanno avuto luogo dopo l'ultima chiusura, di quello delle cause decise, e le cui sentenze, non fossero stat'eseguite col reale pagamento. Questo stato redatto per tutt'i cancellieri, e vice-governatori compresi nel loro distretto verrà dai preposti rimesso nelle mani del direttore con speciale rapporto, e con tutte le osservazioni, che crederann'opportune ad oggetto, che il direttore lo invii subito agli amministratori generali, dai quali verrà passato a Monsignor Tesoriere generale.

44. Desunta questa nota contesteranno nello stesso registro in iscritto di averlo veduto, di averne presa nota, e lo chiuderanno con apporvi la data, e la firma, restituendolo quindi sul fatto, a chi glielo ha consegnato.

Delle sportule, e tasse di cancellerìa civili.

45. Provveduto in tal guisa alla regolare scrittura, e versamento degl'incassi per multe, penali, sportule criminali, gravatorie ec., resterebbe a disporre delle tasse, e sportule in materia civile. Per essi già si sono dati da Monsignor Tesoriere generale gli ordini di scrittura sin dal 1818, che si dovranno mantenere in presente, e fino a nuov'ordine (*a*).

46. Intanto si prescrive, che resta soppressa, ed abolita qualunque erogazione fosse stata destinata di questi fondi, o di alcuno di essi da qualsiasi autorità dovendo essi tutti versarsi dai cancellieri sotto la loro più stretta responsabilità, e sotto le pene ingiunte nel precedente art. 2 nelle casse camerali del bollo, e registro senza distinzione.

47. È ordinato strettamente ai presidenti dei tribunali di prima istanza, e di appello, agli assessori, e governatori di primo e second'ordine d'invigilare, perchè entro quindici giorni dal ricevimento del presente i loro cancellieri, ed i vice-governatori rispettivamente da essi dipendenti abbiano reso conto, e versato il danaro corrispondente agl'incassi nelle mani dei preposti sino al corrente; altrimenti renderanno conto del ritardo, e delle malversazioni dei cancellieri, e vice-governatori a Monsignor Tesoriere generale, che provocherà le misure di rigore contro i cancellieri morosi presso noi per procedere alla loro sospensione, ed anche destituzione, secondo la gravità del caso.

48. Pel corrente nei termini, ed all'epoche già stabilite, sarà cura degli stessi capi de' tribunali, assessori, e governatori di primo e second'ordine, che sieguano i puntuali versamenti degl' incassi.

(*a*) *Pe'diritti di cancellerìa e per le multe in materia civile è ora provveduto con apposita legge del regnante Sommo Pontefice riportata nella presente Raccolta.*

49. Sempre, ed in qualunque caso i cancellieri sono responsabili personalmente dell'incasso delle sportule, e tasse civili, nè può immischiarsi il capo del tribunale nella loro esazione.

50. Gli Eminentissimi Legati sono pregati, ed i Prelati Delegati sono incombenzati d'invigilare sopra l'esecuzione del presente regolamento in tutte le sue parti, di dare gli eccitamenti, che giudicheranno convenienti ai capi dei tribunali, e d'impedire, che dalla parte degl'impiegati subalterni non si ritengano i danari del pubblico erario, nè si commettano aggravj ai privati.

51. Qualora Monsignor Tesoriere generale in forza dell'autorizzazione accordatagli nell'art. 7 del nostro contemporaneo editto riconoscesse opportuno, che oltre il repertorio già prescritto pel registro degli atti civili nell'art. 93 del regolamento de' 6 luglio 1816 venisse introdotto ancora in tutte, o in alcune cancellerie il bollettario pei medesimi atti civili, allora si dovranno eseguire le ordinazioni, ch'egli giudicherà diramare ai cancellieri, ed altri officiali, come se fossero da noi direttamente emanate nel presente regolamento.

52. L'invio, e trasmissione del presente regolamento effettuata nel surriferito modo ai cancellieri, ed altri officiali incaricati della di lui esecuzione si avrà per speciale, e personale intimazione, e deduzione a notizia di ciascheduno dei medesimi, onde rimane loro tolta ogni eccezione, e scusa dell'ignoranza delle presenti disposizioni.

Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 9 giugno 1821.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 36.) *DISPOSIZIONI riguardanti le cause de' poveri.*

10 ottobre 1818.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI
Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di N. S.
PAPA PIO VII *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore sempre intenta al bene de'suoi sudditi, ed alla più facile amministrazione della giustizia, ebbe già in mira nel suo motu-proprio del giorno 6 luglio 1816 e nel susseguente codice di procedura, di agevolare a ciascuno l'esercizio de'proprj diritti nei giudizj civili. Conservando sempre la stessa mira, e volendo rendere vieppiù facile così l'esercizio de'rispettivi diritti, che l'amministrazione della giustizia, specialmente nelle cause de'poveri, in quelle di tenui somme, e nelle cause pie, ci ha ordinato coll'oracolo della sua viva voce di pubblicare le seguenti dichiarazioni, ed ampliazioni, e di comprendervi quegli oggetti, ch'esigono maggior speditezza, ed economia ne'giudizj.

La classe de'poveri quanto più impotente per se stessa, tanto più ha impegnato, ed impegna le cure di Sua Santità: Ed è perciò, che la congregazione di s. Ivo applicata per istituto alla difesa de'medesimi, era già stata esentata dal pagamento delle tasse di registro. Ora volendo Sua Santità ampliare questa provvidenza, e renderla generale, ha ordinato, che i poveri sì di Roma, che dello Stato siano esentati dall'obbligo non già di registrare, ma di pagare le tasse di registro negli atti giudiziali delle proprie cause inclusivamente alle sentenze, e che perciò questi debbano essere registrati gratuitamente, ben' inteso che in caso di vittoria realizzata

con effetto, debbano rimborsare l'erario del registro non pagato, comprendendolo nella tassa delle spese contro il soccombente, e che perciò i rispettivi officiali debbano segnare esattamente l'importo di ciascun'atto, onde poterne dar'esatta nota ad ogni richiesta in fine di lite. La stessa esenzione, e nello stesso modo s'intenda accordata per ogni diritto di Governo, eccettuati i soli emolumenti del cancelliere. Occorrendo di produrre per fondamento del giudizio, o nel corso del medesimo, atti di scrittura privata soggetti al diritto di registrazione, e non registrati, si dovrà ricorrere a Monsignor Tesoriere generale, il quale potrà secondo i casi, e secondo le prove di povertà che gli verranno esibite ordinare, che la scrittura sia registrata *gratis*, riservata la facoltà all'amministrazione di esigere il pagamento della tassa in caso di vittoria ottenuta da quello, a cui è stat'ammessa la registrazione col *gratis*, nei termini, e colle cautele prescritte di sopra.

Ma siccome sarebbe inutile l'accordare ai poveri l'accennata esenzione, qualora non avessero altri mezzi di difesa, Nostro Signore vuole, che ovunque non esista, come in Roma, una pia istituzione, o non sia sufficiente alla gratuita difesa de'poveri, provveggano a questa i rispettivi Legati, e Delegati, o formando un turno tra i difensori di ruolo, o destinando alternativamente or l'uno, or l'altro de'medesimi.

Dovendo però queste benefiche disposizioni poggiar sulla base della vera povertà, questa si giustificherà in Roma, come suol farsi presentemente con molt'accuratezza dalla pia congregazione di s. Ivo, e rispettivamente da quella di s. Girolamo della carità, prima d'assumere la gratuita difesa de'poveri secondo i rispettivi loro istituti; nello Stato poi dovrà giustificarsi colle testimonianze riunite di amendue le rappresentanze ecclesiastica, e secolare, cioè de'proprj Vescovi, e Delegati, e rispettivamente degli Eminentissimi Legati; quali testimonianze dovranno esibirsi in Roma all'amministrazione

generale del registro, e nello Stato al rispettivo preposto del proprio circondario.

Omissis etc.

Si dichiara a maggior cautela, che colla presente notificazione non s' intende punto pregiudicato ai diritti del bollo, nè dispensato in alcun caso dall'uso della carta bollata.

Dalla Segreterìa di Stato li 10 ottobre 1818.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 37.) *NORME da seguirsi in quanto alla registrazione delle aggiudicazioni comunitative* (*estratto degli articoli* 88, 89 *e* 90 *del regolamento*).

29 dicembre 1827.

Omissis etc.

TITOLO VII.

Capitolo I.

Degli atti d' incanto, e delle aggiudicazioni di cose appartenenti alle comunità.

Art. 88. Quando gli atti d' incanto, e di aggiudicazione di cose appartenenti alle comunità debbono essere sottoposti all'approvazione superiore non si registreranno se non dopo approvati; ed il governatore od altr'autorità, cui l'approvazione sia diretta, dovrà sotto sua responsabilità parteciparla anche al preposto del bollo e registro.

89. Il termine per la registrazione degli atti di tali processi d' incanto decorrerà dal giorno della partecipazione della supe-

riore approvazione, e dovranno tutti gli atti del processo registrar.i contestualmente. Le sole relazioni delle affissioni degli avvisi come atti de' cursori, e però esenti non si registreranno.

90. Quando l'approvazione viene negata restando tutti gli atti di niun'effetto non sarà necessario di farli registrare, a meno che volesse farsene uso in giudizio.

Omissis etc.

Dato dal palazzo di Monte Citorio questo giorno 29 dicembre 1827.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

(N. 38.) *REGOLAMENTO di Leone Papa XII. nella parte che risguarda il bollo, e mantenuta in vigore dopo il regolamento 24 dicembre 1832 sul registro e sulle successioni.*

29 dicembre 1827.

Omissis etc.

LIBRO III.

DEL BOLLO.

TITOLO I.

Delle diverse qualità di carta bollata.

Art. 194. La carta bollata è di due specie: proporzionale, e di dimensione.

195. La carta proporzionale sarà di quattro qualità soltanto

Da sc. 1 a sc. 100	sc.	—	10
Da sc. 100 a sc. 500	»	—	50
Da sc. 500 a sc. 1000	»	1	—
Da sc. 1000 a qualunque somma. . . .	»	1	50

196. Restano soppresse le carte di maggior proporzione, quelle cioè di sc. 1. 75, di sc. 2, e le successive progressioni del diritto.

197. La carta di dimensione suddividesi in due specie: in carta per gli atti e contratti, in carta per le notificazioni che affiggonsi ne' luoghi pubblici, e pei fogli circolanti.

198. La carta di dimensione per gli atti e contratti sarà come appresso:

1.° Quarto di foglio	baj.	2	½
2.° Metà di foglio	»	5	—
3.° Foglio intiero	»	10	—
4.° Foglio grande	»	15	—

199. La carta di dimensione per le notificazioni e stampe circolanti sarà delle seguenti qualità:

1.° Quarto di foglio	quattrini	01	—
2.° Mezzo foglio	»	02	—
3.° Foglio intiero	»	04	—
4.° Foglio grande	»	06	—

200. Le dimensioni delle qualità di carta stabilite nei due precedenti articoli, a passetto romano saranno le seguenti:

	ALTEZZA del FOGLIO		LARGHEZZA del FOGLIO APERTO	
	Palmi	*Oncie*	*Palmi*	*Oncie*
Foglio grande . .	1	5	2	—
Foglio piccolo intiero	1	2	1	8
Mezzo foglio . . .	1	2	—	10
Quarto di foglio. .	—	10	—	7

201. Le impronte dei bolli sono diverse. Esse, ogni volta che si giudichi opportuno, possono essere variate.

202. I bolli saranno di due specie: ordinarj e straordinarj.

203. I bolli ordinarj servono a marcare la carta che l'amministrazione camerale del bollo, registro, ed ipoteche vende già bollata.

204. I bolli straordinarj servono a marcare la carta che dai particolari si esibisce per essere munita del bollo.

205. Le qualità di carta che il Governo vende già bollata sono:

1.° La carta proporzionale di qualunque proporzione.

2.° La carta di dimensione per gli atti e contratti.

206. La carta di dimensione per le notificazioni, e fogli circolanti viene sempre bollata allo straordinario.

207. Possono essere bollate allo straordinario le qualità seguenti della carta di dimensione per gli atti e contratti, cioè:

Il mezzo foglio.

Il foglio intiero.

Il foglio grande.

E però vi saranno due specie di bolli con diversa impronta per queste tre qualità di carta.

208. Può anche farsi bollare allo straordinario carta di maggiore dimensione quand'occorra per atti, nei quali si può fare uso della carta di bollo straordinario; ma in questo caso si replicherà tante volte il diritto del bollo, quante il foglio esibito eccede la dimensione del foglio grande secondo la misura indicata nell'art. 200.

209. Quando, e come possa farsi uso della carta bollata allo straordinario; e come si supplisca al bollo straordinario in alcuni casi, e ne'luoghi ove non vi è il preposto che abbia i punzoni del bollo, viene determinato in seguito.

210. Le carte, nelle quali s'appone il boll'ordinario, sono fabbricate con stemma, e con filagrana particolare del Governo. La filagrana da servire per le carte di dimensione, e per quelle di proporzione la prescriverà il Tesoriere generale.

211. La carta da bollo proporzionale non ha distinzioni di dimensioni, e consiste in un quarto di foglio diviso a tutt'altezza.

212. I bolli nella carta proporzionale saranno due: uno a nero, ed uno a secco.

213. Il boll'ordinario nella carta di dimensione sarà un solo, ed a nero.

214. Il bollo straordinario consiste in due impronte: una che s'appone dal preposto, e l'altra dal rincontro del bollo straordinario. Il bollo che appone il preposto ha intorno l' iscrizione. *Bollo straordinario*: quello che appone il rincontro porterà l' indicazione del valore della carta.

TITOLO II.

Delle scritture soggette al bollo, e dell'esenti.

215. Delle scritture, atti, e contratti, altri sono esenti dal bollo, altri vi sono soggetti.

216. L'esenzione dal bollo o è assoluta, vale a dire, che l'atto n'è esente affatto; ovvero si restringe al permesso di poter scrivere l'atto in carta libera, salvo il sottoporlo alla formalità dovendone far uso.

217. Gli atti della prima specie sono i seguenti:

1.° Le carte, che risguardano l'esercizio dell'autorità superiore, e che contengono disposizioni generali.

2.° Gli atti del Governo, e di Polizia, tra i quali comprendonsi anche i certificati dei gonfalonieri, e governatori per l'oggetto de' passaporti, e licenze d'armi, quando v'è espresso che sono rilasciati a quest'unico uso.

3.° Gli originali, e minute di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni delle amministrazioni pubbliche; com'anche gli estratti, copie, e spedizioni che si fanno, e rilasciano da un'amministrazione, o funzionario pubblico ad altr'amministrazione pubblica, o pubblico funzionario.

4.° Le fedi di povertà rilasciate dal proprio parroco.

5.° Le altre fedi de'parrochi, ed autorità ecclesiastiche, ed i rescritti per sovvenzioni caritative, e per qualunqu'altra causa, allorchè la persona, che ne usa, è munit'appunto della fede di povertà del proprio parroco.

6.° Le scritture stampate, che si distribuiscono ai giudici de'tribunali collegiali, e quelle manoscritte, che si distribuiscono ai medesimi giudici, coi rispettivi sommarj, ed allegazioni stampate, o manoscritte, oltre la copia in carta bollata, che nel primo caso debbe ritenere lo stampatore, e nel secondo debbe darsi al presidente, o decano del tribunale.

7.° I registri di ogni pubblic'amministrazione, de'percettori delle contribuzioni pubbliche, e di altr'inservienti alle pubbliche amministrazioni, meno le bollette, ricevute, e certificati che si rilasciano ai contribuenti a forma dell'articolo seguente 219.

8.° I manuali broliardi, o libri delle produzioni, e comparse, che si ritengono dagli attuarj, e cancellieri.

9.° Gli atti economici, per le piccole cause non eccedenti il valore di scudi cinque.

10.° Le mano-regie quando non comprendono debitori per somme individualmente maggiori di scudi cinque.

11.° Gli atti economici che per gli alimenti hanno luogo nel tribunale del Cardinal Vicario di N. S.

12.° Gli atti nei giudizj di mercedi secondo il disposto nel codice di procedura civile libro IV. titolo VI.

I giudizj contemplati in questi articoli e in quelli 9 e 11 precedenti godono l'esenzione del bollo anche nella delibera, e anche quando le disposizioni economiche de'gonfalonieri si mettano ad esecuzione dai cursori ordinarj avanti ai giudici.

13.° I certificati, che rilasciano le congregazioni di s. Ivo e s. Girolamo a comprovare che una, o più cause sono ricevute, e difese gratuitamente.

14.° I certificati di povertà che i Vescovi, ed i Legati e Delegati rilasciano perchè nei giudizj abbia luogo la registrazione in debito.

15.° Le quietanze per una somma, che non ecceda gli scudi quattro, purchè non sia parte, o residuo di somma maggiore.

16.° I biglietti, obblighi, apoche de'monti di pietà siano d'impegno, siano frumentarj, che costituiscono l'obbligo dell' impegnante.

17.° Tutte le ricevute dei dazj camerali, e doganali.

218. Nella seconda classe, cioè degli atti esenti dal bollo, finchè non occorra farne uso in giudizio, e in atti pubblici, o avanti Autorità amministrative comprendonsi:

1.° Le carte, che si presentano alla Penitenzieria, alla Dateria, alla s. Inquisizione, alla Segreteria delle indulgenze, a quella de'brevi per lo stess'oggetto delle indulgenze, e tutte quelle, che n'emanano; e generalmente tutto ciò, che risguarda le Autorità ecclesiastiche in oggetti spirituali, e di coscienza. Queste carte, allorchè se ne facesse uso in giudizio, o in atti pubblici, o avanti Autorità amministrative, cessando la ragione dell'esenzione, debbono essere rivestite delle necessarie formalità.

2.° Gli attestati de'parrochi, ed altre Autorità ecclesiastiche, salvo il caso, che facciasene uso da persone munite della fede di povertà del proprio parroco.

3.° Le suppliche, ed i memoriali che si presentano al principe, ai ministri, ed ai magistrati.

4.° I rescritti per sovvenzioni caritative, e per qualunqu'altra causa, a meno che la persona, che ne usi, sia munita della fede di povertà del proprio parroco, nel qual caso continuano ad esser'esenti ancho producendosi in giudizio.

5.° Gli atti fiscali risguardanti le procedure criminali. Quest'atti divengono soggetti alla formalità del bollo, e registro allorquando dai particolari, che figurano come accusatori, o come parte civile, o da estranei eziandio vogliano prodursi in altro giudizio, o in atti di notajo, o avanti qualche Autorità amministrativa a sostegno di qualche loro azione o ragione.

6.° I conti dei pubblici negozianti, ed in questa specie comprendonsi tanto quelli fra negozianti, e negozianti, quanto quelli fatti da un negoziante ad un particolare.

7.° Le ricevute, e quietanze per i pagamenti dovuti dal Governo ai suoi stipendiati, e quelle in favore degli esattori, cassieri ed altri, che maneggiano il danaro del pubblico erario.

8.° Le carte contenenti arruolamenti, congedi, passaporti, destinazioni di tappe, di alloggi, di sussistenze, ed altri documenti concernenti i militari, e le persone addette alla milizia tanto per servigio di terra, che di mare.

9.° I libri dei monti frumentarj.

10.° Le assegne di seminagioni di grani, e granaglie, che per ordine pubblico debbono darsi alle amministrazioni annonarie.

11.° Le assegne, che per l'esigenza della tassa di successione debbono darsi da tutti gli eredi, donatarj, rinunciatarj, e simili ai preposti dell'amministrazione.

12.° I certificati dei legati, lascite, e disposizioni per causa pia che i notari diano per obbligo d'officio alla s. Visita, alla Rev. fabbrica di s. Pietro, alla s. Congregazione degli studj ed ai Vescovi, purchè vi si esprima che sono rilasciati a quel tal'uso soltanto.

13.° Tutti gli avvisi pubblici, e le ordinanze dei gonfalonieri, ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste, per il regolamento delle medesime, e per qualunque altr'oggetto, che non abbia relazione agl'interessi comunitativi.

14.° Gli atti che si fanno dai carabinieri per lor'officio, ed in servigio del Governo.

15.° I certificati, pagelle, diplomi, e testimoniali delle università, e scuole pubbliche in prova degli studj, e concorsi.

16.° Le schedole testamentarie che dal testatore si consegnano chiuse e sigillate al notajo, il quale non è garante, che del bollo della sopraccarta.

17.° Le lettere, e biglietti allorchè le cose trattate non escono dai limiti di materie di corrispondenza, escluse quelle, e quelli, che racchiudono sotto forma di lettera o biglietto un'espress'obbligazione, quietanza ec.

219. Tutte le scritture, e carte tendenti comunque a far prova; gli atti, che le amministrazioni pubbliche, ed i pubblici funzionarj fanno coi particolari, o rilasciano ad istanza dei medesimi; gli atti, e contratti di ogni genere; i registri, libri, e giornali di spese dei banchieri, negozianti, agenti di cambj, sensali patentati, appaltatori, albergatori, locandieri, e generalmente tutt'i libri, e registri che possono far prova in materia d'affari; gli originali, e le copie degli atti dei cursori; gli atti dei notari, archivisti, segretarj delle comunità, e cancellieri, gli atti dei giudici; le difese, allegazioni, e sommarj che si presentano ai giudici singolari, ed una copia di questi scritti se sono diretti ai tribunali collegiali, la qual copia sarà l'esemplare che resta nella stamperia se sono impressi, o quella da darsi al presidente o decano qualora siano manoscritti; le notificazioni, avvisi, stampe e scritti circolanti, e tutt'i giornali e fogli periodici, eccettuati quei risguardanti oggetti di sola letteratura ch'entrano fra le opere scientifiche; e generalmente tutte le carte, scritture, ed atti che non sono individualmente, ed espressament'esentati dal bollo, vanno soggetti a questa formalità.

TITOLO III.

Degli atti soggetti espressamente ad una qualità di carta.

220. Oltr'essere soggetti alla formalità del bollo, per alcuni atti vi è una determinata qualità di carta, della quale debbe obbligativamente farsi uso, a pena d'incorrere nella multa, che per tali contravvenzioni è prescritta.

Capitolo I.

Degli atti soggetti alla carta proporzionale.

221. La carta di bollo proporzionale dovrà usarsi obbligativamente nelle cambiali trajettizie, che per essere considerate tali hanno tutt'i requisiti richiesti dalle vigenti leggi commerciali.

222. Le cambiali trajettizie provenienti dall'estero dovranno sottoporsi alla formalità del bollo proporzionale prima di girarsi e negoziarsi nello Stato, o protestarle, o farne uso in atti pubblici, presso Autorità amministrative, o avanti i tribunali.

223. Il bollo proporzionale nelle cambiali trajettizie porta l'esenzione delle medesime dal registro a qualunque effetto, anche di produrle in giudizio.

224. La carta proporzionale non è di necessità nelle cambiali così dette di piazza, nei biglietti ad ordine S. P., e nei boni e mandati pagabili all'esibitore; ma può usarsi utilmente; e quando la carta sia di giusta proporzione fa che divengano esenti dal registro le girate e cessioni, restando però fermo l'obbligo della registrazione della cambiale, biglietto ad ordine, bono o mandato in origine.

Capitolo II.

Degli atti soggetti espressamente ad alcuna delle diverse qualità di carta di dimensione.

225. Il quarto di foglio da bajocchi due e mezzo è esclusivamente la carta per gli atti dei cursori, e perciò i cursori non potranno servirsi che di questa qualità di carta per gli originali delle citazioni, intimazioni, notificazioni, processi verbali, ed altri loro atti, e per le copie che di questi atti

rilasciano alle parti citate, intimate ec., nè questa carta potrà servire a qualsivoglia altro atto, sia di officiali pubblici, sia di persone private tanto emessi in pubblica forma, quanto sotto firma privata.

226. Per comodo dei cursori, e per quelli dei loro atti, ch'esigano molta scrittura, i quarti di fogli si daranno anche non tagliati, affinchè possano unirsi a quaderni, ed a libretti nel caso raro di qualche copia di sentenza, o di alcuna descrizione, che non possa contenersi in un sol foglio.

227. Debbe obbligativamente usarsi il foglio grande pei seguenti atti:

1.° Tutti gli atti, o copie di atti che a richiesta de' particolari emettonsi dalle pubbliche amministrazioni, dicasterj, e funzionarj pubblici; abbenchè trattisi di atti di congregazioni, ed Autorità ecclesiastiche, eccettuati quelli che non risguardano se non se oggetti di coscienza.

2.° Gli atti ch'emettonsi in originale dai notari, archivisti, segretarj comunitativi, e cancellieri tanto delle curie laiche, quanto delle curie ecclesiastiche, e dei tribunali vescovili.

3.° Gli estratti, spedizioni, o copie autentiche, sunti, transunti, particole, certificati, e fedi di atti esistenti negli officj dei notari, negli archivj, nelle segreterie comunali, e nelle cancellerie, di qualunque tribunale anch'ecclesiastico, e privilegiato.

228. Le altre scritture, atti, e contratti in forma pubblica, o sotto firma privata possono scriversi in mezzo foglio, nel foglio piccolo, o nel foglio grande come più piace.

229. Per gli atti sotto firma privata le tre indicate qualità di carta possono essere anche di bollo straordinario. Per gli atti degli officiali pubblici la carta debb'essere quella che dà il Governo, ed è proibito di usare la carta di bollo straordinario.

230. La carta di dimensione d'infimo prezzo non può volgersi ad altro uso che per gli affissi, notificazioni, e stampe, o scritti circolanti.

231. Gli stampatori non possono imprimere gli affissi, le notificazioni, e fogli circolanti soggetti al bollo, se non se sopra carta già fatta bollare. Incorrono nella multa, se adoperano la carta libera, benchè prima di darle fuori sottopongano le stampe al bollo straordinario.

232. Quello, ad istanza di cui sono gli scritti, e stampe d'affigersi, o da farsi circolare, gli stampatori, e gli affissori, e distributori sono solidalmente tenuti al pagamento dei diritti di bollo, e della penale in caso di contravvenzione.

233. Le stampe e scritti dell' indicata natura provenienti dall'estero non potranno, sotto la stessa pena, affigersi, o farsi circolare nello Stato, se prima non vengono assoggettati alla formalità del bollo straordinario.

TITOLO IV.

Del bollo straordinario.

234. In tutto lo Stato vi sono tre officj di bollo straordinario a punzone, in Roma, Bologna, e Macerata. Il solo bollo d'avvisi è concesso a varj altri preposti.

235. Il bollo straordinario però non solo si pone coll' impronta, ma viene anche supplito = *dal visto per bollo* =, che i preposti a ciò autorizzati, appongono alla carta, che vuol bollarsi.

236. Il bollo straordinario a punzone è proprio della carta d'avvisi, ed equivale per gli atti e contratti sotto firma privata alle tre qualità del bollo di dimensione, cioè pel mezzo foglio, pel foglio piccolo, e pel foglio grande secondo le disposizioni contenute nei precedenti titoli. Equivale pure al bollo ordinario per le difese, allegazioni, o sommarj, che si esibiscono ai giudici; ed i manoscritti di tal genere si concede che possano farsi in carta libera, ed abbenchè firmati dal difensore possano bollarsi allo straordinario, quando soltanto occorra farne uso.

237. Il visto per bollo si adopera:

1.° Nelle cambiali trajettizie provenienti dall'estero, e nelle cambiali trajettizie tratte nello stato scritte in carta libera, o bollata, ma di non giusta proporzione; come altresì nelle cambiali di piazza, biglietti ad ordine S. P., boni all'esibitore ec. quando vogliano assoggettarsi al bollo di proporzione. E ciò perchè non si dà bollo straordinario di proporzione a punzone.

2.° In tutte le carte soggette al bollo di dimensione, e scritte o stampate in carta libera o di non giusta dimensione; ed in quelle della stessa natura provenienti dall'estero.

3.° Per la carta d'avvisi ne'luoghi ove non vi è il bollo straordinario ad impronta.

238. La carta bianca di dimensione da atti e contratti non può essere bollata col mezzo del *visto* neppure nei luoghi ove non siavi il bollo straordinario.

239. Lo stesso si osserverà per le carte impresse o scritte con formole generali di contratti, di obblighi, o di cambiali e biglietti ad ordine S. P., quando non siano già servite ad un'atto o contratto particolare.

240. Sono eccettuati dalla disposizione dei due precedenti articoli i registri e libri dei banchieri, negozianti, agenti di cambj, sensali, appaltatori, locandieri, albergatori ec., i quali nei luoghi ove non v'è l'officio del bollo straordinario possono essere bollati = *il visto per bollo* =; e potrà bollarsi quel numero di fogli, che l'esibitore richieda che siano muniti della formalità.

241. Il bollo straordinario, o il *visto per bollo* si apporrà *gratis* a tutte le carte bollate sotto i cessati governi, le quali per essere allegate in atti pubblici, o prodotte in giudizio, o avanti Autorità amministrative debbono prima munirsi del bollo.

242. Il *visto per bollo* debb'essere apposto in ogni foglio che si vuol bollare, e debbe contenere l'indicazione del prezzo, pel quale si bolla, il numero d'ordine del registro, sul

quale debbe riportarsi, e la giornata, sotto la quale la formalità è eseguita, oltre la firma del preposto.

243. Nel registro destinato a riportarvi le *visure per bollo* debbono essere notati i fogli, che si vidimano per bollo coll' indicazione del diritto di dimensione, o di proporzione percepito, e del nome e cognome della persona, che presenta la carta o carte da vidimarsi, come sopra si è detto.

244. Occorrendo di dover bollare *gratis* le carte già bollate sotto i cessati governi analogamente al prescritto nel precedente articolo 241, se si sottoporranno al *visto per bollo*, vi si dovrà esprimere il *gratis*; se poi si faranno bollare a punzone, vi si apporrà il semplice bollo straordinario, senza l'altro indicante il valore della carta.

245. Allorchè debbano *vidimarsi per bollo*, o bollarsi allo straordinario le carte scritte in contravvenzione, sulle quali debbe pagarsi la penale; fa d'uopo osservare le seguenti regole:

1.° Sulla carta che si bolla debbe il preposto far menzione del pagamento della penale, e firmarsi.

2.° Debbe riportarsi il pagamento della penale sul registro fra le partite d'incasso.

3.° I preposti del bollo straordinario debbono altresì far menzione del pagamento della penale nei bollettini, che dirigono al ministro rincontro del bollo straordinario medesimo.

4.° Qualora non voglia soddisfarsi la multa, il preposto potrà visare per bollo, ovvero bollare allo straordinario la carta presentata, purchè la persona, che la presenta dia tutte le indicazioni necessarie per poter attivare l'esigenza della multa, e sottoscriva il processo verbale, che il preposto redigerà contemporaneamente per comprovarla. Non adempiendosi a tutto questo, la carta o carte in contravvenzione verranno ritenute.

5. In quest'ultimo caso nel *visto per bollo* debbe farsi menzione della redazione del verbale per la multa non pagata; ed un'eguale annotazione debbe farsi, e sottoscriversi dai preposti del bollo straordinario sotto il bollo, che appongono

nella carta in contravvenzione, e nel bollettino che spediscono al ministro rincontro.

TITOLO V.

Del bollo in debito.

246. Il bollo in debito supplisce al bollo straordinario, e si appone dai preposti nella stessa guisa, che il *visto per bollo*; con più l'espressione, che la formalità si eseguisce in debito.

247. Se ne fa uso soltanto:

1.° Negli atti ad istanza dell'amministrazione del bollo, registro, ed ipoteche.

2.° Nelle note per inscrizioni ipotecarie ad istanza di chiese, luoghi pii, beneficj, corporazioni ecclesiastiche regolari e secolari, della sacra Congregazione degli studj, ed altri pubblici stabilimenti.

248. Non potrà in verun'altro caso ammettersi il bollo in debito senza speciale rescritto.

TITOLO VI.

Del modo di scrivere in carta bollata, e di alcune regole intorno all'uso della medesima.

249. È tolta ogni limitazione di linee e di sillabe nello scrivere gli atti in carta bollata.

250. Non debbesi collo scritto ingombrare il bollo. Allorchè il bollo straordinario debbe apporsi sopra carte già scritte si procurerà, che cada nella parte del foglio ove non siavi scrittura.

251. La carta bollata adoperata per un'atto qualunque non può servire per un'altro atto, quantunque tutto il foglio non

fosse ingombrato dallo scritto; nè possono farsi due, o più atti uno dopo l'altro nel medesimo foglio di carta bollata.

252. Sono soltanto eccettuate dalla generale disposizione dell'articolo precedente i seguenti atti:

1.° Le ricognizioni di firme.

2.° Le ratifiche di un'atto, o contratto.

3.° Le quietanze di un'obbligazione sotto l'obbligazione quietanzata, ed estinta.

4.° Più ricevute in conto di un medesimo debito, che possono scriversi in uno stesso foglio di carta.

5. Gl'inventarj, descrizioni, ed altri simili atti, che non possono eseguirsi in un medesimo tratto di tempo, e vengono successivamente continuati, e compiti; di modo che tutt' i conseeutivi atti insieme presi costituiscano un'atto solo.

6.° Le relazioni dei cursori di avere notificate le spedizioni di sentenze, e decreti, od altri atti autentici, quali possono scriversi appresso gli atti medesimi.

7.° I decreti dei giudici che potranno scriversi o dietro, o a piè della citazione, o l'uno dopo l'altro nello stesso registro d'udienza in carta da bollo.

TITOLO VII.

Disposizioni per gli atti, de' quali si fa uso in giudizio, o avanti Autorità amministrative, o si depositano presso i notari, e negli archivj.

253. È proibito a tutti gli attuarj, cancellieri, notari, archivisti, segretarj comunitativi, ed altri depositarj di scritture pubbliche e private di qualunque specie, preposti del registro, conservatori delle ipoteche, e cancellieri de' catasti di riceverle quando non siano debitamente bollate, ai giudici, tribunali, e dicasteri pubblici di dar'alcuna esecuzione, o prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte

a qualunque siasi effetto; ed ai difensori, e procuratori di allegarle, ed inserirle nelle loro difese, e sommarj.

254. Tutte le scritture, ed atti fatti anteriormente all'introduzione del bollo; come anche tutti quelli provenienti dall'estero, o anteriori o posteriori, allorchè non sono compresi fra quelli espressamente esentati da questa formalità, ed enumerati di sopra, quand'occorra di produrli, o farne uso, debbono preventivamente sottoporsi al bollo straordinario.

255. Le carte bollate sotto i cessati governi debbono essere anch'esse munite gratuitamente del bollo straordinario prima di produrle in giudizio, o depositarle presso qualche notaro.

LIBRO IV.

DELLE DISPOSIZIONI PENALI.

TITOLO I.

Dei delitti in materia di registro, successioni, e bollo.

256. Le falsificazioni delle registrazioni, e delle firme dei preposti; le falsificazioni, e contrafazioni dei bolli; ed ogni altro delitto di simil genere, sarà punito, fino a nuove disposizioni, secondo i bandi, e leggi criminali vigenti, applicandovi le pene prescritte per le falsificazioni, e contrafazioni dei bolli delle dogane, e per la falsificazione delle firme, ed atti dei pubblici officiali.

257. Le falsificazioni per parte dei preposti, ed altr' impiegati dell'amministrazione, ed altri simili delitti dei medesimi; come pure le sottrazioni di partite non portandole in incasso, e le collusioni colle parti contribuenti, saranno egualmente punite colle pene portate nei bandi, e leggi criminali, applicandovi quelle disposizioni, che per analogia corrispondano al commesso delitto.

258. I furti di carta bollata, e di danaro esistente presso

i preposti, o da essi spedito alle casse camerali, saranno puniti come furti di cose, e di danaro pubblico.

259. La cognizione di questi delitti, e la punizione dei rei apparterrà ai giudici e tribunali competenti per le cause criminali, ove ha interesse la Camera Apostolica, a forma del motu-proprio di Nostro Signore dei 5 ottobre 1834.

Omissis etc.

Capitolo IV.

Delle multe in materia di bollo.

272. Per gli atti soggetti obbligativamente al bollo proporzionale, quando siano scritti in carta libera, o in carta di non giusta proporzione, si pagherà la multa di scudi 4 per ogni cento scudi sul valore dell'atto, o sia sulla somma che l'atto contiene. Però nel caso di essersi usata carta di non giusta proporzione, la multa si applicherà sul valore ch'eccede la somma, che la carta poteva portare.

273. La stessa multa sarà dovuta per le cambiali provenienti dall'estero, e nello Stato girate, negoziate, protestate, o prodotte in giudizio senz'essersi fatte preventivamente bollare.

274. È dovuta la multa di scudi 5 dagli stampatori, che abbiano impresse notificazioni d'affigersi, o stampe da circolare sopra carta non bollata, qualunque sia il numero degli esemplari.

275. Una egual multa è dovuta solidalmente da quelli, che affiggono, ed hanno fatto affigere carte non bollate, tanto se fossero stampate, quanto se fossero manoscritte, qualunque sia il numero di esse.

276. La stessa multa è applicabile ai fogli circolanti stampati, o manoscritti, e sarà dovuta solidalmente da quelli che li facciano circolare, e da quelli che li dispensino, qualun-

que sia il numero degli esemplari. Sarà però applicata per ogni foglio, se la carta circolante fosse di più fogli.

277. La multa del decuplo del valore del bollo per ciascun foglio, che si usa, è applicabile alle seguenti contravvenzioni:

1.° Quando gli officiali pubblici scrivono i loro atti in carta libera, in carta di dimensione non propria, o in carta coi bolli dei cessati Governi, o coi bolli del Governo Pontificio ora soppressi; ovvero facciano uso di carta bollata allo straordinario.

2.° Quando nello scrivere ingombrino il bollo.

3.° Quando della carta servita per un'atto, se ne valgono per un'altro separato, e distinto; e quando scrivono più atti in uno stesso foglio di carta. La multa in questi casi è dovuta per ogni atto meno che il primo.

4.° Allorchè i difensori esibiscono ai giudici in carta libera le difese, allegazioni, e sommarj, che debbono essere in carta bollata.

5.° Qualora gli officiali pubblici ricevano, alleghino, o richiamino ne'loro atti documenti in carta libera, o di non giusto bollo.

6.° Qualora i difensori facciano uso, riportino, inseriscano, e trascrivano nelle difese, allegazioni, e sommarj, atti e documenti non bollati, o indebitamente bollati. La multa in tutt' i casi contemplati nel presente articolo è dovuta per ogni foglio non bollato, o bollato indebitamente.

278. Pagheranno la penale del quintuplo del valore di bollo per ogni foglio di carta:

1.° I particolari, che facciano uso ne'loro atti, e scritture di carta libera, o bollata coi bolli soppressi.

2.° I banchieri, negozianti, appaltatori, locandieri, albergatori, agenti de'cambj, sensali ec., che scrivono nei loro libri senz'averne fatti preventivamente bollare i fogli da scriversi. Allorchè tai libri si vorranno far munire del bollo straordinario, o del visto per bollo, dovranno bollarsi tutt' i fogli

si trovino scritti in contravvenzione, percependo, oltre i diritti di bollo, tante multe, quanti sono i fogli medesimi.

279. Gli agenti de'cambj, i sensali, i locandieri, ed albergatori, che non ritengono i libri, e registri solamente a loro comodo, ma per obbligo d'officio, oltre l'andare soggetti alle misure ordinate ne'precedenti articoli, saranno tenuti ad esibire i libri e registri agl' ispettori, e preposti dell'amministrazione generale, e ad ogni richiesta, per verificarli sull'atto. Trovandosi scritti in contravvenzione, questi ne compileranno il conveniente processo verbale, senza muoverli dai rispettivi officj, e case ov'esisteranno, onde procedere in seguito all'esazione delle multe, oltre i diritti del bollo.

280. Le persone private, che sopra un medesimo foglio di carta scrivono due, o più atti separati e distinti, incorrono nella multa del quadruplo del diritto del bollo; e tal multa è dovuta per ogni atto, oltre il primo che il foglio poteva contenere.

281. Se i privati nello scrivere in carta bollata ingombrano collo scritto il bollo, dovranno pagare a titolo di multa il duplo del valore della carta.

282. Color, che senz'essere autorizzati si facciano lecito di spacciare, e vendere la carta bollata, oltre la confisca del genere, soggiaceranno ad una multa di scudi 10, ed in caso di recidiva di scudi 20.

Capitolo V.

Disposizioni comuni alle multe di ogni specie.

283. Allorchè un' impiegato dell'amministrazione abbia scoperta una contravvenzione, dovrà immediatamente formarne un processo verbale, il quale porti l' indicazione del nome, cognome, qualità, e domicilio, s'è cognito, del contravventore; della data, e natura dell'atto in contravvenzione; il dettaglio della contravvenzione, e l'ammontare della multa. Que-

sti processi verbali debbono essere firmati dal redattore, registrati col diritto in debito, e sottomessi quindi all'approvazione dell'amministrazione generale.

Omissis ec.

284. Le multe per gli atti scritti in carta non bollata, o bollata indebitamente, si esigeranno quando la carta viene munita delle formalità del bollo, salva la limitazione contenuta nell'articolo 245 num. 4. Le altre multe dovranno esigersi separatamente, nè per esse, nè per prender notizie, o altro qualsivoglia pretesto, potrà la formalità del bollo, o del registro essere dai preposti ritardata; e facendo altrimenti si esporranno a tutt' i danni che dal ritardo potessero alla parte avvenire.

285. L'amministrazione ha l'azione solidale contro tutti quei, che hanno parte alla contravvenzione, e può rivolgere le molestie contro chiunque di essi.

286. Tra implicati in una stessa contravvenzione si dà l'azione per il contributo. Sono escluse però le multe per contravvenzioni al bollo, per le quali non si dà rivalsa fra contravventori.

287. Coloro, che amministrano in qualsivoglia modo, e con qualunque titolo, le cose altrui, non possono mettere a carico dell'amministrato le multe, nelle quali essi siano incorsi.

288. Le multe non escludono le processure criminali, alle quali possono secondo le leggi andar soggetti coloro, che sono nelle medesime incorsi, qualora alla contravvenzione vi sia unita falsificazione, o alterazione di atti, appropriazione di danaro, o altro qualsivoglia delitto meritevole di speciale punizione.

Omissis ec.

Dato dal palazzo di Monte Citorio questo giorno 29 dicembre 1827.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

NOTA

Nel compilarsi questo terzo volume della Raccolta delle Leggi Pontificie è occorso di rilevare, che in alcuni atti risguardanti il bollo e registro, il motu-proprio di Leone XII. *dei* 29 *dicembre* 1827 fin dalle prime stampe è stato per isbaglio citato colla data ora dei 26, ora dei 27 dicembre. Per non alterare l' integrità del testo si è lasciato correre l' istesso errore anche in questa ristampa; ma si è creduto di farne accorti i lettori col presente avvertimento.



